

DENISE MARINO

**IL NUOVO CODICE CIVILE  
RUMENO  
FRA TRADIZIONE  
E INNOVAZIONE**

**STUDIO DI  
DIRITTO COMPARATO**



© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2020

Proprietà letteraria riservata.

I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-5511-153-9 (print)

ISBN 978-88-5511-154-6 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste

Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste

[eut@units.it](mailto:eut@units.it)

<http://eut.units.it>

<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

DENISE MARINO

**IL NUOVO CODICE  
CIVILE RUMENO  
FRA TRADIZIONE  
E INNOVAZIONE**

STUDIO DI  
DIRITTO COMPARATO



Edizioni  
Università  
di Trieste



# INDICE

Introduzione	7
--------------	---

## CAPITOLO I STORIA E STRATI DEL DIRITTO PRIVATO RUMENO

1. Gli esordi: il diritto moldavo e valacco	13
2. I primi testi	16
3. L'epoca delle grandi codificazioni	18
4. La recezione del paradigma socialista	26
5. Transizione ed europeizzazione	32

## CAPITOLO II IL DIRITTO PRIVATO RUMENO OGGI: RETAGGI, TRAPIANTI ED EVOLUZIONI

1. La Romania, sistema post-socialista	37
2. Segue: Il sostrato romanistico del diritto privato rumeno	42
3. L'architettura del <i>Non Cod Civil</i> – il nuovo Codice civile	44
4. Modelli e influenze	49

CAPITOLO III  
ESERCIZI DI EQUILIBRIO:  
CONTINUITÀ E NOVITÀ  
ENTRO IL *NOU COD CIVIL*

1. Direttrici, regole e istituti paradigmatici	55
2. L'unificazione del diritto civile e commerciale	56
3. La promessa di matrimonio	63
4. Proprietà e registri immobiliari	66
5. La <i>fiducia</i>	71
6. La conclusione del contratto	75
7. Le circostanze sopravvenute nel contratto	78
8. La responsabilità extracontrattuale	83
9. Le garanzie del credito	87

CAPITOLO IV  
RILIEVI CONCLUSIVI

1. Consapevolezze e <i>caveat</i>	95
2. Un codice misto	98
3. Lezioni comparatistiche	100
4. L'Europa dei codici	102
Bibliografia	109
Appendice	125

## INTRODUZIONE

Numerosi sono gli eventi che negli ultimi trent'anni hanno sconvolto gli assetti dell'Europa centro-orientale, ossia dell'estesa regione che va dal Mar Baltico ai Balcani, oggi circoscritta entro i confini nazionali di Polonia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, Ungheria e Romania<sup>1</sup>: dalla dissoluzione dell'impero sovietico

---

<sup>1</sup> La nozione di 'Europa centro-orientale' qui adottata – comprensiva dei paesi fra il Mar Baltico e i Balcani che a partire dal secondo dopoguerra subirono l'imposizione del modello sovietico – ha un carattere meramente convenzionale, non essendo mai esistita una siffatta regione, storicamente dotata di una sua particolare omogeneità. La categoria si sovrappone in parte a quella dei 'sistemi socialisti' o 'post-socialisti', inclusiva la prima degli ordinamenti influenzati dal modello sovietico promosso dall'allora Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (U.R.S.S.) e la seconda dei paesi che, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, da quel modello si sono distaccati (fra cui la Bulgaria, la Jugoslavia e l'Albania). Come è noto, la stessa configurabilità di una 'famiglia socialista', scontata fino agli anni ottanta del secolo scorso (v. ad es., per tutti, R. DAVID, *Les grands systèmes de droit contemporains*, 8° ed., Paris, 1982), è stata travolta dal crollo del regime sovietico, mentre tuttora dibattuto è se il permanere di profili di omogeneità fra le esperienze 'post-socialiste' ne giustifichi l'inclusione in una famiglia giuridica a sé stante: v. fin d'ora G. AJANI, *Fonti e modelli nel diritto dell'Europa orientale*, Trento, 1993, pp. 1-22; ID., *Il modello post-socialista*, 3° ed., Torino, 2008, pp. 1-20, nonché infra nella presente Introduzione, nt. 6, e Cap. III, par. 1. Al netto di tali dubbi, il punto è che negli ultimi anni la stessa utilità della sistemologia tradizionale – per intenderci, quella alla David – sia stata fortemente messa in dubbio da chi ne criticava, ad esempio, l'impostazione euro-centrica e positivista: fra i tanti, v. U. MATTEI, *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems*, in *Am. J. Comp. L.*, 1997, I, pp. 10-12; H.P. GLENN, *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, 5° ed., Oxford, 2014, soprattutto p. 163; W.F. MENSKI, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, 2° ed., Cambridge, 2006,



alla tragedia del conflitto balcanico, dalla progressiva espansione di istituzioni sovranazionali pan-europee alla recente crisi economico-finanziaria, le cui conseguenze continuano a segnare le sorti presenti e future dell'area. Di tali grandi cambiamenti, il diritto è stato spesso strumento, e sempre testimone. Affascinante è perciò esplorare come il dinamismo delle regole e delle prassi interpretative abbia accompagnato, talora favorendo, talaltra osteggiando, le evoluzioni e transizioni imposte dalla storia nello spicchio d'Europa in esame. La ri-codificazione del diritto privato rumeno, conclusasi nel 2011, si offre come un'occasione preziosa per una simile esplorazione di tal fatta.

Nell'ultimo trentennio, al pari di molti altri paesi dell'area centro-orientale, la Romania ha sperimentato l'imposizione e la caduta della dittatura sovietica, la transizione verso un sistema politico ed economico all'occidentale, e infine l'entrata nell'Unione Europea<sup>2</sup>. Sul piano giuridico, a ciascuno di questi passaggi è corrisposta la messa in circolo di regole e modelli nuovi<sup>3</sup>, il cui progressivo so-

---

specie p. 174. Per una sintesi in italiano dello stato dell'arte del dibattito, si v. il volume 2013 dell'*Annuario dir. comp.*

<sup>2</sup> Per una panoramica sul diverso impatto che tali eventi hanno avuto sui sistemi giuridici dell'Europa centro-orientale, obbligatorio è il rimando a G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., oltre che a A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, 3° ed., in *Tratt. dir. comp.* diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2014, pp. 311-339.

<sup>3</sup> Come vedremo nel dettaglio con riguardo alla Romania, il crollo dell'impero sovietico ha fatto emergere l'esigenza di ristrutturare rapidamente l'architettura giuridica del sistema, particolarmente nei settori attinenti la regolamentazione del mercato e della proprietà – esigenza cui si è sovente risposto tramite massicci trapianti di modelli altrui (sul punto, si v. fin da subito G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 59-77, e A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., pp. 333-339, oltre che infra, soprattutto Cap. 3; con specifico riferimento all'area balcanica, v. G. BENACCHIO, *La circolazione dei modelli giuridici tra gli slavi del Sud (sloveni, croati, serbi)*, Padova, 1995, pp. 245-291). La nozione di 'trapianto' qui in uso è quella resa nota al dibattito da A. WATSON, *Legal transplants: an Approach to Comparative Law*, 1° ed., Edinburgh, 1974, e declinata, con riguardo specifico all'Europa centro-orientale, da G. AJANI, *By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe*, in *Am. J. Comp. L.*, 1995, I, pp. 93-117. Per una riflessione più recente su possibilità e limiti dei trapianti

vrapporsi – nell’ambito del diritto privato come di quello pubblico – ha dato origine, in Romania come in tutte le esperienze post-socialiste, a caratteristici fenomeni di ibridazione e stratificazione giuridica<sup>4</sup>. Si tratta di fenomeni particolarmente interessanti sul versante privatistico, ove la penetrazione di elementi di novità doveva di necessità confrontarsi con i profondi sostrati giuridici preesistenti, assai piú radicati sul fronte dei rapporti fra i privati che in quello delle relazioni pubbliche<sup>5</sup>.

Nell’ambito del diritto privato, la fine del periodo sovietico e l’apertura all’Europa ha coinciso, in tutti i sistemi appartenenti alla ‘famiglia’ post-socialista<sup>6</sup>, con un intenso momento riformatore. Evidenza ne è il numero di codici civili, o di leggi generali sul diritto delle obbligazioni, adottati nell’area fra gli anni novanta e duemila<sup>7</sup>. In questo contesto, la ri-codificazione del diritto privato

---

giuridici, si v. M. GRAZIADEI, *Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge*, in *Theor. Inq. L.*, 2009, pp. 723-743.

<sup>4</sup> Ibridazione e stratificazione sono fenomeni che ritroviamo in ogni sistema giuridico, ma che risultano particolarmente evidenti nelle evoluzioni che hanno interessato gli ordinamenti dell’Europa centro-orientale nell’ultimo trentennio: v. in particolare da G. AJANI, *By Chance and Prestige*, cit., pp. 93-97; A. OGUS, *The contribution of Economic Analysis of Law to Legal Transplants*, in J.M. SMITS (a cura di), *The contribution of Mixed Systems to European Private Law*, Antwerp, 2001, p. 37, nt. 62, nonché, piú in generale, M. BUSSANI, *Comparative Law beyond the Trap of Western Positivism*, in T.I. CHENG e S. MANCUSO (a cura di), *New Frontiers of Comparative Law*, Hong Kong, 2013, pp. 1-9.

<sup>5</sup> R. SACCO, *Il sustrato romanistico del diritto civile dei Paesi socialisti*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, II, p. 116; G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., p. 20. Per una panoramica sui diversi fenomeni di ibridazione e di circolazione che nel medesimo periodo hanno investito il diritto privato dei paesi dell’area balcanica, il richiamo va a G. BENACCHIO, *La circolazione dei modelli giuridici*, cit., pp. 163-291.

<sup>6</sup> Se di ‘famiglia’ si può ancora parlare. Si v. i rilievi svolti retro nella medesima Introduzione, nt. 1.

<sup>7</sup> La Cecoslovacchia si dota di un nuovo Codice commerciale nel 1992 (un anno prima della sua scissione politica), testo ancora oggi in vigore nella sola Repubblica Slovacca. Piú a est, Russia e Ucraina approvano un nuovo Codice civile, rispettivamente nel 1995, e nel 2009. Fra i Balcani, l’Albania è l’unico paese ad adottare un nuovo Codice civile nel 1994, mentre un approccio settoriale è condiviso da Slovenia e Croazia, che rinnovano le proprie leggi generali

rumeno attrae particolarmente l'attenzione del comparatista. Anzitutto perché il nuovo Codice civile (*Noul Cod Civil*) si appalesa quale ennesima conferma, entro i paradigmi di *civil law*, del successo della forma codicistica quale tecnica di normazione del settore privatistico<sup>8</sup>. Ma il caso rumeno attira lo sguardo del comparatista soprattutto quale feconda occasione per indagare le dinamiche e i fattori che, all'ora attuale, governano la circolazione dei modelli giuridici nell'ambito del diritto privato. È noto difatti come ogni sforzo codificatorio che guardi a esperienze straniere e aspiri all'effettività, nel breve e soprattutto nel lungo periodo, non possa fare a meno di selezionare modelli ispiratori in consonanza con la cultura, la storia e i valori propri al sistema giuridico di destinazione<sup>9</sup>. In tale prospettiva, il nuovo Codice civile rumeno si erge a esempio rappresentativo di riforma attenta a segnare il compromesso fra rispetto per la tradizione locale ed esigenze di innovazione.

Proprio all'analisi dei principali elementi di continuità e di novità recati dal nuovo Codice si orienta il presente lavoro. Prima di entra-

---

in materia di obbligazioni l'una nel 2001 e l'altra nel 2006. In questo quadro, la ri-codificazione rumena è arrivata relativamente tardi, ma non è stata l'ultima. Sia in Ungheria che nella Repubblica ceca nel 2014 è entrato in vigore un nuovo Codice civile. In Polonia, in Slovacchia e in Serbia, invece, nonostante il dibattito e la redazione di numerosi progetti, non si è ancora giunti all'adozione di un nuovo testo. Per un approfondimento sulle singole situazioni nazionali, si v. P. CSERNE, *The Recodification of Private Law in Central and Eastern Europe*, in P. LAROUCHE e P. CSERNE (a cura di), *National Legal Systems and Globalization: New Role, Continuing Relevance*, The Hague, 2013, pp. 54-74; D. ELISCHER, O. FRINTA, e M. PAUKNEROVÁ, *Recodification of Private Law in the Czech Republic*, in J.C. RIVERA (a cura di), *The Scope and Structure of Civil Codes*, Dordrecht, 2013, pp. 105-132; A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, 2017, Cham, pp. 1 e ss.

<sup>8</sup> Sulla crisi (presunta) e il successo (perdurante) della forma 'codice', il richiamo non può che andare, rispettivamente, a N. IRTI, *L'età della decodificazione*, 1° ed., Milano, 1979, e a R. SACCO, *Codificare: modo superato di legiferare?*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, pp. 117-135.

<sup>9</sup> Sottolineano con forza – e con numerosi esempi – come il rischio sia altrimenti quello dell'ineffettività, o del rigetto, del trapianto stesso: cfr. M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, Torino, 2010, pp. 198-201; D. BERKOWITZ, K. PISTOR e J.F. RICHARD, *The Transplant Effect*, in *Am. J. Comp. L.*, 2003, I, pp. 163-203.

re nel vivo dell'analisi, sarà però necessario indagare la complessità dei sostrati sedimentatisi nel tempo nella cultura giusprivatistica rumena. A tal fine, il Capitolo I offrirà una breve panoramica delle evoluzioni che hanno interessato il diritto rumeno dal XIII secolo fino ad oggi: dalle imponenti recezioni del diritto romano-bizantino (par. 1), alle codificazioni feudali seicentesche (par. 2), fino ai massicci trapianti 'romanisti' che a partire dal XIX secolo hanno travolto il panorama giuridico locale (par. 3). Sarà dunque la volta di scrutinare contenuti, modalità ed effetti della recezione forzata del modello sovietico (par. 4), per poi passare all'esame delle rivoluzioni successive al crollo del regime comunista, in particolare alla transizione verso un sistema imperniato su modelli di democrazia e mercato di stampo occidentale, e alla correlata 'europeizzazione' del sistema giuridico rumeno (par. 5).

Dalla compresenza di prassi e soluzioni, antiche e innovative, che caratterizzano il passato del diritto privato rumeno e che inevitabilmente continuano a segnare il suo presente, prenderà le mosse il Capitolo II: si tratterà cioè di misurare le specificità derivate al suo sistema giuridico dall'esperienza socialista (par. 1) e, soprattutto, dalla ben più lunga affiliazione alla famiglia romanista (par. 2). È difatti alla luce dei lasciti storici che innervano i sostrati giuridici rumeni che sarà possibile apprezzare l'architettura generale del nuovo Codice (par. 3) e comprendere i principali modelli che ne hanno guidato la stesura (par. 4).

Di quel Codice analizzeremo quindi – nel Capitolo III – alcuni specifici tratti, regole e istituti che si segnalano come 'paradigmatici' perché indicatori sicuri della ricerca costante di equilibrio fra tradizione e innovazione perseguito dal codificatore (par. 1). Ci si soffermerà allora sulla scelta di unificare in un unico testo il diritto civile e commerciale (par. 2), per scrutinare poi le norme in tema di promessa di matrimonio (par. 3), proprietà e registri immobiliari (par. 4), e *fiducia* (par. 5). Sarà quindi la volta delle soluzioni adottate in materia di conclusione del contratto (par. 6), effetti delle circostanze sopravvenute (par. 7), responsabilità extracontrattuale (par. 8), nonché garanzie del credito, reali e personali (par. 9).

Alla luce degli esempi appena menzionati, nel Capitolo IV sarà possibile tracciare qualche osservazione conclusiva sulla capacità del nuovo Codice civile rumeno di proporsi, anche all'attenzione del dibattito transnazionale, quale esperimento di sintesi fra i motivi della tradizione e le urgenze di innovazione, oltre che quale risultato poliedrico di una storia intensa e continua di trapianti e rigetti, stratificazioni e resistenze, contaminazioni e rielaborazioni originali. Un esperimento e un risultato i cui insegnamenti, come vedremo, trascendono l'esperienza rumena e si stagliano nel panorama attuale quale importante esercizio di realismo per qualsiasi altra opera di riforma, nazionale o sovranazionale che sia.

## STORIA E STRATI DEL DIRITTO PRIVATO RUMENO

### 1. *Gli esordi: il diritto moldavo e valacco*

Quella del diritto privato rumeno è una storia intessuta di recezioni estese di modelli altrui e altrettanto ampie rielaborazioni spontanee. È una storia fatta di strati diversi e delle loro continue interazioni, alla luce della quale soltanto diviene possibile apprezzare, come faremo nei Capitoli II e III, lo sforzo di equilibrio fra spinte al rinnovamento e lezioni del passato spiegato dal codificatore del 2011.

Tenendo a mente il nostro fine, di evidenziare come l'ibridazione fra elementi locali e spunti foresti, fra retaggi antichi e balzi in avanti, costituisca una costante dello sviluppo giuridico rumeno, è bene – una volta dato atto della parziale assimilazione del diritto romano durante la breve annessione della Dacia all'Impero<sup>1</sup> –, prendere le mosse dal basso medioevo. Da quel momento in avanti, lo vedremo subito, l'area che corrisponde all'attuale Romania conoscerà un'evoluzione multiforme, ove taluni elementi di continuità sapranno resistere e volta a volta adattarsi alle impor-

---

<sup>1</sup> Un'annessione durata meno di due secoli: dalla conquista da parte dell'imperatore Traiano avvenuta nel 107, il dominio romano si trascinò fino al 270, anno in cui a causa degli innumerevoli attacchi da parte delle popolazioni barbariche l'imperatore Aureliano fu costretto al definitivo ritiro delle truppe imperiali. In che misura l'influenza del diritto romano antico si sia effettivamente mantenuta in quei territori, resistendo alle posteriori invasioni barbariche e al successivo giogo turco, è invero questione controversa: sul punto, si v. C. STOICESCO, *L'influence du droit romain sur le droit civil roumain*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano*, Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933, II, Pavia, 1935, pp. 193-194; P. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, Firenze, 1962, p. 226.

tanti transizioni sociali ed economiche che nel tempo investiranno la regione.

Già nel basso medioevo, infatti, troviamo la tensione fra fascinazione per regole venute da lontano e ostinata fedeltà alla tradizione locale. Seppur con un certo ritardo rispetto agli altri paesi dell'area, dal XIII secolo il diritto romano-bizantino penetra nei principati di Valacchia e Moldavia<sup>2</sup>. Vengono applicate in quei territori fonti bizantine imbevute di diritto canonico e giustiniano scritte in greco, come l'Egloga<sup>3</sup>, il Nomos Geórgikos<sup>4</sup>, l'Hexabiblos<sup>5</sup>, la Sintagma di Matteo Blastarés<sup>6</sup>, fino al Nomocanone di Manuel Malaxos<sup>7</sup>. Accanto al diritto scritto fiorisce il diritto consuetudinario, da sempre alla base della vita giuridica locale<sup>8</sup>: lo *ius valachicum* offre il

---

<sup>2</sup> Fin d'ora, R. SACCO, *Il sustrato romanistico*, cit., p. 120; v. anche G. HAMZA, *Derecho romano y el desarrollo del derecho privado en Europa del este*, in *An. fac. der. univ. Coruña*, 2013, p. 599; ID., *Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano*, Santiago de Compostela, 2013, p. 165.

<sup>3</sup> L'Egloga è un complesso normativo redatto dall'imperatore Leone III nel 726, che raccoglie norme tratte dalle Istituzioni, dai Digesti, dal Codice giustiniano e dalle Novelle, traducendole dal latino. L'opera ha avuto una certa influenza sullo sviluppo di tutti i popoli slavi: S. SCHIPANI, *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, I, Milano, 2005, p. XIV.

<sup>4</sup> Risalente allo stesso periodo dell'Egloga, il Nomos Geórgikos – altresì conosciuto come «Lex Rustica» – contiene per lo più regole bizantine di diritto agrario e penale, anche di origine consuetudinaria: F.J.M. FELDBRUGGE, *Law in Medieval Russia*, Leiden-Boston, 2009, pp. 71-72; G. HAMZA, *Origine e sviluppo*, cit., p. 76.

<sup>5</sup> L'Hexabiblos, redatto dal giudice di Thessaloniké Konstantinos Harmenopoulos nel 1345, raccoglie sia norme di diritto civile (sostanziale e processuale) che penale: S. TROIANOS, *Byzantine Canon Law from the Twelfth to the Fifteenth Centuries*, in W. HARTMANN e K. PENNINGTON (a cura di), *The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500*, Washington, 2012, p. 189.

<sup>6</sup> Del 1335, la Sintagma di Matteo Blastarés – centrata sul diritto canonico e civile – si basa principalmente sul Procheiron e sui Basilici: S. TROIANOS, *Byzantine Canon Law*, cit., pp. 185-186.

<sup>7</sup> Il Nomocanone di Manuel Malaxos è in sostanza un'edizione ampliata e riveduta della Sintagma di Blastarés, contenente elementi di diritto laico e canonico: G. HAMZA, *Origine e sviluppo*, cit., p. 408.

<sup>8</sup> L'influenza del diritto consuetudinario germanico è riscontrabile anche sul fronte del diritto 'pubblico', ossia per quanto concerne l'amministrazione dei

serbatoio prediletto di regole alle quali la popolazione attinge nella gestione quotidiana di incidenti e controversie<sup>9</sup>. Ma le interazioni e contaminazioni fra diritto scritto e tradizione orale non mancano. Da un lato, le prassi consuetudinarie inglobano principi di derivazione romano-giustiniana, soprattutto in relazione a istituti come la proprietà, l'usufrutto, la servitù, il regime matrimoniale fra coniugi, o, piú in generale, con riguardo alla materia successoria<sup>10</sup>. Dall'altro lato, le leggi (*pravile*) emesse a partire dal XVI secolo dai principi valacchi e moldavi per disciplinare aspetti settoriali dei rapporti privatistici, prevalentemente sulla base delle fonti scritte, cedono su plurimi fronti all'autorità della consuetudine, recependone alcuni importanti influssi<sup>11</sup>.

Fino al XVII secolo il diritto rumeno si caratterizza così quale amalgama di diritto romano-bizantino e canonico, regole consuetudinarie e leggi principesche<sup>12</sup>. Lo scenario cambia a partire dal 1600, quando la spinta verso la produzione di un diritto uniforme

---

primi agglomerati urbani e i loro statuti: T. GIARO, *Some Prejudices about the Legal Tradition of Easter Europe*, in B. SITEK, J.J. SZCZERBOWSKI e A.W. BAUKNECHT (a cura di), *Comparative Law in Eastern and Central Europe*, Cambridge, 2013, p. 29. Per un approfondimento, si rimanda a L. RÄDVAN, *German Law and Medieval Towns in Moldavia and Wallachia*, in M. RADY e A. SIMON (a cura di), *Government and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia*, London, 2013, pp. 43-54.

<sup>9</sup> Per qualche esempio, si v. A. MAGINA, *From Custom to Written Law: Ius Valachicum in the Banat*, in M. RADY e A. SIMON (a cura di), *Government and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia*, cit., pp. 75-76.

<sup>10</sup> I. MOROIANU ZLĂTESCU e M.L. MAGDO BELU, *La culture juridique et l'acculturation du droit, Romanian National Report*, in J.A. SÁNCHEZ CORDERO (a cura di) *Legal Culture and Legal Transplants, Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative Law*, Washington D.C., July 25th-August 1st 2010, México, pp. 862-863; A. MAGINA, *From Custom to Written Law*, cit., p. 71.

<sup>11</sup> V.A. GEORGESCO, *Prosper Farinaccius et les Codes roumains de 1646 (Moldavie) et de 1652 (Valachie). Une influence indirecte de la Glose sur ces deux Codes*, in G. ROSSI (a cura di), *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani*, Bologna 21-26 ottobre 1963, Milano, 1968, pp. 1177-1178.

<sup>12</sup> R. SACCO, *Il sustrato romanistico*, cit., p. 120; S. SCHIPANI, *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, cit., pp. XIV- XV; A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., p. 319.



ed espresso nella lingua locale si concretizzerà nei primi codici in Moldavia e Valacchia.

## 2. I primi testi

Il processo di ‘codificazione’ in Romania ha quindi radici profonde.

Come accennato, il tentativo di redigere un testo in rumeno che raccogliesse l'intero diritto vigente risale al XVII secolo, con le prime codificazioni feudali, quelle di Vasile Lupu per la Moldavia (1646)<sup>13</sup> e di Matei Basarab per la Valacchia (1652)<sup>14</sup>. Per quanto lacunosi e serbatoi di un diritto spesso lontano da quello realmente applicato nelle varie aree del paese, questi ‘codici’, che cristallizzavano per iscritto regole bizantine e norme consuetudinarie locali, meritano nota quale espressione della sentita necessità di superare i particolarismi giuridici attraverso la creazione di un testo giuridico uniforme<sup>15</sup>. Tale aspirazione non avrà tuttavia la forza per realizzarsi poiché i testi non godranno mai di un’effettiva applicazione<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Il Codice moldavo si basa sui Basilici, fonti laiche di diritto bizantino di matrice giustiniana, e sulle prassi consuetudinarie locali. Diviso in 104 capitoli, principalmente centrati sul diritto agrario e penale, il testo contiene relativamente poche regole di diritto civile, che riguardano per lo più la famiglia, il matrimonio e le successioni *mortis causa*. Il Codice, per volontà del suo sovrano, avrebbe dovuto applicarsi all'intero regno e costituire il testo di riferimento per la pratica giudiziaria. Così A. IANCU, *Vers la synthèse d'un système pluriel de droit: initiatives législatives des princes phanariotes et pratiques juridiques en matière civile (Valachie et Moldavie, fin du XVIIIe – début du XIXe siècle)*, in *Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Bd. 1: Rumänien, Bulgarien, Griechenland*, Frankfurt am Main, 2015, p. 424.

<sup>14</sup> Nel Codice valacco sono raccolte sia regole provenienti dai Basilici, che norme di diritto canonico provenienti da una raccolta del giureconsulto Alexius Aristenus: trattasi, in definitiva, di un libro di diritto bizantino-canonico. Per dettagli ulteriori, si v. A. IANCU, *Vers la synthèse*, cit., p. 417.

<sup>15</sup> M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code: A Conspectus*, in *J. Comp. L.*, 2012, I, p. 148.

<sup>16</sup> A determinare l'insuccesso di questi ‘codici’ contribuirono anche i giudici, funzionari di estrazione nobiliare cui era rimessa l'applicazione del diritto del principato, ma che si distinguevano per la parzialità e l'arbitrarietà delle loro decisioni: M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 149.

Nel XVIII secolo l'autorità dei principi si rafforza a scapito dei poteri feudali<sup>17</sup>, mentre la diffusione del pensiero giusnaturalistico rende sempre piú cogente l'idea che il diritto debba consistere in un sistema unitario di norme<sup>18</sup>. Appaiono cosí alcune codificazioni settoriali, scritte in greco – lingua franca delle élites di giuristi che siedono al governo e nelle amministrazioni locali –, imbevute di diritto bizantino e di consuetudini: si pensi ai Codici valacchi di Ypsilanti del 1780<sup>19</sup> e di Caragea del 1818<sup>20</sup>, o al Codice moldavo di Callimaco del 1817, ispirato peraltro anche all'ABGB austriaco<sup>21</sup>. Vale altresí la menzione un'importante raccolta privata di norme bizantine e consuetudinarie, il Manuale in rumeno del giureconsulto Andronache Donici, pubblicato a Jassi, in Moldavia, nel 1814<sup>22</sup>. Grazie anche alla sua lingua di redazione, il testo, pur privo di ca-

<sup>17</sup> Per un approfondimento si rimanda a I. BULEI, *Breve storia dei romeni*, 2° ed., Torino, 2006, e a G. CASTELLAN, *Storia dei Balcani XIV-XX secolo*, Lecce, 2004.

<sup>18</sup> Il tutto a fronte di una decadenza del diritto feudale: R. SACCO, *Il diritto rumeno*, in *Annuario dir. comp.*, 1967, p. 165; M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 149.

<sup>19</sup> Tale Codice si presenta come una sintesi dei Basilici, cui si affiancano alcune norme frammentarie di diritto consuetudinario agrario e civile in materia di dote, famiglia e successioni: M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 149.

<sup>20</sup> Il Codice Caragea raccoglie principalmente regole di diritto bizantino, per quanto non manchino norme di diritto consuetudinario locale. Tuttavia, il testo risulta piuttosto incompleto – soprattutto per quanto concerne i rapporti fra privati –, oltre che di qualità legislativa inferiore rispetto a quella propria al Codice Callimaco (sul quale v. la nt. successiva). Sul punto, cfr. C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BĂLĂNESCU e A. BĂICOIANU, *Tratat de Drept Civil Român*, 2° ed., I, București, 2002, p. 19; M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 149.

<sup>21</sup> Oltre che sul Codice austriaco del 1811, il Codice Callimaco è altresí basato sui Basilici e su alcuni frammenti delle Novelle – fonti di diritto bizantino in Moldavia – e sarà tradotto dal greco al rumeno appena nel 1833. Un'analisi approfondita è offerta da G. HAMZA, *Derecho romano*, cit., p. 602; A. IANCU, *Vers la synthèse*, cit., p. 428.

<sup>22</sup> M. DUȚU, *Le Nouveau Code civil roumain. Tradition. Modernisation. Intégration*, Saarbrücken, 2011, p. 9.

rattere autoritativo, godrà di grande successo e sarà in molte aree del paese addirittura riguardato come avente efficacia vincolante<sup>23</sup>.

Al netto della frammentarietà dei documenti appena ricordati, la loro successione mette in evidenza come, all'inizio dell'ottocento, il diritto non scritto stesse largamente cedendo terreno al crescente affermarsi della funzione legislativa (a livello dapprima locale e poi centrale)<sup>24</sup> e delle sue promanazioni normative scritte<sup>25</sup>. È questo anche il momento in cui la tradizione giuridica rumena si apre definitivamente agli stimoli culturali provenienti dall'Occidente<sup>26</sup>.

### 3. *L'epoca delle grandi codificazioni*

Con il raggiungimento dell'unità nazionale e la progressiva formazione del Regno di Romania (il cui primo nucleo, risalente al 1862, diventerà ufficiale solo nel 1881)<sup>27</sup>, si rende necessaria l'adozione di testi normativi che sostengano il nuovo *status quo*<sup>28</sup>. Nascono così le prime codificazioni della Romania unita, vere e proprie 'bandiere' del processo di nazionalizzazione<sup>29</sup>. In questo periodo,

---

<sup>23</sup> A. IANCU, *Vers la synthèse*, cit., pp. 422-424; A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., p. 319.

<sup>24</sup> Si tratta di uno schema ricorrente nella formazione degli stati moderni. Già da secoli, in Francia il potere regio aveva cominciato ad accentrare su di sé la funzione di produttore delle regole, proponendosi quale codificatore delle *coutumes*. Tale percorso venne poi definitivamente portato a compimento con la Rivoluzione francese e l'avvento dell'impero napoleonico: A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., pp. 211-219.

<sup>25</sup> R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., p. 166.

<sup>26</sup> A. IANCU, *Vers la synthèse*, cit., p. 430.

<sup>27</sup> Il 1862 è l'anno dell'unione dei Principati di Moldavia e Valacchia sotto la guida del principe Alexandru Ioan Cuza, ma per la proclamazione ufficiale del Regno di Romania bisognerà aspettare il 1881. Si v. I. BULEI, *Breve storia dei romeni*, cit., pp. 21-28.

<sup>28</sup> S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 2011, pp. 31-38.

<sup>29</sup> In linea con quanto segnalato da H. Coing: «*die nationale Kodifikation konnte zu einem Attribut des Nationalstaates, wie Flagge und Nationalhymne, werden*» (H. COING, *Allgemeine Züge der privatrechtlichen Gesetzgebung im 19. Jahrhundert*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, III, I, München, 1982, p. 6).

il legislatore rumeno guarda con particolare attenzione al diritto francese e italiano, attenzione che non è limitata al solo formante legislativo, ma si estende anche a quelli interpretativi<sup>30</sup>. È soprattutto la dottrina franco-italiana a essere studiata dai giuristi rumeni<sup>31</sup>, i quali non perdono occasione di recarsi in Francia<sup>32</sup> e in Italia<sup>33</sup> per completare il proprio percorso di formazione presso le rinomate università locali<sup>34</sup>.

Nel contesto di un simile fervore istituzionale e culturale, il principe Cuza affida al Consiglio di Stato – è il 1864 – il compito di re-

<sup>30</sup> G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 30-31.

<sup>31</sup> Il primo giurista rumeno a trasferirsi in un altro paese per consolidare i propri studi in ambito giuridico fu in realtà Constantin Cantacuzino (1639-1716), il quale decise di recarsi in Italia per stabilirsi a Padova, uno dei più fiorenti centri culturali fin dal XIII secolo: V.D. ZLĂTESCU e I. MOROIANU ZLĂTESCU, *Le droit roumain dans le grand système romano-germanique*, in *Rev. int. dr. comp.*, 1991, IV, pp. 829, 833-834. Per un approfondimento su questa figura, si v. L. ROSSETTI, *Constantin Cantacuzino, studente romeno a Padova*, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, 1968, I, pp. 147-154, e R. ORTIZ e N. CARTOJAN, *Un grande erudito romeno a Padova: lo Stolnic Constantin Cantacuzino*, București, 1943.

<sup>32</sup> Qualche esempio del continuo dialogo con la dottrina francese è offerto da T.R. IONASCO, *De la possession et de la prescription acquisitive en France et Roumanie. Le particularisme du droit civil roumain en matière de possession*, in *Etudes de droit civil à la mémoire de Henri Capitant*, Paris, 1939, pp. 327-353; Y. EMINESCU, *Les juristes roumains et l'essor du droit comparé à l'École de droit de Paris*, in *Rev. int. dr. comp.*, 1989, III, pp. 737-761.

<sup>33</sup> I. BANSOIU, *The Ambiguity of a Culture and its Freedom to Choose*, in R.S. CALINGER, R.P. BADILLO, R.B. CALABRETTA e R. MAGLIOLA (a cura di), *The Humanization of Social Life: II. Cultural Resources and Historical Responses*, Washington D.C., 2004, p. 56. Predilette dai giuristi rumeni sono le Università italiane di Padova, Pavia e Bologna: C. SIGMIREAN, *Intellectual Elites and National Projects of the Balkan Peoples*, in G. MOTTA (a cura di), *Le Guerre Balcaniche e la fine del "Secolo Lungo": Atti del convegno di Târgu Mures*, 19-20 luglio 2012, Roma, 2013, pp. 21-22.

<sup>34</sup> Come per gli altri paesi dell'Europa centro-orientale, la Romania non conosce la fioritura in epoca medievale delle grandi *universitates*: le prime facoltà giuridiche sono quelle delle università di Iași del 1860 e di Bucarest del 1864. Anche per questo motivo, i centri universitari del vecchio continente, dalla fama e dal prestigio così antico, attirano a sé i tanti giuristi rumeni: T. GIARO, *Some Prejudices*, cit., p. 39. Per un approfondimento sul punto, si rimanda a Y. EMINESCU, *Les juristes roumains*, cit., pp. 737-761.

digere il progetto di un nuovo codice, invitandolo a prendere esempio dal Codice civile francese del 1804 e dal c.d. progetto Pisanelli (1863) per il Codice civile italiano<sup>35</sup>. Il risultato finale è un codice di chiara ispirazione napoleonica, seppure temperato dalla mediazione italiana e dall'occasionale riferimento a esperienze ulteriori<sup>36</sup>. Non mancano tuttavia i segni di continuità col passato, evidenti nei richiami a soluzioni tratte dai previgenti codici Caragea e Callimaco<sup>37</sup>. Il testo viene promulgato il 4 dicembre 1864 ed entra ufficialmente in vigore il 1° dicembre del 1865<sup>38</sup>. È il primo Codice civile (il *Cod civil* anche noto come «*Codul civil Alexandru Ioan*») dei Principati uniti di Moldavia e Valacchia. Una volta proclamato il Regno di Romania nel 1881<sup>39</sup>, il *Cod* sarà esteso all'intero nuovo stato<sup>40</sup>.

Composto di 1914 articoli, questo Codice si apre con un Titolo preliminare (artt. 1-5), cui fanno seguito tre libri: il primo intitolato «Delle persone» (artt. 6-460), il secondo «Dei beni e delle diverse modificazioni della proprietà» (artt. 461-643) e il terzo «Dei diversi modi di acquisto della proprietà» (artt. 644-1914)<sup>41</sup>. Evidenti sono le analogie con il Codice francese<sup>42</sup>, rispetto alle quali tuttavia il *Cod*

<sup>35</sup> G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, Torino, 1996, p. 89.

<sup>36</sup> Ad esempio in tema di garanzie, dove il modello riferimento è dato dalla legge ipotecaria belga del 16 dicembre 1851. Sul punto, si v. C. TOADER, *Contract Law in Romania*, in C. JESSEL-HOLST, R. KULMS e A. TRUNK (a cura di), *Private Law in Eastern Europe: Autonomous Developments or Legal Transplants?*, Tübingen, 2010, p. 112.

<sup>37</sup> Sui quali si v. retro, par. 2 e ntt. 20-21 del presente Capitolo.

<sup>38</sup> R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., p. 166.

<sup>39</sup> Non fanno ancora parte del Regno i territori della Transilvania, del Banato, della Bucovina e della Bessarabia in quanto di dominio dell'Impero austro-ungarico. Sarà solo al termine del primo conflitto mondiale, nel 1918, che questi territori passeranno allo stato rumeno. Si v. oltre nel testo, e, fin da subito, I. BULEI, *Breve storia dei romeni*, cit., pp. 21-28, 116-117.

<sup>40</sup> A. BIAGINI, *Storia della Romania contemporanea*, 2° ed., Milano, 2007, pp. 27 e ss.

<sup>41</sup> M. DUȚU, *Le Nouveau Code*, cit., p. 14.

<sup>42</sup> Di quel modello, il *Cod* ripropone anche le numerose lacune, che col tempo verranno ripianate dal legislatore speciale tramite interventi che finiranno per minare l'originaria architettura codicistica. Fra le riforme che caratterizzano la vita del Codice meritano la menzione qui: la legge del 1906 che semplifica,

presenta alcune significative differenze, in particolare in tema di diritto di famiglia. Ad esempio, diversamente dal suo omologo d'oltralpe, il Codice rumeno del 1864 prevede la possibilità della moglie non abbiente di succedere al marito<sup>43</sup>, esclude il regime della comunione degli acquisti fra coniugi<sup>44</sup>, e abbandona la distinzione fra figli legittimi e naturali nei confronti della madre e dei suoi parenti (la parificazione però non opera nei riguardi del padre e della di lui famiglia)<sup>45</sup>. Ulteriori occasioni di distanza rispetto al testo napoleonico derivano dal medio italiano. Come già accennato, il Codice rumeno ospita molte previsioni di chiara ispirazione italica, soprattutto in materia di successioni e donazioni, oltre che riguardo agli effetti delle obbligazioni<sup>46</sup>. Manifestazioni ulteriori dell'influsso nostrano vengono dall'ambito contrattuale, ove sono la definizione

---

abrogando alcune formalità, la materia matrimoniale e le procedure di adozione e divorzio; le due leggi del 1924 sulle persone giuridiche e sull'acquisto e la perdita della cittadinanza; la legge del 1925 sui diritti d'autore ed inventore; la legge del 1928 sugli atti dello stato civile; la legge del 1932 di abolizione dello stato di incapacità della donna coniugata. Su tutti questi interventi, v. G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, cit., p. 89; R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., p. 167.

<sup>43</sup> Una regola, quella consacrata dall'art. 684 del Codice, che affonda le sue radici nella tradizione giuridica rumena e che troviamo già nel Codice Callimaco del 1817: J. SZÉKELY, *Law of Succession in the New Romanian Civil Code*, in A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, cit., p. 210, nt. 2.

<sup>44</sup> Si v. in tal senso le norme del titolo IV sul contratto di matrimonio e sui diritti dei coniugi di cui al terzo libro del Codice civile rumeno.

<sup>45</sup> Così l'art. 652 in materia di successioni. Si v. anche R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., pp. 166-167.

<sup>46</sup> Sono molti i casi in cui il Codice rumeno sembra ricalcare le disposizioni presenti nel Progetto Pisanelli: così, per esempio, per la garanzia per evizione a carico del donante (art. 828 del Codice civile rumeno) e la ripartizione dell'eredità (art. 743), oltre che nelle disposizioni in materia di esatto adempimento (artt. 1073 e 1074) e nella regola sulla responsabilità solidale (art. 1003). Su queste previsioni e le loro origini, v. I. MOROIANU ZLĂTESCU e M.L. MAGDO BELU, *La culture juridique*, cit., p. 866; P. TĂRCHILĂ, *The History of the Romanian Civil Codes Evolution*, in *J. Hum. Soc. S.*, 2012, III, p. 156.

di contratto e le regole sulla presunzione della causa formulate nel progetto Pisanelli<sup>47</sup> a essere trasposte nel testo rumeno.

Alla luce dei pur sommari dati appena riportati si può constatare come già nel Codice civile rumeno del 1864 regole trapiantate da esperienze altre (prevalentemente romaniste, come quelle francese e italiana) si mescolavano a soluzioni tradizionali profondamente ancorate al contesto giuridico di appartenenza, dando vita a un testo in bilico fra fedeltà alla tradizione e adesione a stilemi innovativi *à la mode*<sup>48</sup>. A essere prevalenti erano però senza dubbio le spinte innovatrici, per effetto delle quali il *Cod* immetteva nel sistema un linguaggio, regole e istituti largamente sconosciuti alla prassi e difficilmente comprensibili alla maggioranza dei suoi destinatari<sup>49</sup>. Invero, la scelta del codificatore di dare ampio spazio a disposizioni di marca straniera che, per il loro carattere borghese e avanguardista, non trovavano un aggancio diretto nel substrato sociale rumeno è stata fin da subito oggetto delle perplessità di una parte della dottrina locale<sup>50</sup>. Sulla scia di un dibattito particolarmente vivace all'epoca e costruitosi attorno alla dialettica della «forma senza fon-

---

<sup>47</sup> Si vedano in tal senso gli artt. 942 e 967 e del Codice rumeno. Per quanto concerne la circolazione *e contractu* dei diritti reali, il Codice rumeno del 1864 adotta all'art. 971 la medesima disposizione impiegata dal progetto Pisanelli per verbalizzare il principio consensualistico, secondo il quale i diritti reali si trasferiscono per effetto del solo consenso delle parti. Si v. I. MOROIANU ZLĂTESCU e M.L. MAGDO BELU, *La culture juridique*, cit., p. 930.

<sup>48</sup> M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 152.

<sup>49</sup> Lo sottolineano, fra gli altri, V. ERBICEANU, *Codul civil francez și aplicarea lui în România*, in *Dreptul*, 1904, pp. 637 e ss.; L. CONSTANTINESCU, *Rapport sur la Roumanie*, in *L'influence du Code civil dans le monde: travaux de la Semaine internationale de droit*, Paris, 1950, diretto da Association Henri Capitant, Paris, 1954, p. 677; G. DISSESCOU, *L'influence du Code civil française en Roumanie*, in *Le centenaire du Code civil*, II, Paris, 1969, p. 849; E. VERESS, *The New Romanian Civil Code — Difficulties in the Transition Towards a Monist Private Law*, in A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, cit., p. 28.

<sup>50</sup> Sul punto, si v. quanto riportato da M. Guțan, *Le droit civil roumain entre recodification „nationale” et uniformisation européenne*, in *Studia Univ. B.B. Iurisprudentia*, 2008, II, pp.175-176.

do» (*forme fără fond*)<sup>51</sup>, alcuni giuristi non hanno infatti mancato di sottolineare come molte delle regole introdotte dal Codice mal si adattavano alle esigenze di quella parte della società rumena ancora saldamente ancorata ai costumi locali e fortemente dipendente dagli assetti di un'economia agricola latifondista<sup>52</sup>. Non stupisce perciò che l'assimilazione di quel testo sia stata particolarmente lenta, e abbia impiegato anni per scalfire il ruolo predominante che, soprattutto nelle zone rurali del territorio, continuava a giocare il diritto consuetudinario<sup>53</sup>.

Un ostacolo ulteriore al processo di assimilazione del Codice era poi venuto dall'annessione alla Romania, alla fine della prima guerra mondiale, dei territori della Transilvania, del Banato, della Bucovina e della Bessarabia<sup>54</sup>. L'annessione aveva posto con ur-

---

<sup>51</sup> È a partire dagli anni Sessanta del XIX secolo che in Romania si inizia a parlare della cosiddetta teoria della «forma senza fondo», formula coniata nel 1868 dal giurista e accademico Titu Maiorescu per denunciare l'importazione massiccia delle 'forme' politico-giuridiche occidentali sul 'fondo' rumeno. Secondo Maiorescu, il processo di creazione e modernizzazione dello stato rumeno si era tradotto in una sovrapposizione artificiosa di regole e istituti di marca straniera che non trovano alcun riscontro nella cultura giuridica locale e che per questo rischiavano di incorrere nel rigetto, più o meno consapevole, da parte degli utenti rumeni. Da tale teoria hanno poi preso le mosse alcune reinterpretazioni dottrinali, volte a sostenere la necessità di adeguare le regole oggetto di trapianto alla tradizione rumena ('la forma deve adattarsi al fondo') fino a sfociare in un'idealizzazione di quest'ultima e nell'esaltazione del carattere 'originale' di tutto il diritto rumeno ('il fondo crea la forma'). Per i riferimenti essenziali, utili ai nostri fini, si v. M. GUȚAN, *Le droit comparé contemporain et l'actualité de la théorie des "formes sans fond" en Roumanie*, in *Rev. dr. int. dr. comp.*, 2013, III, pp. 427-454; per un altro versante del dibattito, B. VALOTA, *Questione agraria e vita politica in Romania (1907-1922): tra democrazia contadina e liberalismo autoritario*, Milano, 1979, pp. 35-45.

<sup>52</sup> M. GUȚAN, *Le droit civil roumain*, cit., pp. 174-176.

<sup>53</sup> Per contro, nei centri urbani la ricezione della nuova normativa procederà più spedita: L.P. MARCU, *La coutume dans la Roumanie moderne*, in *La coutume. Quatrième partie: Le monde contemporain*, Bruxelles, 1989, pp. 240-242; M.D. BOÇŞAN, *Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier*, in *Rev. int. dr. comp.* 2004, II, p. 440.

<sup>54</sup> Nel 1944 la Bessarabia sarà occupata dall'Unione sovietica, sotto il cui dominio rimarrà fino alla caduta dell'URSS nel 1989. Attualmente, tale regione



genza rinnovata il problema dell'unificazione legislativa del nuovo stato rumeno<sup>55</sup>. L'iniziale provvisoria estensione del testo del 1864 alle regioni neo-acquisite (le quali gravitavano tutte nell'orbita del diritto austro-germanico) non apparve essere una soluzione percorribile nel lungo termine. Nel 1926 re Carol II forma perciò un Consiglio legislativo con il compito di elaborare un nuovo progetto di codice civile che tenesse conto dei bisogni specifici della società rumena, della varietà di regolamentazioni in vigore nel Regno, e delle più recenti tendenze riformatrici europee<sup>56</sup>. Il progetto coincide con l'apertura rumena ai modelli giuridici germanizzanti: a partire da questo momento la cultura tedesca penetra anche in Romania e i giuristi rumeni in massa si arrendono al fascino delle costruzioni pandettistiche<sup>57</sup>. Si viene così a creare una divisione fra affiliati alla scuola francese e cultori del diritto delle Pandette, che si concluderà con il prevalere dei secondi. Ne è evidenza l'approvazione e la pubblicazione, nel 1940, di un nuovo codice civile che, pur tenendo conto del Progetto franco-italiano di Codice comune delle obbligazioni e dei contratti del 1927, dei lavori preparatori in corso per il Codice civile italiano del 1942<sup>58</sup>, e delle soluzioni elaborate dagli interpreti rumeni con riguardo al Codice del 1864, è di chiaro impianto germanizzante<sup>59</sup>. Detto Codice non troverà tuttavia mai applicazione, essendo la sua attuazione differita *sine die*

---

è suddivisa fra Ucraina e Moldavia. Per un approfondimento sulla storia della Bessarabia, si v. A. BASCIANI, *La difficile unione. La Bessarabia e la Grande Romania 1918-1940*, 2° ed., Roma, 2007.

<sup>55</sup> I. BULEI, *Breve storia dei romeni*, cit., pp. 116-117.

<sup>56</sup> M.D. BOCȘAN, *Le Code Napoléon en Roumanie*, cit., pp. 440-441.

<sup>57</sup> A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., p. 319.

<sup>58</sup> A. NEGRI e M. MAZZA, *Paesi dell'Est europeo*, in L. ACQUARONE, F. ANNUNZIATA, R. CAVALIERI, G.F. COLOMBO, M. MAZZA, A. NEGRI, L. PASSANANTE, G. ROSSOLILLO e L. SEMPI, *Sistemi giuridici nel mondo*, Torino, 2012, p. 118.

<sup>59</sup> La struttura del Codice del 1940 è la seguente: un titolo preliminare «Della legge», un Libro I «Delle persone», un Libro II «Della famiglia e della protezione degli incapaci», un Libro III «Delle cose, dei diritti reali e del possesso», un Libro IV «Delle successioni, donazioni e testamenti» e un Libro V «Delle obbligazioni e delle garanzie personali e reali». Per un approfondimento, si v. O. IONESCU, *L'influence de la législation allemande sur le projet du code civil roumain*, in

allo scoppio della seconda guerra mondiale<sup>60</sup>. Al termine del conflitto, l'immediato sopravvento del regime socialista<sup>61</sup> porta con sé l'inevitabile decisione di abbandonare definitivamente il Codice del 1940 per mantenere in vigore quello del 1864<sup>62</sup>.

Vicende più o meno analoghe a quelle vissute dalla legislazione civile avevano nel frattempo interessato il fronte commerciale. Alla fine del XIX secolo, e precisamente nel 1887, era stato promulgato il primo Codice commerciale dello stato rumeno, che ricalcava largamente il suo corrispondente italiano del 1882<sup>63</sup>. Ma le continue e importanti riforme alle quali il Codice sarà sottoposto, soprattutto a partire dall'inizio del XX secolo, ne eroderanno in modo sostanziale l'ambito di applicazione. Anche qui, alla fine degli anni trenta si farà strada l'idea di soppiantare l'antico con un nuovo testo<sup>64</sup>. Ne risulterà il Codice di commercio del 1941, la cui entrata in vigore

---

R. FREISLER, G.A. LÖNING e H.C. NIPPERDEY (a cura di), *Festschrift Justus Wilhelm Hedemann zum sechzigsten Geburtstag am 24. April 1938*, Jena, 1938, pp. 257-265.

<sup>60</sup> R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., p. 168.

<sup>61</sup> I principi espressi dal Codice del 1940 vennero ritenuti non in linea con il nuovo assetto politico del dopoguerra: M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 154.

<sup>62</sup> G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, cit., p. 89.

<sup>63</sup> Ciò era evidente fin dalla struttura del nuovo Codice, che riproponeva esattamente quella in quattro libri («Del commercio in generale», «Del commercio marittimo», «Del fallimento», «Dell'esercizio delle azioni commerciali e della loro durata») propria all'omonimo testo italiano. La scelta per il modello italiano si spiega in base alla volontà di elaborare un codice che, pur rimanendo nel solco della prestigiosa tradizione francese, tenesse però conto delle importanti evoluzioni recate in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza sia sul versante francese che su quello tedesco: I. MOROIANU ZLĂTESCU e M.L. MAGDO BELU, *La culture juridique*, cit., p. 932; C. GHEORGHE, *New Concepts in Romanian Private Law: the Enterprise*, in *Lex et Scientia Int. J.*, 2012, II, pp. 88-89. Accanto al modello del Codice di commercio italiano, il codificatore rumeno ha poi preso ispirazione da altre leggi italiane, tedesche e belghe. Maggiori informazioni si leggono in M. DUȚU, *Le Nouveau Code*, cit., p. 22.

<sup>64</sup> In particolare in materia fallimentare, sulla quale erano nel frattempo intervenute leggi speciali sul concordato preventivo (1929), sul registro di commercio (1931) e sui titoli di credito (1934). Si v. R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., p. 167.

sarà parimenti rinviata in ragione del secondo conflitto mondiale<sup>65</sup>. Con la pace e l'instaurarsi del regime socialista, non solo il nuovo Codice commerciale verrà definitivamente accantonato, ma anche quello del 1887 smetterà di trovare concreta applicazione, perché considerato del tutto incompatibile con i valori fondanti l'ordine economico comunista<sup>66</sup>.

#### 4. *La recezione del paradigma socialista*

Dal 1944 la Romania cade sotto il regime stalinista<sup>67</sup>. All'occupazione politica si accompagna l'imposizione graduale ma rapida del modello giuridico sovietico, che si completerà in meno di dieci anni. La recezione tuttavia travolge i vari formanti e ambiti del

---

<sup>65</sup> La struttura ricalca quella del progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio italiano, dividendosi in quattro libri (Libro I «Delle persone», Libro II «Delle obbligazioni e dei contratti», Libro III «Della messa in mora e del fallimento», Libro IV «Disposizione di carattere penale») e comprendendo anche norme di carattere penale: M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 157.

<sup>66</sup> Il testo, seppur formalmente in vigore, non troverà più applicazione se non nei rapporti commerciali con imprenditori o imprese stranieri, nel caso in cui entrambe le parti avessero optato per l'applicazione del diritto rumeno: F.A. BAIAS, *Romanian Civil and Commercial Law*, in S. FRANKOWSKI e P.B. STEPHAN III (a cura di), *Legal Reform in Post-Communist Europe: the View from Within*, Dordrecht-Boston-London, 1995, p. 213; M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 157.

<sup>67</sup> Il 23 agosto 1944 sancisce per la Romania la fine della seconda guerra mondiale e l'inizio dell'occupazione russa. Le pesanti condizioni imposte dall'armistizio rendono possibile l'attuazione del piano moscovita di sovietizzazione e satellizzazione del territorio. Come nel resto dell'Europa centro-orientale, anche in Romania il principio staliniano secondo cui «chi occupa un territorio ha il diritto di imporvi il proprio sistema sociale» (M. DJILAS, *Conversations with Stalin*, New York, 1962, p. 81) trova concreta applicazione con l'instaurazione di un governo filocomunista che dà piena esecuzione ai diktat di Mosca attraverso l'implementazione dei principi della dittatura del proletariato, la nazionalizzazione degli apparati produttivi, la pianificazione dell'economia e l'espropriazione dei beni privati. Articolatamente, su questa fase, I. BULEI, *Breve storia dei romeni*, cit., pp. 159-162; A. BIAGINI, *Storia della Romania contemporanea*, cit., pp. 104-105.

diritto (costituzionale, privato, commerciale e penale) con diversa intensità<sup>68</sup>.

Nel settore che qui ci interessa – ossia il diritto privato –, le riforme sono a prima vista importanti. Durante l'epoca socialista vengono promulgate svariate leggi aventi ad oggetto il riconoscimento di paternità, l'adozione e le persone (fisiche e giuridiche), fino a giungere all'emanazione di un nuovo Codice di famiglia nel 1954. I 161 articoli di tale Codice disciplinano il matrimonio, inteso quale legame monogamico, laico e dissolubile (anche se, a partire dal 1966, il divorzio sarà possibile solo in casi particolari<sup>69</sup>), consacrano su più fronti il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi<sup>70</sup>, individuano nella comunione dei beni il regime ordinario di regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra marito e moglie (derogabile solo nella misura in cui si intenda far acquisire alla comunione i beni da questa esclusi dalla legge)<sup>71</sup>, confermano la parificazione, nei confronti del padre, dello *status* di figli legittimi e naturali<sup>72</sup> e attribuiscono l'esercizio della potestà genitoriale

<sup>68</sup> G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, cit., pp. 93-95; F.A. BAIAS, *Romanian Civil and Commercial Law*, cit., pp. 211-213.

<sup>69</sup> Il successivo decreto n. 779/1966 rende difficoltosa la possibilità di divorzio, ammettendolo solo nel caso in cui la relazione fra i coniugi risulti «irrimediabilmente compromessa» e la continuazione del vincolo coniugale «manifestamente impossibile». In aggiunta, la normativa subordina la richiesta di divorzio al pagamento di una tassa e all'espletamento di una complessa procedura, divisa in due fasi fra loro distanziate nel tempo (una prima fase di riflessione e l'altra di giudizio). Per questi e ulteriori riferimenti, si v. R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., p. 172, e L. DUMĂNESCU, *The Romanian Family during the Communist Regime. Legislative Continuity and Change*, in *Romanian J. Popul. S.*, 2010, II, p. 125.

<sup>70</sup> Il principio, già espresso a livello costituzionale, trova un'ulteriore conferma nel Codice, in seno alle cui disposizioni si legge che «all'interno del matrimonio l'uomo e la donna godono degli stessi diritti e doveri», e che «le decisioni concernenti il matrimonio» – fra cui ricadono quelle relative alla residenza familiare e all'educazione dei figli – «devono essere prese di comune accordo dai coniugi»: L. DUMĂNESCU, *The Romanian Family*, cit., pp. 117, 118.

<sup>71</sup> R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., p. 172.

<sup>72</sup> Alcuni tratti erano stati anticipati dal decreto n. 130/1949 che aveva disciplinato l'azione di riconoscimento in generale, ammesso, a determinate condizioni, il riconoscimento del figlio minore o maggiorenne da parte del padre,

a entrambi i genitori nell'esclusivo interesse dei figli<sup>73</sup>. Fuori dal diritto di famiglia, sono trapiantate le norme sovietiche in materia di allocazione delle risorse, titolarità dei beni produttivi e gestione della produzione<sup>74</sup>, oltre che interi settori del diritto commerciale, come ad esempio quelli relativi ai diritti di proprietà intellettuale e industriale<sup>75</sup>. Lungo la medesima direttrice, fa il suo ingresso nel sistema rumeno l'istituto della 'proprietà socialista', intesa quale 'proprietà dell'intera collettività', e destinata a subentrare progressivamente a quella privata. La declamazione del nuovo principio avviene dapprima a livello costituzionale<sup>76</sup>, e poi si concretizza attraverso l'intervento di singole leggi e regolamenti<sup>77</sup>, che nel tempo erodono gradualmente il diritto di proprietà privata così come sancito dalle norme del Codice civile del 1864<sup>78</sup>.

---

e parificato il trattamento dei figli nati entro o al di fuori del matrimonio, parità già sancita a livello costituzionale dall'art. 26 della Costituzione del 1948: V.D. ZLĂTESCU, *Evoluzione e prospettive del diritto di famiglia in Romania*, in V. POCAR e P. RONEFANI (a cura di) *Famiglia, diritto, mutamento sociale in Europa*, Milano, 1979, pp. 237-238.

<sup>73</sup> A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., p. 330.

<sup>74</sup> Si introducono nel sistema rumeno diritti reali di tipo nuovo, come il diritto di gestione operativa diretta, attribuito alle imprese sui beni statali loro affidati o il diritto di godimento delle cooperative sui beni dello stato loro concessi: R. SACCO, *Il diritto rumeno*, cit., p. 170.

<sup>75</sup> È il caso, ad esempio, della legge sui marchi e segni distintivi del 1936 e della legge sui brevetti del 1941, recepite dal legislatore rumeno nel 1953: G. AJANI, *Fonti e modelli*, cit., p. 145, nt. 17; C.W. GRAY, R.J. HANSON e P.G. IANACHKOV, *Romania's Evolving Legal Framework for Private Sector Development*, in *Am. U. Int. L. Rev.*, 1992, III, pp. 627, 629.

<sup>76</sup> Così avviene con la Costituzione del 1948, cui fa seguito la Costituzione del 1952 e quella del 1965.

<sup>77</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, al divieto di alienare proprietà fondiarie se non per via ereditaria di cui alle leggi n. 58 e n. 59 del 1974, o all'obbligo, imposto a ogni cittadino che emigri all'estero dal decreto n. 233 del 1974, di vendere la propria abitazione allo stato rumeno per un prezzo da quest'ultimo stabilito: F.A. BALAS, *Romanian Civil and Commercial Law*, cit., p. 213.

<sup>78</sup> Il testo, lo ricordiamo, risulta infatti ancora formalmente in vigore. A fronte di questi importanti limiti al diritto di proprietà privata e, in particolare, al suo trasferimento, rimane intonsa la normativa relativa agli altri diritti reali,

La recezione del diritto socialista non si limita al solo formante legislativo, ma si estende a quello dottrinale, influenzato dalla traduzione in rumeno e dalla diffusione di testi di autorevoli giuristi russi<sup>79</sup>, e a quello giurisprudenziale, con l'adozione di soluzioni ispirate alle decisioni sovietiche da parte dell'organo supremo di giustizia rumena, il Tribunale supremo della Repubblica Popolare Rumena (*Tribunal Suprem*)<sup>80</sup>. In certi casi l'adesione al modello socialista si realizza addirittura a livello giurisprudenziale piuttosto che normativo, con l'introduzione di istituti tipicamente sovietici non trapiantati sul piano legislativo. Per non fare che un esempio, vale la pena di ricordare come nel 1952 il Tribunale supremo, in linea con quanto previsto dal modello russo del tempo, abbia posto fine alla consolidata tendenza giurisprudenziale rumena ad ammettere la riparabilità del danno non patrimoniale, e ciò senza che tale soluzione fosse legittimata o imposta da alcuna regola di legge<sup>81</sup>. A fronte dell'immissione nel sistema rumeno di una così cospicua mole di materiale normativo 'nuovo', riprenderanno avvio i lavori di codificazione, che giungeranno a conclusione nel 1971<sup>82</sup>. Il progetto di Codice civile socialista, che avrebbe unificato il diritto

---

come l'uso o l'abitazione: F.A. BAIAS, *Romanian Civil and Commercial Law*, cit., p. 213.

<sup>79</sup> Ciò nonostante, in alcuni casi si registrano forme di opposizione al modello dottrinale sovietico che renderanno possibile il sopravvivere di costruzioni dottrinali presocialiste e la loro conseguente diffusione in epoca post-staliniana: G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, cit., pp. 98-100.

<sup>80</sup> G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, cit., p. 98. Il nome «*Tribunal Suprem*» sarà convertito in «*Curtea Suprema de Justitie*» (Corte suprema di giustizia) a partire dal 1990 e in «*Înalta Curte de Casație și Justitie*» in seguito alla riforma costituzionale del 2003.

<sup>81</sup> Per un'approfondita analisi delle ragioni che sottendevano la decisione del Tribunale supremo rumeno in materia di danno non patrimoniale, si v. A. IONASCO, *La réparation des dommages moraux en droit socialiste roumain*, in *Rev. roum. sc. soc. Séries juridiques*, 1966, II, spec. pp. 209-212.

<sup>82</sup> In quest'ottica, vengono anche adottati un nuovo Codice di diritto del lavoro (1950) e due nuovi Codici di diritto penale e procedura penale, entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 1969, quali «Codici della Repubblica Socialista Rumena»: M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., pp. 150, 155.

civile ed economico (oggi diremmo: commerciale), non verrà tuttavia mai adottato, anche in ragione del progressivo, ma inarrestabile, attenuarsi dell'entusiasmo riformatore sotto la stella socialista<sup>83</sup>.

L'ampiezza delle riforme appena descritte non deve infatti trarre in inganno. Sotto il velo socialista, la forza della tradizione giuridica rumena continua a scorrere potente. Analogamente a quanto avviene in tutti gli ordinamenti dell'Europa centro-orientale, anche in Romania rimangono forti i legami con il sostrato presocialista, che determinano sostanziali deviazioni rispetto al modello sovietico e la graduale riaffermazione delle tipicità nazionali<sup>84</sup>. Fra le tante illustrazioni, si pensi alla materia proprietaria, centrale nell'impianto giuridico socialista. Qui l'adozione del modello sovietico si era realizzata attraverso il trapianto legislativo di poche e basilari disposizioni inerenti la titolarità e la gestione dei beni, trapianto che di fatto lasciava la definizione delle regole di dettaglio ai sostrati previgenti<sup>85</sup>. Più in generale, la repentina trasposizione della legislazione sovietica aveva finito con l'attribuire alla giurisprudenza rumena – seppur in modo non esplicito<sup>86</sup> – il compito di interpretare tali norme, e di individuare quanto del sistema precedente potesse considerarsi ancora vigente<sup>87</sup>. Tale compito non solo dotava

---

<sup>83</sup> Fin dagli anni cinquanta, temendo un'apertura a nuovi influssi sovietici, la dottrina rumena si era dimostrata particolarmente insofferente all'ipotesi di una ricodificazione del diritto civile. La redazione del progetto del 1971 non ebbe alcun risultato pratico se non quello di alimentare tali resistenze. Le critiche degli interpreti rumeni si centrarono soprattutto sulla scelta dei redattori di abbracciare una concezione monista del diritto privato, introducendo nel testo alcune disposizioni sulle organizzazioni economiche socialiste: G. AJANI e B. PASA, *Diritto comparato: Casi e materiali*, Torino, 2013, p. 32; M. DUȚU, *Le Nouveau Code*, cit., p. 27.

<sup>84</sup> G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 10-11.

<sup>85</sup> G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 96-97.

<sup>86</sup> L'art. 105 della Costituzione rumena socialista aveva disposto l'abrogazione di tutte le leggi, regolamenti e contrarie alla Costituzione e ai suoi principi.

<sup>87</sup> Nessuno dei paesi dell'Europa centro-orientale aveva seguito l'esempio sovietico della totale abrogazione formale del diritto previgente, preferendo optare per la continuità delle fonti non espressamente abrogate (così, oltre che in Romania, in Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia) o tutt'al più per la formale

i giudici di poteri piú o meno ostensi di creazione del diritto, ma soprattutto rendeva possibile il formale mantenimento in vigore di un ampio numero di fonti presocialiste<sup>88</sup>.

Il persistere di tali fonti è stato reso possibile anche grazie all'opera dottrinale. Fin dal periodo della cosiddetta «destalinizzazione» – collocabile negli anni sessanta del secolo scorso –, la dottrina rumena si era mostrata insofferente verso il dogma sovietico della discontinuità e dell'originalità del diritto socialista, e aveva sostenuto a gran voce la tesi della «continuità dei concetti»<sup>89</sup> tra vecchio e nuovo diritto, esaltando le analogie fra quest'ultimo e il sistema presocialista, oltre che la famiglia romano-germanica<sup>90</sup>. Via via che la morsa dell'ideologia sovietica perdeva la propria presa, la dottrina aveva spinto per la rivalutazione delle regole nazionali attraverso l'adozione di formule socialiste innovative volte a sottolineare le peculiarità autoctone<sup>91</sup>, e in particolare i legami antichi con il diritto romano<sup>92</sup> o con il piú recente *usus modernus pandectarum* di fonte germanica<sup>93</sup>. Negli anni settanta, in Romania piú che altro-

---

invalidazione del vecchio diritto, accompagnata però dalla espressa possibilità di ricorrervi in caso di lacune (Albania) o in qualità di principi suppletivi (Bulgaria) o di sostegno alla decisione del giudice (Jugoslavia). Si v. per tutti G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 38-39.

<sup>88</sup> G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., p. 39.

<sup>89</sup> In merito si v. T.R. IONASCO e E.A. BARASH, *La conception de la nullité des actes juridiques dans le droit civil socialiste roumain: avec une étude de la conception que se fait de la nullité des actes juridiques le droit civil français contemporain*, București-Paris, 1978, i quali sottolineano la convergenza delle soluzioni adottate dai formanti rumeni e francesi in tema di conversione dell'atto nullo, e ciò a discapito delle differenze ideologiche e socio-economiche sussistenti fra i due paesi.

<sup>90</sup> A.M. NASCHITZ, *Problema dreptului natural în lumina filozofiei marxiste a dreptului*, in *Studii și cercetări juridice*, 1966, III, p. 497; si v. pure, per una valutazione d'insieme, G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., p. 26.

<sup>91</sup> G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, cit., pp. 99-102.

<sup>92</sup> Su cui v. la nt. 1 del presente Capitolo.

<sup>93</sup> Ennesima conferma di tale legame è data dall'inserimento in seno al progetto di Codice socialista del 1971 di un titolo interamente dedicato alla categoria pandettista del 'negozio giuridico' (ma ancora linguisticamente declinato alla francese come 'actul juridic'): R. SACCO, *Negozio giuridico (circolazione del modello)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XII, Torino, 1995, p. 94.



ve<sup>94</sup>, si assiste difatti a un'enfaticizzazione delle radici romanistiche, concepite come «realizzazione immortale»<sup>95</sup> e irrinunciabile chiave di lettura del diritto civile moderno<sup>96</sup>. La ricerca delle tracce di continuità consentiva all'interprete scolare di affermare la forte latinità del popolo rumeno<sup>97</sup> – atteggiamento peraltro mantenutosi anche in epoca post-socialista<sup>98</sup>, conducendo addirittura alcuni autori a macroscopiche esagerazioni, sia quanto all'espansione storica del diritto romano classico, sia circa le effettive radici romane di alcuni istituti giuridici rumeni<sup>99</sup>.

### 5. *Transizione ed europeizzazione*

Con il crollo dell'impero socialista, in tutta l'area dell'Europa centro-orientale iniziano a circolare nuovi modelli giuridici, di fonte prevalentemente europea, che travolgono i diversi settori del diritto. Negli anni immediatamente successivi al 1989, la domanda (o, si potrebbe dire: l'offerta) di nuovi modelli si concretizza nell'adozione di nuove carte costituzionali. Solo in un momento posteriore diviene diffusa la pressione verso la (ri-)codificazione del diritto civile. In Romania questa si compirà nel 2011, con l'entrata in vi-

<sup>94</sup> Secondo PÓLAY, in Romania il romanismo è «accentuato»: E. PÓLAY, *L'insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti*, in *Studi Sarsaresi*, 1969, I, p. 589.

<sup>95</sup> V. HANGA, *Importanza del diritto romano alla luce della concezione dialettica e materialistica*, relazione presentata in occasione del seminario su *Metodologia della ricerca storica, storia delle istituzioni e diritto romano*, a Sassari nel 1976, pubblicata in G. MELONI (a cura di), *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma, 1983, pp. 227 e ss.

<sup>96</sup> S. RANDAZZO, *Un ponte tra filologia e diritto. L'opera di Valentin Georgescu*, in *Index: Quaderni camerti di studi romanistici*, 2007, p. 97.

<sup>97</sup> Tendenza peraltro già diffusa ad inizio secolo: v. C. STOICESCO, *L'influence du droit romain*, cit., p. 201.

<sup>98</sup> Scrivono due giuristi rumeni: «*Nous assistons en ce moment à un processus de réintégration du droit roumain dans son système juridique nature*» (V. ZLĂTESCU e I. MOROIANU ZLĂTESCU, *Le droit roumain*, cit., p. 833).

<sup>99</sup> Così ad esempio V.A. GEORGESCU, *Les modèles byzantins et la synthèse roumaine modernisatrice*, rapporto presentato alle *Journées juridiques balkaniques* a Bucarest, il 24-26 ottobre 1979, riportato in G. AJANI, *Fonti e modelli*, cit., p. 122, nt. 64.

gore di un testo che soppianta definitivamente il suo predecessore del 1864, il cui vigore aveva resistito (quanto meno formalmente) per quasi centocinquant'anni, persino durante l'epoca socialista<sup>100</sup>.

Nel processo di transizione verso l'economia di mercato un ruolo fondamentale è stato svolto dall'Unione Europea<sup>101</sup>, cui la Romania ha aderito nel 2007. Dapprima, durante la fase di preadesione all'Unione, tale influenza si è principalmente esercitata attraverso gli strumenti della condizionalità politica<sup>102</sup> e della socializzazione<sup>103</sup>. In un secondo tempo, l'influsso europeo si è concretato attraverso i canali 'classici' di normazione dell'Unione (regolamenti, direttive e decisioni, cui devono aggiungersi le decisioni della Corte di Giustizia)<sup>104</sup>.

<sup>100</sup> S. CRISTEA, *The company contract in the new Romanian Civil Code (art. 1881-1954). Comparison with the 1865 Civil Code*, in *Tribuna Juridica*, 2012, II, p. 78.

<sup>101</sup> A tal proposito alcuni autori hanno parlato di una «seconda transizione», o meglio di una «*post-transitional phase*»: così, A. FEBBRAJO e W. SARDURSKI, *Introduction*, in IDD. (a cura di), *Central and Eastern Europe After Transition: Towards a New Socio-legal Semantics*, Farnham-Burlington, 2010, p. 2; nel medesimo senso, v. J. PŘIBÁŇ, *Constituting the Heterarchy of European Constitutionalism in the EU's New Member States*, *ivi*, p. 13.

<sup>102</sup> La condizionalità politica consiste nel vincolare alcuni possibili benefici (risorse materiali, aiuti economici, programmi di finanziamento, sicurezza rafforzata, supporto politico) al soddisfacimento di alcune condizioni da parte di chi aspira a ottenere quei benefici. Gli strumenti attraverso cui le istituzioni europee hanno esercitato tale condizionalità sono molteplici: se il più efficace è stato sicuramente il subordinare l'adesione della Romania all'implementazione dell'*aquis communautaire* e delle sue *policies* vincolanti, meritano di essere ricordati anche gli accordi di partenariato UE-Romania e il programma Phare, ossia il quadro di aiuti finanziari destinato ai paesi dell'Europa centro-orientale. Su tutto ciò, si v. C. DALLARA, *I trapianti giuridici tramite l'allargamento della UE: il caso della Romania*, in L. SCAFFARDI (a cura di), *Parlamenti in dialogo: l'uso della comparazione nella funzione legislativa*, Napoli, 2011, pp. 35-37.

<sup>103</sup> La socializzazione viene intesa come modello alternativo a quello della condizionalità, e consiste nel dialogo politico e negli scambi culturali e professionali, oltre che in attività di *capacity building*. Per un approfondimento sul tema si rimanda a J. CHECKEL, *Why Comply? Social Learning and European Identity Change*, in *Int. Org.*, 2001, III, pp. 553-588.

<sup>104</sup> C. DALLARA, *I trapianti giuridici*, *cit.*, pp. 30-31.

Non vi è dubbio che la *membership* europea ha rappresentato una svolta importante per la Romania<sup>105</sup>, permettendo a quest'ultima di ampliare le relazioni economiche, politiche e sociali con gli altri stati membri, e di semplificare, dietro sollecitazione delle istituzioni europee, regole e procedure che per anni avevano reso lo sviluppo del paese difficoltoso e altalenante<sup>106</sup>. D'altra parte, però, è altrettanto certo che l'accettazione *en bloc* delle ricette firmate dall'Unione ha prodotto numerosi effetti collaterali. Nel tentativo di soddisfare le richieste e gli standard imposti a livello europeo, il parlamento rumeno ha dovuto introdurre frettolosamente riforme notevoli, la cui imprecisione ed eccessiva rigidità hanno talvolta penalizzato il paese agli occhi degli attori economici internazionali<sup>107</sup>.

È in questo contesto, come già accennato, che s'inserisce e trova legittimazione il processo di riforma dei codici (civile e penale, nonché di procedura civile e di procedura penale)<sup>108</sup>. I lavori per l'adozione di un nuovo codice civile prendono l'avvio nel 1997 con la nomina di una prima commissione di giuristi, composta da alcuni

---

<sup>105</sup> A tal proposito nella Nota Congiunturale Romania del primo semestre del 2013 dell'ICE si legge che l'adesione della Romania all'Unione ha permesso di distinguere «tra un periodo contrassegnato da un fenomeno di pura e semplice delocalizzazione ed un altro, già iniziato negli anni immediatamente precedenti, nella fase di pre-adesione, caratterizzato da una vera e propria internazionalizzazione, con investimenti più strutturati e finalizzati anche all'introduzione nel mercato locale. Nel contempo la Romania è cresciuta economicamente ed è diventata un Paese strategico per le imprese interessate a sfruttare le grandi potenzialità offerte dall'area del centro e dell'est dell'Europa» (ICE, Nota Congiunturale Romania, 2013, p. 10, disponibile a: [shiftdn.it/csc/panoramica/Analisi\\_congiuntura.Romania.2013.pdf](http://shiftdn.it/csc/panoramica/Analisi_congiuntura.Romania.2013.pdf)).

<sup>106</sup> C. ÎNCALȚĂRĂU e S.S. MAHA, *Romania's EU Accession Impact on the Development of Romanian Economy*, in *C.E.S. Working Papers*, 2010, III, pp. 76-78.

<sup>107</sup> R. VITTORI, *Export, delocalizzazione, internazionalizzazione: un'opportunità delle aziende italiane per superare la crisi*, Milano, 2013, p. 68.

<sup>108</sup> Del Codice civile parleremo a breve nel testo. Quanto agli altri codici, quello penale è stato adottato con legge n. 286/2009 ma è entrato in vigore solo il 1° febbraio 2014; il Codice di procedura civile, emanato con legge n. 134/2010, è entrato in vigore il 15 febbraio 2013, mentre il Codice di procedura penale, approvato con legge n. 135/2010, è entrato in vigore il 1° febbraio 2014.

rappresentanti del Ministero della giustizia rumeno, da professionisti di prestigio e da professori provenienti dalle facoltà di diritto di Bucarest e Cluj-Napoca. Grazie anche al supporto dell'Agencia Canadese per lo Sviluppo Internazionale (CIDA) e alla partecipazione ai lavori di un'*équipe* di esperti canadesi<sup>109</sup>, si arriva presto alla stesura di un primo progetto. Il testo, a seguito di un iter parlamentare piuttosto travagliato, verrà approvato solo con la legge n. 287/2009 e entrerà definitivamente in vigore il 1° ottobre 2011<sup>110</sup>.

Sono in molti<sup>111</sup> a sottolineare come quest'impeto riformatore trovi il proprio motore nella necessità di adeguare il sistema rumeno agli standard imposti dall'Unione Europea. La matrice europea

---

<sup>109</sup> Si tratta di giuristi che avevano partecipato alla redazione del progetto del Codice civile del Québec del 1991 (entrato in vigore nel 1994): C.M. PREDOIU, *Préface: Genèse du nouveau code civil roumain*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain: traduction commentée*, Paris, 2013, p. 13.

<sup>110</sup> L'instabilità politica che caratterizza il Paese alle porte del nuovo millennio porta, infatti, a un significativo ritardo nei lavori di adozione del nuovo Codice: il primo progetto viene approvato dal governo nel gennaio 2004, e adottato otto mesi più tardi dal Senato. Una volta trasmesso alla Camera dei deputati, il progetto subisce un'ulteriore battuta d'arresto: dal dibattito parlamentare emerge l'assoluta necessità di una revisione sostanziale, che porta con sé un'ulteriore sospensione dell'iter di approvazione. Nel 2006 viene costituita in seno al Ministero della giustizia rumeno una nuova commissione con il compito di inserire nel progetto di Codice nuovi tipi di contratto, norme di diritto internazionale privato e l'istituto della *fiducia*. La commissione viene altresì incaricata di adattare il testo alle ultime novità normative e ai più recenti sviluppi del diritto europeo, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia. A seguito delle modifiche apportate, con legge n. 287/2009 il Parlamento adotta finalmente il nuovo Codice, la cui entrata in vigore viene però posticipata al 1° ottobre 2011. Nel frattempo, viene approvata la legge di applicazione n. 71/2011, che interviene sul testo accogliendo alcune proposte di miglioramento avanzate dalla dottrina durante il periodo di *vacatio legis*. Su quanto precede, v. C.M. PREDOIU, *Préface*, cit., pp. 13-14 e C. TOADER, *Contract Law*, cit., pp. 114-115.

<sup>111</sup> A questo proposito, alcuni autori hanno parlato di una vera e propria «europeizzazione» del diritto privato rumeno. Si v. fra i tanti, M. JÓZON, *Integration of the European Developments in Private Law into the Domestic Civil Law: Factors Framing the Reception of the DCFR in Romania*, in *Juridica*, 2008, I, pp. 156-165; M. GUȚAN, *Le droit civil roumain*, cit., pp. 185-189.

delle riforme, in particolare per quanto concerne il Codice civile, è del resto confermata dallo stesso legislatore rumeno, nella cui relazione di accompagnamento al Codice si legge che quest'ultimo risponde «agli impegni presi dalla Romania durante il processo di adesione europea» e ai requisiti derivanti «dalla nuova posizione della Romania quale membro dell'Unione Europea»<sup>112</sup>.

Del ruolo svolto dalle pressioni dell'Unione nel favorire la ri-codificazione, non si può che prendere atto. Appare tuttavia riduttivo ascrivere all'Unione Europea solamente le ragioni di una riforma di così ampia portata. Come sottolineato da alcune voci<sup>113</sup>, i motivi che stanno alla base dell'adozione del Codice del 2011 vanno pure cercati altrove, e più precisamente in seno allo stesso ordinamento nazionale. I grandi cambiamenti intervenuti in Romania fra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI hanno reso difatti impellente la sostituzione integrale del Codice del 1864 – oltre che del Codice di commercio del 1887 – con un testo portatore di norme e valori economici, culturali e tecnico-scientifici maggiormente in linea con le mutate condizioni sociali.

---

<sup>112</sup> Così, *Expunere de motive*, p. 1, testo disponibile al [cdep.ro/proiecte/2009/300/00/5/em305.pdf](http://cdep.ro/proiecte/2009/300/00/5/em305.pdf).

<sup>113</sup> M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 159; ID., *Le Nouveau Code*, cit., p. 27; D. BUDA, *The administrative Reform in Romania: the New Civil Code and the Institution of Marriage*, in *Transylvanian Rev. Adm. Sc.*, 2012, p. 27; F.A. BALAS, *Proiectul Noului Cod civil – un demers necesar*, in *Curierul judiciar*, 2009, III, p. 123.

## IL DIRITTO PRIVATO RUMENO OGGI: RETAGGI, TRAPIANTI ED EVOLUZIONI

### 1. *La Romania, sistema post-socialista*

Giusta l'articolata storia del diritto privato rumeno, diviene chiaro come qualsiasi tentativo di comprendere comparatisticamente l'opera di ri-codificazione intrapresa alle soglie del XXI secolo e coronata dal nuovo Codice civile del 2011 richieda più di una riflessione preliminare circa i sostrati e gli elementi di lungo periodo endemici alla cultura giusprivatistica rumena. Come vedremo, è proprio dall'interazione di quei sostrati con le regole e gli istituti provenienti da esperienze 'altre' che emerge la natura poliedrica e in certo qual modo 'mista' dell'attuale sistema giuridico rumeno.

Iniziamo dunque dalle evoluzioni a noi più vicine, il cui esame ha concluso il Capitolo precedente. Come è noto, la repentina dissoluzione dell'impero sovietico<sup>1</sup> e l'altrettanto rapido avvio, nei paesi di matrice socialista, di processi di 'transizione' – intesa quale trasformazione dell'organizzazione e delle strutture dello Stato e del mercato, da una dittatura di impronta comunista a un regime di democrazia all'occidentale, da un'economia pianificata a una di

---

<sup>1</sup> In Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e nella RDT, ciò avviene in maniera più o meno pacifica attraverso libere elezioni, mentre più travagliate sono le sorti della Romania. Sul fronte balcanico, peculiare è invece il caso della Jugoslavia, dove la fine dell'egemonia comunista coincide con il riaffermarsi della questione delle diverse nazionalità. Su quest'ultimo punto in particolare, si v. G. BENACCHIO, *La circolazione dei modelli giuridici*, cit., pp. 268-291, sul resto invece, G. AJANI, *Diritto dei paesi socialisti*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IV, Torino, 1990, p. 163.

stampo capitalistico – hanno, in tutta l’area, posto problemi e ricevuto soluzioni largamente coincidenti fra loro<sup>2</sup>.

Sul versante dei problemi, basti por mente a: la capillare situazione di crisi economica nella quale versavano quasi tutti i paesi dell’area<sup>3</sup>; la necessità, ugualmente diffusa, di redistribuire le risorse, specialmente quelle produttive, fino a quel momento accentrate (sia pure secondo modalità differenti) in capo alle strutture statali<sup>4</sup>; ancora, l’urgenza di introdurre meccanismi di divisione e separazione fra i poteri pubblici che superassero la (anche qui variamente declinata) concentrazione delle funzioni legislative, esecutive e giudiziarie in capo alle strutture amministrative del partito<sup>5</sup>. Sul versante delle soluzioni, le traiettorie comuni includono pervasivi interventi di privatizzazione<sup>6</sup>, l’adozione di nuove carte costituzio-

<sup>2</sup> G. AJANI, *Fonti e modelli*, cit., pp. 16-22.

<sup>3</sup> Crisi particolarmente grave in Romania, la cui economia prevalentemente agricola all’inizio degli anni novanta appariva fortemente provata dalla dittatura e dalle scelte politiche di Ceaușescu, dal progressivo aumento della disoccupazione, dall’inflazione, dalla forte contrazione della produzione industriale e dall’emergere di marcati conflitti sociali: I. BULEI, *Breve storia dei rumeni*, cit., p. 184. Per una panoramica degli eventi che hanno segnato il percorso di transizione rumena fino alla sua adesione all’Unione, si v. A. BIAGINI e A. CARTENY, *Quindici anni di democrazia partitica post-comunitaria: il caso della Romania*, in J.L. RHI-SAUSI e G. VACCA (a cura di), *Perché l’Europa, Rapporto 2007 sull’integrazione europea*, Bologna, 2007, pp. 159-177. A paragone, la situazione appariva meno acuta in Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia, che avevano potuto godere di una transizione assai più graduale: J. ELSTER, C. OFFE e U.K. PREUSS, *Institutional Design in Post-communist Societies: Rebuilding the Ship at Sea*, Cambridge, 1998, p. 47.

<sup>4</sup> Per una panoramica, A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., p. 332; G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 123-125.

<sup>5</sup> G. AJANI, *Diritto dei paesi socialisti*, cit. p. 164.

<sup>6</sup> Vaste opere di privatizzazione sono state intraprese in tutti i paesi dell’area, seppure con tempi e modalità fra loro diversi. In Romania ciò avvenuto con un certo ritardo e con qualche ulteriore difficoltà, a tal punto che ancora oggi importanti riforme costellano il panorama legislativo rumeno. Sul punto, si v. il *National Reform Programme 2018* (NRP), disponibile a: [ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-romania-en.pdf](http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-romania-en.pdf). Il documento raccoglie infatti le riforme strutturali che il paese intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati dall’*Europe 2020 Strategy*. Alcune di

nali<sup>7</sup> e la correlata istituzione di corti deputate a garantirne l'applicazione<sup>8</sup>, nonché, piú in generale, l'estensiva importazione di istituti e regole occidentali, spesso tratti dalle esperienze continentali, ma sovente trapiantati da modelli di *common law*<sup>9</sup>.

Certo, al di là dell'uniformità nelle linee fondamentali, ciascun paese ha vissuto problemi e sperimentato soluzioni fortemente determinati dalle specificità locali. In particolare, la Romania ha attraversato con difficoltà e grande instabilità politica gli anni immediatamente successivi alla dissoluzione dell'U.R.S.S., anche a causa

---

quelle misure, come si legge alle pp. 40-41 del report, appaiono espressamente finalizzate a «continuare il processo di ristrutturazione/riorganizzazione» [...] delle imprese pubbliche.

<sup>7</sup> L'impeto riformatore che ha investito l'Europa centro-orientale nella fase immediatamente successiva al crollo dell'impero sovietico ha portato, sul fronte del diritto pubblico, alla repentina adozione, in tutti i paesi dell'area, di costituzioni liberal-democratiche di stampo occidentale. Nella redazione dei singoli testi, gli stati hanno potuto beneficiare della consulenza e del sostegno della «Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto» (la c.d. Commissione di Venezia), organo consultivo del Consiglio d'Europa, il cui ruolo è stato cruciale nella stesura non solo delle costituzioni post-socialiste, ma anche dei numerosi emendamenti che hanno costellato la storia recente di molte di esse: così è ad esempio avvenuto per la Costituzione ceca del 1992, che a oggi è stata modificata ben otto volte, e per la Legge fondamentale ungherese del 2012, la quale ha rimpiazzato il precedente testo del 1989 e, per quanto 'giovane', è già stata soggetta a plurime revisioni. Per una panoramica sui testi costituzionali post-rivoluzionari adottati nei singoli paesi dell'area, si rimanda a G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 99-105 e 155-164.

<sup>8</sup> Fortemente incoraggiato dalla Commissione di Venezia (sulla quale v. la nt. precedente), il controllo giurisdizionale di legittimità costituzionale, quale espressione del principio di divisione dei poteri, si colora nei paesi dell'area ex-socialista dei toni di reazione al principio sovietico dell'unità del potere statale: G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., p. 17. Per la Romania, la conquista è coronata dall'adozione nella Costituzione del 1991 degli artt. 140-145 (oggi, a seguito all'intervento della riforma costituzionale del 2003, artt. 142-147). Per il testo completo della Costituzione rumena si v. [cdep.ro/pls/dic/site.page?id=372&id1=1](http://cdep.ro/pls/dic/site.page?id=372&id1=1).

<sup>9</sup> *E multis*, G. AJANI, *Transformation of Systems in Middle and Eastern Europe and its Consequences for Banks, Stock Exchanges and Security Rights*, Max-Planck Institut Symposium, Hamburg June 13-15, 1996, disponibile a: [jus.unitn.it/cardozo/review/business/Ajani-1997/ajani.htm](http://jus.unitn.it/cardozo/review/business/Ajani-1997/ajani.htm).



della pesante eredità lasciata al neonato stato rumeno dalla dittatura comunista sotto la guida del suo ultimo leader, Ceaușescu<sup>10</sup>. Ma le peculiarità regionali, le particolari strade intraprese e le varie velocità con le quali queste ultime sono state percorse non valgono a escludere la rimarcabile comunanza di traiettorie riscontrabile fra i sistemi dell'Europa centro-orientale nell'ultimo trentennio.

A fronte di detti rivolgimenti, e scontata l'evaporazione della famiglia 'socialista'<sup>11</sup>, il comparatista si domanda quale e quanto sia il lascito culturale rimasto alle esperienze dell'area. L'eredità socialista giustifica la 'ri-classificazione' dei sistemi dell'Europa centro-orientale in un autonomo gruppo di esperienze 'ex' o 'post-socialiste'<sup>12</sup>? O è piuttosto opportuno re-includere quegli ordinamenti, dopo la parentesi socialista, entro la famiglia di *civil law* dalla quale essi avevano preso le mosse<sup>13</sup>? O, ancora, è più appropriato parlare di sistemi 'misti' o 'ibridi', data la complessità e la molteplicità di modelli oggetto di recezione, trapianto e rielaborazione<sup>14</sup>?

<sup>10</sup> V. retro, nt. 3 del presente Capitolo.

<sup>11</sup> Se ne è fatto cenno nell'Introduzione del presente lavoro, v. retro, ntt. 1 e 6.

<sup>12</sup> Per un'interessante disamina sul punto, si v. K. KELEMEN e B. FEKETE, *How Should the Legal Systems of Eastern Europe Be Classified Today?*, in A. BADÓ, D.W. BELLING, J. BÓKA e P. MEZEI (a cura di), *International Conference for the 10th Anniversary of the Institute of Comparative Law*, Potsdam, 2014, pp. 197-223, oltre che G. AJANI, *Fonti e modelli*, cit., pp. 1-22; ID., *Il modello post-socialista*, cit., pp. 1-20, e retro, Introduzione, ntt. 1 e 6.

<sup>13</sup> Invero, le radici romano-germaniche di quegli ordinamenti non erano messe in discussione nemmeno da chi sosteneva vigorosamente l'autonomia della famiglia socialista: si v. R. DAVID e C.J. SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, 5° ed., Cedam, Padova, 2004, pp. 22-23. Resta poi discusso se si tratti di un 'ritorno' alle origini (M.A. GLENDON, P.G. CAROZZA e C.B. PICKER, *Comparative Legal Traditions: Text, Materials and Cases on Western Law*, 3° ed., St. Paul Minn., 2007, p. 396) o se in effetti una partenza non vi sia mai stata: M.G. LOSANO, *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, Roma-Bari, 2000, p. 159.

<sup>14</sup> Su come ogni sistema giuridico possa considerarsi in certa misura 'misto' data la complessità dei suoi sostrati, trapianti ed evoluzioni si v. E. ÖRÜCÜ, *What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion?*, in ID. (a cura di), *Mixed Legal Systems at New Frontiers*, London, 2010, pp. 53-54, secondo cui «*all legal systems are mixed, whether covertly or overtly*», oltre a M. BUSSANI, *Comparative Law*, cit., pp. 1-9.

Non vi è risposta univoca a tali questioni, essendo del resto dibattute tanto l'utilità quanto le modalità della classificazione sistemologica. Quanto rileva ai nostri fini, e con specifico riguardo alla Romania, è che tutte le opzioni sopra evidenziate colgono uno spicchio di realtà. Vi sono certamente tratti che si ritrovano impressi, più o meno profondamente, in tutte le esperienze giuridiche dell'Europa centro-orientale, come ad esempio l'ostinazione positivista della dottrina, tuttora ferma nel negare ogni potere creativo alla giurisprudenza<sup>15</sup>, il formalismo e la brevità del linguaggio giudiziario, volto a impedire qualsiasi censura<sup>16</sup>, la scarsa portata persuasiva dei precedenti, anche rispetto alle corti dei gradi inferiori della gerarchia giudiziaria, in virtù del forte attaccamento al principio dell'indipendenza del giudice<sup>17</sup>. Ma, come vedremo nei paragrafi seguenti, coglie nel segno anche chi enfatizza il sostrato romanistico proprio ai paesi dell'area (e in particolare all'esperienza rumena) e chi sottolinea la pluralità di modelli che storicamente, su quello strato, sono venuti incrociandosi.

---

Per qualche applicazione, si rimanda a E. ÖRÜCÜ, *Turkey's Synthetic Civilian Tradition in a "Covert" Mix with Islam as Tradition: a Novel Hybrid?*, in V.V. PALMER, M.Y. MATTAR e A. KOPPEL (a cura di), *Mixed Legal Systems, East and West*, Farnham-Burlington, 2015, oltre che a M. INFANTINO, *The Italian Legal Recipe: Basic Ingredients and the Bustle of Time*, in *J. Comp. L.*, 2011, I, pp. 70-85. Con più specifico riferimento al caso rumeno, il richiamo va a M. JÓZON, *Unification of Private Law in Europe and Mixed Jurisdictions': a Model for Civil Codes in the Central Europe*, in *J. Comp. L.*, 2011, I, pp. 127-145.

<sup>15</sup> Per una panoramica sulle questioni che caratterizzano il formante giurisprudenziale di quegli stessi paesi e che appaiono intimamente connesse al loro trascorso socialista, si v. Z. KÜHN, *The Judiciary in Central and Eastern Europe. Mechanical Jurisprudence in Transformation?*, Leiden-Boston, 2011. Sul punto, più nel dettaglio in riferimento al caso rumeno v. invece infra, par. 3 e nt. 42 del presente Capitolo.

<sup>16</sup> P. CSERNE, *The Recodification*, cit., pp. 49-50.

<sup>17</sup> D. LUPĂȘCU e M.A. HOTCA, *The Part of Jurisprudence within the Romanian Legal System*, in *Lex et Scientia Int. J.*, 2009, II, pp. 214-227.

## 2. *Segue: Il substrato romanistico del diritto privato rumeno*

Quale che sia la posizione assunta circa l'attualità della famiglia post-socialista, e il suo grado di vicinanza/appartenenza alla tradizione di *civil law*, nessuno dubita che la presenza di uno strato o, meglio, di un 'sub-strato' romanista costituisca un elemento di omogeneità fra i sistemi dell'area ulteriore, e assai più radicato rispetto ai portati dell'eredità socialista<sup>18</sup>.

Si tratta ovviamente di un'influenza variamente declinata, e dovuta in alcuni luoghi all'applicazione plurisecolare del *Corpus Iuris Civilis* (così, ad esempio per la Boemia e la Moravia – oggi Repubblica Ceca –, la Slovenia e le regioni a sud-ovest della Polonia), e in altri all'influenza indiretta spiegata dal diritto romano attraverso l'intermediazione o del diritto canonico (si pensi alle altre zone della Polonia e all'antica Ungheria, intesa come storicamente comprensiva della Transilvania e di alcuni territori balcanici oggi parte della Croazia), o di fonti bizantine seriori, ugualmente intessute di elementi di diritto giustiniano (ciò è quanto è avvenuto in Serbia, Bulgaria e – ne abbiamo fatto cenno retro, Cap. I, par. 1 – in Romania)<sup>19</sup>. Dall'ottocento in avanti, l'appartenenza alla tradizione romanista ha tratto nell'intera area centro-orientale conferma e rinnovato vigore prima dalla fascinazione per le dottrine e i codici che il versante occidentale del continente veniva elaborando a partire dallo sfondo condiviso dello *ius commune*<sup>20</sup>, e poi dall'assimilazione del modello socialista, il quale – al di là di alcuni tratti di obiettiva originalità – pur molto doveva all'impronta romanista propria al diritto russo pre-rivoluzionario<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Fin da R. SACCO, *Il substrato romanistico*, cit., pp. 115-131.

<sup>19</sup> Sul punto, A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., pp. 311-312.

<sup>20</sup> Le radici comuni alle varie esperienze nazionali dell'Europa occidentale sono esplorate, fra i tantissimi, da H.J. BERMAN, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge-London, 1983; C.A. CANNATA e A. GAMBARO, *Lineamenti della giurisprudenza europea. II. Dal medioevo all'epoca contemporanea*, 4° ed., Torino, 1989; P. STEIN, *Roman Law in European History*, Cambridge, 2002; P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, 10° ed., Roma-Bari, 2015.

<sup>21</sup> A partire dalla seconda metà del XIX secolo, grazie al prestigio accumulato nei territori confinanti con l'Impero russo dalle scuole pandettistiche, il

Dei continui e plurali apporti romanistici al diritto dell'Europa centro-orientale, il caso rumeno offre plurime illustrazioni. Come abbiamo potuto vedere nel Capitolo I, al netto della parziale assimilazione di epoca romano-imperiale<sup>22</sup>, la recezione secolare del diritto romano-bizantino nei territori moldavo-valacchi inizia dal basso medioevo e prosegue incessante fino alle soglie del diciannovesimo secolo<sup>23</sup>. Da qui, il dialogo con la tradizione romano-germanica si arricchisce di spunti ulteriori. Per la redazione dei codici Callimaco del 1817, del Codice civile del 1864 e di quello commerciale del 1887 sono i modelli dell'ABGB austriaco, del *Code civil* francese e del Codice di commercio italiano a prevalere. In un secondo momento, l'apertura ad Occidente sarà suggellata dall'avvento della Pandettistica e delle sue costruzioni dottrinali: con l'*usus modernus pandectarum*, le categorie del negozio giuridico, dei diritti reali o dell'arricchimento ingiustificato penetreranno nel vocabolario e nella sistematica giuridica rumena<sup>24</sup>. La continuità con la tradizione romanistica uscirà poi nuovamente affermata dal periodo socialista: vuoi attraverso l'importazione di impalcature giuridiche sovietiche, di fondo largamente debitrice ai modelli occidentali<sup>25</sup>, vuoi nel segno della reazione ai dogmi propri all'ideologia socialista, reazione che i giuristi rumeni condurranno in grande

---

modello culturale di provenienza germanica penetrò nella Russia pre-rivoluzionaria. I giuristi russi iniziarono così a frequentare le aule dei grandi pandettisti tedeschi, a tradurre in russo le loro opere e ad adottarle quali manuali per l'insegnamento del diritto romano nelle facoltà giuridiche dell'Impero. Il diritto russo si arricchì della metodologia concettuale dell'*usus modernus pandectarum*, delle sue astrazioni, delle sue categorie e del suo ordine sistematico. Venne addirittura redatto un progetto di Codice civile di chiaro impianto germanizzante, il quale non sarà mai adottato a causa dello scoppio della Rivoluzione del 1905, ma non mancherà di fungere da riferimento per i lavori di codificazione sovietici degli anni venti. Si v. G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 24-25.

<sup>22</sup> Su cui v. retro, Cap. I, nt. 1.

<sup>23</sup> V. retro, Cap. I, parr. 1-2, nonché R. SACCO, *Il sustrato romanistico*, cit., p. 120.

<sup>24</sup> Su tutto ciò, si v. retro, Cap. I, parr. 3-4, oltre a R. SACCO, *Il sustrato romanistico*, cit., pp. 125-126.

<sup>25</sup> Grazie soprattutto all'intermediazione della Pandettistica di fine XIX secolo, su cui v. retro, nel presente Capitolo, nt. 21.

parte sotto la bandiera, tinta di nazionalismo, della riscoperta degli studi di diritto romano e delle (più o meno fondate) origini romanistiche del loro diritto nazionale. Ma l'esaltazione della latinità del diritto rumeno, lo abbiamo anticipato<sup>26</sup>, sopravvivrà anche alla fine dell'epoca socialista. Ne troviamo ancora le tracce evidenti nell'auto-narrazione che accompagna la riflessione giuridica odierna: ecco allora che il nuovo Codice civile può essere salutato quale strumento «*de réintégration du droit roumain dans son système juridique naturel*»<sup>27</sup>, ossia «*le grand système romano-germanique*»<sup>28</sup>.

Non stupisce perciò che sia il sostrato romanista a costituire lo sfondo tecnico e culturale del Codice civile del 2011 (*Noul Cod Civil*). Come vedremo, il *Cod* innerva quel sostrato del confronto con una pluralità di modelli altri – dal diritto consuetudinario locale, al *common law*, al *business law* transnazionale –, contribuendo così a rinvigorirne ancora una volta l'eclettismo determinato dalle sue plurime storiche contaminazioni. Di qui l'utilità della terza chiave di letteratura sistemologica menzionata più sopra: quella che invita a leggere i sistemi giuridici in termini fluidi, come un continuo incontro e rivisitazione di spunti diversi.

### 3. *L'architettura del Nou Cod Civil – il nuovo Codice civile*

Proprio sull'ibridazione fra sostrati preesistenti e trapianti innovativi poggia l'impianto del nuovo Codice civile (*Noul Cod Civil*). Di quell'ibridazione incroceremo nel prossimo Capitolo plurimi esempi, selezionati proprio perché particolarmente indicativi del delicato lavoro di bilanciamento, fra elementi di continuità e momenti di rottura, realizzato dal codificatore. Prima di entrare nel vivo dell'analisi puntuale dei tratti, regole e istituti che in tal senso appaiono 'paradigmatici', è però necessario premettere qualche osservazione riguardo le linee generali del Codice e i modelli che ne hanno volta a volta ispirato le soluzioni.

<sup>26</sup> V. retro Cap I, par. 4.

<sup>27</sup> V.D. ZLĂTESCU e I. MOROIANU ZLĂTESCU, *Le droit roumain*, cit., p. 833.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

Per la prima volta nella storia giuridica rumena, il nuovo Codice civile raccoglie in unico testo l'intera disciplina dei rapporti fra privati, inclusi quelli di carattere commerciale. Ne risulta una struttura divisa in sette libri e assai piú articolata di quella tripartita che connotava il Codice civile del 1864. Di questi libri, il primo regola le persone, fisiche e no. Il libro secondo verte sulla famiglia, il terzo sui beni e i diritti reali, il quarto su eredità e donazioni. Il libro quinto copre il diritto delle obbligazioni in generale<sup>29</sup>, mentre il sesto si occupa di prescrizione e decadenza. Infine, il libro settimo contiene le disposizioni in materia di diritto internazionale privato<sup>30</sup>.

Detti libri sono preceduti da un Titolo preliminare rubricato «Della legge civile», in cui si enumerano i principi fondamentali sottostanti al nuovo Codice. Troviamo qui le disposizioni in materia di fonti del diritto, di applicazione nel tempo e nello spazio delle disposizioni codicistiche, oltre alle norme sull'interpretazione della legge civile e sulla pubblicità degli atti e fatti giuridici – si tratta, in sostanza, di contenuti mutati dalle disposizioni preliminari al Codice civile francese, spagnolo, svizzero e italiano<sup>31</sup>. Specificamente rumena è però – al di là della proclamazione, all'art. 3 del Titolo preliminare, del carattere della codificazione civile quale *lex generalis* – la supremazia sul diritto civile affermata dall'art. 4 a favore dei trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo dei quali la Romania è parte (il riferimento alla Convenzione Europea dei

<sup>29</sup> Questa è una novità rispetto al Codice previgente, dove la disciplina contrattuale era contenuta nel III titolo del terzo libro «Dei diversi modi di acquisto nella proprietà».

<sup>30</sup> Secondo quanto previsto dalla legge n. 287/2009, come modificata dalla legge n. 71/2011 e dalla legge n. 60/2012 sull'art. 65, il Codice civile rumeno è così diviso: Titolo preliminare «Della legge civile», Libro I «Delle persone», Libro II «Della famiglia», Libro III «Dei beni», Libro IV «Delle successioni e delle liberalità», Libro V «Delle obbligazioni», Libro VI «Della prescrizione estintiva, della decadenza e del calcolo dei termini», Libro VII «Disposizioni di diritto internazionale privato». Il testo integrale del Codice è disponibile a: [dreptonline.ro/legislatie/codul\\_civil\\_republicat\\_2011\\_noul\\_cod\\_civil.php](http://dreptonline.ro/legislatie/codul_civil_republicat_2011_noul_cod_civil.php).

<sup>31</sup> M. NICOLAE, *Commentaire introductif au Titre préliminaire*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, cit., p. 31.

Diritti dell'Uomo è evidente)<sup>32</sup>, affermazione cui fa seguito, all'articolo successivo, il principio del primato del diritto dell'Unione Europea<sup>33</sup>.

Vi è chi ha letto in queste disposizioni una ridondanza<sup>34</sup> rispetto a quanto già stabilito dagli artt. 20<sup>35</sup> e 148<sup>36</sup> della Costituzione rumena<sup>37</sup>. Ma la scelta del codificatore civile di ribadire la superiorità

---

<sup>32</sup> Per il testo e la traduzione degli articoli del nuovo Codice civile ivi citati si rimanda, fin ora, ai riferimenti riportati in Appendice.

<sup>33</sup> Si v. l'Appendice.

<sup>34</sup> L. BOJIN, *The Law of Obligations in Romania*, in R. SCHULZE e F. ZOLL (a cura di), *The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications*, München, 2013, p. 381.

<sup>35</sup> Art. 20 (I trattati internazionali sui diritti umani): «(1) Le disposizioni costituzionali sui diritti e sulle libertà dei cittadini devono essere interpretate e applicate in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ai patti e agli altri trattati di cui la Romania è parte. (2) Nell'ipotesi di conflitto fra una legge interna e un patto o trattato sui diritti fondamentali dell'uomo di cui la Romania è parte, sono i testi internazionali a prevalere, salvo che la Costituzione o la legge interna non si faccia portatrice di disposizioni più favorevoli» (traduzione dell'Autrice). Il testo della Costituzione in inglese è disponibile a: [cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371&id1=2](http://cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371&id1=2).

<sup>36</sup> Art. 148 (L'integrazione nell'Unione Europea): «(1) L'adesione della Romania ai trattati istitutivi dell'Unione Europea, che trasferiscano alle istituzioni comunitarie specifiche competenze e ne prevedano l'esercizio in comune con gli altri stati membri, deve essere attuata per mezzo di una legge adottata da entrambe le Camere in seduta congiunta, a maggioranza di due terzi del numero di deputati e senatori. (2) In conseguenza all'adesione, le disposizioni dei trattati istitutivi dell'Unione Europea, al pari degli altri testi comunitari dal carattere vincolante, devono prevalere sulle disposizioni contrarie contenute in leggi interne, nel rispetto di quanto previsto dall'atto di adesione. (3) Le disposizioni dei commi (1) e (2) si applicano altresì agli atti di revisione dei trattati istitutivi dell'Unione Europea. (4) Il Parlamento, il Presidente della Romania, il Governo e l'autorità giudiziaria devono garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di adesione e l'osservanza del disposto di cui al secondo comma del presente articolo. (5) Il governo deve trasmettere ad entrambe le Camere la bozza dei testi vincolanti prima che questi siano definitivamente approvati dalle istituzioni dell'Unione Europea».

<sup>37</sup> Come è noto, durante il processo di adozione della Costituzione del 1991 e quello per la sua revisione avvenuta del 2003, la Romania ha potuto beneficiare del supporto della Commissione di Venezia, sulla quale v. retro, ntt. 7 e 8

di alcune regole ha una sua ragion d'essere, da rintracciarsi nelle evoluzioni storiche recenti dell'ordinamento rumeno, dall'avvento del regime comunista all'apertura verso i modelli giusliberisti occidentali. Sia nel periodo sovietico che in quello a esso successivo, le ideologie dominanti avevano trovato principale concretizzazione sul terreno del diritto pubblico e costituzionale. Assai meno poroso a quelle ideologie si era invece dimostrato il diritto civile, che, come abbiamo visto, aveva saputo mantenere nel tempo legami saldi con i modelli e i sostrati precedenti<sup>38</sup>. Alla base della ridotta porosità del settore civilistico vi era la difesa, sostenuta con vigore dall'interprete rumeno, dell'autonomia (per non dire: l'immunità) del diritto civile rispetto alle contingenze politiche – difesa che la storia dell'Occidente giuridico ha visto in più occasioni elevata a protezione del diritto contro le ingerenze della politica<sup>39</sup>. Ecco allora che l'affermazione entro il Codice civile della supremazia dei trattati internazionali riguardo ai diritti dell'uomo e della primazia del diritto dell'Unione Europea si veste di una funzione precisa, cioè quella di fare breccia nell'impostazione culturale propria all'interprete rumeno, e nella consolidata convinzione circa l'indif-

---

del presente Capitolo. È proprio sulla scorta delle direttive proposte da questa Commissione che trova fondamento, *inter alia*, il richiamo ai trattati sui diritti dell'uomo di cui al citato art. 20 (su cui si v. retro, in questo Capitolo, nt. 35): I.M. ZLĂTESCU, *Codification in the Field of Human Rights*, in W.Y. WANG (a cura di), *Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd LAACL Thematic Conference*, Cham, 2014, p. 360.

<sup>38</sup> G. AJANI, *Il modello post-socialista*, cit., pp. 10-11; L. BOJIN, *The Law of Obligations*, cit., p. 381.

<sup>39</sup> Così ad esempio è avvenuto nel XX secolo, allorché i codici civili italiano, tedesco e spagnolo si sono dimostrati assai poco impermeabili alle ideologie imposte dai regimi totalitari. Ma un esempio più lontano nella storia dell'Occidente può esser rintracciato oltremarica, agli albori del XVII secolo, quando la difesa del professionalismo giuridico rispetto alle ingerenze politiche venne sostenuta da Sir Coke per allontanare Re Giacomo dalla sua Corte. Per il richiamo a questo e a molti altri esempi, M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, cit., pp. 48, 193, nonché nt. 623; H.J. BERMAN, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, cit., pp. 7-10, 278.



ferenza del diritto civile nei riguardi delle ‘intromissioni’ del diritto pubblico<sup>40</sup>.

Un’ulteriore rottura che il Codice civile del 2011 segna rispetto al passato è quella riguardo al formante giurisprudenziale. Vigoroso fin dai tempi dell’emanazione del Codice del 1864<sup>41</sup>, e ancor di più in epoca socialista<sup>42</sup>, era l’atteggiamento di indifferenza verso la giurisprudenza, relegata a un ruolo del tutto secondario nello scenario giuridico nazionale. Rispetto ad una tradizione così fortemente ancorata ai dettami del positivismo giuridico, è da sottolineare la strada percorsa dal legislatore rumeno di introdurre nel nuovo Codice civile, soprattutto in materia contrattuale, una serie di regole che ampliano in maniera significativa i poteri del giudice. Il riconoscimento del formante giurisprudenziale si concretizza, ad esempio, nella previsione della possibilità per il giudice di ridurre, anche d’ufficio<sup>43</sup>, l’ammontare della clausola penale reputata eccessiva (art. 1541)<sup>44</sup>, oltre che nel potere – a istanza di parte – di completare il contenuto del contratto per quanto concerne gli elementi secondari su cui le parti non abbiano raggiunto un accordo (art. 1182, comma 3)<sup>45</sup>, e di disporre la risoluzione o l’adattamento del

<sup>40</sup> L. BOJIN, *The Law of Obligations*, cit., p. 378.

<sup>41</sup> Dalla metà dell’ottocento in avanti, l’interprete rumeno aveva abbracciato l’impostazione propria all’esegesi francese: M. NIEMESCH, *Facultative Jurisprudence and Compulsory Jurisprudence in Romania*, in *J. L. Adm. Sc.*, 2015, IV, p. 89.

<sup>42</sup> Durante il periodo socialista, viene negata – quanto meno formalmente (v. retro, Cap. I, par. 4) – qualsiasi funzione creativa del diritto in capo ai giudici. Sul punto, v. anche A. FEBBRAJO, *Il diritto vivente negli ordinamenti dell’Europa post-comunista. Il caso della Romania e dell’Ungheria*, in A.S. BRUNO e M. CAVINO (a cura di), *Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo*, Milano, 2011, p. 146.

<sup>43</sup> Nonostante il testo dell’articolo non lo preveda espressamente, si ritiene che la riduzione della clausola penale possa avvenire d’ufficio, oltre che ovviamente su istanza di parte: A.M. MĂCARESCU, *New Aspects about the Penalty Clause in Current Legislation*, in *Persp. Bus. L. J.*, 2012, I, p. 198.

<sup>44</sup> V. l’Appendice.

<sup>45</sup> V. l’Appendice.

contratto al verificarsi di circostanze eccessivamente onerose (art. 1271, comma 3)<sup>46</sup>.

Di fronte a queste nuove norme la maggioranza della dottrina rumena non ha però finora tratto argomenti per mutare la propria secolare sfiducia verso la giurisprudenza<sup>47</sup>. Per la più parte degli autori rumeni le disposizioni appena citate non sono espressione della presa d'atto del ruolo creativo del giudice, ma viceversa vanno intese quali eccezioni all'ordinaria funzione meramente applicativa del diritto spettante a quest'ultimo – come risulterebbe dimostrato dalla circostanza che l'esercizio della creatività giudiziale è sempre, nei casi richiamati più sopra, contornato da importanti limiti e condizioni<sup>48</sup>.

#### 4. *Modelli e influenze*

È indubbio che il nuovo Codice civile si costruisce largamente sul precedente testo del 1864, il quale a sua volta attingeva al Codice napoleonico e al progetto Pisanelli per il Codice civile italiano del 1865<sup>49</sup>. Vi è dunque una sostanziale continuità con il sistema previgente, che spesso si concretizza nella trasposizione letterale di molti articoli o sezioni<sup>50</sup> e nella trascrizione di alcune delle regole che negli anni erano state sostenute dalla dottrina o dalla giurispru-

<sup>46</sup> Così dispone il terzo comma dell'art. 1271 (Il mutamento delle circostanze), il cui testo integrale è disponibile nell'Appendice. Per un approfondimento sul punto, v. Cap. III, par. 7.

<sup>47</sup> In tal senso, D. LUPAȘCU e M.A. HOTCA, *The part of Jurisprudence*, cit., pp. 214-220; C. IGNĂTESCU, *Judicial Review of a Contract versus the Principle of Binding Force*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2013, III-IV, p.159.

<sup>48</sup> C. IGNĂTESCU, *Judicial Review*, cit., p. 159.

<sup>49</sup> Sul punto, v. retro, Cap. I, par. 3.

<sup>50</sup> I. LEȘ e S. SPINEI, *Reflections on the New Romanian Codes*, in *Ius et Administratio*, 2013, I, p. 40. La medesima istanza di continuità si ravvisa nella scelta di trasferire nel nuovo Codice disposizioni presenti nel Codice civile rumeno – mai entrato in vigore – del 1940 (a sua volta ispirato dal Progetto del Codice civile italiano e a quello franco-italiano delle obbligazioni), nonché nel progetto di Codice socialista del 1971, sui quali v. retro, Cap. I, parr. 3 e 4, nonché *Expunere de motive*, p. 22.

denza locali<sup>51</sup> – oltre che, in qualche caso, nel recupero di fonti di diritto consuetudinario<sup>52</sup>. Ciò nonostante, copiosi sono anche i richiami a modelli stranieri, le cui soluzioni sono state prese a riferimento per innovare l'ordinamento privatistico rumeno. Si tratta dei modelli che apparivano agli occhi del legislatore rumeno come i più adatti a guidare l'opera di ri-codificazione, sia pure in virtù di ragioni variegatae – da ricondursi al prestigio attribuito all'esperienza imitata, o alla vicinanza culturale fra quell'esperienza e la tradizione rumena, o ancora alla particolare *'up-to-dateness'* propria alle regole oggetto di trapianto, o, finanche, alla capacità dell'imitato di facilitare il compito del codificatore.

È in base a tutti questi motivi, ad esempio, che si spiega il ruolo di primaria importanza rivestito, nella riscrittura del Codice rumeno, da parte del Codice civile del Québec del 1994<sup>53</sup>, la cui influenza si misura soprattutto nelle aree relative alla persona, alla proprietà, al contratto, alla responsabilità civile e al diritto internazionale privato<sup>54</sup>. Un'influenza che, come anticipato, ha trovato sicuro fondamento nel supporto fattivamente offerto ai lavori di stesura del codice dall'attiva collaborazione di un gruppo di esperti canadesi, e dal sostegno finanziario garantito all'opera da parte dell'Agenzia Canadese per lo Sviluppo Internazionale<sup>55</sup>. La scelta si giustifica anche in virtù dei connotati propri al Codice civile quebecchese, la

---

<sup>51</sup> Così ad esempio è avvenuto – come vedremo meglio nel paragrafo seguente – con la codificazione delle soluzioni interpretative elaborate, nel vigore del Codice precedente, in materia di conclusione del contratto, circostanze sopravvenute, e responsabilità extracontrattuale.

<sup>52</sup> Si v. *infra*, Cap. III, par. 3.

<sup>53</sup> Nella relazione che accompagna il Codice, il modello quebecchese è citato come uno fra i vari testi tenuti in considerazione dal legislatore: *Expunere de motive*, pp. 21-22. Sull'influenza di tale modello, v. anche M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., p. 135; D. NEACȘU e A. CORBESCU, *Update: Doing Legal Research in Romania*, in *Globalex*, February 2017, 5.4., disponibile a: [nyulawglobal.org/globalex/Romania1.html](http://nyulawglobal.org/globalex/Romania1.html).

<sup>54</sup> M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., p. 137.

<sup>55</sup> C.M. PREDOIU, *Préface*, cit., p. 13.

cui natura indiscutibilmente ‘mista’<sup>56</sup> aveva – agli occhi rumeni – il pregio di mantenere salda l’originaria matrice francese, innervandola però di spunti provenienti dal *common law* e aggiornandola alla luce delle esigenze sociali ed economiche del ventesimo secolo<sup>57</sup>. Accanto al Codice ‘misto’ quebecchese, gli ulteriori modelli codicistici che hanno affascinato il legislatore rumeno – al di là dell’ovvia traccia del Codice civile francese<sup>58</sup>, cui già la codificazione del 1864 era debitrice – sono principalmente il Codice civile italiano del 1942 e i Codici civile del 1907 e delle obbligazioni del 1911 svizzeri, cui si affiancano il BGB tedesco del 1900, il Codice civile spagnolo del 1889 e quello brasiliano del 2002. Nel settore delle garanzie prevale l’influenza del modello nordamericano e, più in particolare, dell’*Uniform Commercial Code* statunitense e dei *Personal Property Securities Acts* in vigore nelle province anglofone del Canada, i cui tratti, come vedremo nel par. 9 del Capitolo III, erano già stati in larga parte recepiti con la legge rumena n. 99/1999<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Il Québec è classificato come sistema misto sia da coloro i quali adottano una nozione ristretta di ‘*mixed legal systems*’, come inclusiva degli ordinamenti che, per ragioni storiche, presentano tratti affini tanto alla tradizione di *civil law* che a quella di *common law* (M. MCAULEY, *Quebec*, in V.V. PALMER (a cura di), *Mixed Jurisdictions Worldwide. The Third Legal Family*, 2° ed., Cambridge, 2012, pp. 354-380), sia da chi abbraccia una lettura più ampia, secondo la quale tutte le esperienze giuridiche sono miste, vari essendo solo il grado e le forme della loro ibridazione (S. FARRAN, E. ÖRÜCÜ e S. DONLAN, *An Introductory Overview*, in IDD. (a cura di), *A Study of Mixed Legal Systems: Endangered, Entrenched or Blended*, Farnham-Burlington, 2014, p. 2).

<sup>57</sup> I. LEŞ e S. SPINEI, *Reflections on the New Romanian Codes*, cit., p. 40; I. BOŢI e V. BOŢI, *The Quebec Civil Code and Its Influence on The Reform of the Romanian Civil Code*, in *Buletin Stiintific – Scientific Bulletin*, 2010, p. 62; M. GUŢAN, *Le droit civil roumain*, cit., p. 181.

<sup>58</sup> M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., p. 136.

<sup>59</sup> Si v. fin d’ora C. TOADER, *Contract Law*, cit., p. 114. Si riscontra un’analogha influenza di modelli di *common law* sul fronte del diritto commerciale: in particolare, con la legge n. 441/2006, in parziale modifica alla legge n. 31/1990 sulle società commerciali, è stata così ad esempio recepita la *business judgment rule* statunitense. Su questa riforma, si v. R.N. CATANĂ, *Legal Transplants in Romanian Corporate Law: Seeking for Success*, in *Studia Negotia*, 2009, II, pp. 35-54, oltre a, in

Codici e leggi nazionali a parte, forte – lo abbiamo già menzionato retro<sup>60</sup> – è pure l'influsso delle fonti sovranazionali. Del diritto dell'Unione Europea<sup>61</sup> anzitutto, ma anche di quello proveniente dal sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo<sup>62</sup>. In ambito contrattuale, un importante ruolo ha giocato la Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili del 1980 (CISG), assieme ad alcuni testi di *soft law*, quali i Principi Unidroit dei contratti e del commercio internazionale (UPICC) e i Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL)<sup>63</sup>. Nella materia delle garanzie, speciale attenzione è stata rivolta poi alla *Model Law on Secured Transactions* predisposta dall'*European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD)<sup>64</sup>.

---

un'ottica critica, L. BERCEA, *Business Judgment Rule and the Romanian Legal Culture*, in *Romanian J. Comp. L.*, 2011, I, pp. 80-94.

<sup>60</sup> Si v. il par. 5 del Cap. I e il par. 3 del presente Capitolo.

<sup>61</sup> Un esempio di trapianto in tal senso viene dalla definizione di professionista sancita dall'art. 3 del nuovo Codice civile rumeno, sulla quale v. infra, Cap. III, par. 2 e ntt. 7, 9, 10.

<sup>62</sup> Si pensi alla disciplina sui diritti della personalità, di cui al secondo capitolo (Il rispetto dell'essere umano e dei diritti ad esso inerenti), II Titolo, I Libro: in questa parte trova spazio l'affermazione di alcuni valori fondamentali, come quelli inerenti alla vita, alla salute e all'integrità fisica. Ancora, l'influsso della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è evidente nell'inserimento, in seno alla terza sezione del capitolo (Il rispetto della vita privata e della dignità della persona umana), degli artt. 70 e ss. sul diritto all'immagine e sulla libertà di espressione. Sul punto, v. *amplius* M. DUȚU, *Le Nouveau Code*, cit., p. 22. Per il testo degli articoli, si v. l'Appendice.

<sup>63</sup> Su queste ultime due fonti '*soft*', v. M. BUSSANI e M. INFANTINO, *Diritto europeo dei contratti*, Torino, 2010, rispettivamente p. 76, nt. 196 e pp. 81-83. A esse dovrebbe aggiungersi, secondo qualche commentatore (C. TOADER, *Contract Law*, cit., p. 115), anche il *Draft Common Frame of Reference* (DCFR), ossia il progetto di quadro comune di riferimento predisposto e consegnato alla Commissione nel 2009 dallo *Study Group on a European Code* e dal c.d. *Acquis Group*: STUDY GROUP ON A EUROPEAN CIVIL CODE, RESEARCH GROUP ON EC PRIVATE LAW, *Draft Common Frame of Reference*, München, 2009. Per un commento critico a tale lavoro, v. F. FIORENTINI e L. ANTONIOLLI (a cura di), *A Factual Assessment of the Draft Common Frame of Reference*, München, 2011.

<sup>64</sup> Si fa qui riferimento alla prima versione della legge, redatta nel 1994, sulla quale v. J.H. RÖVER, *The EBRD's Model Law on Secured Transactions and its Implications*

A fronte di una tale varietà di elementi a disposizione<sup>65</sup>, il legislatore rumeno si è mosso con prudenza, evitando di introdurre nel nuovo codice ‘blocchi di previsioni’ tratte dall’uno o dall’altro modello, e cercando di adattare le regole e gli istituti imitati alle concrete specificità del contesto rumeno<sup>66</sup>. Se è pur vero che i trapianti si sono in alcuni casi concretizzati attraverso la trasposizione *in toto* delle disposizioni contenute entro il testo di riferimento (così ad esempio è avvenuto per la *fiducia*, trasferita senza modifiche sostanziali dal Codice civile francese e da quello del Québec), in altri essi sono stati frutto della rielaborazione di regole provenienti da fonti diverse (così, ad esempio, per il contratto di deposito, che nasce dalla combinazione dell’art. 1766 del Codice civile italiano con gli artt. 2280-2281 del Codice quebecchese)<sup>67</sup>. Questa particolare attenzione mostrata dal legislatore rumeno in sede di redazione del testo si costruisce su una storica consapevolezza. In passato, alcuni articoli del Codice del 1864 erano stati oggetto di accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, che sovente avevano finito per stravolgere il dettato legislativo o per condurre a una sua tacita abrogazione. Per non lasciare spazio a interventi integrativo-correctivi di siffatta portata, il codificatore rumeno ha quindi cercato di introdurre una formulazione degli istituti il più completa e precisa possibile<sup>68</sup>. Ma è ovvio come l’aspirazione legislativa alla completezza e precisione non possa che misurarsi sul metro della prassi interpretativa, alla quale sola spetta di valutare se e quanto tale aspirazione viaggi lontana dalla realtà.

---

*for an UNCITRAL Model Law on Secured Transactions*, in *Unif. L. Rev.*, 2010, p. 482. Sul punto, si v. *infra*, Cap. III, par. 9.

<sup>65</sup> Elementi che hanno inevitabilmente segnato il risultato finale di questa operazione di ricodificazione: il nuovo Codice civile è un testo la cui ibrida natura si arricchisce degli spunti provenienti dai suoi plurimi modelli d’ispirazione. Così, M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., pp. 143-144.

<sup>66</sup> B. DUMITRACHE, *Commentaire introductif au Livre V. Des obligations. Titres I<sup>er</sup> a VIII relatifs aux obligations en général*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, cit., p. 333.

<sup>67</sup> M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., p.137.

<sup>68</sup> B. DUMITRACHE, *Commentaire introductif au Livre V*, cit., p. 333.



ESERCIZI DI EQUILIBRIO:  
CONTINUITÀ E NOVITÀ  
ENTRO IL *NOU COD CIVIL*

1. *Direttrici, regole e istituti paradigmatici*

Nelle pagine precedenti, abbiamo piú volte affermato, e occasionalmente intravisto come il Codice civile rumeno rappresenti il prodotto (nonché il produttore) di un'ibridazione pervasiva, realizzata nel segno della ricerca continua di un equilibrio fra completezza e flessibilità, tradizione e innovazione, rispetto delle prassi interpretative e realizzazione di un testo in armonia con i bisogni attuali della società rumena. È ora il momento di verificare, attraverso l'analisi di alcuni particolari tratti, regole e istituti recati dal Codice, le basi concrete sulle quali si è cercato volta a volta di costruire un simile ibrido equilibrio.

Ci concentreremo in primo luogo sulla decisione di unificare le materie civilistica e commerciale in un unico codice (par. 2), per poi passare all'esame della disciplina riguardo alla promessa di matrimonio, alla pubblicità immobiliare e alla *fiducia* (parr. 3, 4 e 5). Seguirà lo scrutinio delle regole circa la conclusione del contratto (par. 6), il mutamento sopravvenuto delle circostanze rilevanti (par. 7), la responsabilità civile (par. 8) e, infine, le garanzie del credito, reali e personali (par. 9). Alcuni di questi istituti, come la promessa di matrimonio, affondano le loro radici nel passato lontano della Romania, risalendo addirittura ai tempi delle codificazioni di diritto feudale. Altri, come le garanzie personali autonome, si distinguono quali novità assolute, del tutto estranee alla tradizione giuridica rumena. Regole ulteriori, come quelle in materia di circostanze sopravvenute, costituiscono il punto di arrivo di un percorso interpretativo in atto da piú di un decennio. L'esame ci consentirà di



avanzare, nella parte finale di questo lavoro, qualche considerazione sul futuro, vicino e lontano, che si offre a questo nuovo Codice (Capitolo IV).

## 2. *L'unificazione del diritto civile e commerciale*

Fra gli elementi fondanti l'equilibrio fra innovazione e tradizione ricercato nel Codice, spicca sul piano sistematico la decisione di adottare un unico, singolo *corpus* cui affidare l'intera disciplina dei rapporti di diritto privato<sup>1</sup>. Si tratta di una scelta lontana da quelle proprie alle soluzioni nazionali previgenti, e tuttavia non per questo estranea alla tradizione giuridica rumena.

Già negli anni trenta e quaranta del secolo novecentesco, infatti, in concomitanza ai lavori preparatori per il Codice civile italiano del 1942, una parte minoritaria della dottrina rumena aveva sostenuto la possibilità di introdurre un sistema unitario che, similmente a quanto proposto al tempo in Italia, ponesse fine alla coabitazione dei due codici, civile e commerciale<sup>2</sup>. Tale posizione all'epoca non aveva persuaso il legislatore, che si era determinato alla redazione di due testi (saranno i Codici, mai entrati in vigore, del 1940 e del 1941<sup>3</sup>) sulla base di molteplici ragioni, ritenute allora determinanti: il peso di una tradizione europea prevalentemente dualista, l'assenza di omogeneità fra le relazioni economiche civilistiche e quelle commerciali, la maggiore rapidità di evoluzione del diritto commerciale, la superiore esposizione alla 'globalizzazione' che connoterebbe quest'ultimo rispetto al diritto civile<sup>4</sup>. Ma la storia, si sa, non dimentica, ed è perciò in linea di continuità con la propria

<sup>1</sup> *Expunere de motive*, p. 3.

<sup>2</sup> Fra questi, I.L. GEORGESCU, *Destinele dreptului comercial si problema unui cod unic al dreptului privat*, in *Revista de Drept Comercial*, 1942, V-VI, pp. 314 e ss.; D. GALASESCU-PYK, *Evolutia notiunii de comercialitate si autonomia dreptului comercial*, in *Revista de Drept Comercial*, 1942, VII-VIII, pp. 445 e ss.; E. CRISTOFORIANU, *Unificarea dreptului privat italian. Dreptul comercial si noul Cod civil italian*, in *Revista de Drept Comercial*, 1943, I-II, p. 5.

<sup>3</sup> Su cui v. retro, Cap. I, par. 3.

<sup>4</sup> M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 157.

antica dottrina (peraltro riaffiorata nuovamente anche in occasione dell'abortito tentativo di codificazione socialista)<sup>5</sup>, nonché con la relazione privilegiata intrattenuta da quasi due secoli col modello italiano, che il nuovo Codice civile ha riportato in auge l'approccio monista. Un approccio il cui successo è confermato dagli altri codici che, successivamente a quello italiano hanno optato per la medesima soluzione, e, come quello italiano, hanno ispirato il (ri-)codificatore rumeno: si tratta in particolare del Codice civile del Québec del 1994 e del Codice civile brasiliano del 2002<sup>6</sup>.

Sancisce l'unificazione delle discipline l'art. 3 del titolo preliminare del Codice civile rumeno sull'applicazione del Codice in generale, per il quale: «(1) Le disposizioni del presente codice si applicano sia ai rapporti tra professionisti che ai rapporti fra questi ultimi

---

<sup>5</sup> Sulle resistenze dottrinali createsi intorno all'adozione di un codice civile socialista che abbracciasse una concezione monista del diritto privato, si v. retro, Cap. I, nt. 83.

<sup>6</sup> La scelta è propria pure al Codice olandese del 1992, per quanto questi non figuri fra i modelli ispiratori citati dal codificatore nella relazione che accompagna il Codice: *Expunere de motive*, pp. 21-22. Fra i codici successivi al testo rumeno, hanno abbracciato la scelta monista anche il Codice civile ungherese e quello argentino, entrati in vigore, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015. La scelta è parzialmente condivisa dal Codice ceco del 2014, nel quale sono state integrate le norme di diritto commerciale proprie al testo precedente, seppure per le società e le corporazioni commerciali sia stata emanata una legge *ad hoc* (la legge n. 90/2021 anch'essa entrata in vigore nel 2014 in concomitanza al Codice). Il dibattito sull'opportunità di unificare la disciplina delle materie privatistiche in un testo unitario è invero assai più risalente: fra i più strenui assertori della necessità di separare il diritto del commercio da quello civile, merita la menzione Levin Goldschmidt con la sua *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart, 1891, trad. it. a cura di V. POUCHAIN e A. SCIALOJA, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino, 1913, in particolare, pp. 5-19. La visione propugnata da Goldschmidt non riscosse tuttavia grande successo al di fuori dei confini tedeschi, e anzi fu in molti casi aspramente osteggiata: a favore dell'unità del diritto privato, v. ad es., in Francia, E. THALLER, *Traité élémentaire de droit commercial*, 8° ed., Paris, 1931, pp. 3-5 e, da noi, v. C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, I, 5° ed., Milano, 1922, pp. 1-24; A. ROCCO, *Principi di diritto commerciale. Parte generale*, Torino, 1928, p. 99, oltre ovviamente a T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell'impresa*, 3° ed., Milano, 1962, pp. 74 e ss.

e altri soggetti di diritto civile. (2) Sono considerati professionisti tutti coloro che esercitano un'attività d'impresa. (3) Costituisce attività d'impresa l'esercizio sistematico, da parte di una o più persone, di un'attività organizzata di produzione, amministrazione o alienazione di beni o servizi, con o senza scopo di lucro»<sup>7</sup>. È la prima volta che, nel panorama giuridico nazionale, viene introdotta una nozione generale e unitaria di professionista<sup>8</sup>, evidentemente ritagliata sulla figura del 'professionista' centrale nel diritto dell'Unione Europea<sup>9</sup>.

Al riscontro della suddetta qualità<sup>10</sup>, si collega l'applicazione di una serie di norme particolari, che derogano alla disciplina generale in materia di obbligazioni e che in buona parte riprendono le indicazioni presenti nel Codice di commercio del 1887: dall'obbligo rafforzato di diligenza imposto a carico del professionista nell'adempimento delle sue obbligazioni (art. 1480, comma 2, c.c.<sup>11</sup>), alla presunzione di solidarietà passiva fra i professionisti che partecipa-

<sup>7</sup> Il testo dell'articolo è altresì disponibile in Appendice.

<sup>8</sup> M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 159.

<sup>9</sup> Sulla centralità di questa figura e su come il diritto dell'Unione si fondi sulla bipartizione «consumatore-professionista» si v., per tutti, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra "contratti commerciali" e "contratti dei consumatori")*, in *Giur. It.*, 1993, IV, pp. 3-34.

<sup>10</sup> Come precisato nella legge n. 71/2011 di applicazione del Codice, rientrano in questa categoria i commercianti, gli imprenditori e qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica autorizzata ad esercitare un'attività economica o professionale. Così l'art. 8 della legge n. 71/2011, dove si legge che: «(1) La nozione di professionista prevista dall'art. 3 del Codice civile include le categorie di commerciante, imprenditore, operatore economico, e ogni altra persona autorizzata ad esercitare un'attività economica o professionale [...]. (2) In tutte le disposizioni attualmente in vigore, le voci "atti commerciali" o "fatti commerciali" sono sostituite dall'espressione "attività di produzione, di scambio o di prestazione di servizi"». Sono poi da considerarsi imprenditori coloro che esercitano un'attività d'impresa, mentre sono commercianti coloro che sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: C. COJOCARU, *Adoption of the New Romanian Civil Code and Some Effects Thereof on the Business Law*, in *J. Adv. Res. L. & E.*, 2013, II, p. 97.

<sup>11</sup> Secondo quanto disposto dall'art. 1480 del Codice rumeno, nel caso di un'obbligazione inerente un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi

no a un'impresa nel caso di un'obbligazione contratta nell'esercizio dell'attività di quest'ultima (art. 1446<sup>12</sup>), fino alla messa in mora automatica nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti da parte di un professionista (art. 1523, comma 2, lett. d<sup>13</sup>)<sup>14</sup>. Nella medesima ottica, e sempre in linea con il modello italiano, a tale figura si applicano le norme sui contratti commerciali, che trovano ora collocazione nel Codice civile: si pensi, in particolare, al contratto di deposito bancario (disciplinato dagli artt. 2191 e 2192 del Codice), al contratto di commissione (artt. 2043-2053), e a quello di fornitura (artt. 1766-1771), mentre le norme in materia di società sono confluite nel nuovo capitolo VII del libro V «Sulle obbligazioni» di cui agli artt. 1881-1954<sup>15</sup>.

Non trova invece spazio nel Codice il diritto del consumo, ossia le regole generali applicabili al soggetto che per antonomasia si oppone alla figura del professionista. Nonostante la prepotente entrata nel sistema rumeno, in particolare negli anni duemila, delle regole europee a tutela del consumatore<sup>16</sup>, il codificatore – in sostanziale aderenza al modello quebecchese, brasiliano, francese e

---

con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. Per il testo completo dell'articolo si v. l'Appendice.

<sup>12</sup> Si v. l'Appendice.

<sup>13</sup> Si v. l'Appendice.

<sup>14</sup> M. NICOLAE, *Commentaire introductif au Titre préliminaire*, cit., p. 31; E. VERESS, *The New Romanian Civil Code*, cit., p. 33.

<sup>15</sup> R. DINĂ, *Commentaire introductive au Livre V. Des obligations. Titre IX. Des différents contrats spéciaux*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, cit., p. 447; S. CRISTEA, *The company contract*, cit., p. 78.

<sup>16</sup> Il Codice del consumo è stato adottato con la legge n. 296/2004 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Un'altra peculiarità del modello rumeno riguarda l'approccio neo-liberalista al diritto del consumo, reso evidente dall'art. 3 del cosiddetto «Codice del consumo», per il quale «[l]a normativa in materia di protezione dei consumatori non deve contenere ostacoli alla libera circolazione dei beni e servizi». Da tale disposizione emerge come, nelle intenzioni del legislatore rumeno, sul punto non necessariamente convergenti rispetto a quelle che animano il diritto UE in materia, le ragioni del mercato siano destinate a prevalere sulle esigenze di tutela dei consumatori. Per rilievi analoghi, si v. M. JÓZON, *Integration of the European Developments*, cit., p. 163.

infine italiano<sup>17</sup> – ha scelto di lasciare fuori dal Codice la normativa in materia di rapporti di consumo<sup>18</sup>. Ciò si evince in particolare dall'art. 1177, ove si legge che «[i] contratti conclusi con i consumatori sono regolati da leggi speciali e, in via sussidiaria, dalle disposizioni del presente codice»<sup>19</sup>. I motivi ostensi di tale decisione risiedono nel carattere dinamico di tale diritto, che mal si adatterebbe alla staticità propria a una codificazione<sup>20</sup>. Ma l'opzione codicistica – supportata, come detto, dalle precedenti scelte di topografia legislativa effettuate al riguardo dai legislatori quebecchese, brasiliano, francese e italiano – si spiega pure come un lascito dell'affrettata origine del diritto rumeno del consumo. È difatti orientamento pressoché unanime della dottrina rumena, non dimentica di come il trapianto di quel diritto fosse stato imposto alla Romania dalla UE quale condizione di accesso alla *membership* europea<sup>21</sup>, che la normativa circa i consumatori abbia natura prettamente pubblicistica, e dunque debba collocarsi al di fuori dell'area di competenza del codice civile<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> Il richiamo è alla normativa extracodicistica a tutela del consumatore veicolata: in Québec dal *Consumer Protection Act* del 1971; in Brasile dal *Código de Defesa do Consumidor* di cui alla legge n. 8.078 dell'11 settembre 1990; in Francia dal *Code de la consommation* (legge n. 92-60 del 18 gennaio 1992); in Italia dal Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. Da notare come la scelta di mantenere la normativa sul consumo al di fuori del codice civile sia stata mantenuta anche in occasione della ricodificazione del diritto civile quebecchese (1994) e brasiliano (2002), nonché della riforma francese sul diritto delle obbligazioni e dei contratti di cui all'*Ordonnance* n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 ratificata dalla legge n. 2018-287 del 20 aprile 2018 ed entrata in vigore il 1° ottobre 2018 (il cui testo è disponibile al sito [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr)).

<sup>18</sup> M. JÓZON, *Integration of the European Developments*, cit., p. 163.

<sup>19</sup> Si v. l'Appendice.

<sup>20</sup> B. DUMITRACHE, *Commentaire introductif au Livre V*, cit., p. 335.

<sup>21</sup> C. DALLARA, *I trapianti giuridici*, cit., pp. 35-37.

<sup>22</sup> Cosí, ad esempio, P. VASILESCU, *Un chip al postmodernismului recent: dreptul consumatorului*, in ID. (a cura di), *Consumerismul Contractual. Repere pentru o Teorie Generală a Contractelor de Consum*, Cluj-Napoca, 2010, p. 40; v. anche M. JÓZON, *The Influence of European Private Law on the New Romanian Civil Code*, in *Zeitschr. europ. Privatrecht*, 2012, III, p. 569.

Resistenze simili, in realtà, si registrano anche per quanto concerne l'ambito commerciale. Alcuni autori hanno criticato l'approccio monista perché estraneo alla tradizione legislativa rumena, tipicamente dualista<sup>23</sup>. Altri, «nostalgici del diritto commerciale»<sup>24</sup>, continuano invece a sostenere la legittimazione del diritto commerciale come branca o settore del diritto autonomi<sup>25</sup>. C'è poi anche chi lamenta – lungo una direttrice assai nota ai nostri dibattiti sul punto<sup>26</sup> – la prorompente 'commercializzazione' del diritto privato, e la generalizzazione dei principi del diritto commerciale, i quali, invece che norme riservate a una determinata classe di soggetti, informerebbero oramai le regole di diritto comune<sup>27</sup>.

Una simile varietà di posizioni mette in luce come l'unificazione fra le due discipline attuata dal Codice *de facto* non sia stata priva di resistenze, e anzi, sul piano operativo, rappresenti un traguardo ancora lontano<sup>28</sup>. Le difficoltà di implementazione del nuovo regime

---

<sup>23</sup> E. FLORESCU, *Noul Cod civil – qui prodest un cumul cu norme de drept comercial*, in *Noile coduri ale României – Studii și cercetări juridice*, București, 2011, p. 55; E. VERESS, *The New Romanian Civil Code*, cit., p. 30.

<sup>24</sup> M. DUȚU, *Noul Cod Civil roman: recodificare, reformă, progres juridic*, București, 2013, p. 80.

<sup>25</sup> S. CĂRPENARU, *Dreptul comercial în condițiile Noului Cod civil*, in *Curierul Judiciar*, 2010, X, pp. 543-546; S. ANGHENI, *Dreptul comercial – între tradiționalism și modernism*, in *Curierul Judiciar*, 2010, IX, p. 485; E. VOICHECI, *The Contracts as Viewed by the Civil Code*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2012, II, p. 430; L. SĂULEANU, *Specificul obligațiilor asumate de profesioniști în contextul dispozițiilor noului Cod civil*, in *Revista română de jurisprudență*, 2012, I, pp. 266-267; Z. FEGYVERESI, *The Persistence of Some Characteristics of Commercial Law in the Monist Romanian Civil Law*, in A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, cit., p. 42.

<sup>26</sup> Sulla progressiva 'commercializzazione' del diritto privato, insuperate sono le riflessioni di T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, cit., pp. 74 e ss.

<sup>27</sup> Fra i tanti, si v. M. DUȚU, *Noul Cod Civil roman*, cit., p. 85; G. PIPEREA, *Profesionistul și întreprinderea sa*, in *Curierul judiciar*, 2012, I, p. 19.

<sup>28</sup> *E multis*, S. CRISTEA, *The company contract*, cit., p. 106; G. PIPEREA, *Introducere în dreptul contractelor profesionale*, București, 2011, p. 5; G. BUTA, *Noul Cod civil și unitatea dreptului privat*, in *Noul Cod civil. Comentarii*, a cura di Marilena Uliescu, București, 2011, p. 60; M. ULIESCU, *Cuvânt înainte*, in *Noul Cod civil. Comentarii*, a cura di Marilena Uliescu, cit., p. 11; M. DUMITRU, *The New Civil Code: Monistic*

sono del resto moltiplicate dalla perdurante vigenza di una moltitudine di leggi speciali che continua a governare, fuori dal Codice, i rapporti imprenditoriali – dalla legge n. 31/1990 sulle società ‘commerciali’<sup>29</sup>, alla legge n. 26/1990 in materia di registro delle imprese, dalla legge n. 36/1991 sulle imprese agricole e sulle altre forme di associazione in ambito agricolo, alla legge n. 82/2016 che ratifica l’ordinanza d’emergenza del Governo n. 44/2008 in merito allo sviluppo delle attività economiche indipendenti da parte delle persone fisiche autorizzate e delle imprese individuali e familiari. A questi testi devono poi aggiungersi la normativa antitrust prevista dalle leggi n. 11/1991 e n. 21/1996, quella sul mercato dei capitali di cui alla legge n. 297/2004 e la legge n. 85/2014 sulle procedure d’insolvenza<sup>30</sup>.

L’unificazione concreta delle discipline civili e commerciali pare insomma richiedere sforzi normativi e interpretativi ulteriori. Per quanto radicata in un modello storico di riferimento per il legislatore rumeno, quello italiano, e in linea con altre recenti tendenze codificatrici, come quella quebecchese o brasiliana, la scelta del codificatore di far confluire in unico testo le discipline civile e commerciale ha segnato un’importante novità sullo scenario giuridico nazionale. Vi è ancora molto da fare – da parte del legislatore, delle corti, e soprattutto della dottrina – affinché quella novità trovi salda cucitura entro le maglie del sistema.

---

*Theory between Intentions and Reality*, in *Ecoforum*, 2014, III, p. 19; E. VERESS, *The New Romanian Civil Code*, cit., pp. 31, 34.

<sup>29</sup> La dicotomia tra imprese ‘civili’ e ‘commerciali’ è stata parzialmente eliminata dalla legge n. 76/2012, la quale ha eliminato l’aggettivo ‘commerciale’ in riferimento alle società di cui alla legge n. 31/1990 (oggi «*Legea a societăților*»). La riforma si colloca all’interno del più ampio intento del legislatore rumeno di eliminare il dualismo storicamente creato dai due codici (civile e commerciale) per poter così definitivamente approdare ad un sistema monista basato su un codice unico. L’iniziativa, tuttavia, è stata oggetto delle critiche di una parte della dottrina rumena, la quale non ha mancato di sottolineare come, nonostante la nuova rubrica, la legge n. 31/1990 continui a occuparsi *de facto* delle sole società commerciali. Per tutti, si v. E. VERESS, *The New Romanian Civil Code*, cit., p. 32.

<sup>30</sup> D. NEACȘU e A. CORBESCU, *Update: Doing Legal Research in Romania*, cit., 5.8.

### 3. *La promessa di matrimonio*

Veniamo ora all'esame di alcuni istituti privatistici paradigmatici dell'*esprit* del Codice, seguendo l'ordine degli argomenti che a questo è proprio. Si inizia allora col diritto di famiglia, e in particolare con la 'promessa di matrimonio' (*logodna*), ossia la promessa reciproca di due persone adulte di sesso diverso di contrarre matrimonio<sup>31</sup>, regolata dagli artt. 266-270 del nuovo testo. Nella nostra prospettiva la *logodna* assume una rilevanza particolare poiché con essa, come vedremo, il legislatore ha voluto cucire una cesura fra diritto consuetudinario e diritto scritto che risaliva all'epoca della prima codificazione civile.

Figura radicata nel passato remoto rumeno, la promessa di matrimonio non era considerata – e *pour cause* – né dal Codice civile del 1864, né dal Codice di famiglia del 1954. Agli occhi del codificatore del 1864, l'istituto era difatti apparso come contrastante con lo spirito liberale del Codice, oltre che con il principio della libertà matrimoniale<sup>32</sup>. Del pari, i redattori del Codice di famiglia del 1954 ne avevano denunciato il carattere arretrato e la non conformità ai valori della società comunista<sup>33</sup>. Di qui un silenzio legislativo durato quasi centocinquant'anni<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Così l'art. 266, sul quale v. l'Appendice. Per un'approfondita definizione della *logodna* alla luce delle nuove disposizioni codicistiche si v. altresì N.C. DARIESCU, *The Regulation of the Institution of Matrimonial Engagement in the New Romanian Civil Code*, in *African J. Pol. Sc. Int. Rel.*, 2013, VII, pp. 283-284.

<sup>32</sup> M. AVRAM, *Drept civil. Familia*, București, 2013, p. 31.

<sup>33</sup> S.A. VERNEA, *Engagement prior to marriage – a Short Walk through the History of Romanian Law*, in *Soc. Econ. Debates*, 2013, II, p. 46.

<sup>34</sup> Invero, un tentativo di regolamentazione dell'istituto fu portato a termine con il Codice del 1940, mai entrato in vigore. Come sottolineato dal ministro della giustizia dell'epoca, in occasione della presentazione del progetto, la scelta di inserire nel testo una disciplina sugli effetti della promessa di matrimonio si giustificava alla luce di alcune importanti evoluzioni giurisprudenziali. Fra queste si inseriva la tendenza, da tempo consolidata in seno alla giurisprudenza rumena, a riconoscere in capo alla parte che avesse subito la rottura ingiustificata del vincolo il diritto al risarcimento per il danno (morale e materiale) subito a opera di controparte. Sul punto, si v. D. LUPĂȘCU e G. GĂLEA, *Considerations on*



Ma, come si diceva, la promessa di matrimonio aveva radici profonde nella tradizione giuridica rumena. La si trova disciplinata in diversi testi di diritto consuetudinario, fra i quali spicca per completezza regolatoria il Codice Callimaco del 1817<sup>35</sup>. Qui la promessa di matrimonio era presente in due diverse forme: quella ‘completa’, che costituiva un’anticipazione degli effetti del matrimonio in quanto le parti erano obbligate a ricorrere al vincolo coniugale e potevano liberarsene solo per gravi motivi; e la promessa ‘incompleta’, la quale, a differenza della prima, non obbligava a contrarre matrimonio ma solo a risarcire i danni nel caso di rottura ingiustificata del fidanzamento<sup>36</sup>.

È proprio in questa sua seconda versione che l’istituto è stato recuperato nel Codice civile del 2011. Secondo il nuovo testo, la promessa non è coercibile quale vincolo a contrarre il matrimonio, ma la sua rottura implica l’obbligo reciproco di restituire i beni ricevuti in considerazione o nel corso del fidanzamento e in vista del matrimonio (art. 268<sup>37</sup>, che recupera alcuni caratteri di una corrispondente norma presente nei codici Caragea e Callimaco<sup>38</sup>). La parte che «abusivamente» abbia rotto la promessa o che «per colpa»

---

*Regulating the Engagement in the New Romanian Civil Code and some Foreign Legislation*, in *Lex et Scientia Int. J.*, 2010, I, pp. 156-157; M.C. GHILEA, *Regulation of Engagement in the New Romanian Civil Code and Other International Legislations*, in *AGORA – Int. J. Jurid. Sc.*, 2013, IV, p. 65.

<sup>35</sup> Fra i testi che disciplinavano la promessa di matrimonio, oltre ai Codici Callimaco (1817) e Caragea (1818), vi erano il Manuale di Andronache Ionici (1814) e le antiche codificazioni feudali di Vasile Lupu (1646) e di Matei Basarab (1652): su tutto ciò, si v. D. LUPAȘCU e G. GÂLEA, *Considerations on Regulating the Engagement*, cit., p. 156, nt. 8; S.A. VERNEA, *Engagement prior to marriage*, cit., pp. 43-46, nonché retro Cap. 1, par. 2, ntt. 13, 14, 20, 21, 22, 23.

<sup>36</sup> Così i paragrafi 64-70 del secondo capitolo intitolato «Del diritto di matrimonio» del Codice Callimaco del 1817. Sul punto v. N.C. ANIȚEI, *The Regulation of the Institution of Matrimonial Engagement in the New Romanian Civil Code*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2011, I-II, p. 110.

<sup>37</sup> Si v. l’Appendice.

<sup>38</sup> S.A. VERNEA, *Engagement prior to marriage*, cit., pp. 45-46; N.C. ANIȚEI, *The Scope of the Notion of Promise of Marriage (Engagement) in Romanian Private International Law*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2016, I-II, p. 15.

abbia indotto l'altra a farlo<sup>39</sup> può inoltre essere chiamata a risarcirne i danni sofferti dallo/a sposo/a abbandonato/a (art. 269<sup>40</sup>).

Proprio per il suo carattere tradizionale, l'introduzione della promessa nel Codice non ha mancato di attirare le critiche di una parte della dottrina, secondo la quale l'istituto risulterebbe obsoleto, non in linea con i bisogni di una società moderna e in ultima analisi inutile, poiché le situazioni che ricadono sotto l'ombrello della promessa matrimoniale avrebbero potuto comunque essere affrontate ricorrendo ai principi generali dell'ingiustificato arricchimento e della responsabilità civile<sup>41</sup>. Ancora, si sottolinea l'incoerenza sistematica del recupero dell'istituto, che mal si coordinerebbe con la disciplina codicistica in materia di convenzioni matrimoniali e di liberalizzazione del divorzio, misure queste sí rispondenti alle esigenze di una società moderna<sup>42</sup>.

Vi è però da sottolineare come tali posizioni siano dimentiche – non solo del profondo radicamento dell'istituto nella coscienza popolare, ma anche – della frequenza con la quale la promessa di matrimonio compare nelle codificazioni civili contemporanee: ad

---

<sup>39</sup> Nel silenzio del Codice, la valutazione circa il carattere «abusivo» e/o «colposo» della condotta tenuta da una delle parti è rimessa al libero apprezzamento del giudice: D. LUPASCU e R. GÂLEA, *Considerations on Regulating the Engagement*, cit., p. 163; I. NICOLAE, *Engagement – an Institution Newly Introduced by the Provisions of the Civil Code in Bull. Trans. Univ. Braşov, Series VII: Social Sciences. Law*, 2014, VII, p. 259.

<sup>40</sup> Così recita l'art. 269 del Codice, in Appendice. Buona parte della dottrina rumena attribuisce a tale responsabilità natura extracontrattuale: D. LUPASCU e C.M. CRĂCIUNESCU, *Dreptul familiei*, 2<sup>o</sup> ed., Bucureşti, 2012, pp. 51-53; M.C. GHILEA, *Regulation of Engagement*, cit., p. 56; I. NICOLAE, *Engagement*, cit., pp. 256, 259. In senso contrario, e cioè a favore della natura contrattuale della responsabilità, D. LUPASCU e G. GÂLEA, *Considerations on Regulating the Engagement*, cit., p. 168; M. AVRAM e C.M. NICOLESCU, *Perspective roumain sur la contractualisation du droit de la famille*, in F. SWENNEN (a cura di), *Contractualisation of Family Law – Global Perspectives*, München, 2015, p. 282; E. FLORIAN, *Consideraţii asupra logodnei reglementată de noul Cod civil roman*, in *Curierul Judiciar*, 2009, XI, pp. 632; C. HAGEANU, *Logodna in Noul Cod civil*, in *Curierul Judiciar*, 2011, X, pp. 529-531.

<sup>41</sup> I. NICOLAE, *Engagement*, cit., pp. 253-254.

<sup>42</sup> M. DUȚU, *The 2009 Romanian Civil Code*, cit., p. 163.

esempio, nel Codice civile italiano (artt. 79-81), ma anche in quello tedesco (artt. 1297-1302) e svizzero (artt. 90-93)<sup>43</sup>. È anche da tali modelli che il codificatore del 2011 ha tratto ispirazione nel riaffermare l'attualità delle regole tradizionali<sup>44</sup>.

Al pari di quanto avviene in questi ordinamenti, la scelta del legislatore rumeno di dare all'istituto collocazione codicistica costituisce un esercizio di realismo rispetto al rilievo di una prassi antica. Certo, è ben possibile che, nonostante gli sforzi del legislatore, la prassi continui a trovare regolamentazione e meccanismi di risoluzione delle liti circa le promesse di matrimonio violate attraverso circuiti discosti dai binari sui quali viaggia il diritto ufficiale. Ma il punto resta che, grazie al trattamento riservato dal Codice all'istituto, anche quei circuiti si muovono oggi all'ombra delle previsioni codicistiche. Quanto lunga e pervasiva sarà quell'ombra è un dato che attende conferma.

#### 4. *Proprietà e registri immobiliari*

Centrale nell'architettura del Codice civile del 1864, il diritto di proprietà mantiene un ruolo cardine anche nel nuovo Codice.

Come è noto, durante la fase socialista la proprietà privata era stata (quanto meno formalmente) disconosciuta e rimpiazzata dalla sola proprietà pubblica dello stato socialista<sup>45</sup>. Dopo la rivoluzione rumena del 1989 si è riaffermato il diritto di proprietà privata attraverso il sostanziale ritorno in vigore delle norme del Codice del 1864, l'inclusione della proprietà privata nella Costituzione del 1991<sup>46</sup> e l'adozione di numerose leggi speciali volte a regolare spe-

<sup>43</sup> I. NICOLAE, *Engagement*, cit., p. 254; M.C. GHILEA, *Regulation of Engagement*, cit., p. 56.

<sup>44</sup> F.A. BAIAS, *Commentaire introductif au Livre II. De la famille*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, cit., p. 105; S.A. VERNEA, *Engagement prior to marriage*, cit., p. 49.

<sup>45</sup> Su cui si v. retro, Cap. I, par. 4, oltre a F.A. BAIAS, *Romanian Civil and Commercial Law*, cit., pp. 211-216.

<sup>46</sup> Si legge all'art. 44 (Il diritto di proprietà privata) della Costituzione rumena del 1991, come modificato a seguito della riforma del 2003: «(1) Il diritto di

cifici aspetti di quel medesimo diritto<sup>47</sup>. Il nuovo Codice racchiude agli artt. 555 e ss. del II titolo del terzo libro tutte queste recenti conquiste, garantendo e proteggendo la proprietà privata quale diritto di possedere, godere e disporre di una cosa in modo esclusivo, assoluto e perpetuo, salvo i limiti stabiliti dalla legge<sup>48</sup>. A tutela della proprietà si ergono poi i rimedi propri – già al Codice civile del 1864, e – alla tradizione romanista, quali l'azione di reintegrazione

---

proprietà, così come i diritti di credito verso lo stato, sono garantiti. Il contenuto e i limiti di tali diritti devono essere stabiliti per legge. (2) La proprietà privata è parimenti garantita e protetta dalla legge, a prescindere da chi ne sia titolare. I cittadini stranieri e gli apolidi possono acquisire la proprietà di un fondo, anche come risultato di un'eredità, in base a quanto previsto dal patto di adesione della Romania all'Unione Europea e dagli altri trattati internazionali di cui la Romania è parte, a condizione di reciprocità e in forza delle previsioni stabilite da una legge organica. (3) Nessuno può subire un'espropriazione se non per ragioni di pubblica utilità, stabilite dalla legge, e in ogni caso a fronte del pagamento di un equo indennizzo liquidato in anticipo. (4) Sono vietate la nazionalizzazione e ogni altra misura di acquisizione forzata di beni in proprietà pubblica basate su criteri di appartenenza sociale, etnica, religiosa, politica o comunque discriminatori nei riguardi del proprietario. (5) Per opere di interesse generale, l'autorità pubblica può utilizzare il sottosuolo relativo a qualsiasi proprietà immobiliare, con l'obbligo di indennizzare il proprietario dei danni causati al di lui sottosuolo, alle piante o agli edifici, oltre che per ogni altro danno imputabile all'autorità. (6) Gli indennizzi previsti ai sensi dei commi (3) e (5) sono stabiliti di comune accordo con il proprietario e, in caso di disaccordo, dall'autorità giudiziaria. (7) Il diritto di proprietà obbliga all'osservanza degli obblighi in materia di protezione ambientale e derivanti dai rapporti di buon vicinato, oltre al rispetto di quegli obblighi che per legge o per consuetudine sono a carico del proprietario. (8) I beni legittimamente acquisiti non possono essere oggetto di confisca. Il carattere legittimo dell'acquisto si presume. (9) Qualsiasi bene destinato, utilizzato per o risultante da un delitto o da una contravvenzione può essere oggetto di confisca solo nei casi previsti dalla legge». Nel testo originale della Costituzione rumena del 1991, la proprietà privata era «protetta» ma non «garantita»: v. I. SABĂU-POP, *The actuality concerning the Issue of Property in the New Civil Code Reported to the Civil Code in Force*, in *Curentul Juridic*, 2011, II, p. 98.

<sup>47</sup> Per una panoramica su tali iniziative, si v. F.A. BAIAS, *Romanian Civil and Commercial Law*, cit., pp. 215-230.

<sup>48</sup> Si v. l'Appendice.

e l'azione negatoria (di cui rispettivamente agli artt. 563 e 564 del nuovo testo)<sup>49</sup>.

Se da una parte le disposizioni del II titolo sulla proprietà riprendono dunque le norme del Codice civile del 1864, d'altra parte vi sono però importanti elementi di novità. Fra questi, spicca la riforma del sistema di trasferimento degli immobili e di pubblicità immobiliare. In risposta alle istanze di uniformità legislativa sollevate da lungo tempo dalla dottrina rumena<sup>50</sup>, il nuovo Codice introduce difatti un regime unico di pubblicità immobiliare, basato sull'iscrizione degli immobili entro i libri fondiari. Secondo quanto disposto dagli artt. 885 e ss., i diritti reali su beni immobili possono essere trasmessi, costituiti, modificati o estinti solo attraverso l'iscrizione in tali libri fondiari.

L'innovazione è grande, poiché, prima dell'avvento del nuovo Codice civile, la pubblicità immobiliare sul territorio rumeno si connotava per la disciplina ibrida, residuo storico delle vicissitudini antecedenti alla costituzione del regno. Sul territorio nazionale convivevano cioè due diversi regimi: uno, di stampo napoleonico, fondato sulla trascrizione entro pubblici registri e presente nei territori dell'originario Regno rumeno (Valacchia, Moldavia, Oltenia e Dobrogea); l'altro di derivazione austriaca, basato sul principio dell'iscrizione nei libri fondiari, e radicato nelle regioni dell'ex-impero asburgico, cioè la Transilvania e le zone a nord della Moldavia (Banato e Bucovina), venute alla Romania solo nel 1918<sup>51</sup>.

Il primo regime era dunque quello più antico, essendo stato recepito ai tempi del Codice del 1864 sotto chiaro influsso francese. Esso prevedeva un sistema di pubblicità organizzato su base personale e ispirato al principio consensualistico. Ne veniva che, per la valida

---

<sup>49</sup> S. LANNI, *Il nuovo Codice Civile della Romania: persona umana e responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, IV, p. 878, nt. 16.

<sup>50</sup> Fin dai tempi di S. BRĂDEANU, *Către o nouă legislațiune funciară*, București, 1938, p. 8.

<sup>51</sup> Come è noto, la regione della Bessarabia passò nel 1944 sotto il dominio sovietico; dal 1989 è suddivisa fra Ucraina e Moldavia. Su tutto ciò, v. retro, Cap. I, par. 3 e nt. 54.

conclusione di un contratto avente ad oggetto il trasferimento di un diritto reale su un bene immobile, non erano richieste particolari forme e l'eventuale trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari aveva l'unico scopo di rendere lo stesso opponibile ai terzi<sup>52</sup>.

Con la fine della grande guerra e l'annessione delle ex province dell'Impero asburgico, a tale regime si affiancò quello, di matrice austriaca, che vigeva in quei luoghi. Qui l'iscrizione nel registro fondiario (strutturato su base reale) del trasferimento o della costituzione di un diritto reale su un bene immobile aveva efficacia costitutiva. I vantaggi legati a un siffatto sistema, soprattutto in termini di certezza del diritto, furono presto evidenti, tanto che, negli anni trenta del secolo scorso, il legislatore si determinò a estendere la regola austriaca all'intero territorio rumeno. Contemporaneamente, al fine di rendere maggiormente efficaci le nuove misure, si decise di provvedere alla realizzazione di un catasto nazionale<sup>53</sup>. Gli intenti riformatori del legislatore rumeno furono però vanificati dallo scoppio della seconda guerra mondiale e dalla successiva instaurazione della dittatura socialista, sicché la convivenza fra i due regimi fu (formalmente travolta dalla statalizzazione della proprietà privata, e informalmente) preservata negli anni<sup>54</sup>.

Fu solo dopo la caduta del comunismo che il progetto di unificazione e uniformazione venne ripreso. Con la legge n. 7/1996 si optò per la definitiva creazione di un sistema unico ma ibrido, nato dalla fusione di elementi propri all'uno e all'altro regime: in particolare, della soluzione austriaca si riprendeva la regola dell'iscrizione su base reale, mentre si manteneva il modello francese della pubblicità finalizzata alla sola opponibilità ai terzi (in luogo che all'effettiva costituzione del diritto)<sup>55</sup>. L'opzione fu però aspra-

<sup>52</sup> Per tutti, V. STOICA, *Commentaire introductif au Livre III. Des biens*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, cit., p. 183.

<sup>53</sup> Così secondo la legge n. 93/1933, cui fece seguito il decreto legge n. 115/1938.

<sup>54</sup> V. STOICA, *Commentaire introductif au Livre III*, cit., p. 184.

<sup>55</sup> Per un'analisi dell'intervento del 1996, v. G. ORGA-DUMITRIU, *Again on the Constitutive or Transferring Effect of Property-Related Rights of the Registration with the Land Book*, in *Int. Conf. Knowledge-based Org.*, 2015, II, pp. 480-481.

mente criticata dagli interpreti in quanto, attribuendo all'iscrizione nel registro natura facoltativa e valore meramente pubblicitario, essa non dava risposta a quelle esigenze di sicurezza del traffico immobiliare da lungi messe in evidenza dalla dottrina rumena<sup>56</sup>. Proprio da queste critiche ha preso le mosse il codificatore, predisponendo la definitiva introduzione nel nuovo Codice civile di un sistema unico di pubblicità immobiliare organizzato su base reale e a efficacia costitutiva, sancendo così la definitiva prevalenza del modello austriaco<sup>57</sup>.

Il tutto, ovviamente, sulla carta. Ad oggi il problema dell'adozione delle misure necessarie a garantire l'operabilità del sistema di pubblicità immobiliare rimane. In Romania, infatti, i lavori per la creazione di un catasto che copra l'intero territorio del paese non sono ancora terminati e di conseguenza le norme codicistiche non possono al momento trovare applicazione<sup>58</sup>. Proprio per questo motivo il governo rumeno ha di recente adottato una decisione con cui s'impegna a introdurre gli strumenti necessari per il completamento della mappatura catastale e del sistema dei libri fondiari, così da rendere possibile la registrazione di tutte le proprietà immobiliari rumene entro e non oltre il 2023<sup>59</sup>. Il tempo per valutare l'efficacia della riforma deve, anche qui, ancora venire.

<sup>56</sup> V. STOICA, *Commentaire introductif au Livre III*, cit., p. 184.

<sup>57</sup> M. DUȚU, *Le Nouveau Code*, cit., p. 22. Per qualche cenno in ordine al modello austriaco, si v., in italiano, L. MENGONI, *Caratteristiche generali del sistema tavolare italiano in raffronto a quello austriaco*, in *Atti del convegno sul sistema tavolare "Il sistema transfrontaliero del libro fondiario"*, Gorizia 16-17 aprile 1999, Trieste, 1999, pp. 28 e ss.; H. HOYER, *L'esperienza del sistema tavolare austriaco*, in *Atti del convegno sul sistema tavolare "Il sistema transfrontaliero del libro fondiario"*, *ivi*, pp. 38 e ss.; G. GABRIELLI, *Libri fondiari*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XI, Torino, 1994, pp. 3 e ss.

<sup>58</sup> La legge di attuazione del nuovo Codice al suo art. 56 ha infatti subordinato l'applicazione del nuovo regime e delle sue disposizioni alla finalizzazione dei lavori per la creazione di un catasto nazionale.

<sup>59</sup> È il *Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023* (PNCCF), adottato dal governo con decisione n. 294/2015 e finanziato in parte dai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea.

## 5. *La fiducia*

Di ispirazione straniera è invece l'istituto della *fiducia*<sup>60</sup>, disciplinato dal Codice civile rumeno agli artt. 773-793. In particolare, l'art. 773 del Codice definisce la *fiducia* come l'operazione giuridica mediante la quale uno o più disponenti (*constituitori*) trasferiscono diritti reali, diritti di credito, garanzie o altri diritti patrimoniali ad uno o più fiduciari (*fiduciari*) che li amministrano per un determinato fine, a favore di uno o più beneficiari (*beneficiari*). Questi diritti formano una massa patrimoniale autonoma, distinta dagli altri diritti e obbligazioni compresi nel patrimonio del fiduciario o dei fiduciari<sup>61</sup>.

Si tratta di un istituto che è stato introdotto dal legislatore con lo scopo di rispondere a necessità del *business* da tempo note alla prassi rumena e significativamente acuitesi dagli anni novanta in avanti, per effetto sia dell'internazionalizzazione vissuta dall'economia del paese, sia del forzato trapianto di direttive e regolamenti europei

---

<sup>60</sup> La '*fiducia*' è figura nota al diritto continentale e affine al *trust* di *common law*. Al di là della funzione condivisa – 'segregare' un patrimonio in vista di un determinato fine –, *fiducia* e *trust* si distinguono sotto plurimi profili. Una prima differenza si suole ritrovare nella tipologia di relazione proprietaria cui le due figure danno origine: mentre il *trust* dà vita a una *dual ownership* in capo al *trustee* e al *beneficiary*, nella *fiducia* non vi è dissociazione nella titolarità dei beni, che restano sempre in proprietà del fiduciario. Inoltre, la *fiducia* ha natura contrattuale, richiede per la sua costituzione il rispetto di determinate formalità, e ha come effetto la costituzione di un patrimonio autonomo. Per conto, il *trust* può essere costituito anche unilateralmente, non è sottoposto a formalità particolari, e lascia i beni (per quanto 'segregati') all'interno del patrimonio del *trustee*. Su tutto ciò, v. M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, 2° ed., Padova, 2011, pp. 20-25; M. GRAZIADEI, U. MATTEI e L. SMITH, *Commercial Trusts in European Private Law: the Interest and Scope of the Enquiry*, in IDD. (a cura di) *Commercial Trusts in European Private Law*, Cambridge, 2005, pp. 3-44; M. BUSANI, *La Propriété-Sûreté*, in *La propriété*, Journées Vietnamiennes, année 2003, diretto da Association Henri Capitant, Paris, 2006, pp. 306-307; A. GAMBARO, *Trust*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, pp. 450-454. Come vedremo nel testo, la *fiducia* di diritto rumeno si avvicina più al modello continentale che al *trust* di *common law*: si v., fin d'ora, L. TULEAȘCĂ, *The Concept of the Trust in Romanian Law*, in *Romanian Econ. Bus. Rev.*, 2011, VI, pp. 150-160.

<sup>61</sup> Così recita l'art. 773 del Codice: v. l'Appendice.



che presupponevano la possibilità dei trasferimenti fiduciari<sup>62</sup>. Sarebbe tuttavia scorretto pensare che la novità recata dalla *fiducia* sia assoluta. Fin dal 1974 il Tribunale supremo rumeno, chiamato a riconoscere gli effetti del *trust* di *common law* in virtù delle norme di diritto internazionale privato<sup>63</sup>, aveva stabilito che un *trust* validamente costituito nel paese di origine del disponente avrebbe prodotto i suoi effetti e sarebbe stato riconosciuto anche in Romania, in quanto non in contrasto con il limite dell'ordine pubblico stabilito dalle norme di diritto internazionale privato<sup>64</sup>.

Nella scelta fra il *trust* di *common law* e il modello continentale della *fiducia*, il legislatore rumeno ha prediletto il secondo. In particolare, a fungere da ispirazione per la *fiducia* rumena sono stati prevalentemente gli artt. 2011-2030 del *Code civil* francese, così come modificati dalla legge n. 211 del 19 febbraio 2007<sup>65</sup>. La propensione verso il modello francese si giustifica in ragione dell'indissolubile legame che unisce le due tradizioni giuridiche, ma anche della particolare 'prudenza' propria alla soluzione transalpina, che è parsa al codi-

---

<sup>62</sup> L. GHEORGHE, *Fiducia in the New Civil Code: an Example of Vitalization by International Business Law of the Relationship between Romanian Law and Common Law*, in *Persp. Bus. L. J.*, 2014, III, p. 277. Si pensi, ad esempio, alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, o ancora alla Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

<sup>63</sup> L. GHEORGHE, *Fiducia*, cit., pp. 276, 278-279.

<sup>64</sup> S. ZILBERSTEIN, F. DEAK, A. PETRESCU, C. BIRSAN, V. CIOBANU e L. MIHAI, *Indreptar interdisciplinar de practica judiciara*, București, 1983, testo completo disponibile a: [legeaz.net/forum/jurisprudenta-spete-hotarari-judecatoresti/375-indreptar-interdisciplinar-de-practica-judiciara-1983](http://legeaz.net/forum/jurisprudenta-spete-hotarari-judecatoresti/375-indreptar-interdisciplinar-de-practica-judiciara-1983).

<sup>65</sup> La *fiducia* è stata introdotta nel Codice civile francese solo con la legge n. 211 del 19 febbraio 2007, in parte modificata dalla legge n. 776 del 4 agosto del 2008. Per un approfondimento si v. F. BARRIÈRE, *La fiducie: brèves observation sur sa refonte et sa retouche par la loi de modernisation de l'économie*, in *Sem. Jur. Entreprise et Affaires*, 2008, XXXV, pp. 3-8; M. GRIMALDI e M. BUSSANI, *Les sûretés-proprétés: un aperçu du droit continental*, in *Inha L. Rev.*, 2014, pp. 386-396; F. FIORENTINI, *La riforma francese delle garanzie nella prospettiva comparatistica*, in *Eur. dir. priv.*, 2006, pp. 1155-1202.

ficatore come particolarmente appropriata al contesto rumeno<sup>66</sup>. Sulla scia del modello francese, il Codice rumeno ha: circoscritto la categoria dei fiduciari a una serie limitata di soggetti (istituti di credito, società di investimento e gestione degli investimenti, società di servizi di investimenti finanziari, società di assicurazioni e riassicurazioni, notai e avvocati)<sup>67</sup>; previsto un regime rafforzato di forma e pubblicità<sup>68</sup>; introdotto una rigorosa procedura di registrazione presso l'organo fiscale competente, che deve essere esperita a pena di nullità entro un mese dalla stipula dell'accordo fiduciario<sup>69</sup>. Tutte queste misure, finalizzate ad evitare il riciclaggio di danaro e l'evasione fiscale, manifestano con evidenza le preoccupazioni comuni ai legislatori francese e rumeno<sup>70</sup>.

L'adesione alla soluzione francese non ha però impedito che il codificatore guardasse anche a un modello ulteriore, in particolare quello veicolato dagli artt. 1260-1298 del Codice civile del Québec, che si connota per la maggior vicinanza al *trust* di *common law*<sup>71</sup>. Sulla scorta quebecchese, la *fiducia* rumena si distacca dal modello francese per quanto riguarda il ruolo del fiduciario come 'ammi-

<sup>66</sup> V. STOICA, *Commentaire introductif au Livre III*, cit., p. 181.

<sup>67</sup> Questi sono i soggetti individuati dal secondo e terzo comma dell'art. 776 (Le parti del contratto di fiducia) del Codice rumeno. Per il testo completo dell'articolo, si v. l'Appendice.

<sup>68</sup> Così, al pari dell'art. 2012 del Codice francese, l'art. 774 (La costituzione della fiducia) del Codice rumeno dispone che la *fiducia* deve essere «espressa» e «stabilita per legge o contratto» (oltre che realizzata in forma autentica, requisito non menzionato nel testo francese). Sempre sulla scorta del modello francese (qui dell'art. 2018 del *Code civil*), all'art. 779 del Codice rumeno (Il contenuto del contratto di fiducia) si elencano gli elementi che, a pena di nullità, devono essere indicati nel contratto di *fiducia*. Per il testo completo degli articoli, si v. l'Appendice.

<sup>69</sup> Secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 780 (La registrazione a fini fiscali). Si v. anche V. STOICA, *Commentaire introductif au Livre III*, cit., p. 181.

<sup>70</sup> L. GHEORGHE, *Fiducia*, cit., pp. 280-281.

<sup>71</sup> M. CANTIN CUMYN, *Reflections regarding the diversity of ways in which the trust has been received or adapted in civil law countries*, in L. SMITH (a cura di), *Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law*, Cambridge, 2012, pp. 20-22.

nistratore di beni altrui<sup>72</sup>, il regime di segregazione della massa fiduciaria<sup>73</sup> e l'opponibilità ai terzi dell'istituto<sup>74</sup>, resa possibile attra-

<sup>72</sup> Dalla lettura degli obblighi e dei poteri di gestione imposti dagli artt. 782-788 del Codice rumeno al fiduciario, sembra potersi cogliere con nitore l'assimilazione di costui alla figura di un amministratore di beni altrui. In tale direzione si pone lo stesso art. 784 (I poteri e il compenso del fiduciario), il cui secondo comma dispone che, in assenza di accordo fra le parti, la remunerazione del fiduciario avviene in conformità alle regole sull'amministrazione dei beni altrui. Nella stessa direzione può leggersi anche l'art. 794 (Ambito di applicazione) del titolo successivo sull'istituto dell'amministrazione di beni altrui, nella parte in cui afferma che le norme di quello stesso titolo si applicano a tutti i casi di amministrazione di beni altrui: D. PAPPADÀ, *La fiducia nel nuovo codice civile rumeno*, in *Trusts*, 2013, II, p. 166; A. TABACU e R. DUMINICĂ, *The Fiduciary Contract and the Administration of the Goods of Another Person in the New Civil Code. A Comparative Outlook*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2012, I-II, pp. 171-188. La soluzione che vede nel fiduciario un amministratore di beni altrui appare conforme all'impostazione fatta propria dal secondo comma dell'art. 1278 del Codice del Québec, mentre si discosta da quella abbracciata dal *Code* francese, ove (sia pure in assenza di ogni indicazione espressa al riguardo) il fiduciario pare piuttosto riconducibile alla figura del proprietario. Su quest'ultimo punto, si v. M. GRIMALDI, *La propriété-fiduciaire*, in *La fiducie dans tous ses états*, Journées nationales 15 avril 2010, diretto da Association Henri Capitant, Paris, 2011, pp. 5-8.

<sup>73</sup> All'art. 773 (Nozione) del Codice rumeno, si legge che la massa fiduciaria è autonoma e distinta, in parziale continuità con quanto previsto dall'art. 1261 del Codice quebecchese (ove si aggiunge che la massa costituisce pure patrimonio separato). Ne consegue che i creditori fiduciari possono rivalersi solo sui beni fiduciari (e, persino nell'ipotesi di pattuizione contraria, avranno l'obbligo di agire in primo luogo sulla massa fiduciaria): così prevede il secondo comma dell'art. 786 (La limitazione della responsabilità in funzione della separazione delle masse patrimoniali). La soluzione appare nettamente diversa da quella francese, che non attribuisce espressamente carattere autonomo e distinto al patrimonio fiduciario, e anzi prevede che, in caso di insufficienza della massa fiduciaria, i creditori fiduciari possano rivalersi sul patrimonio del costituente: su tutto ciò, si v. D. PAPPADÀ, *La fiducia*, cit., pp. 167-168; M. GRIMALDI e M. BUSSANI, *Les sûretés-propriétés*, cit., pp. 391-392. Per il testo degli articoli del Codice rumeno fin qui citati, si v. l'Appendice.

<sup>74</sup> È qui evidente il richiamo all'art. 1263 del Codice del Québec, dove si stabilisce che l'opponibilità ai terzi di una *fiducie* costituita con contratto a titolo oneroso e a scopo di garanzia è subordinata all'iscrizione della stessa nel registro immobiliare o in quello mobiliare delle garanzie reali e personali. Nel

verso l'annotazione in un 'archivio elettronico delle garanzie reali' (*Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare* – AEGRM)<sup>75</sup> sul quale torneremo più avanti (par. 9).

Proprio per la sua natura ibrida e 'mista', taluni hanno visto nella *fiducia* rumena un modello 'nuovo' rispetto a quello francese e quebecchese<sup>76</sup>. Molto però ovviamente dipende da come si articoleranno le prassi operative. Spetta ora a queste decidere se e come segnare l'ora del successo dell'istituto, facendo risuonare la similitudine con l'una o l'altra esperienza o rintoccando la presa di distanza da entrambe.

### 6. *La conclusione del contratto*

La ricerca di un punto di equilibrio fra continuità e innovazione, e il prevalere di una soluzione 'mista', è evidente pure in materia contrattuale. Fra i tanti possibili esempi, ci soffermeremo su due illustrazioni specifiche, tratte dalle regole sulla conclusione del contratto (in questo paragrafo) e da quelle in materia di circostanze sopravvenute (nel paragrafo successivo).

Iniziamo dalla conclusione del contratto. Ancora una volta, il Codice ha qui accolto le istanze da tempo sollevate dalla dottri-

---

sistema francese invece l'annotazione nel registro nazionale è richiesta esclusivamente per finalità di sostegno alle autorità nella lotta al riciclaggio di denaro. Per un approfondimento sul punto dell'opponibilità, v. D. PAPPADÀ, *Il registro francese della fiducia*, in *Trusts*, 2010, IV, pp. 391 e ss.

<sup>75</sup> L'*Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare* è stato istituito dalla legge n. 99/1999, cui ha fatto seguito la decisione del governo n. 802/1999 sull'adozione delle misure necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio', successivamente modificata e completata dalla decisione governativa n. 350/2004. Si tratta di interventi che hanno reso possibile, a partire dalla fine del 2000, l'effettiva implementazione di un sistema elettronico di pubblicità centralizzato che opera sulla base di modesti costi di registrazione. Si v. infra, par. 9 del presente Capitolo, oltre che, fin d'ora, V. PĂDURARI e A.S. BURTOIU, *Taking Stock of Romanian Secured Transactions after 15 Years of Reform: A Mapping of Past, Present and Future Milestones*, in F. DAHAN (a cura di), *Research Handbook on Secured Financing in Commercial Transactions*, Cheltenham-Northampton, 2015, p. 406.

<sup>76</sup> M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., p. 138; D. PAPPADÀ, *L'esperienza della legislazione rumena*, in *Trusts*, 2016, IV, p. 362.

na e dalla giurisprudenza rumena, prevedendo che il contratto si concluda nel momento in cui l'accettazione giunga al proponente, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza (art. 1886)<sup>77</sup>.

La soluzione codicistica di cui all'art. 1886 costituisce un'innovazione nel panorama normativo nazionale, ponendo fine ai dubbi che avevano animato il dibattito interno in materia. In linea con il modello francese, infatti, il precedente Codice del 1864 non regolava la conclusione del contratto. Una disposizione sul punto era invece presente nel Codice commerciale del 1887, il quale – ricalcando il Codice di commercio italiano del 1882<sup>78</sup> – applicava ai contratti a distanza il principio della cognizione (art. 35 del Codice commerciale rumeno)<sup>79</sup>, tale per cui il contratto si concludeva allorché l'accettazione era conosciuta dall'offerente. Tuttavia, la norma non valeva per i contratti conclusi fra privati – cioè fra soggetti entrambi privi della qualità di commerciante. Nel silenzio del Codice civile e nel rispetto di una tradizione tipicamente dualista, la dottrina rumena si accodò al modello francese predominante nel XIX secolo, applicando alle relazioni fra privati il criterio della ricezione (per il quale il contratto è concluso al momento in cui il proponente riceve l'accettazione, sia che questi ne abbia effettivamente avuto conoscenza, sia che no) – criterio rifluito anche nel primo comma dell'art. 1326 del nuovo Codice civile italiano del 1942<sup>80</sup>. Persino allorché il panorama interpretativo francese si

---

<sup>77</sup> Per il testo dell'articolo, v. l'Appendice. Per le posizioni dottrinali e giurisprudenziali antecedenti al nuovo Codice, v. C. TOADER, *Contract Law*, cit., p. 117.

<sup>78</sup> Così il primo comma dell'art. 36 del Codice di commercio italiano: «Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito».

<sup>79</sup> Art. 35 del Codice di commercio rumeno: «(1) Il contratto sinallagmatico tra persone distanti non è perfetto, se l'accettazione non giunge a conoscenza del proponente nel termine da lui stabilito o nel termine necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione alla luce della natura del contratto. (2) Il proponente può tuttavia ritenere efficace anche un'accettazione giunta dopo il termine stabilito, purché ne dia immediatamente avviso all'accettante».

<sup>80</sup> Secondo cui: «Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte».

divise fra chi abbracciava il criterio della ricezione, chi prepondeva per quello della spedizione, e chi invece preferiva dare volta a volta rilievo alla volontà delle parti<sup>81</sup>, la dottrina e la giurisprudenza rumene si mantennero fedeli al primo, difeso come il criterio piú razionale fra le alternative disponibili<sup>82</sup>.

Stabilendo al primo comma dell'art. 1186 che il contratto si conclude al momento in cui l'accettazione perviene all'offerente (anche qualora questi non ne abbia conoscenza per un fatto a lui imputabile), il nuovo Codice civile 2011 recepisce dunque la soluzione da tempo consolidatasi in seno ai formanti interpretativi rumeni. Nel secondo comma della medesima disposizione si mantiene invece intatta la regola codicistica di cui al previgente art. 36 del Codice di commercio del 1887<sup>83</sup>, il quale – sulle orme del modello italiano<sup>84</sup> – stabilisce che il contratto può considerarsi concluso anche nel momento in cui il destinatario, pur senza darne comunicazione all'offerente, compie un atto o fatto concludente che implica

---

<sup>81</sup> Per una panoramica sulle soluzioni dottrinali e giurisprudenziali adottate in Francia si v. R. CABRILLAC, *Droit des Obligations*, 11° ed., Paris, 2014, pp. XXXI-XXXII.

<sup>82</sup> C. TOADER, *Contract Law*, cit., pp. 119-120.

<sup>83</sup> L'art. 36 del Codice rumeno del 1887 stabiliva: «Quando il proponente richiede l'adempimento immediato del contratto senza aver preteso la previa accettazione dell'altra parte, o quando questa addirittura non è necessaria alla luce della natura del contratto, il contratto è perfetto non appena l'altra parte ha iniziato l'esecuzione».

<sup>84</sup> Com'è noto, il testo del secondo comma dell'art. 36 del Codice di commercio italiano del 1882 («Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa esecuzione») è stato pressoché integralmente trasposto nel primo comma dell'art. 1327 del Codice civile italiano del 1942 («Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione»).

l'assunzione di un obbligo, purché la prassi fra le parti, gli usi o la natura dell'affare permettano un'accettazione di tal fatta<sup>85</sup>.

La disciplina sulla conclusione del contratto accoglie così alcuni importanti elementi di novità, la cui origine è però da ritrovarsi nelle elaborazioni interpretative sedimentatesi nel vigore del Codice previgente, su ispirazione dei suggerimenti provenienti dal modello francese e italiano. Frutto di un compromesso analogo fra tradizione e innovazione sono anche le regole volte a regolare gli effetti sul contratto delle circostanze sopravvenute, alla quale volgiamo ora la nostra attenzione.

### 7. *Le circostanze sopravvenute nel contratto*

Al mutamento delle circostanze contrattuali si dedica l'art. 1271 del Codice civile rumeno, intitolato «*impreviziunea*» (chiaro specchio del lemma francese *imprévision*)<sup>86</sup>. La disposizione consacra a livello normativo il principio *rebus sic stantibus*, ossia la possibilità che la parte di un contratto chieda al giudice la modifica o la risoluzione dello stesso al verificarsi di eventi che rendano eccessivamente onerosa l'esecuzione della sua prestazione<sup>87</sup>.

La previsione è senza dubbio innovativa nel contesto rumeno, non solo perché l'*impreviziunea* non aveva spazio nel Codice del 1864, ma anche perché, nel tratteggiarne i contorni, il codificatore del 2011 si è ispirato – come vedremo fra un attimo – a fonti transnazionali di *soft law*. Quanto tuttavia merita sottolineare è che l'adozione dell'*impreviziunea* nel testo del Codice si fa pure espressione della ricerca di continuità, e di ricerca del dialogo con le posizioni raggiunte dagli interpreti rumeni nel vigore del Codice previgente.

Occorre difatti ricordare come, negli anni immediatamente successivi al Codice del 1864, la giurisprudenza e la dottrina rumena, sulla scia del modello francese, fossero particolarmente restie a riconoscere che un giudice potesse intervenire su un contratto il cui

<sup>85</sup> E. VOICHECI, *The Contracts*, cit., p. 432.

<sup>86</sup> Per il testo dell'articolo, si v. l'Appendice.

<sup>87</sup> R.Ș. PĂTRU, *Theory of Imprévision from the Economic and Legal Perspective of Contract Analysis*, in *Juridical Tribune*, 2011, I, p. 125.

adempimento era divenuto per una parte eccessivamente oneroso in ragione di un evento sopravvenuto. Si riteneva infatti che un intervento simile avrebbe leso il principio della libertà contrattuale celebrato con forza dal Codice rumeno<sup>88</sup>.

In Romania come altrove<sup>89</sup>, l'avvento delle due guerre mondiali indusse alcuni scolari a sostenere la necessità di introdurre delle forme di tutela per chi, per cause imprevedibili e non riconducibili a sua colpa, si fosse trovato legato a un contratto divenuto inutile o eccessivamente squilibrato a suo sfavore. Gli argomenti dottrinali trovarono parziale accoglimento presso la giurisprudenza rumena<sup>90</sup>, ma l'instaurarsi del regime socialista impose a tali sviluppi una battuta d'arresto<sup>91</sup>.

Con il crollo dell'impero sovietico si ebbe una nuova apertura dottrinale alla teoria dell'*impreviziunea*, avallata nel frattempo da una serie di limitati interventi legislativi che riconoscevano la rilevanza del mutamento di circostanze in relazione ad alcuni ambiti determinati<sup>92</sup>, come la tutela del diritto di autore<sup>93</sup>, le attività di vo-

---

<sup>88</sup> E. CIONGARU, *Imprevision Principle in the Romanian Legislation*, in *Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science*, 2013, p. 262; J. SZEKRÉNYES, *Unforeseeable Changes in Circumstances in Contracts in the New Romanian Civil Code*, in A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, cit., pp. 148-149.

<sup>89</sup> Così, ad esempio, anche in Germania e in Francia: si v. K. ZWEIGERT e H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, II, *Istituti*, 3° ed., Milano, 2011, rispettivamente pp. 248-249 e pp. 254-255.

<sup>90</sup> La prima applicazione giurisprudenziale della teoria dell'*impreviziunea* risale alla decisione dell'11 maggio 1920 della prima sezione del Tribunale di Ilfov, relativamente al caso *Lascăr Catargiu c. Banca Bercovici*. La corte, facendo leva sull'art. 970 dell'allora vigente Codice civile in materia di buona fede e equità in sede di esecuzione del contratto, accolse la richiesta di una delle parti relativa alla modifica di un contratto divenuto eccessivamente oneroso a causa del fenomeno di svalutazione monetaria che aveva colpito il paese negli anni immediatamente successivi il primo conflitto mondiale. Si v. C. ZAMȘA, *Teoria Impreviziunii. Studiu de doctrină și jurisprudență*, București, 2006, pp. 231-234; M.S. CORCHIȘ, *L'imprevision en droit français et roumain*, in *Le Nouvel Endroit*, 2014, II, p. 60.

<sup>91</sup> E. CIONGARU, *Imprevision Principle*, cit., p. 262.

<sup>92</sup> R.Ș. PĂTRU, *Theory of Imprevision*, cit., p. 126.

<sup>93</sup> Il terzo comma dell'art. 43 della legge n. 8/1996 sul diritto di autore e diritti connessi introduce la possibilità per l'autore di un'opera di chiedere agli



lontariato<sup>94</sup> e le concessioni in uso di beni di proprietà pubblica<sup>95</sup>. Sulla stessa linea si muoveva parte della giurisprudenza, la quale, a cominciare dagli anni novanta, iniziò ad ammettere la modifica giudiziale del contratto e addirittura, quale *extrema ratio*, la sua risoluzione<sup>96</sup>, soprattutto in relazione a casi riguardo gli effetti dell'inflazione<sup>97</sup>.

---

organi giudiziari competenti la revisione del contratto di cessione dei diritti patrimoniali d'autore al verificarsi di un evidente squilibrio fra la remunerazione pattuita e i benefici derivanti al cessionario dallo sfruttamento economico dell'opera. Il testo completo della legge è disponibile a: [cdep.ro/pls/legis/legis\\_pck.btp\\_act\\_text?idl=10396](http://cdep.ro/pls/legis/legis_pck.btp_act_text?idl=10396).

<sup>94</sup> L'art. 14 della legge n. 195/2001 sulle attività di volontariato prevede che, qualora durante l'esecuzione del contratto di volontariato, si verifichi una situazione indipendente dalla volontà delle parti che renda difficoltoso l'adempimento delle obbligazioni assunte dal volontario, il contratto dovrà essere oggetto di rinegoziazione. Qualora la situazione abbia reso l'esecuzione del contratto impossibile, questi sarà invece oggetto di risoluzione. Per il testo completo della legge, si v. [mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L195-2001\\_rep.pdf](http://mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L195-2001_rep.pdf).

<sup>95</sup> In modo più sfumato rispetto ai casi precedenti di cui alle ntt. 93 e 94, l'art. 54 dell'ordinanza d'urgenza n. 54/2006 sul regime del contratto di concessione dei beni di proprietà pubblica stabilisce che il rapporto contrattuale fra cedente e concessionario si basa sul principio di equilibrio finanziario fra diritti garantiti al cessionario e obbligazioni a egli imposte. Il testo dell'ordinanza è disponibile a: [lege5.ro/Gratuit/ba3tcnbz/ordonanta-de-urgenta-nr-54-2006-privind-regimul-contractelor-de-concesiune-de-bunuri-proprietate-publica](http://lege5.ro/Gratuit/ba3tcnbz/ordonanta-de-urgenta-nr-54-2006-privind-regimul-contractelor-de-concesiune-de-bunuri-proprietate-publica).

<sup>96</sup> Così ad esempio stabilì la Suprema Corte, sezione commerciale, nella sua decisione n. 21/1994 (riportata da C. CRIȘU, N. CRIȘU MAGRAON e Ș. CRIȘU, *Repertoriu de doctrină și jurisprudență română*, I, București, 1995, p. 211). Il caso aveva a oggetto un contratto di locazione su un bene immobile di durata quinquennale. Il locatore agì in giudizio per chiedere al giudice la revisione del contratto, in particolare nei termini di un aumento del canone di locazione alla luce dell'importante e imprevedibile fenomeno inflattivo che negli anni immediatamente successivi alla stipulazione dell'accordo aveva colpito il paese. Affermata la necessità di porre rimedio a una situazione diventata 'inaccettabile', la Corte accolse la richiesta del ricorrente, rimettendo al giudice di merito la ri-determinazione del canone di locazione. La Corte aggiunse, inoltre, che qualora il convenuto non avesse aderito al nuovo canone così come stabilito dal giudice, il locatore avrebbe potuto ottenere la risoluzione del contratto.

<sup>97</sup> Si vedano in tal senso, oltre alla decisione di cui alla nota precedente, le decisioni della Corte suprema rumena, sezione commerciale, n. 4456/1999 e n.

È all'interno di questo percorso interpretativo che si è inserito il Codice civile del 2011, certificando in modo definitivo l'introduzione dell'istituto in seno al diritto rumeno. Come già accennato, però, il codificatore non si è limitato a far tesoro delle soluzioni acquisite al sistema, e più volte messe in evidenza dalla dottrina rumena, ma ha altresì guardato a fonti ulteriori, e in particolare all'art. 6:111 dei Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL). L'art. 1271 appare difatti interamente ritagliato su quella disciplina.

Come l'art. 6:111 dei PECL, il 1° comma dell'art. 1271 del Codice civile rumeno puntualizza che le parti sono tenute a eseguire le loro obbligazioni anche qualora l'esecuzione di queste ultime sia divenuta più onerosa in ragione dell'aumento del costo di esecuzione o di una diminuzione del valore della controprestazione<sup>98</sup>. Sempre in sostanziale coincidenza con il testo dei PECL, il secondo comma dell'art. 1271 dispone che, al ricorrere di circostanze eccezionali e imprevedibili che abbiano reso l'esecuzione del contratto 'eccessivamente onerosa'<sup>99</sup>, il giudice potrà decidere di modificare il contenuto del contratto adattandolo alla nuova situazione, oppure, in alternativa, di risolverlo. Unica differenza di rilievo rispetto

---

347/2000, nonché la decisione n. 208/2005 della Corte internazionale e commerciale di arbitrato presso la camera di commercio e industria della Romania (CICA - *Curtea de Arbitraj Comercial Internațional*), tutte riportate da C. ZAMSA, *The Unpredictability Theory and the Contractual Liability*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2011, I, pp. 462-464.

<sup>98</sup> In questo senso, il primo comma dell'art. 1271 ricalca quasi alla lettera il primo comma dell'art. 6:111 dei PECL, secondo cui «(1) *A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of the performance it receives has diminished*».

<sup>99</sup> I criteri per stabilire quando una prestazione possa dirsi 'eccessivamente onerosa' sono stati ampiamente dibattuti in dottrina, senza però mai approdare a una soluzione unanime. Per una panoramica di queste teorie, si v. I.N. GHEBERTA, *Brief Considerations regarding the Conditions of Contractual Imprevisión*, in *International Conference "European Union's History, Culture and Citizenship"*, Pitesti, 23-24 May 2014, București, 2014, pp. 523-525.

all'art. 6:111 PECL<sup>100</sup> è che in quest'ultimo la risoluzione è anteposta alla modificazione del contratto, mentre il Codice civile rumeno inverte l'ordine, parlando prima di adattamento del contratto e quindi di risoluzione. Fra i commentatori, l'inversione ha alimentato un dibattito, non ancora sopito, circa il rapporto fra i due rimedi, e in particolare se l'adattamento debba esser ritenuto 'preferibile' rispetto alla risoluzione. Vi è chi sottolinea come l'anticipazione dell'adattamento alla risoluzione sia sintomo di una predilezione del codificatore per la prima forma<sup>101</sup>. Ma la più parte della dottrina rumena abbraccia la posizione opposta, ossia quella che privilegia la risoluzione all'adattamento, poiché lo scioglimento del contratto è ritenuto più rispettoso dell'autonomia contrattuale delle parti che la sua modifica<sup>102</sup>. È invece unanime, nel panorama dottrinale, l'opinione che vede nella regola di cui all'art. 1271 del nuovo Codice una norma dal carattere sussidiario e del tutto eccezionale<sup>103</sup>, che sarebbe confermata dalle numerose condizioni cumulativamente richieste per la sua attivazione (condizioni che, sia detto fra parentesi, includono anche il previo espletamento, da parte del debitore, di un tentativo di rinegoziazione in buona fede<sup>104</sup>).

In definitiva, quanto emerge dalla soluzione codicistica qui adottata – così come dalla disciplina prevista per la conclusione

---

<sup>100</sup> Un ulteriore elemento di difformità viene dalla mancata previsione, nel testo rumeno, della possibilità per il giudice di condannare al risarcimento dei danni la parte che si rifiuti di rinegoziare o che receda dalle trattative in mala fede, secondo quanto espressamente stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6:111 dei PECL.

<sup>101</sup> C. COJOCARU, *Adoption of the New Romanian Civil Code*, cit., p. 98.

<sup>102</sup> B. OGLINDA, *The Theory of Imprevision in the Context of the Economic Crisis and the New Romanian Civil Code*, in *Persp. Bus. L. J.*, 2012, I, p. 246.

<sup>103</sup> A.E. BELU, *The Unpredictability Clause in Transport Contracts According to the New Civil Code*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2014, I, pp. 85-86; C. COJOCARU, *Adoption of the New Romanian Civil Code*, cit., p. 98; R. POSTOLACHE, *Unforeseeability According to the Regulations of the Romanian Civil Code. Legal Nature*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2013, III, p. 377.

<sup>104</sup> A.E. BELU, *The Unpredictability Clause*, cit., pp. 85-86; C. ALUNARU, *Contract Formation and Non-Performance in Romanian Law*, in R. SCHULZE e F. ZOLL (a cura di), *The Law of Obligations in Europe*, cit., p. 395.

del contratto di cui al paragrafo precedente – è una conferma della cura effettivamente posta dal legislatore nel cogliere gli spunti offerti dalle prassi interpretative interne e nel selezionare le soluzioni di marca straniera che meglio avrebbero potuto armonizzarsi a quegli spunti. È una cura che trascende l'ambito contrattuale, e pervade l'intera materia delle obbligazioni. La ritroveremo fra un attimo, nell'esaminare le novità apportate nel settore della responsabilità aquiliana.

### 8. *La responsabilità extracontrattuale*

Su fronte extracontrattuale, le novità rispetto al Codice del 1864 sono senza dubbio notevoli.

Il nuovo Codice dedica alla responsabilità civile<sup>105</sup> ben quarantasei articoli (artt. 1349-1395), contro i sei del precedente testo (artt. 998-1003)<sup>106</sup>. In ossequio al principio francese del *non-cumul*<sup>107</sup>, la

<sup>105</sup> Nel testo del Codice rumeno l'espressione «*răspunderea civilă*» è impiegata in un'accezione diversa da quella qui menzionata, nella misura in cui essa comprende la *răspunderea delictuală* e la *răspunderea contractuală*. Mentre però la responsabilità delittuale trova la propria effettiva disciplina nel capitolo IV su «la responsabilità civile», la responsabilità contrattuale è regolamentata solo in un capitolo successivo e, più precisamente, nel capitolo dedicato all'esecuzione forzata delle obbligazioni, nella sezione sui «modi di esecuzione per equivalente»: si tratta di un chiaro retaggio del previgente Codice civile che non ha mancato di attirare le critiche dottrinali (*e multis*, L. POP, *Drept civil. Teoria generală a obligațiilor*, București, 1998, pp. 336-359; ID., *Tratat de drept civil. Obligațiile*, II, *Contractul*, București, 2009, pp. 644-707; C. ALUNARU e L. BOJIN, *The Tort Law Provisions of the New Romanian Civil Code*, in *J. Eur. Tort L.*, 2011, p. 104).

<sup>106</sup> Gli articoli costituivano una copia esatta di quelli del Codice francese (artt. 1382-1386, oggi spostati agli artt. 1240-1244), con la sola eccezione dell'art. 1003 del Codice rumeno il quale, traendo ispirazione dall'art. 1156 progetto Pisanelli, stabiliva espressamente la solidarietà fra i soggetti che fossero stati ritenuti responsabili del medesimo delitto o quasi-delitto. Si v., sul punto, retro, Cap. I, nt. 46, nonché C. ALUNARU e L. BOJIN, *Romania*, in *European Tort Law Yearbook 2009*, Berlin, 2010, p. 530.

<sup>107</sup> L'affermazione del principio del *non cumul* – a tutt'oggi dominante in Francia – risale a una celebre decisione dell'11 gennaio 1922 della *Cour de Cassation*: per un'analisi delle origini e delle applicazioni della regola, v. per tutti P.G.

responsabilità *e delicto* è ora esplicitamente resa sussidiaria rispetto a quella *e contractu*: il terzo comma dell'art. 1350 dispone che, «salvo che la legge non disponga altrimenti, nessuna delle parti può evitare l'applicazione delle regole di responsabilità contrattuale optando per l'applicazione di altre regole a sè piú favorevoli»<sup>108</sup>.

Cosí limitato rispetto al contratto, il sistema delittuale viene fondato su un principio generale sconosciuto al Codice previgente: il primo comma dell'art. 1349<sup>109</sup> specifica che ciascuno è tenuto al rispetto delle regole di condotta poste dalla legge o dagli usi al fine di evitare il prodursi di danni a diritti o a 'interessi legittimi' altrui. Affianca tale disposizione la versione rivisitata della regola del *neminem laedere*. Per il 1° comma dell'art. 1357, chiunque realizzi un fatto illecito con colpa (*vinovăție*, qui comprensiva di dolo e colpa intesa in senso stretto<sup>110</sup>) è tenuto a riparare il danno cagionato. È qui l'impiego del termine «*vinovăție*» (traducibile con «colpevolezza», e mutuato dal lessico penalistico) a costituire una frattura rispetto al passato, poiché il Codice del 1864 parlava di «*greșeală*», mentre il primo progetto di nuovo Codice del 2004 si riferiva a «*intenție*» e «*culpă*»<sup>111</sup>. La scelta per la «*vinovăție*» si spiega alla luce di alcune recenti voci dottrinali che hanno difeso l'impiego di una terminologia comune al diritto civile e penale<sup>112</sup>.

La clausola fondamentale di responsabilità per colpa è poi corredata da un elenco di forme di responsabilità per fatto altrui e oggettiva che vede aggiungersi, al novero di ipotesi ereditato dal

---

MONATERI, *Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale. Analisi comparata di un problema*, Padova, 1989, pp. 104-107.

<sup>108</sup> Per il testo completo dell'articolo, si v. l'Appendice.

<sup>109</sup> V. l'Appendice.

<sup>110</sup> Si v. quanto previsto nel Capitolo sull'interpretazione e sugli effetti della legge civile di cui al Titolo preliminare del nuovo Codice. L'art. 16, rubricato «*vinovăție*», infatti precisa: «Salvo diversa disposizione di legge, la persona risponde unicamente dei fatti da essa commessi con dolo (*intenție*) o colpa (*culpă*)». Per il testo completo dell'articolo, si v. l'Appendice.

<sup>111</sup> S. LANNI, *Il nuovo Codice*, cit., p. 887, nt. 46.

<sup>112</sup> Per tutti, si v. I.D. ROMOȘAN, *Vinovăția în dreptul civil român*, București, 1999, pp. 19 e ss.

Codice del 1864<sup>113</sup>, nuove disposizioni in materia di responsabilità connessa alla circolazione di veicoli (art. 1376, comma 2) e di oggetti che cadono dagli edifici (art. 1379) – mentre si è invece deciso di lasciare fuori dal Codice le norme di derivazione europea riguardo la responsabilità per il danno cagionato da prodotti difettosi<sup>114</sup>.

Sul versante del danno risarcibile, poi, il Codice civile del 2011 contiene una serie di previsioni espresse – del tutto assenti nel Codice precedente – e in particolare sancisce a chiare lettere la riparabilità del danno non patrimoniale. L'art. 1391, comma 1, difatti dispone che «[i]n caso di lesioni all'integrità fisica o alla salute, può altresì essere accordata riparazione per la diminuzione delle possibilità di godere della vita familiare e sociale»<sup>115</sup>. Il comma successivo riconosce agli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e coniuge di chi sia deceduto per il fatto altrui il diritto a ottenere ristoro del dolore sofferto<sup>116</sup>.

Se gli aspetti innovativi sono consistenti, è necessario però valutare la portata alla luce delle prassi interpretative dominanti nel vigore del Codice del 1864. Diviene allora chiaro che la riforma ha semplicemente inteso colmare le lacune della disciplina previgente

---

<sup>113</sup> Si tratta della responsabilità del genitore o tutore per il danno cagionato dal minore o dall'interdetto di cui all'art. 1372 (La responsabilità per il fatto commesso da minore o da persona soggetta ad interdizione), di quella del datore per il fatto commesso dal proprio dipendente di cui all'art. 1373 (La responsabilità dei committenti per il fatto dei preposti), oltre alle fattispecie di responsabilità per animali di cui all'art. 1375 (La responsabilità per i pregiudizi causati da animali) e per rovina di edifici di cui all'art. 1378 (La responsabilità per rovina di edifici) del nuovo testo. Su tutto ciò, v. C. ALUNARU e L. BOJIN, *Romania*, cit., p. 534. Per il testo di questi articoli, si v. l'Appendice.

<sup>114</sup> M. JÓZON, *The Influence of European Private Law*, cit., p. 583.

<sup>115</sup> Per il testo completo dell'articolo, si v. l'Appendice.

<sup>116</sup> Qualche interprete lamenta la scelta del codificatore di non inserire alcun riferimento alle sotto-categorie del danno non patrimoniale da tempo riconosciute da dottrina e giurisprudenza (ossia quelle del danno morale, del danno estetico e del danno da ridotta aspettativa di vita): C. ALUNARU e L. BOJIN, *The Tort Law Provisions*, cit., pp. 105-106.

crystallizzando conquiste da tempo raggiunte, nel silenzio del legislatore, dalla giurisprudenza e dalla dottrina<sup>117</sup>.

Ad esempio, il carattere sussidiario della responsabilità extracontrattuale è derivato dalle posizioni da tempo abbracciate dall'interprete rumeno<sup>118</sup>, sulla scorta del saldo principio francese del *non-cumul*. La nuova veste assunta dalla clausola generale di responsabilità, che oggi aggancia l'esistenza di un danno risarcibile alla lesione di un diritto o di un 'interesse legittimo', non fa che trasporre a livello legislativo l'idea – sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza rumena<sup>119</sup>, sull'onda della corrente interpretativa francese dei primi decenni del secolo scorso, e poi ulteriormente rafforzata dall'assimilazione della Pandettistica<sup>120</sup> – che il risarcimento possa seguire solo alla lesione di un'aspettativa seria e giuridicamente rilevante. Analoghe osservazioni valgono, sul piano del danno risarcibile, per la previsione in materia di danno non patrimoniale. Il codificatore qui non ha fatto altro che tirare le fila della lunga evoluzione interpretativa che, nel silenzio del previgente Codice, aveva preso le mosse dalla tradizionale apertura francese alla riparazione dei danni morali<sup>121</sup>, era passata attraverso il diniego della loro rilevanza in epoca socialista<sup>122</sup>, ed era giunta infine al loro riconoscimento a

<sup>117</sup> S. LANNI, *Il nuovo Codice*, cit., pp. 883-884.

<sup>118</sup> Sul fronte giurisprudenziale si v., per tutte, la sentenza del Tribunale supremo n. 11/1965, in *Justiția Nouă*, 1965, VIII, p. 109. Su quello dottrinale invece, I. RADULET, *Contract Law in Romania*, in T. ANSAY e J. BASEDOW (a cura di), *Structures of Civil and Procedural Law in South Eastern European Countries*, Berlin, 2008, p. 47.

<sup>119</sup> Fra le tante, si v. la sentenza della sezione civile del Tribunale supremo n. 971/1964, in *Legalitatea Populară*, 1964, XII, p. 80. La medesima impostazione era propria alla giurisprudenza penale: v. le decisioni della sezione penale del Tribunale Supremo n. 39/1963, in *Justiția Nouă*, 1964, IV, p. 178 e n. 2722/1970, in *Revista română de drept*, 1971, III, p. 130.

<sup>120</sup> B. STARCK, *Droit civil. Obligations*, 1° ed., Paris, 1972, pp. 53-55; X. PRADEL, *Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité*, Paris, 2004, pp. 187 e ss.

<sup>121</sup> A. IONASCU, *La réparation des dommages moraux*, cit., pp. 208-209; P. TERCIER, *Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit suisse*, Fribourg, 1971, p. 68.

<sup>122</sup> Si v. retro, Cap. I, par. 4.

partire dagli anni novanta del secolo scorso<sup>123</sup>. Insomma, la nuova disciplina codicistica della responsabilità civile guarda ad esperienze altre, ma lo fa ponendosi sulle spalle della tradizione. Dall'alto – anche nel diritto – si vede piú lontano.

### 9. *Le garanzie del credito*

In materia di garanzie del credito, reali e personali, l'intervento di riforma si reputava necessario per adattare la disciplina codicistica ai bisogni dell'economia. Anche qui però il legislatore ha posto particolare attenzione al rispetto di regole e prassi preesistenti, così da assicurare una linea di continuità fra le riforme già attuate e quelle recate dal Codice stesso.

Innanzitutto, in contrapposizione alla frammentarietà delle disposizioni di cui al previgente testo<sup>124</sup>, il nuovo Codice civile raggruppa l'intera disciplina delle garanzie del credito in soli due titoli, collocati alla fine del libro V sulle obbligazioni: trattasi, in particolare, del X titolo su «le garanzie personali» (artt. 2279-2322), cui fa seguito l'XI titolo su «i privilegi e le garanzie reali» (artt. 2323-2499). Sotto il profilo sistematico, la riforma rumena sembra muovere dalle stesse ragioni di ordine, completezza e organicità che in altri ordinamenti hanno giustificato un'analoga e sostanziale revisione della materia: così, ad esempio, è avvenuto in Francia, dove nel 2006 le regole in tema di garanzie del credito sono confluite in un unico nuovo libro del Codice civile (il libro IV «*Des sûretés*») nel rispetto di quella tradizionale partizione tassonomica che, *pour cause*, ritroviamo anche nel Codice rumeno del 2011<sup>125</sup>.

<sup>123</sup> M. JÓZON, *Romania*, in B. WINIGER, H. KOZIOL, B.A. KOCH e R. ZIMMERMANN (a cura di), *Digest of European Tort Law*, II, Berlin, 2011, p. 63, nonché retro, nt. 116 del presente Capitolo.

<sup>124</sup> Nel Codice del 1864, le garanzie erano inserite in seno al terzo libro «Dei diversi modi di acquisto della proprietà»: trovavano qui collocazione (rispettivamente ai titoli XIV, XV, XVI, e XVIII) la fideiussione, il pegno, l'anticresi, i privilegi e l'ipoteca.

<sup>125</sup> I connotati fondamentali della riforma attuata dal legislatore francese del 2006 sono esplorati da F. FIORENTINI, *La riforma francese delle garanzie*, cit, pp. 1155-1202.



A tal proposito, è bene ricordare come nel precedente testo del 1864 le norme in materia di garanzie reali e personali derivassero dal Codice civile francese del 1804 e dalla legge ipotecaria belga del 1851<sup>126</sup>. Come è noto, il panorama rumeno è stato poi profondamente segnato dalla rottura socialista del paradigma proprietario occidentale che tutelava la proprietà e gli stessi diritti di garanzia<sup>127</sup>. In seguito al crollo di quell'impero e alla transizione al sistema capitalistico, il sistema rumeno si è aperto anche a influssi e modelli ulteriori, fino a quel momento del tutto estranei alla sua tradizione giuridica. Così, grazie ai programmi di assistenza finanziaria promossi dalla *World Bank*<sup>128</sup> e all'intermediazione della *Model Law on Secured Transactions* redatta dall'EBRD (*European Bank for Reconstruction and Development*)<sup>129</sup>, nel 1999 in Romania è stata introdotta la legge n. 99/1999 sulle garanzie reali mobiliari, che traeva ispirazione dall'Article 9 dell'*Uniform Commercial Code* statunitense e dai *Personal Property Securities Acts* in vigore nelle province anglofone del Canada<sup>130</sup>.

*Inter alia*, la legge n. 99/1999 rivisitava l'istituto del pegno, al fine di permettere la creazione di una garanzia mobiliare unitaria senza spossamento e su complessi di beni<sup>131</sup>; prevedeva l'istituzione di un registro elettronico per la pubblicità delle garanzie mobiliari (*l'Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare*)<sup>132</sup> e introduceva una procedura semi-privata di esecuzione forzata rimessa solo a

---

<sup>126</sup> La legge sulla *révision du régime hypothécaire* è del 16 dicembre 1851: v. retro, Cap. I, par. 3, spec. nt. 36.

<sup>127</sup> Su cui v. retro, Cap. I, par. 4.

<sup>128</sup> Per un elenco completo di tutti i progetti finanziati negli anni dalla *World Bank* in Romania si v. [worldbank.org/en/country/romania](http://worldbank.org/en/country/romania).

<sup>129</sup> J.H. RÖVER, *The EBRD's Model Law*, cit., p. 482.

<sup>130</sup> C. TOADER, *Contract Law*, cit., p. 114.

<sup>131</sup> In particolare, la legge n. 99/1999 abrogava espressamente la figura del 'pegno commerciale' di cui agli artt. 478-489 del XIV titolo del Codice di commercio del 1887 ma lasciava in vigore le norme sul pegno di 'diritto civile' di cui agli artt. 1685-1693 del Codice civile rumeno del 1865. Sul punto, v. A. SEBENI, *Commentaire introductif au Livre V. Des obligations. Titres X e XI relatifs aux sûretés*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, cit., pp. 588-589.

<sup>132</sup> Su cui si v. retro, par. 5 e nt. 75 del presente Capitolo.

un controllo giudiziale *a posteriori*<sup>133</sup>. Notevoli, tuttavia, erano i limiti della riforma, a cominciare dalla terminologia impiegata, fortemente dipendente dalle categorie del diritto nord-americano e per questo difficilmente conciliabile con la tradizione giuridica civilistica di diritto rumeno<sup>134</sup>. A questi si aggiunsero alcuni importanti problemi operativi riscontrati nella fase di implementazione della normativa<sup>135</sup>. Quale inevitabile conseguenza della novità e correlata opacità di molte disposizioni, la prassi giudiziale immediatamente successiva alla riforma si rivelò spesso incerta e contraddittoria.

Proprio dalla presa d'atto di tali difficoltà è partita l'opera di ri-sistemazione della materia attuata da parte del Codice del 2011. Le disposizioni introdotte riguardo le garanzie reali hanno difatti l'obiettivo di consolidare le novità portate dalla legge n. 99/1999, 'traducendole' in una forma più adatta al contesto di riferimento e offrendo loro una migliore articolazione sistematica, oltre che una maggiore uniformità di disciplina<sup>136</sup>. In linea con una simile attività di riordino e con le esigenze di omogeneità, si pone dunque la previsione di un'unica garanzia ipotecaria senza spossamento (artt. 2343-2479), applicabile sia ai beni immobili che a quelli mobili<sup>137</sup> e

---

<sup>133</sup> Per una sintesi dei contenuti della riforma, si v. V. PĂDURARI e A.S. BURTOIU, *Taking Stock of Romanian Secured Transactions*, cit., p. 406.

<sup>134</sup> A. SEBENI, *Commentaire introductif au Libre V*, cit., p. 589.

<sup>135</sup> Così, ad esempio, l'assenza di regole sul punto della 'cristallizzazione' della garanzia (flottante) costituita su una universalità di beni, rendeva incerta la permanenza della garanzia flottante in caso di atti dispositivi del debitore concernenti i singoli beni. Da ciò dipendeva la possibilità di riconoscere al creditore della garanzia flottante un diritto di seguito per la realizzazione dei beni venduti. Del pari, incerti erano pure i requisiti di perfezionamento della garanzia sui crediti in relazione al debitore ceduto e le fasi procedurali necessarie all'esecuzione forzata dei beni oggetto di garanzia: V. PĂDURARI e A.S. BURTOIU, *Taking Stock of Romanian Secured Transactions*, cit., p. 407. In tal senso, si v. F. DAHAN, *15 Years of Secured Transactions Law: the Case of Romania*, p. 7, report disponibile sul sito della IFC – *International Finance Corporation (World Bank Group)* e consultabile a *ifc.org*.

<sup>136</sup> A. SEBENI, *Commentaire introductif au Libre V*, cit., pp. 588-589.

<sup>137</sup> Fra le due figure sussistono tuttavia alcune differenze: così, mentre l'ipoteca immobiliare si costituisce in forma autentica mediante iscrizione nei

costruita sul modello dell'analogia figura presente nel Codice civile del Québec<sup>138</sup>. Nel nuovo Codice civile viene infine mantenuta la figura del pegno classico di cui al precedente testo: quale tipica garanzia reale possessoria su beni mobili<sup>139</sup>, gran parte delle vecchie

---

libri fondiari (artt. 2377 e 2378), quella sui beni mobili si realizza anche solo attraverso scrittura privata al momento della conclusione del contratto (artt. 2387 e 2388 – ulteriori requisiti sono imposti per la produzione degli effetti fra le parti e verso terzi). Altre differenze si riscontrano poi con riguardo alla realizzazione della garanzia: se per l'ipoteca immobiliare il riferimento normativo è dato dalle sole norme sulla procedura giudiziale di esecuzione forzata di cui al nuovo Codice di procedura civile, per l'ipoteca mobiliare a tali regole si affiancano quelle sulla procedura di esecuzione privata di cui al nuovo Codice civile, essendo in tal caso possibile per il creditore scegliere fra l'applicabilità dell'uno o dell'altro regime (questa procedura speciale era già stata anticipata dalla legge n. 99/1999, rispetto alla quale il nuovo Codice civile fornisce una disciplina assai più dettagliata). Per entrambe le figure vale il divieto di patto commissorio di cui all'art. 2433 del Codice civile rumeno, che trova parziale attenuazione nell'eventuale conclusione di un patto marciano (*ex art.* 2460 del Codice civile), possibile però per la sola ipoteca mobiliare. Si v. M. DUMITRU, *Mortgage of Shares and Social Parts – from Constitution to Conclusion*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2011, III-IV, pp. 79-81; V. PĂDURARI e A.S. BURTOIU, *Taking Stock of Romanian Secured Transactions*, cit., p. 413. Per il testo degli articoli qui citati, si v. l'Appendice.

<sup>138</sup> All'art. 2660 del Codice quebecchese si legge, infatti, che l'ipoteca è un diritto reale sui beni mobili o immobili volto ad assicurare l'esecuzione di un'obbligazione. Al pari del Codice rumeno, anche in questo testo norme formanti un regime comune applicabile ad entrambe le figure di ipoteca, mobiliare e immobiliare, si alternano a disposizioni specificatamente dedicate all'una o all'altra garanzia (così, *inter alia*, si vedano rispettivamente gli artt. 2693-2695 e artt. 2696-2714 del Codice civile del Québec). Per una comparazione si rimanda a [legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991](http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991).

<sup>139</sup> Sul fronte delle garanzie reali possessorie, deve essere altresì ricordata la scelta del codificatore rumeno di garantire un'apposita e separata disciplina al 'diritto di ritenzione' (*Dreptul de retentie*) di cui al VI capitolo dell'XI titolo sui privilegi e le garanzie reali: per la prima volta, nel capitolo immediatamente successivo a quello del pegno trovano collocazione cinque articoli a questo istituto interamente dedicati (artt. 2495-2499). In realtà, nonostante rappresenti una novità sul piano normativo, il diritto di ritenzione aveva da tempo trovato esplicito riconoscimento in seno alla dottrina e alla giurisprudenza rumena. C.G. STĂNESCU, *Self-help, Private Debt Collection and the Concomitant Risks: A Comparative Law Analysis*, Cham, 2015, p. 42.

disposizioni confluiscono ora – sia pure con qualche lieve modifica<sup>140</sup> – nel capitolo V del Codice (artt. 2480-2494)<sup>141</sup>.

Pure sul versante delle garanzie personali si rende evidente il medesimo intento di combinare l'offerta di regole rispondenti alle esigenze dell'economia con il rispetto per il contesto di riferimento<sup>142</sup>. Nella disciplina della fideiussione il Codice del 2011 riprende, arricchendo con alcune norme di dettaglio, i tratti propri al contratto di cui al previgente testo<sup>143</sup>. Tuttavia, trovano anche codificazione le 'garanzie personali autonome', istituti diffusi nella pratica ma fino ad allora privi – in Romania come nella maggior parte

---

<sup>140</sup> Così, ad esempio, rispetto al precedente testo non sono più richiesti particolari requisiti di forma, potendo dunque costituirsi valida garanzia possessoria su un bene mobile anche in presenza di un accordo orale: lo nota, fra gli altri, S. CRISTEA, *Mortgage Regulations in the New Romanian Civil Code. Practical Aspects*, in *Persp. Bus. L. J.*, 2012, I, p. 98.

<sup>141</sup> In particolare, per la valida costituzione del pegno, è necessario che il bene o il titolo sia rimesso al creditore con il consenso del debitore (art. 2481 del Codice rumeno). Ai fini dell'opponibilità è invece necessario lo spossamento del debitore, o la registrazione della garanzia nell'*Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare* (art. 2482 del Codice). Per la realizzazione e l'esecuzione sui beni oggetti del pegno, si applicano le regole sull'ipoteca mobiliare, in virtù del richiamo di cui all'art. 2494 del Codice. Per il testo degli articoli ivi citati, si v. l'Appendice.

<sup>142</sup> A. SEBENI, *Commentaire introductif au Livre V*, cit., p. 589.

<sup>143</sup> Le modifiche principali riguardano: la previsione, a pena di nullità, della forma scritta (art. 2282); la possibilità – ora espressamente sancita – che l'obbligazione principale sia naturale, futura o sottoposta a condizione (commi 2 e 3 dell'art. 2888); l'introduzione di una nuova causa speciale di estinzione della garanzia fideiussoria (art. 2320). A queste si aggiungono alcune soluzioni di dettaglio per quanto concerne le condizioni di solvibilità e di domicilio del fideiussore (art. 2285) oltre che per il beneficio di escussione e quello di divisione (di cui agli artt. 2295, 2302 e 2303 del Codice civile). Per il testo dei rispettivi articoli, si v. l'Appendice.

dei sistemi europei<sup>144</sup> – di un suggello legislativo<sup>145</sup>. Il riferimento va, in particolare, alla garanzia autonoma (*scrisoarea de garantii*) e alla lettera di patronage (*scrisoarea de confort*)<sup>146</sup>, entrambe note alla prassi creditizia e accomunate dall'assenza di accessorietà rispetto all'obbligazione principale. La 'garanzia autonoma' è oggi definita dal primo comma dell'art. 2321 come l'impegno irrevocabile ed incondizionato con cui un soggetto (il garante) si impegna, su richiesta di un altro soggetto e in considerazione di (ma in modo indipendente da) un rapporto obbligatorio preesistente, a pagare una somma di denaro ad una terza persona (il beneficiario), in conformità ai termini stabiliti dall'impegno stesso<sup>147</sup>, a prima e semplice richiesta del beneficiario<sup>148</sup>. Secondo quanto invece stabilito dal primo comma dell'art. 2322, la 'lettera di patronage' è da intendersi come l'impegno autonomo e irrevocabile con cui un soggetto (l'emittente) assume un'obbligazione di fare o non fare verso un terzo (il creditore) allo scopo di sostenere un'altra persona (il debitore) nell'esecuzione dei suoi obblighi verso il medesimo terzo<sup>149</sup>. Viene così a configurarsi un'ipotesi di garanzia piú debole rispetto alla precedente, il cui oggetto è dato (non da un'obbligazione di pagamento, bensì) da un'obbligazione di fare o non fare assunta dall'emittente allo scopo di 'sostenere' il debitore. A ciò consegue

---

<sup>144</sup> In Francia, le garanzie personali autonome sono state oggetto di codificazione in occasione della riforma del 2006, mentre in altri ordinamenti le regole concernenti tali garanzie continuano a essere definite per via interpretativa (così ad esempio in Germania, dove solida è la categoria del *Garantievertrag* elaborata dalla dottrina dalla fine del diciannovesimo secolo, oppure in Italia e Spagna, che hanno elaborato una solida prassi giurisprudenziale negli ultimi 25 anni): F. FIORENTINI, *Le garanzie personali e reali nel diritto comparato degli stati europei*, in F. PREITE e A. GAZZANTI PUGLIESE DI COTRONE (a cura di), *Atti notarili: diritto comunitario e internazionale*, 4, I, in *Tratt. not.* diretto da Filippo Preite, Torino, 2011, p. 802.

<sup>145</sup> F. FIORENTINI, *Le garanzie personali e reali*, cit., p. 786.

<sup>146</sup> L. TULEAȘCA, *The Letter of Guarantee from the Perspective of the New Civil Code*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2011, I, p. 454.

<sup>147</sup> Per il testo completo dell'articolo, v. l'Appendice.

<sup>148</sup> Così secondo quanto stabilito dal 2 comma del medesimo articolo.

<sup>149</sup> Il testo completo dell'articolo è disponibile nell'Appendice.

che il creditore può rivalersi nei confronti dell'emittente solo nella misura in cui l'inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di coadiuvare il debitore gli abbia causato un danno<sup>150</sup>. L'introduzione nel nuovo Codice di questi due nuovi istituti si pone in linea con le acquisizioni della prassi bancaria internazionale, e costituisce pure un'importante conferma della progressiva prevalenza delle garanzie personali su quelle reali, preferite nei circuiti commerciali per la loro capacità di adattarsi rapidamente alle necessità degli attori in gioco, e di consentire l'aggiramento delle lunghe e costose procedure di espropriazione su beni materiali (soprattutto immobili) imposte dagli istituti piú tradizionali<sup>151</sup>.

Dall'incontro fra esperienze di *common law* e tradizione *civilian*, nasce cosí un sistema di garanzie 'misto', che fonde un impianto tipicamente continentale a elementi d'ispirazione nordamericana. Non si tratta certo del primo esperimento rumeno di innesto di regole di *common law* su un corpo di norme *civilian*; né probabilmente sarà l'ultimo. Il successo arriso a queste riforme altrove è stato variegato, e proprio in materia di garanzie del credito ha interessato altri paesi dell'area dell'Europa post-socialista<sup>152</sup>, dando vita a regimi normativi 'misti' parimenti orientati a contemperare le esigenze di flessibilità del mercato con le peculiarità proprie alle tradizioni giuridiche locali.

---

<sup>150</sup> M. BOJINCĂ, *Some Considerations regarding Autonomous Guarantees in the Regulation of the Current Civil Code*, in *Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 2012, III, p. 11.

<sup>151</sup> S. CRISTEA, *Mortgage regulations*, cit., p. 102.

<sup>152</sup> Grazie al recepimento della *Model Law on Secured Transactions* della EBRD e dei suoi *Core Principles*, molti paesi dell'Europa post-socialista hanno dato vita a modelli 'misti' particolarmente innovativi sul fronte delle garanzie. Fra i tanti, questo è stato ad esempio il caso dell'Ungheria, della Slovacchia e della Serbia, sui quali v. J.H. RÖVER, *The EBRD's Model Law*, cit., p. 501.



## RILIEVI CONCLUSIVI

1. *Consapevolezze e caveat*

La disamina fin qui condotta ha permesso di mettere in luce come quella del diritto privato rumeno sia una storia intrisa di stratificazioni e resistenze, trapianti e rigetti, contaminazioni e originali reinterpretazioni. Una storia giuridica che, seppur in momenti e con gradi di intensità differenti, si è esposta alla circolazione e agli influssi provenienti da lontano, e che del confronto con l'altro ha sempre fatto tesoro e sovente tratto insegnamento.

Come abbiamo potuto vedere nel corso del presente lavoro, l'importazione e la rielaborazione di modelli stranieri non ha coinvolto il solo formante legislativo, ma si è arricchita di intersezioni e interazioni ulteriori sia a livello dottrinale che giurisprudenziale<sup>1</sup>. Ciononostante, è proprio sul fronte normativo, e in occasione dei grandi processi di (ri)codificazione, che la tendenza del sistema giuridico rumeno ad aprirsi e accogliere soluzioni altrui si è resa, oltre che inevitabile, particolarmente evidente. È con (e a partire da) le prime codificazioni in senso moderno che la massiccia importazione di regole e stilemi di marca straniera si traduce in uno schema ricorrente nella cultura giusprivatistica rumena<sup>2</sup>. Un aspetto questi,

---

<sup>1</sup> Ciò è quanto avvenuto in diversi momenti, su cui v. retro, spec. Cap. I, parr. 3, 4 e 5 e Cap. III, parr. 2, 3.

<sup>2</sup> Tendenza all'importazione che si afferma dapprima con le codificazioni ottocentesche, per la cui redazione il legislatore rumeno ha prevalentemente tratto ispirazione dai modelli francese, belga e italiano. Tuttavia, siffatto schema si è altresì ripetuto, oltre che con i progetti di codici (mai entrati in vigore) del 1940 e del 1941, anche in occasione dei codici di matrice sovietica adottati



che tanto all'interno che all'esterno dei suoi confini, ha presto valso al paese il titolo di 'sistema importatore'<sup>3</sup> generando, fra le altre, la reazione di alcuni appassionati giuristi domestici, romantici difensori dell'originalità e della 'dignità giuridica' del proprio diritto<sup>4</sup>.

Al netto di taluni provincialismi e/o orgogli nazionali, ciò che merita qui sottolineatura è un dato che a queste ultime posizioni inevitabilmente si connette. Di fronte a certe rassicuranti quanto semplicistiche rappresentazioni, occorre ricordare che in nessun caso la circolazione di modelli giuridici si risolve in una loro sterile emulazione<sup>5</sup>. Questo perché l'importazione di regole e istituti altrui si rivela per sua natura un processo selettivo e creativo, il cui risultato è frutto della mistione di elementi forestieri con soluzioni autoctone. Come abbiamo ricordato<sup>6</sup>, non solo è il sistema 'imitatore' a definire ciò che ritiene utile importare e a trasformare quanto recepito in un innesto sempre nuovo e peculiare, ma la stessa evoluzione delle regole oggetto di trapianto non si presenta mai monolitica e uniforme, in quanto destinata a subire divaricazioni profonde dettate dall'interpretazione che delle stesse danno la dottrina e la giurisprudenza, così come gli utenti locali. In tale ottica, non solo la relazione fra due sistemi non può essere letta come «un rapporto fra centro e periferia»<sup>7</sup>, ma l'adattamento e la trasformazione delle regole oggetto di trapianto rappresentano esse stesse

---

all'indomani dell'affermazione del regime socialista. Non bisogna poi dimenticare come questa apertura alla circolazione abbia trovato un'ulteriore conferma nella pluralità di modelli tanto di *civil* che di *common law* che hanno guidato il recente processo di ri-codificazione del diritto privato rumeno. Su tutto ciò, v. ampiamente retro, Cap. I, spec. par. 3 e 4, e Cap. II, spec. par. 4.

<sup>3</sup> Per tutti, M. GUȚAN, *Le droit comparé contemporain et l'actualité de la théorie des "formes sans fond" en Roumanie*, cit., spec. pp. 432, 445.

<sup>4</sup> Si tratta di posizioni affermatesi all'indomani dell'adozione del Codice civile del 1864, sul solco della teoria della «forma senza fondo», su cui v. retro, Cap. I, par. 3, spec. nt. 51.

<sup>5</sup> Un dato che abbiamo avuto modo di sottolineare più volte nel corso del presente lavoro: v. retro, Introduzione, spec. ntt. 4, 9, ma anche Cap. I, par. 1, oltre che Cap. II, par. 1, spec. nt. 14 e infine nel Cap. III, par. 5, 6, 9.

<sup>6</sup> V. retro, spec. Cap. II, par. 4.

<sup>7</sup> P.G. MONATERI, A. SOMMA, *Il modello di civil law*, 4° ed., Torino, 2016, p. 247.

una forma di affermazione dell'identità giuridico-culturale del paese in questione<sup>8</sup>.

Prima di tirare le fila del nostro discorso, accertando in che misura tali considerazioni si applicano anche alla recente ri-codificazione rumena, un ulteriore argomento a sostegno della complessità (e della peculiarità) di ogni esperienza giuridica si impone. In tale direzione, indiscutibile e indispensabile appare l'abbandono di qualsiasi prospettiva che guardi al diritto, o anche solamente a una parte di esso, come a una variabile indipendente dalla storia. Invero, è proprio nel contesto in cui il diritto opera che si celano le chiavi per la comprensione di qualunque suo cambiamento<sup>9</sup>. Abbracciando una siffatta impostazione, non sfuggirà come in Romania fosse il raggiungimento dell'unità nazionale a giustificare, nella seconda metà dell'ottocento, la redazione e l'adozione dei primi codici civile e commerciale, mentre fu l'avvento del regime socialista a dettare, a distanza di circa un secolo dall'unificazione, il loro abbandono e la loro integrale sostituzione con dei testi maggiormente in linea con i valori sovietici, così come fu la transizione verso l'economia di mercato e la sfida di una *membership* europea ad accompagnare, agli inizi del nuovo millennio, il paese verso l'ultima ri-codificazione del diritto privato rumeno. Alla luce di tali urgenze – del cui carattere endogeno qui nessuno dubita – apparirà allora evidente come le ragioni del farsi del diritto, compreso di quello legislativo, si annidano puntualmente nella storia, di cui il diritto è parziale espressione.

La presa in considerazione di suddette istanze si tramuta così in un esercizio prezioso capace di far acquisire a chiunque lo pratichi la giusta percezione circa l'articolata, e come ribadiremo fra un attimo 'mista', natura dei fenomeni giuridici, ivi incluso del nuovo Codice civile rumeno.

---

<sup>8</sup>M. GUȚAN, *Le droit comparé contemporain et l'actualité de la théorie des "formes sans fond" en Roumanie*, cit., p. 430.

<sup>9</sup>M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, cit., pp. 9-10, 15, 63.

## 2. *Un codice misto*

È in questa prospettiva che alcune notazioni conclusive meritano l'evidenza, richiamando i motivi fondanti la (trasparente) ibridità del *Nou Cod Civil*.

Da una parte infatti, il recente processo di ri-codificazione del diritto privato rumeno è riuscito a dare forma, coerenza e resilienza a molte regole e istituti che affondano le loro più profonde radici nella tradizione giuridica rumena. È questo quanto avvenuto, sia pure con tassi di 'aggancio' al passato più o meno intensi, con riguardo alle disposizioni in materia di promessa di matrimonio<sup>10</sup>, trasferimento e pubblicità immobiliare<sup>11</sup>, conclusione del contratto<sup>12</sup> e responsabilità civile<sup>13</sup>. Talvolta, la fedeltà alla tradizione si è arricchita dell'interessamento per modelli 'altri', come per l'unificazione del diritto civile e commerciale<sup>14</sup> e per la disciplina degli effetti delle circostanze sopravvenute sul contratto<sup>15</sup>. Dall'altra parte, invece, il nuovo Codice ha saputo accogliere e rielaborare influssi provenienti da ordinamenti lontani, il cui prestigio ha forgiato alcune innovative previsioni. Si leggono così l'ingresso nel Codice

---

<sup>10</sup> Un istituto, quella della promessa di matrimonio, che affonda le sue radici nel passato remoto della Romania tardo-medievale. Sul punto, v. retro, Cap. III, par. 3.

<sup>11</sup> In tale ambito, il ricodificatore ha prediletto il regime di matrice austriaca vigente nelle regioni della Transilvania, del Banato e della Bucovina. Per una ricostruzione delle ragioni che hanno portato a questa scelta, v. retro, Cap. III, par. 4.

<sup>12</sup> La cui disciplina accoglie le elaborazioni da oltre un secolo consolidate in seno alla dottrina e alla giurisprudenza rumena. Sul punto, v. retro, Cap. III, par. 6.

<sup>13</sup> Nel cui settore, le disposizioni del nuovo Codice hanno cristallizzato conquiste da tempo raggiunte dalla giurisprudenza e dalla dottrina rumena. Per una disamina, v. retro, Cap. III, par. 8.

<sup>14</sup> La scelta di unificare le materie civilistica e commerciale in un unico testo trae diretta ispirazione dal Codice civile italiano del 1942. La soluzione è tuttavia propria anche ad altri codici, a quello italiano successivi, e che hanno parimenti influenzato il codificatore rumeno: si tratta, in particolare, del Codice civile del Québec del 1994 e di quello brasiliano del 2002. Su tutto ciò, v. retro, Cap. III, par. 2.

<sup>15</sup> Per la cui elaborazione, come è noto, il legislatore rumeno si è ispirato ai Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL): v. retro, Cap. III, par. 7.

rumeno della *fiducia*, tratta dai sistemi francese e quebecchese<sup>16</sup>, e la creazione di un apparato di garanzie reali in linea con le esperienze del *common law* nordamericano<sup>17</sup>.

Il legislatore rumeno, insomma, si è messo in ascolto. In ascolto anzitutto della dottrina locale, ovunque ispiratrice primaria del codificatore e strumento privilegiato del dialogo con le esperienze altre<sup>18</sup>. Ma i redattori del Codice hanno saputo anche tenere in conto le elaborazioni giurisprudenziali (è stato questo ad esempio il caso di alcune forme di responsabilità extracontrattuale, come quella relativa al danno non patrimoniale<sup>19</sup>), le prassi bancarie e finanziarie consolidate nei circuiti interni e transnazionali (così per le garanzie reali o per l'istituto della *fiducia*<sup>20</sup>), le priorità enunciate dalle istituzioni internazionali (soprattutto con riguardo alle garanzie del credito e il regime di pubblicità della proprietà immobiliare<sup>21</sup>), nonché i suggerimenti di chi, l'opera di codificazione, aveva contribuito a finanziarla (il che spiega in parte l'influsso del Codice del Québec)<sup>22</sup>.

<sup>16</sup> Sulla *fiducia* e i suoi modelli, v. retro, Cap. III, par. 5.

<sup>17</sup> In particolare, con quanto previsto dall'Article 9 dell'*Uniform Commercial Code* statunitense e dai *Personal Property Securities Acts* in vigore nelle province anglofone del Canada. Sul punto, v. retro, Cap. III, par. 9.

<sup>18</sup> Sulla capacità di veicolare le regole proprie al formante dottrinale si v. R. SACCO e P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, 7° ed., in *Tratt. dir. comp.* diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2019, pp. 79-80; M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, cit., p. 12; ID., *Il diritto italiano in Europa (1861-2014) – Riflessioni conclusive*, in *Annuario dir. comp.*, 2014, p. 749.

<sup>19</sup> Su cui v. ampiamente retro, Cap. I, par. 4 e Cap. III, par. 8.

<sup>20</sup> Si v., rispettivamente, i parr. 9 e 5 del terzo Capitolo.

<sup>21</sup> Sulla scorta, l'abbiamo visto, dei programmi di assistenza finanziaria promossi dalla *World Bank*, dall'EBRD (*European Bank for Reconstruction and Development*) e degli aiuti finanziari messi a disposizione dall'Unione Europea: v. retro, Cap. II, par. 4, Cap. III, parr. 4 e 9.

<sup>22</sup> Per un'analisi approfondita dell'influenza esercitata dalla codificazione quebecchese sul nuovo Codice civile rumeno, il rimando è a I. BOȚI e V. BOȚI, *The Quebec Civil Code and Its Influence on The Reform of the Romanian Civil Code*, cit., pp. 53 ss., e a M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., pp. 127 ss., oltre che retro, Cap. II, par. 4 e Cap. III, parr. 1, 5, 9.

Dall'analisi fin qui condotta risulta dunque con chiarezza che le fila della tradizione e dell'innovazione, della fedeltà al passato e dell'attenzione per gli stimoli correnti – propri e altrui –, si intrecciano solidamente entro il nuovo Codice civile rumeno, conferendo sostegno e vigore alla sua trama 'mista'. Da questa trama ibrida emerge evidente la forza inclusiva di questa opera di ri-codificazione: essa, non dimentica della sua storia giuridica, si apre e accoglie con favore le istanze di rinnovamento di marca straniera o internazionale che presentano prospettive feconde di radicarsi sul terreno operativo rumeno. È un testo, il *Cod*, all'altezza della storia che lo ha preceduto, delle sue continue contaminazioni, dei suoi esogeni trapianti e delle sue autoctone rielaborazioni.

### 3. *Lezioni comparatistiche*

Invero, proprio nel binomio tradizione e innovazione e nella natura ibrida di molte delle soluzioni adottate sembrano celarsi le promesse del successo possibile di questo nuovo testo, tanto a livello nazionale quanto fuori dai propri confini.

Il tempo ci dirà quali siano le *chances* e i limiti di una effettiva applicazione e di una circolazione transnazionale del nuovo Codice. Quanto è tuttavia certo è che l'esperienza rumena offre al comparatista piú di uno spunto di riflessione, di cui sono almeno due a valere qui la nota.

Il primo punto concerne proprio l'effettività che si auspica il Codice raggiunga nello specifico contesto di sua applicazione, cioè quello di un sistema tuttora ancora 'in transizione'. Sono in molti, a cominciare dalle istituzioni finanziarie internazionali, a pensare che vi siano delle ricette universali, valide in qualsiasi tempo e per qualsiasi luogo, utili a promuovere lo 'sviluppo' giuridico di un paese – 'sviluppo' che si declinerebbe a sua volta secondo canoni precisi, e tutti orientati verso la medesima direzione<sup>23</sup>. Sono di

---

<sup>23</sup> Questa concezione fa ad esempio da sfondo culturale ai cosiddetti '*Doing Business Reports*', i rapporti annuali pubblicati dalla *World Bank* al fine di misurare e comparare la *business-friendliness* dei sistemi giuridici mondiali. Su questa

meno, ma non meno autorevoli, e quasi tutti comparatisti, coloro i quali invece sottolineano come nessuna riforma che si cali dall'alto senza consapevolezza delle specificità del sistema di destinazione, e con la pretesa di cambiarne l'architettura giuridica *overnight*, non possa condurre ad altro che a una fugace, e assai fragile, illusione di effettività<sup>24</sup>. È in quest'ottica che il nuovo Codice civile rumeno si fa apprezzare quale occasione rara di esperimento normativo le cui disposizioni risultano, al contempo, forgiate dalle necessità e dai bisogni di una società 'in transizione', e tenacemente versate all'equilibrio fra esigenze della tradizione e istanze di innovazione.

Sull'equilibrio misto realizzato dal nuovo Codice, e sui fattori che a tale equilibrio hanno portato, si fonda il secondo rilievo. Il Codice rumeno, e in effetti tutta la tradizione privatistica rumena, non fanno altro che confermare come i sistemi «never are; they always becomes»<sup>25</sup>. È allora chiaro che i tentativi di incasellare le esperienze giuridiche nelle nitide e stabili categorie proprie alla sistematologia tradizionale – tentativi di cui il dibattito sull'esistenza e la collocazione della famiglia post-socialista è una delle tante manifestazioni<sup>26</sup> – rischiano sovente di semplificare la costante complessità del divenire giuridico, e per tal via di sviare la comprensione delle strade percorse e percorribili da parte dei sistemi interessati. Più utile è forse riconoscere i pregi, ma anche accettare i limiti di quelle

---

iniziativa, e sui suoi limiti, v., in italiano, M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, cit., pp. 198-201, oltre che il volume 2012 dell'*Annuario dir. comp.*; in inglese, cfr. S. VOIGT, *How (Not) to Measure Institutions*, in *J. Instit. Econ.*, 2013, IX, pp. 1-26; H. SPAMANN, *Large-Sample, Quantitative Research Designs for Comparative Law?*, in *Am. J. Comp. L.*, 2009, IV, pp. 797-810; M. SIEMS, *Do We Need Statistical Evidence in Order to Reduce Complexity?*, in *Cardozo J. Int. Comp. L.*, 2005, pp. 521-540; in francese, soprattutto, ASSOCIATION H. CAPITANT, *Les droits de tradition civiliste en question: à propos des rapports doing business de la banque mondiale*, I, II, Paris, 2006.

<sup>24</sup> Si v., anche per i riferimenti ulteriori, M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, cit., pp. 198-201; D. BERKOWITZ, K. PISTOR e J.F. RICHARD, *The Transplant Effect*, cit., pp. 163-203.

<sup>25</sup> A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, cit., p. 15.

<sup>26</sup> Per una ricostruzione del dibattito e una valutazione critica circa la sua opportunità, v. retro ntt. 1 e 6 dell'Introduzione e par. I del Cap. II.

classificazioni, adottando una prospettiva fluida, capace di cogliere lo stratificarsi orizzontale e verticale delle regole, così come le implicazioni del loro reciproco interagire. Ecco perché la proposta<sup>27</sup> che invita a considerare ciascuna esperienza giuridica come frutto e seme della combinazione progressiva di elementi autoctoni e importati, di creazioni originali e lasciti del passato, proprio o altrui, si offre quale penetrante chiave di lettura dell'evoluzione del diritto privato rumeno, inclusa l'adozione dell'ultimo Codice civile. È sempre quella proposta a mettere nella miglior prospettiva il principale valore aggiunto di quest'opera di codificazione, ossia l'aver saputo coniugare l'attenzione per il locale e il globale, per l'oggi come per l'ieri – e, auspicabilmente, per il domani<sup>28</sup>.

#### 4. *L'Europa dei codici*

Quanto precede, però, non è tutto. Alla luce dei tratti fin qui evidenziati, è verosimile pensare che il nuovo Codice civile rumeno potrà ergersi a banco di prova prima, e a sapiente esempio poi, per qualsiasi altro riformatore, nazionale, transnazionale. Ma, in una prospettiva di lungo periodo, non è insensato chiedersi quali insegnamenti l'esperienza rumena possa offrire a un potenziale codificatore civile europeo.

Invero, da qualche tempo ormai in Europa ci si interroga, più che sull'opportunità<sup>29</sup>, sull'effettiva capacità delle istituzioni euro-

---

<sup>27</sup> Per la quale, e per tutti, E. ÖRÜCÜ, *What is a Mixed Legal System*, cit., pp. 53-54, nonché M. BUSSANI, *Comparative Law*, cit., pp. 1-9. Sulla medesima lunghezza d'onda ma con specifico riferimento al caso rumeno, si veda M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., pp. 143-145, e M. GUȚAN, *Le droit comparé contemporain et l'actualité de la théorie des "formes sans fond" en Roumanie*, cit., p. 447.

<sup>28</sup> M. JÓZON, *Unification of Private Law*, cit., pp. 143-144.

<sup>29</sup> Invero, sulla opportunità di un Codice europeo risulta difficile poter continuare a dubitare. Fra le ragioni a sostegno di tale iniziativa possiamo qui ricordare quelle di carattere puramente economico legate alla realizzazione e al miglior funzionamento di un mercato comune, oltre che all'abbassamento dei costi di accesso al diritto di cui inevitabilmente beneficerebbero tutti gli utenti europei. Sotto un altro punto di vista, non di certo meno importante, l'ado-

pee di guidare il processo di armonizzazione del diritto finora intrapreso verso l'ambito (tale soprattutto per la dottrina continentale) traguardo di un Codice civile europeo. Tale progetto pare oggi aver subito una significativa battuta d'arresto, e ciò a causa delle molteplici difficoltà che fin dal principio hanno accompagnato la sua breve quanto travagliata evoluzione: una storia, quella del Codice europeo, caratterizzata da continui abbandoni e poi ritorni, progressi e regressi, sfociati di recente in un preoccupante quanto 'assordante' silenzio normativo.

Come da più voci sottolineato<sup>30</sup>, le ragioni delle difficoltà e dei ritardi accumulati dall'iniziativa risiedono, oltre che negli ostacoli di ordine tecnico che una siffatta opera di codificazione puntualmente comporta, nelle scelte regolatorie avanzate da coloro che quel disegno avevano iniziato a tracciarlo. Fra queste, si annovera l'estenuante ricerca di un sofisticato equilibrio fra soluzioni di *civil law* e di *common law*, il quale tuttavia non è stato di per sé in grado di sedurre i giuristi inglesi, fermamente contrari a qualsiasi 'codice', tanto più se europeo<sup>31</sup>.

Ciononostante, prima di fare del compromesso forzoso fra diritto continentale e diritto di *common law* il decisivo *punctum dolens* dell'intera vicenda, è bene impadronirsi di una serie di dati ulteriori. Occorre innanzitutto ricordare come i progetti di armonizzazione europea che quel Codice hanno preceduto si siano costruiti sulla ricerca del medesimo equilibrio. Si tratta di proposte dal carattere per lo più settoriale<sup>32</sup>, fra le quali meritano qui il risalto quelle aventi

---

zione di un codice civile europeo contribuirebbe in maniera significativa alla creazione di una cultura giuridica comune: M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, cit., p. 69; H. COLLINS, *Why Europe needs a Civil Code*, in *Eur. Rev. Priv. L.*, 2013, pp. 911, 922.

<sup>30</sup> Per tutti, M. BUSSANI, *Faut-il se passer du common law (européen)? Réflexions sur un code civil continental dans le droit mondialisé*, in *Rev. int. dr. comp.* 2010, I, pp. 18-19.

<sup>31</sup> M. BUSSANI, *Il diritto dell'Occidente*, cit., p. 70; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il "codice civile europeo", le tradizioni giuridiche nazionali e il neo-positivismo*, in *Il Foro italiano*, I, 1998, p. 64.

<sup>32</sup> In materia di responsabilità extra-contrattuale, si possono ricordare i *Principles of European Tort Law* (PETL), elaborati e pubblicati nel 2005 ad opera



ad oggetto la materia contrattuale, che non solo si sono concretizzate nella redazione di una serie di testi normativi di *soft law*, ma che hanno finito col riscuotere a livello tanto locale che globale un innegabile successo<sup>33</sup> – successo il cui esito si è misurato e continua a misurarsi sia sul terreno delle soluzioni operative, grazie al ricorso che a questi strumenti puntualmente fanno gli attori del *business law* transnazionale, sia sul terreno della circolazione e della competizione di modelli giuridici (si pensi, in tal senso, all’influenza che tali fonti hanno esercitato, l’abbiamo visto, in occasione della ri-codificazione rumena, ma che non mancano di riscuotere anche al di fuori dei confini europei)<sup>34</sup>. A tacere di molto altro, apparirà

---

dell’*European Group on Tort Law*. Per quanto concerne il tema delle garanzie invece, il rimando è al gruppo di accademici che ha promosso il progetto *L’Euroipoteca: un’ipoteca comune per l’Europa*, gruppo che ha elaborato una proposta di regime ipotecario comune. Sul punto, si v. V. E. MUÑIZ ESPADA, S. NASARRE AZNAR e E. SÁNCHEZ JORDÁN, *Un modelo para una Euroipoteca : desde el informe segré hasta hoy*, Madrid, 2008; F. FIORENTINI, *Appunti sull’integrazione giuridica europea in materia di garanzie immobiliari*, in M. BUSSANI e F. FIORENTINI (a cura di), *I contratti di finanziamento e le garanzie reali nella prospettiva europea*, Trieste, 2003, 149. Ancora, sul fronte del diritto di famiglia, la *Commission on European Family Law* (CEFL) ha curato e infine pubblicato i Principi di diritto europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento fra ex coniugi e i Principi europei sulla responsabilità genitoriale (per il testo dei due documenti si v., rispettivamente, K. BOELE-WOELKI, F. FERRAND, C. GONZÁLEZ BEILFUSS, M. JÄNTERÄ-JAREBORG, N. LOWE, D. MARTINY e W. PINTENS, *Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses*, Antwerp, 2004, e IDD., *Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities*, Antwerp, 2007). Infine, per quanto riguarda la materia contrattuale, si v. la nota immediatamente successiva, oltre che retro, Cap. II, par. 4, spec. nt. 63.

<sup>33</sup> Si fa qui riferimento a progetti, ormai noti al lettore, quali i Principi Unidroit dei contratti e del commercio internazionale (UPICC), i Principi di Diritto Europeo dei Contratti (PECL), nonché il *Draft Common Frame of Reference* (DCFR). Su tutto ciò, oltre che retro nel testo (Cap. II, par. 4), v. BUSSANI M. e INFANTINO M., *Diritto europeo dei contratti*, cit., pp. 76-94.

<sup>34</sup> Ad esempio, pervasiva è stata l’influenza esercitata dai principi Unidroit in occasione del processo di riforma del diritto delle obbligazioni cinese, all’inizio di questo secolo (Y. ZHANG e D. HUANG, *The New Contract Law in the People’s Republic of China and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A Brief Comparison*, in *Unif. L. Rev.*, 2000, p. 429 ss.) e giapponese (T. UCHIDA, *Contract Law*

allora evidente come ricondurre il fallimento di una codificazione europea alla sola diversità nonché alla (del tutto apparente) inconciliabilità di linguaggi e soluzioni fra tradizioni di *civil law* e di *common law* si dimostri un atteggiamento ingrato e cieco a quella complessa realtà che le analisi fin qui richiamate riflettono.

Ma oltre che con il recente passato, il progetto di Codice civile europeo è oggi chiamato a fare i conti anche con il proprio presente, nonché immediato futuro. Se, infatti, è pur vero che per l'ennesima volta l'Europa si trova a subire le scelte di un sistema-paese, il Regno Unito, la cui retorica anti-europeista sembra ormai di fatto sigillata dalla cosiddetta 'Brexit'<sup>35</sup>, altrettanto vero, tuttavia, è che per quella stessa Europa tale evento rischia di tradursi in una grande opportunità, in quanto potrebbe riportare in auge il dibattito circa l'adozione di una codificazione del diritto privato europeo e contribuire a ri-fondare su basi (questa volta) largamente condivise una cultura giuridica comune<sup>36</sup>. Non solo. Nella prospettiva dell'espansione del raggio d'influenza geopolitica del diritto continentale, la redazione di un Codice civile europeo (continentale) potrebbe altresì proporsi come un modello giuridico internazionalmente riconosciuto, capace di cavalcare l'onda delle altrui riforme, presenti e future<sup>37</sup>.

---

*Reform in Japan and the Unidroit Principles*, in *Unif. L. Rev.*, 2011, pp. 705 ss.). Sempre in tema di contratti, un altro importante esempio di circolazione – e di successo – dei testi di *soft law* europeo ci viene dall'Argentina, dove per la redazione del Nuovo codice civile e commerciale del 2015 sono stati presi a modello, oltre che i principi Unidroit, anche i Principi di Diritto Europeo dei Contratti (sul punto, v. la relazione di accompagnamento al Codice, i *Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación*, p. 53, disponibile al [nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf](http://nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf)).

<sup>35</sup> Una retorica emersa in occasione dei grandi disegni che hanno forgiato l'Unione, dall'Euro a Schengen, e che sono stati puntualmente osteggiati dal Regno Unito. Per rilievi ulteriori sul punto, si v. M. BUSSANI, *Faut-il se passer du common law (européen)?*, cit., p. 15.

<sup>36</sup> M. BUSSANI, *A Streetcar Named Desire: The European Civil Code in the Global Legal Order*, in *Tulane L. Rev.*, 2009, pp. 1099-1101; H. COLLINS, *Why Europe needs a Civil Code*, cit., pp. 923-924.

<sup>37</sup> In questa prospettiva, l'adozione di un Codice civile continentale potrebbe permettere al diritto 'romanista' di riappropriarsi di quel ruolo di riferi-

Resta indubbio che, come abbiamo visto avvenire per la Romania, il processo di formazione di un siffatto testo si rivelerà per sua natura complesso e articolato – ma certo tale in misura infinitamente minore di quanto avrebbe (se mai) potuto essere un codice civile che pretendesse di estendere la propria applicazione al di là della Manica<sup>38</sup>. Esso infatti dovrà di necessità coinvolgere attori diversi, primo fra tutti una dottrina preparata formata da giuristi e professori universitari, ma a cui non possono sottrarsi neanche le organizzazioni professionali, gli esperti, i politici e i membri della società civile. Tale processo sarà poi chiamato a confrontarsi con il pluralismo anche normativo che caratterizza i sistemi continentali, dietro cui talvolta si celano forti identità culturali e arcaici nazio-

---

mento che un tempo gli era proprio, rafforzando la sua capacità di dialogo con l'insieme dei sistemi che ancora oggi nel mondo dispongono di un'eredità di *civil law* (si pensi, ad esempio, ai sistemi latino-americani, al Giappone, ma anche alla Louisiana o al Québec). Sulla questione, si vedano le preziose riflessioni di M. BUSSANI, *Faut-il se passer du common law (européen)?*, cit., pp. 15, 18-19, 25.

<sup>38</sup> Ragion per cui qualsiasi iniziativa che, per quanto settoriale, miri a raggiungere un equilibrio all'interno del continente partendo da concetti, dalle nozioni e dalle regole di *civil law*, non può che essere salutata positivamente. Fra le iniziative in corso di realizzazione, vale il richiamo il progetto di elaborazione di un «Codice Europeo degli Affari», promosso dalla *Fondation pour le droit continental* e dall'*Association Henri Capitant* e cui all'ora attuale stanno lavorando un centinaio di giuristi europei (ma che non mancherà di coinvolgere anche professionisti e imprenditori). L'obiettivo perseguito è quello della redazione di un testo comune che unifichi a livello europeo il diritto delle società, il diritto commerciale e i settori a questi connessi. L'auspicio è che un siffatto Codice possa rivelarsi strumento indispensabile al rafforzamento del *business law* à la continentale, facendone una piattaforma giuridica riconoscibile su scala globale, anche al fine di incoraggiare gli scambi e gli investimenti in seno alla, e a partire dalla Unione Europea. Per ulteriori dettagli sull'iniziativa, si rimanda al sito ad essa dedicato ([codeeuropeendesaffaires.eu](http://codeeuropeendesaffaires.eu)), oltre che a quelli della *Fondation pour le droit continental* ([fondation-droitcontinental.org/fr/le-projet-de-code-europeen-des-affaires/](http://fondation-droitcontinental.org/fr/le-projet-de-code-europeen-des-affaires/)) e dell'*Association Henri Capitant* ([henricapitant.org/code-europeen-des-affaires/](http://henricapitant.org/code-europeen-des-affaires/)); nonché a M. BUSSANI, *Un code européen des contrats d'affaires: une réponse civiliste au défi de la mondialisation*, in R. BOUHLAL, M. EL MERNISSI, M. GORÉ e M. GRIMALDI (a cura di), *Liber Amicorum. Mélanges en l'honneur du Professeur Azzedine Kettani*, Casablanca, 2018, pp. 359 ss.

nalismi giuridici. Ciononostante, è pur sempre nella pluralità dei suoi modelli e nella possibilità di scelta che ad essi si lega, che si insinuerà il punto di forza di questa opera di codificazione – oltre che il tratto sistemologico dominante di tutto il diritto europeo<sup>39</sup>.

È proprio nell'ottica della diversità che l'esempio offerto dal Codice civile rumeno potrà allora levarsi a possibile paradigma di riferimento per il legislatore europeo. Abbiamo più volte sottolineato come uno degli asset di tale codice derivi infatti dalla sua capacità di aprirsi e guardare a modelli 'altri', talora lontani dalla sua tradizione ma in consonanza con le esigenze di una società in evoluzione. Così, *inter alia*, l'importazione di soluzioni un tempo sconosciute alla storia giuridica rumena si è rivelata in sede di ri-codificazione del tutto parziale, limitandosi, e *pour cause*, solo a quei tratti del diritto nordamericano di *common law* che incoraggiano l'espansione del capitalismo e che proiettano chiunque li recepisca verso l'obiettivo di un'economia di mercato (ciò è quanto avvenuto, l'abbiamo visto, in tema di garanzie<sup>40</sup>, ma anche di *corporate governance*<sup>41</sup>). La Romania, spinta dalla necessità di accesso al mercato europeo e di dialogo culturale internazionale ha cioè sviluppato un indiscusso cosmopolitismo giuridico che le ha permesso di recepire le innovazioni provenienti da lontano senza tuttavia mai rinnegare gli ammaestramenti del proprio passato: un atteggiamento questi che è auspicabile possa essere ricalcato anche dal ri-codificatore europeo al fine di condurlo alla costruzione di una cultura giuridica comune capace di proporsi nelle arene globali come una cultura giuridica nuova e transnazionale.

Se, in occasione di tale processo, il Codice civile rumeno saprà farsi conoscere, apprezzare e imitare a sua volta, se sarà in grado di comunicare se stesso al di fuori dei recinti domestici, se saprà riproporsi all'attenzione del dibattito europeo quale fucina di solu-

---

<sup>39</sup> U. MATTEI, *Miraggi transatlantici. Fonti e modelli nel diritto privato dell'Europa colonizzata*, in *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, Tomo I, Milano, 2003, p. 412; M. BUSSANI, *A Streetcar Named Desire*, cit., 1094.

<sup>40</sup> Si v. retro, Cap. III, par. 9.

<sup>41</sup> Su cui v. retro, Cap. II, par. 4, nt. 59.

zioni e tecniche normative, sono interrogativi ai quali solo il tempo potrà dare risposta. Quel che è certo è che, nel panorama delle riforme recenti, il *Nou Cod Civil* si staglia quale raro esercizio di realismo, condizione ‘da’ e ‘per’ cui qualsiasi legislazione che aspiri all’effettività e alla circolazione non può prescindere. *Le Code de 1864 est mort. Vive le Code de 2011.*

## BIBLIOGRAFIA

- AJANI G., *Diritto dei paesi socialisti*, in *Dig. IV, Disc. priv., Sez. civ., IV*, Torino, 1990, 156
- AJANI G., *Fonti e modelli nel diritto dell'Europa orientale*, Trento, 1993
- AJANI G., *By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe*, in *Am. J. Comp. L.*, 1995, I, 93
- AJANI G., *Transformation of Systems in Middle and Eastern Europe and its Consequences for Banks, Stock Exchanges and Security Rights*, Max-Planck Institut Symposium, Hamburg June 13-15, 1996, disponibile all'indirizzo: [jus.unitn.it/cardozo/review/business/Ajani-1997/ajani.htm](http://jus.unitn.it/cardozo/review/business/Ajani-1997/ajani.htm)
- AJANI G., *Il modello post-socialista*, 3° ed., Torino, 2008
- AJANI G. e PASA B., *Diritto comparato: Casi e materiali*, Torino, 2013
- ALUNARU C., *Contract Formation and Non-Performance in Romanian Law*, in R. SCHULZE e F. ZOLL (a cura di), *The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications*, München, 2013, 387
- ALUNARU C. e BOJIN L., *Romania*, in *European Tort Law Yearbook 2009*, Berlin, 2010, 525
- ALUNARU C. e BOJIN L., *The Tort Law Provisions of the New Romanian Civil Code*, in *J. Eur. Tort L.*, 2011, 103
- ANGHENI S., *Dreptul comercial – între tradiționalism și modernism*, in *Curierul Judiciar*, 2010, IX, 483
- ANIȚEI N.C., *The Regulation of the Institution of Matrimonial Engagement in the New Romanian Civil Code*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2011, I-II, 109
- ANIȚEI N.C., *The Scope of the Notion of Promise of Marriage (Engagement) in Romanian Private International Law*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2016, I-II, 13
- ASCARELLI T., *Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell'impresa*, 3° ed., Milano, 1962

- AVRAM M., *Drept civil. Familia*, București, 2013
- AVRAM M. e NICOLESCU C.M., *Perspective roumain sur la contractualisation du droit de la famille*, in F. SWENNEN (a cura di), *Contractualisation of Family Law – Global Perspectives*, München, 2015, 271
- BAIAS F.A., *Romanian Civil and Commercial Law*, in S. FRANKOWSKI e P.B. STEPHAN III (a cura di), *Legal Reform in Post-Communist Europe: the View from Within*, Dordrecht-Boston-London, 1995, 211
- BAIAS F.A., *Proiectul Noului Cod civil – un demers necesar*, in *Curierul judiciar*, 2009, III, 123
- BAIAS F.A., *Commentaire introductive au Livre II. De la famille*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, Paris, 2013, 103
- BANSOIU I., *The Ambiguity of a Culture and its Freedom to Choose*, in R.S. CALINGER, R.P. BADILLO, R.B. CALABRETTA. e R. MAGLIOLA (a cura di), *The Humanization of Social Life: II. Cultural Resources and Historical Responses*, Washington D.C., 2004, 47
- BARRIÈRE F., *La fiducie: brèves observation sur sa refonte et sa retouche par la loi de modernisation de l'économie*, in *Sem. Jur. Entreprise et Affaires*, 2008, XXXV, 3
- BASCIANI A., *La difficile unione. La Bessarabia e la Grande Romania 1918-1940*, 2° ed., Roma, 2007
- BELU A.E., *The Unpredictability Clause in Transport Contracts According to the New Civil Code*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2014, I, 84
- BENACCHIO G., *La circolazione dei modelli giuridici tra gli slavi del Sud (sloveni, croati, serbi)*, Padova, 1995
- BERCEA L., *Business Judgment Rule and the Romanian Legal Culture*, in *Romanian J. Comp. L.*, 2011, I, 80
- BERKOWITZ D., PISTOR K. e RICHARD J.F., *The Transplant Effect*, in *Am. J. Comp. L.*, 2003, I, 163
- BERMAN H.J., *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge-London, 1983
- BIAGINI A. e CARTENY A., *Quindici anni di democrazia partitica post-comunitaria: il caso della Romania*, in J.L. RHI-SAUSI e G. VACCA (a cura di), *Perché l'Europa, Rapporto 2007 sull'integrazione europea*, Bologna, 2007, 159

- BIAGINI A., *Storia della Romania contemporanea*, 2° ed., Milano, 2007
- BOCȘAN M.D., *Le Code Napoléon en Roumanie au siècle dernier*, in *Rev. int. dr. comp.*, 2004, II, 439
- BOJIN L., *The Law of Obligations in Romania*, in R. SCHULZE e F. ZOLL (a cura di) *The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications*, München, 2013, 377
- BOJINCĂ M., *Some Considerations regarding Autonomous Guarantees in the Regulation of the Current Civil Code*, in *Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 2012, III, 7
- BOȚI I. e BOȚI V., *The Quebec Civil Code and Its Influence on The Reform of the Romanian Civil Code*, in *Buletin Științific – Scientific Bulletin*, 2010, 53
- BRĂDEANU S., *Către o nouă legislațiune funciară*, București, 1938
- BUDA D., *The administrative Reform in Romania: the New Civil Code and the Institution of Marriage*, in *Transylvanian Rev. Adm. Sc.*, 2012, 27
- BULEI I., *Breve storia dei romeni*, 2° ed., Torino, 2006
- BUSSANI M., *La Propriété-Sûreté*, in *La propriété*, Journées Vietnamiennes, année 2003, diretto da Association Henri Capitant, Paris, 2006, 305
- BUSSANI M., *A Streetcar Named Desire: The European Civil Code in the Global Legal Order*, in *Tulane L. Rev.*, 2009, 1083
- BUSSANI M., *Il diritto dell'Occidente*, Torino, 2010
- BUSSANI M., *Faut-il se passer du common law (européen)? Réflexions sur un code civil continental dans le droit mondialisé*, in *Rev. int. dr. comp.* 2010, I, 7
- BUSSANI M. e INFANTINO M., *Diritto europeo dei contratti*, Torino, 2010
- BUSSANI M., *Comparative Law beyond the Trap of Western Positivism*, in T.I. CHENG e S. MANCUSO (a cura di), *New Frontiers of Comparative Law*, Hong Kong, 2013, 1
- BUSSANI M., *Il diritto italiano in Europa (1861-2014) – Riflessioni conclusive*, in *Annuario dir. comp.*, 2014, 747
- BUSSANI M., *Un code européen des contrats d'affaires: une réponse civiliste au défi de la mondialisation*, in R. BOUHLAL, M. EL MERNISSI, M. GORÉ e M. GRIMALDI (a cura di), *Liber Amicorum. Mélanges en l'honneur du Professeur Azzedine Kettani*, Casablanca, 2018, 359
- BUTA G., *Noul Cod civil și unitatea dreptului privat*, in *Noul Cod civil. Comentarii*, a cura di Marilena Uliescu, București, 2011, 45



- CABRILLAC R., *Droit des Obligations*, 11<sup>o</sup> ed., Paris, 2014
- CANNATA C.A. e GAMBARO A., *Lineamenti della giurisprudenza europea. II. Dal medioevo all'epoca contemporanea*, 4<sup>o</sup> ed., Torino, 1989
- CANTIN CUMYN M., *Reflections regarding the diversity of ways in which the trust has been received or adapted in civil law countries*, in SMITH L. (a cura di), *Re-imagining the Trust: Trusts in Civil Law*, Cambridge, 2012, 6
- CĂRPENARU S., *Dreptul comercial în condițiile Noului Cod civil*, in *Curierul Judiciar*, 2010, X, 543
- CASTELLAN G., *Storia dei Balcani XIV-XX secolo*, Lecce, 2004
- CATANĂ R.N., *Legal Transplants in Romanian Corporate Law: Seeking for Success*, in *Studia Negotia*, 2009, II, 35
- CHECKEL J., *Why Comply? Social Learning and European Identity Change*, in *Int. Org.*, 2001, III, 553
- CIONGARU E., *Imprevision Principle in the Romanian Legislation*, in *Proceedings of the 2nd WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science*, 2013, 261
- COING H., *Allgemeine Züge der privatrechtlichen Gesetzgebung im 19. Jahrhundert*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, III, I, München, 1982, 3
- COJOCARU C., *Adoption of the New Romanian Civil Code and Some Effects Thereof on the Business Law*, in *J. Adv. Res. L. & E.*, 2013, II, 96
- COLLINS H., *Why Europe needs a Civil Code*, in *Eur. Rev. Priv. L.*, 2013, 907
- CONSTANTINESCU L., *Rapport sur la Roumanie*, in *L'influence du Code civil dans le monde: travaux de la Semaine internationale de droit*, Paris, 1950, diretto da Association Henri Capitant, Paris, 1954, 672
- CORCHIȘ M.S., *L'imprévision en droit français et roumain*, in *Le Nouvel Endroit*, 2014, II, 59
- CRISTEA S., *Mortgage Regulations in the New Romanian Civil Code. Practical Aspects*, in *Persp. Bus. L. J.*, 2012, I, 96
- CRISTEA S., *The company contract in the new Romanian Civil Code (art. 1881-1954). Comparison with the 1865 Civil Code*, in *Tribuna Juridica*, 2012, II, 78
- CRISTOFORIANU E., *Unificarea dreptului privat italian. Dreptul comercial și noul Cod civil italian*, in *Revista de Drept Comercial*, 1943, I-II, 1
- CRIȘU C., CRIȘU MAGRAON N. e CRIȘU Ș., *Repertoriu de doctrină și jurisprudență română*, I, București, 1995

- CSERNE P., *The Recodification of Private Law in Central and Eastern Europe*, in P. LAROCHE e P. CSERNE (a cura di), *National Legal Systems and Globalization: New Role, Continuing Relevance*, 2013, The Hague, 45
- DALLARA C., *I trapianti giuridici tramite l'allargamento della UE: il caso della Romania*, in L. SCAFFARDI (a cura di), *Parlamenti in dialogo: l'uso della comparazione nella funzione legislativa*, Napoli, 2011, 29
- DARIESCU N.C., *The Regulation of the Institution of Matrimonial Engagement in the New Romanian Civil Code*, in *African J. Pol. Sc. Int. Rel.*, 2013, VII, 281
- DAVID R., *Les grands systèmes de droit contemporains*, 8° ed., Paris, 1982
- DAVID R. e SPINOSI C.J., *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, 5° ed., Padova, 2004
- DINCĂ R., *Commentaire introductive au Livre V. Des obligations. Titre IX. Des différents contrats spéciaux*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, Paris, 2013, 447
- DISSESCOU G., *L'influence du Code civil française en Roumanie*, in *Le centenaire du Code civil*, II, Paris, 1969, 849
- DJILAS M., *Conversations with Stalin*, New York, 1962
- DUMĂNESCU L., *The Romanian Family during the Communist Regime. Legislative Continuity and Change*, in *Romanian J. of Popul. S.*, 2010, II, 107
- DUMITRACHE B., *Commentaire introductif au Livre V. Des obligations. Titres I<sup>er</sup> a VIII relatifs aux obligations en général*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, Paris, 2013, 333
- DUMITRU M., *Mortgage of Shares and Social Parts – from Constitution to Conclusion*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, III-IV, 77
- DUMITRU M., *The New Civil Code: Monistic Theory between Intentions and Reality*, in *Ecoforum*, 2014, III, 17
- DUȚU M., *Le Nouveau Code civil roumain. Tradition. Modernisation. Intégration*, Saarbrücken, 2011
- DUȚU M., *The 2009 Romanian Civil Code: A Conspectus*, in *J. Comp. L.*, 2012, I, 147
- DUȚU M., *Noul Cod Civil roman: recodificare, reformă, progres juridic*, București, 2013
- ELISCHER D., FRINTA O. e PAUKNEROVÁ M., *Recodification of Private Law in the Czech Republic*, in J.C. RIVERA (a cura di), *The Scope and Structure of Civil Codes*, Dordrecht, 2013, 105

- ELSTER J., OFFE C. e PREUSS U.K., *Institutional Design in Post-communist Societies: Rebuilding the Ship at Sea*, Cambridge, 1998
- EMINESCU Y., *Les juristes roumains et l'essor du droit comparé à l'École de droit de Paris*, in *Rev. int. dr. comp.*, 1989, III, 737
- ERBICEANU V., *Codul civil francez și aplicarea lui în România*, in *Dreptul*, 1904, 637
- FARRAN S., ÖRÜCÜ E. e DONLAN S., *An introductory overview*, in IDD. (a cura di), *A Study of Mixed Legal Systems: Endangered, Entrenched or Blended*, Farnham-Burlington, 2014, 1
- FEBBRAJO A. e SARDURSKI W., *Introduction*, in IDD. (a cura di), *Central and Eastern Europe After Transition: Towards a New Socio-legal Semantics*, Farnham-Burlington, 2010, 1
- FEBBRAJO A., *Il diritto vivente negli ordinamenti dell'Europa post-comunista. Il caso della Romania e dell'Ungheria*, in A.S. BRUNO e M. CAVINO (a cura di), *Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo*, Milano, 2011, 145
- FEGYVERESI Z., *The Persistence of Some Characteristics of Commercial Law in the Monist Romanian Civil Law*, in A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, Cham, 2017, 35
- FELDBRUGGE F.J.M., *Law in Medieval Russia*, Leiden-Boston, 2009
- FIorentini F., *La riforma francese delle garanzie nella prospettiva comparatistica*, in *Eur. dir. priv.*, 2006, 1155
- FIorentini F. e ANTONIOLLI L. (a cura di), *A Factual Assessment of the Draft Common Frame of Reference*, München, 2011
- FIorentini F., *Le garanzie personali e reali nel diritto comparato degli stati europei*, in F. PREITE e A. GAZZANTI PUGLIESE DI COTRONE (a cura di), *Atti notarili: diritto comunitario e internazionale*, 4, I, in *Tratt. not. diretto da Filippo Preite*, 2011, Torino, 783
- FLORESCU E., *Noul Cod civil – qui prodest un cumul cu norme de drept comercial*, in *Noile coduri ale României – Studii și cercetări juridice*, București, 2011, 55
- FLORIAN E., *Considerații asupra logodnei reglementată de noul Cod civil roman*, in *Curierul Judiciar*, 2009, XI, 628
- GABRIELLI G., *Libri fondiari*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XI, Torino, 1994, 3

- GALASESCU-PYK D., *Evoluția notiunii de comercialitate și autonomia dreptului comercial*, in *Revista de Drept Comercial*, 1942, VII-VIII, 445
- GAMBARO A., *Trust*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 449
- GAMBARO A. e SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, 3° ed., in *Tratt. dir. comp.* diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2014
- GEORGESCO V.A., *Prosper Farinaccius et les Codes roumains de 1646 (Moldavie) et de 1652 (Valachie). Une influence indirecte de la Glose sur ces deux Codes*, in G. ROSSI (a cura di), *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani*, Bologna 21-26 ottobre 1963, Milano, 1968, 1165
- GEORGESCU I.L., *Destinele dreptului comercial și problema unui cod unic al dreptului privat*, in *Revista de Drept Comercial*, 1942, V-VI, 314
- GHEBERTA I.N., *Brief Considerations regarding the Conditions of Contractual Imprevision*, in *International Conference "European Union's History, Culture and Citizenship"*, Pitesti, 23-24 May 2014, București, 2014, 517
- GHEORGHE C., *New Concepts in Romanian Private Law: the Enterprise*, in *Lex et Scientia Int. J.*, 2012, II, 88
- GHEORGHE L., *Fiducia in the New Civil Code: an Example of Vitalization by International Business Law of the Relationship between Romanian Law and Common Law*, in *Persp. Bus. L. J.*, 2014, III, 276
- GHILEA M.C., *Regulation of Engagement in the New Romanian Civil Code and Other International Legislations*, in *AGORA – Int. J. Jurid. Sc.*, 2013, IV, 55
- GIARO T., *Some Prejudices about the Legal Tradition of Easter Europe*, in B. SITEK, J.J SZCZERBOWSKI. e A.W. BAUKNECHT (a cura di), *Comparative Law in Eastern and Central Europe*, Cambridge, 2013, 26
- GLENDON M.A., CAROZZA P.G. e PICKER C.B., *Comparative Legal Traditions: Text, Materials and Cases on Western Law*, 3° ed., St. Paul Minn., 2007
- GLENN H.P., *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, 5° ed., Oxford, 2014
- GOLDSCHMIDT L., *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart, 1891, trad. it. a cura di V. POUCHAIN e A. SCIALOJA, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino, 1913
- GRAY C.W., HANSON R.J. e IANACHKOV P.G., *Romania's Evolving Legal Framework for Private Sector Development*, in *Am. U. Int. L. Rev.*, 1992, III, 617

- GRAZIADEI M., MATTEI U. e SMITH L., *Commercial Trusts in European Private Law: the Interest and Scope of the Enquiry*, in IDD. (a cura di) *Commercial Trusts in European Private Law*, Cambridge, 2005, 3
- GRAZIADEI M., *Legal Transplants and the Frontiers of Legal Knowledge*, in *Theor. Inq. L.*, 2009, 723
- GRIMALDI M., *La propriété-fiduciaire*, in *La fiducie dans tous ses états*, Journées nationales 15 avril 2010, diretto da Association Henri Capitant, Paris, 2011, 5
- GRIMALDI M. e BUSSANI M., *Les sûretés-propriétés: un aperçu du droit continental*, in *Inha L. Rev.*, 2014, 358
- GROSSI P., *L'Europa del diritto*, 10° ed., Roma-Bari, 2015
- GUȚAN M., *Le droit civil roumain entre recodification "nationale" et uniformisation européenne*, in *Studia Univ. B.B. Iurisprudentia*, 2008, II, 171
- GUȚAN M., *Le droit comparé contemporain et l'actualité de la théorie des "formes sans fond" en Roumanie*, in *Rev. dr. int. dr. com.*, 2013, III, 427
- HAGEANU C., *Logodna in Noul Cod civil*, in *Curierul Judiciar*, 2011, X, 529
- HAMANGIU C., ROSETTI-BĂLĂNESCU I. e BĂICOIANU A., *Tratat de Drept Civil Român*, 2° ed., I, București, 2002
- HAMZA G., *Derecho romano y el desarrollo del derecho privado en Europa del este*, in *An. fac. der. univ. Coruña*, 2013, 595
- HAMZA G., *Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano*, Santiago de Compostela, 2013
- HANGA V., *Importanța del diritto romano alla luce della concezione dialettica e materialistica*, in G. MELONI (a cura di), *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma, 1983, 227
- HOYER H., *L'esperienza del sistema tavolare austriaco*, in *Atti del convegno sul sistema tavolare "Il sistema transfrontaliero del libro fondiario"*, Gorizia 16-17 aprile 1999, Trieste, 1999, 38
- IANCU A., *Vers la synthèse d'un système pluriel de droit: initiatives législatives des princes phanariotes et pratiques juridiques en matière civile (Valachie et Moldavie, fin du XVIIIe – début du XIXe siècle)*, in *Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Bd. 1: Rumänien, Bulgarien, Griechenland*, Frankfurt am Main, 2015, 403
- IGNĂTESCU C., *Judicial Review of a Contract versus the Principle of Binding Force*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2013, III-IV, 151

- ÎNCALȚĂRĂU C. e MAHA S.S., *Romania's EU Accession Impact on the Development of Romanian Economy*, in *C.E.S. Working Papers*, 2010, III, 74
- INFANTINO M., *The Italian Legal Recipe: Basic Ingredients and the Bustle of Time*, in *J. Comp. L.*, 2011, I, 70
- IONASCO T.R., *De la possession et de la prescription acquisitive en France et Roumanie. Le particularisme du droit civil roumain en matière de possession*, in *Etudes de droit civil à la mémoire de Henri Capitant*, Paris, 1939, 327
- IONASCO T.R. e BARASH E.A., *La conception de la nullité des actes juridiques dans le droit civil socialiste roumain: avec une étude de la conception que se fait de la nullité des actes juridiques le droit civil français contemporain*, București-Paris, 1978
- IONASCU A., *La réparation des dommages moraux en droit socialiste roumain*, in *Rev. roum. sc. soc. Séries juridiques*, 1966, II, 207
- IONESCU O., *L'influence de la législation allemande sur le projet du code civil roumain*, in R. FREISLER, G.A. LÖNING e H.C. NIPPERDEY (a cura di), *Festschrift Justus Wilhelm Hedemann zum sechzigsten Geburtstag am 24. April 1938*, Jena, 1938, 257
- IRTI N., *L'età della decodificazione*, 1° ed., Milano, 1979
- JÓZON M., *Integration of the European Developments in Private Law into the Domestic Civil Law: Factors Framing the Reception of the DCFR in Romania*, in *Juridica*, 2008, I, 156
- JÓZON M., *Unification of Private Law in Europe and 'Mixed Jurisdictions': a Model for Civil Codes in the Central Europe*, in *J. Comp. L.*, 2011, I, 127
- JÓZON M., *Romania*, in B. WINIGER, H. KOZIOL, B.A. KOCH e R. ZIMMERMANN (a cura di), *Digest of European Tort Law*, II, Berlin, 2011, 62
- JÓZON M., *The influence of European Private Law on the New Romanian Civil Code*, in *Zeitschr. europ. Privatrecht*, 2012, III, 568
- KELEMEN K. e FEKETE B., *How Should the Legal Systems of Eastern Europe Be Classified Today?*, in A. BADÓ, D.W. BELLING, J. BÓKA e P. MEZEI (a cura di), *International Conference for the 10th Anniversary of the Institute of Comparative Law*, Potsdam, 2014, 197
- KOSCHAKER P., *L'Europa e il diritto romano*, Firenze, 1962
- KÜHN Z., *The Judiciary in Central and Eastern Europe. Mechanical Jurisprudence in Transformation?*, Leiden-Boston, 2011

- LANNI S., *Il nuovo Codice Civile della Romania: persona umana e responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, IV, 875
- LEŞ I. e SPINEI S., *Reflections on the New Romanian Codes*, in *Ius et Administratio*, 2013, I, 37
- LOSANO M.G., *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, Roma-Bari, 2000
- LUPAŞCU D. e HOTCA M.A., *The part of Jurisprudence within the Romanian Legal System*, in *Lex et Scientia Int. J.*, 2009, II, 214
- LUPAŞCU D. e GÂLEA G., *Considerations on Regulating the Engagement in the New Romanian Civil Code and some Foreign Legislation*, in *Lex et Scientia Int. J.*, 2010, I, 155
- LUPAŞCU D. e CRĂCIUNESCU C.M., *Dreptul familiei*, 2° ed., Bucureşti, 2012
- LUPOI M., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, 2° ed., Padova, 2011
- MĂCARESCU A.M., *New Aspects about the Penalty Clause in Current Legislation*, in *Persp. Bus. L. J.*, 2012, I, 193
- MAGINA A., *From Custom to Written Law: Ius Valachicum in the Banat*, in M. RADY e A. SIMON (a cura di), *Government and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia*, London, 2013, 71
- MARCU L.P., *La coutume dans la Roumanie moderne*, in *La coutume. Quatrième partie: Le monde contemporain*, Bruxelles, 1989, 240
- MATTEI U., *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems*, in *Am. J. Comp. L.*, 1997, I, 5
- MATTEI U., *Miraggi transatlantici. Fonti e modelli nel diritto privato dell'Europa colonizzata*, in *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, Milano, 2003, I, 401
- MCAULEY M., *Quebec*, in V.V. PALMER (a cura di), *Mixed Jurisdictions Worldwide. The Third Legal Family*, 2° ed., Cambridge, 2012, 354
- MENGONI L., *Caratteristiche generali del sistema tavolare italiano in raffronto a quello austriaco*, in *Atti del convegno sul sistema tavolare "Il sistema transfrontaliero del libro fondiario"*, Gorizia 16-17 aprile 1999, Trieste, 1999, 28
- MENSKI W.F., *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, 2° ed., Cambridge, 2006
- MONATERI P.G., *Cumulo di responsabilità contrattuale e extracontrattuale. Analisi comparata di un problema*, Padova, 1989

- MONATERI P.G. e SOMMA A., *Il modello di civil law*, 4° ed., Torino, 2016
- MOROLIANU ZLĂTESCU I. e MAGDO BELU M.L., *La culture juridique et l'acculturation du droit, Romanian National Report*, in J.A. SÁNCHEZ CORDERO (a cura di) *Legal Culture and Legal Transplants, Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative Law*, Washington D.C. July 25th-August 1st, México, 2010, 859
- NASCHITZ A.M., *Problema dreptului natural în lumina filozofiei marxiste a dreptului*, in *Studii si cercetari juridice*, 1966, III, 497
- NEACȘU D. e CORBESCU A., *Update: Doing Legal Research in Romania*, in *Globalex*, February 2017, disponibile all'indirizzo: [nyulawglobal.org/globalex/Romania1.html](http://nyulawglobal.org/globalex/Romania1.html)
- NEGRI A. e MAZZA M., *Paesi dell'Est europeo*, in L. ACQUARONE, F. ANNUNZIATA, R. CAVALIERI, G.F. COLOMBO, M. MAZZA, A. NEGRI, L. PASSANANTE, G. ROSSOLILLO e L. SEMPI, *Sistemi giuridici nel mondo*, Torino, 2012, 115
- NICOLAE I., *Engagement – an Institution Newly Introduced by the Provisions of the Civil Code*, in *Bull. Trans. Univ. Brașov, Series VII: Social Sciences. Law*, 2014, VII, 253
- NICOLAE M., *Commentaire introductif au Titre préliminaire*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, Paris, 2013, 29
- NIEMESCH M., *Facultative Jurisprudence and Compulsory Jurisprudence in Romania*, in *J. L. Adm. Sc.*, 2015, IV, 87
- OGLINDA B., *The Theory of Imprevison in the Context of the Economic Crisis and the New Romanian Civil Code*, in *Persp. Bus. L. J.*, 2012, I, 230
- OGUS A., *The contribution of Economic Analysis of Law to Legal Transplants*, in J.M. SMITS (a cura di), *The contribution of Mixed Systems to European Private Law*, Antwerp, 2001, 27
- ORGA-DUMITRIU G., *Again on the Constitutive or Transferring Effect of Property-Related Rights of the Registration with the Land Book*, in *Int. Conf. Knowledge-based Org.*, 2015, II, 479
- ORTIZ R., CARTOJAN N., *Un grande erudito romeno a Padova: lo Stolnic Constantin Cantacuzino*, București, 1943
- ÖRÜCÜ E., *What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion?*, in ID. (a cura di), *Mixed Legal Systems at New Frontiers*, London, 2010, 53
- ÖRÜCÜ E., *Turkey's Synthetic Civilian Tradition in a "Covert" Mix with Islam as Tradition: a Novel Hybrid?*, in V.V. PALMER, M.Y. MATTAR e



- A. KOPPEL (a cura di), *Mixed Legal Sysyems, East and West*, Farnham-Burlington, 2015, 185
- PĂDURARI V. e BURTOIU A.S., *Taking Stock of Romanian Secured Transactions after 15 Years of Reform: A Mapping of Past, Present and Future Milestones*, in F. DAHAN (a cura di), *Research Handbook on Secured Financing in Commercial Transactions*, Cheltenham-Northampton, 2015, 403
- PAPPADÀ D., *Il registro francese della fiducie*, in *Trusts*, 2010, IV, 391
- PAPPADÀ D., *La fiducia nel nuovo codice civile rumeno*, in *Trusts*, 2013, II, 163
- PAPPADÀ D., *L'esperienza della legislazione rumena*, in *Trusts*, 2016, IV, 362
- PĂTRU R.Ș., *Theory of Imprevision from the Economic and Legal Perspective of Contract Analysis*, in *Juridical Tribune*, 2011, I, 124
- PIPEREA G., *Introdúcere în dreptul contractelor profesionale*, București, 2011
- PIPEREA G., *Profesionistul și întreprinderea sa*, in *Curierul judiciar*, 2012, I, 19
- PÓLAY E., *L'insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti*, in *Studi Sassaresi*, 1969, I, 579
- POP L., *Drept civil. Teoria generala a obligatiilor*, București, 1998
- POP L., *Tratat de drept civil. Obligațiile, II, Contractul*, 2009
- POSTOLACHE R., *Unforeseeability According to the Regulations of the Romanian Civil Code. Legal Nature*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2013, III, 374
- PRADEL X., *Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité*, Paris, 2004
- PREDOIU C.M., *Préface: Genèse du nouveau code civil roumain*, in D. BORGAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain: traduction commentée*, Paris, 2013, 13
- PŘIBÁŇ J., *Constituting the Heterarchy of European Constitutionalism in the EU's New Member States*, in A. FEBBRAJO e W. SARDURSKI (a cura di), *Central and Eastern Europe After Transition: Towards a New Socio-legal Semantics*, Farnham-Burlington, 2010, 13
- RADULET I., *Contract Law in Romania*, in T. ANSAY e J. BASEDOW (a cura di), *Structures of Civil and Procedural Law in South Eastern European Countries*, Berlin, 2008, 45
- RĂDVAN L., *German Law and Medieval Towns in Moldavia and Wallachia*, in M. RADY e A. SIMON (a cura di), *Government and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia*, London, 2013, 43

- RANDAZZO S., *Un ponte tra filologia e diritto. L'opera di Valentin Georgescu*, in *Index: Quaderni camerti di studi romanistici*, 2007, 85
- ROCCO A., *Principi di diritto commerciale. Parte generale*, Torino, 1928
- ROMOȘAN I.D., *Vinovăția în dreptul civil român*, București, 1999
- ROSSETTI L., *Constantin Cantacuzino, studente romeno a Padova*, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, 1968, I, 147
- RÖVER J.H., *The EBRD's Model Law on Secured Transactions and its Implications for an UNCITRAL Model Law on Secured Transactions*, in *Unif. L. Rev.*, 2010, 479
- SABĂU-POP I., *The actuality concerning the Issue of Property in the New Civil Code Reported to the Civil Code in Force*, in *Curentul Juridic*, 2011, II, 96
- SACCO R., *Il diritto rumeno*, in *Annuario dir. comp.*, 1967, 165
- SACCO R., *Il sustrato romanistico del diritto civile dei Paesi socialisti*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, II, 115
- SACCO R., *Codificare: modo superato di legiferare?*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 117
- SACCO R., *Negoziio giuridico (circolazione del modello)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XII, Torino, 1995, 86
- SACCO R. e ROSSI P., *Introduzione al diritto comparato*, 7° ed., in *Tratt. dir. comp.* diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2019
- SĂULEANU L., *Specificul obligațiilor asumate de profesioniști în contextul dispozițiilor noului Cod civil*, in *Revista română de jurisprudență*, 2012, I, 266
- SCHIPANI S., *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, I, Milano, 2005
- SCHIPANI S., *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 2011
- SEBENI A., *Commentaire introductif au Livre V. Des obligations. Titres X e XI relatifs aux sûretés*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, Paris, 2013, 587
- SIEMS M., *Do We Need Statistical Evidence in Order to Reduce Complexity?*, in *Cardozo J. Int. Comp. L.*, 2005, 521
- SIGMIREAN C., *Intellectual Elites and National Projects of the Balkan Peoples*, in G. MOTTA (a cura di), *Le Guerre Balcaniche e la fine del "Secolo Lungo": Atti del convegno di Târgu Mures, 19-20 luglio 2012*, Roma, 2013, 21
- SPAMANN H., *Large-Sample, Quantitative Research Designs for Comparative Law?*, in *Am. J. Comp. L.*, 2009, IV, 797

- STĂNESCU C.G., *Self-help, Private Debt Collection and the Concomitant Risks: A Comparative Law Analysis*, Cham, 2015
- STARCK B., *Droit civil. Obligations*, 1<sup>o</sup> ed., Paris, 1972
- STEIN P., *Roman Law in European History*, Cambridge, 2002
- STOICA V., *Commentaire introductif au Livre III. Des biens*, in D. BORCAN e M. CIURUC (a cura di), *Nouveau code civil roumain*, Paris, 2013, 173
- STOICESCO C., *L'influence du droit romain sur le droit civil roumain*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano*, Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933, II, Pavia, 1935, 193
- STUDY GROUP ON A EUROPEAN CIVIL CODE, RESEARCH GROUP ON EC PRIVATE LAW, *Draft Common Frame of Reference*, München, 2009
- SZÉKELY J., *Law of Succession in the New Romanian Civil Code*, in A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, Cham, 2017, 209
- SZEKRÉNYES J., *Unforeseeable Changes in Circumstances in Contracts in the New Romanian Civil Code*, in A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, Cham, 2017, 145
- TABACU A. e DUMINICĂ R., *The Fiduciary Contract and the Administration of the Goods of Another Person in the New Civil Code. A Comparative Outlook*, in *Jurnalul de Studii Juridice*, 2012, I-II, 171
- TĂRCHILĂ P., *The History of the Romanian Civil Codes Evolution*, in *J. Hum. Soc. S.*, 2012, III, 154
- TERCIER P., *Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit suisse*, Fribourg, 1971
- THALLER E., *Traité élémentaire de droit commercial*, 8<sup>o</sup> ed., Paris, 1931
- TOADER C., *Contract Law in Romania*, in C. JESSEL-HOLST, R. KULMS e A. TRUNK (a cura di), *Private Law in Eastern Europe: Autonomous Developments or Legal Transplants?*, Tübingen, 2010, 109
- TROIANOS S., *Byzantine Canon Law from the Twelfth to the Fifteenth Centuries*, in W. HARTMANN e K. PENNINGTON (a cura di), *The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500*, Washington, 2012, 170
- TULEAȘCĂ L., *The Concept of the Trust in Romanian Law*, in *Romanian Econ. Bus. Rev.*, 2011, VI, 150
- TULEAȘCA L., *The Letter of Guarantee from the Perspective of the New Civil Code*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2011, I, 453

- ULIESCU M., *Cuvânt înainte*, in *Noul Cod civil. Comentarii*, a cura di Marilena Uliescu, București, 2011, 9
- VALOTA B., *Questione agraria e vita politica in Romania (1907-1922): tra democrazia contadina e liberalismo autoritario*, Milano, 1979
- VASILESCU P., *Un chip al postmodernismului recent: dreptul consumatorului*, in ID. (a cura di), *Consumerismul Contractual. Repere pentru o Teorie Generală a Contractelor de Consum*, Cluj-Napoca, 2010, 1
- VERNEA S.A., *Engagement prior to marriage – a Short Walk through the History of Romanian Law*, in *Dezbateri Social Economice/Soc. Econ. Debates*, 2013, II, 42
- VERESS E., *The New Romanian Civil Code — Difficulties in the Transition Towards a Monist Private Law*, in A. MENYHÁRD e E. VERESS (a cura di), *New Civil Codes in Hungary and Romania*, Cham, 2017, 27
- VITTORI R., *Export, delocalizzazione, internazionalizzazione: un'opportunità delle aziende italiane per superare la crisi*, Milano, 2013
- VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, 5° ed., I, Milano, 1922
- VOICHECI E., *The Contracts as Viewed by the Civil Code*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2012, II, 423
- VOIGT S., *How (Not) to Measure Institutions*, in *J. Instit. Econ.*, 2013, IX, 1
- WATSON A., *Legal transplants: an Approach to Comparative Law*, 1° ed., Edinburgh, 1974
- ZAMȘA C., *Teoria Impreviziunii. Studiu de doctrină și jurisprudență*, București, 2006
- ZAMSA C., *The Unpredictability Theory and the Contractual Liability*, in *Challenges of the Knowledge Society*, 2011, I, 461
- ZENO-ZENCOVICH V., *Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra “contratti commerciali” e “contratti dei “consumatori”)*, in *Giur. It.*, 1993, IV, 3
- ZILBERSTEIN S., DEAK F., PETRESCU A., BIRSAN C., CIOBANU V. e MIHAI L., *Indreptar interdisciplinar de practica judiciara*, București, 1983
- ZLĂTESCU I.M., *Codification in the Field of Human Rights*, in W.Y. WANG (a cura di), *Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd LACL Thematic Conference*, Cham, 2014, 353
- ZLĂTESCU V.D., *Evoluzione e prospettive del diritto di famiglia in Romania*, in V. POCAR e P. RONFANI (a cura di) *Famiglia, diritto, mutamento sociale in Europa*, Milano, 1979, 233

ZLĂTESCU V.D. e MOROIANU ZLĂTESCU I., *Le droit roumain dans le grand système romano-germanique*, in *Rev. int. dr. comp.*, 1991, IV, 829  
ZWEIGERT K. e KÖTZ H., *Introduzione al diritto comparato*, II, *Istituti*, 3° ed., Milano, 2011

# APPENDICE

*La presente Appendice propone una traduzione non ufficiale curata dall'Autrice dell'indice dei libri, titoli, capitoli, sezioni e sottosezioni in cui è diviso il nuovo Codice civile rumeno, nonché degli articoli di esso relativi agli argomenti affrontati nel presente lavoro.*

## INDICE

### IL NUOVO CODICE CIVILE

#### TITOLO PRELIMINARE: DELLA LEGGE CIVILE

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: L'applicazione della legge civile

CAPITOLO III: L'interpretazione e gli effetti della legge civile

CAPITOLO IV: La pubblicità dei diritti, degli atti e dei fatti giuridici

### LIBRO I: DELLE PERSONE

#### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

#### TITOLO II: LA PERSONA FISICA

CAPITOLO I: La capacità civile della persona fisica

Sezione I. La capacità giuridica

Sezione II. La capacità di agire

Sezione III. La dichiarazione giudiziale di morte

CAPITOLO II: Il rispetto dovuto all'essere umano e ai suoi diritti fondamentali

Sezione I: Disposizioni comuni

Sezione II: I diritti alla vita, alla salute e all'integrità della persona fisica

Sezione III: Il rispetto alla vita privata e alla dignità della persona umana

Sezione IV: Il rispetto dovuto alla persona dopo la morte

CAPITOLO III: L'identificazione della persona fisica

Sezione I: Il nome

Sezione II: Il domicilio e la residenza

Sezione III: Gli atti dello stato civile

TITOLO III: LA PROTEZIONE DELLA PERSONA FISICA

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: La tutela del minore

Sezione I: L'apertura della tutela

Sezione II: Il tutore

Sezione III: Il consiglio di famiglia

Sezione IV: L'esercizio della tutela

§1. Disposizioni generali

§2. L'esercizio della tutela con riguardo alla persona del minore

§3. L'esercizio della tutela con riguardo ai beni del minore

Sezione V: Il controllo sull'esercizio della tutela

Sezione VI: La cessazione della tutela

CAPITOLO III: La protezione dell'interdetto

CAPITOLO IV: La curatela

TITOLO IV: LA PERSONA GIURIDICA

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: La costituzione della persona giuridica

Sezione I: Disposizioni comuni

Sezione II: La nullità della persona giuridica

Sezione III: Registrazione della persona giuridica

CAPITOLO III: La capacità civile della persona giuridica

Sezione I: La capacità giuridica della persona giuridica

Sezione II: La capacità di agire e il funzionamento della persona giuridica

§1. La capacità d'agire

§2. Il funzionamento della persona giuridica

§3. Disposizioni speciali

CAPITOLO IV: L'identificazione della persona giuridica

CAPITOLO V: La riorganizzazione della persona giuridica

CAPITOLO VI: L'estinzione della persona giuridica

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: Lo scioglimento della persona giuridica

Sezione III: Disposizioni speciali

TITOLO V: LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI  
EXTRAPATRIMONIALI

## LIBRO II: DELLA FAMIGLIA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II: IL MATRIMONIO

CAPITOLO I: La promessa di matrimonio

CAPITOLO II: La celebrazione del matrimonio

Sezione I: I requisiti per contrarre matrimonio

Sezione II: Le formalità preliminari al matrimonio

CAPITOLO III: Formalità successive alla celebrazione del matrimonio

CAPITOLO IV: La nullità del matrimonio

Sezione I: La nullità assoluta del matrimonio

Sezione II: La nullità relativa del matrimonio

Sezione III: Gli effetti della nullità del matrimonio

CAPITOLO V: I diritti e i doveri personali dei coniugi

CAPITOLO VI: I diritti e gli obblighi patrimoniali dei coniugi

Sezione I: Disposizioni comuni

§1. Del regime matrimoniale in generale

§2. La residenza familiare

§3. Contribuzione alla vita familiare

§4. La scelta del regime matrimoniale

Sezione II: Il regime della comunione legale

Sezione III: Il regime della separazione dei beni



Sezione IV: Il regime della comunione convenzionale

Sezione V: La modifica del regime matrimoniale

§ 1. La modifica convenzionale

§ 2. La modifica giudiziale

CAPITOLO VII: Lo scioglimento del matrimonio

Sezione I: I casi di divorzio

§1. Disposizioni generali

§2. Il divorzio consensuale per via giudiziale

§3. Il divorzio consensuale per via amministrativa o procedura notarile

§4. Il divorzio per colpa

§5. Il divorzio fondato sullo stato di salute di uno dei coniugi

Sezione II: Gli effetti del divorzio

§1. La data dello scioglimento del matrimonio

§2. Gli effetti del divorzio sui rapporti extrapatrimoniali fra coniugi

§3. Gli effetti del divorzio sui rapporti patrimoniali fra coniugi

I. Gli effetti sul regime matrimoniale

II. Il diritto al risarcimento

III. L'obbligo di mantenimento fra ex-coniugi

IV. L'obbligo di compensazione

§4. Gli effetti del divorzio sui rapporti fra i genitori e i loro figli minori

TITOLO III: LA PARENTELA

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: La filiazione

Sezione I: L'accertamento del legame di filiazione

§1. Disposizioni generali

§2. La presunzione di paternità

§3. Il riconoscimento del minore

§4. Le azioni in materia di filiazione

I. La contestazione della filiazione

II. L'azione per l'accertamento della filiazione nei confronti della madre

III. L'azione per l'accertamento della paternità al di fuori del matrimonio

IV. Le azioni in materia di filiazione nei confronti del padre legittimo

V. Disposizioni comuni relative alle azioni in materia di filiazione

Sezione II: La procreazione umana medicalmente assistita con donatore terzo

Sezione III: La situazione giuridica del minore

CAPITOLO III: L'adozione

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: I requisiti per l'adozione

§1. Le persone che possono essere adottate

§2. Le persone che possono adottare

§3. Il consenso all'adozione

Sezione III: Gli effetti dell'adozione

Sezione IV: Cessazione degli effetti dell'adozione

TITOLO IV: L'AUTORITÀ GENITORIALE

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: I diritti e i doveri dei genitori

CAPITOLO III: L'esercizio dell'autorità genitoriale

CAPITOLO IV: Decadenza dall'esercizio dei diritti dei genitori

TITOLO V: L'OBBLIGO DI PRESTARE GLI ALIMENTI

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: Persone obbligate e loro ordine

CAPITOLO III: Le condizioni dell'obbligo di prestare gli alimenti

CAPITOLO IV: Misura ed esecuzione dell'obbligo di prestare gli alimenti

## LIBRO III: DEI BENI

TITOLO I: I BENI E I DIRITTI REALI IN GENERALE

CAPITOLO I: Dei beni in generale

Sezione I: Distinzione dei beni

Sezione II: I frutti e i prodotti

## TITOLO II: LA PROPRIETÀ PRIVATA

### CAPITOLO I: Disposizioni generali

Sezione I: Il contenuto, la portata e l'estinzione del diritto di proprietà privata

Sezione II: La tutela del diritto di proprietà privata

### CAPITOLO II: L'accessione

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: L'accessione immobiliare naturale

Sezione III: L'accessione immobiliare artificiale

§1. Disposizioni comuni

§2. L'esecuzione di un'opera con materiali altrui

§3. L'esecuzione di un'opera autonoma durevole sull'immobile altrui

§4. L'esecuzione di un'addizione durevole sull'immobile altrui

§5. Significato dei termini

§6. Disposizioni speciali

Sezione IV: L'accessione mobiliare

### CAPITOLO III: I limiti giuridici del diritto di proprietà privata

Sezione I: Limiti legali

§1. Disposizioni comuni

§2. L'utilizzo delle acque

§3. Lo stillicidio dai tetti

§4. Le distanze nelle costruzioni, opere e piantagioni

§5. Le vedute

§6. Il diritto di passaggio

§7. Altri limiti legali

Sezione II: Limiti convenzionali

Sezione III: Limiti giudiziali

### CAPITOLO IV: La comunione di proprietà

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: La comunione ordinaria

Sezione III: La comunione forzosa

§1. Disposizioni comuni

§2. La comunione sulle parti comuni di edifici a più piani o appartamenti

- I. Le parti comuni
- II. I diritti e gli obblighi dei comproprietari
- III. L'assemblea dei proprietari
- §3. Comproprietà sulle parti in comune
- Sezione IV: La proprietà comune
- Sezione V: La divisione
- CAPITOLO V: La multiproprietà
- TITOLO III: I DIRITTI REALI LIMITATI
- CAPITOLO I: La superficie
- CAPITOLO II: L'usufrutto
- Sezione I: Disposizioni generali
- Sezione II: I diritti e gli obblighi dell'usufruttuario e del nudo proprietario
- §1. I diritti dell'usufruttuario e del nudo proprietario
- §2. Gli obblighi dell'usufruttuario e del nudo proprietario
- §3. Disposizioni speciali
- Sezione III: L'estinzione dell'usufrutto
- CAPITOLO III: L'uso e l'abitazione
- CAPITOLO IV: Le servitù
- Sezione I: Disposizioni generali
- Sezione II: I diritti e gli obblighi dei proprietari
- Sezione III: L'estinzione delle servitù
- TITOLO IV: LA FIDUCIA
- TITOLO V: L'AMMINISTRAZIONE DI BENI ALTRUI
- CAPITOLO I: Disposizioni generali
- CAPITOLO II: Le forme di amministrazione
- Sezione I: L'amministrazione semplice
- Sezione II: L'amministrazione piena
- CAPITOLO III: Il regime giuridico dell'amministrazione
- Sezione I: Gli obblighi dell'amministratore nei confronti del beneficiario
- Sezione II: Gli obblighi dell'amministratore e del beneficiario nei riguardi dei terzi
- Sezione III: Obblighi di inventario, garanzia e assicurazione
- Sezione IV: Pluralità di amministratori e nomina di sostituti

- Sezione V: Operazioni consentite
- Sezione VI: La ripartizione dei profitti e delle perdite
- Sezione VII: Il rendiconto annuale
- CAPITOLO IV: L'estinzione dell'amministrazione
  - Sezione I: Le cause di estinzione
  - Sezione II: Il rendiconto e la consegna dei beni
- TITOLO VI: LA PROPRIETÀ PUBBLICA
  - CAPITOLO I: Disposizioni generali
  - CAPITOLO II: I diritti reali sulla proprietà pubblica
    - Sezione I: Disposizioni generali
    - Sezione II: Il diritto di gestione
    - Sezione III: Il diritto di concessione
    - Sezione IV: Il diritto di godimento a titolo gratuito
- TITOLO VII: IL LIBRO FONDIARIO
  - CAPITOLO I: Disposizioni generali
  - CAPITOLO II: L'iscrizione dei diritti tavolari
  - CAPITOLO III: L'annotazione di diritti, fatti e rapporti giuridici
  - CAPITOLO IV: La rettifica delle iscrizioni sul libro fondiario
- TITOLO VIII: IL POSSESSO
  - CAPITOLO I: Disposizioni generali
  - CAPITOLO II: I vizi del possesso
  - CAPITOLO III: Gli effetti del possesso
    - Sezione I: Disposizioni generali
    - Sezione II: L'usucapione immobiliare
    - Sezione III: L'acquisto della proprietà mobiliare attraverso il possesso di buona fede
    - Sezione IV: L'occupazione
    - Sezione V: L'acquisto dei frutti attraverso il possesso di buona fede
  - CAPITOLO IV: Le azioni a difesa del possesso

LIBRO IV: DELLE SUCCESSIONI E DELLE LIBERALITÀ

TITOLO I: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SUCCESSIONI  
IN GENERALE

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: La capacità di succedere

TITOLO II: LA SUCCESSIONE LEGALE

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: La rappresentazione

CAPITOLO III: Gli eredi legittimi

Sezione I: Il coniuge superstite

Sezione II: I discendenti del defunto

Sezione III: Gli ascendenti privilegiati e i collaterali privilegiati

Sezione IV: Gli ascendenti ordinari

Sezione V: I collaterali ordinari

TITOLO III: LE LIBERALITÀ

CAPITOLO I: Disposizioni comuni

Sezione I: Disposizioni preliminari

Sezione II: La capacità in materia di liberalità

Sezione III: Le sostituzioni fedecommissarie

Sezione IV: Le liberalità residuali

Sezione V: La modifica delle condizioni e degli oneri

Sezione VI: Disposizioni speciali

CAPITOLO II: La donazione

Sezione I: La conclusione del contratto

Sezione II: Gli effetti della donazione

Sezione III: La revocazione della donazione

§1. Disposizioni comuni

§2. La revocazione per ingratitudine

§3. La revocazione per inadempimento degli oneri

Sezione IV: Le donazioni obnuziali e le donazioni fra coniugi

CAPITOLO III: Il testamento

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: Le forme del testamento

Sezione III: La revocazione volontaria del testamento

Sezione IV: Il legato

§1. Le categorie di legati

§2. Gli effetti dei legati

§3. L'inefficacia dei legati

Sezione V: La diseredazione

Sezione VI: L'esecuzione testamentaria

CAPITOLO IV: La quota di legittima, la quota disponibile e la riduzione delle liberalità

Sezione I: La quota di legittima e la quota disponibile

Sezione II: La riduzione delle liberalità

TITOLO IV: L'ACQUISTO E LA DIVISIONE DELL'EREDITÀ

CAPITOLO I: L'acquisto dell'eredità

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: L'accettazione dell'eredità

Sezione III: La rinuncia all'eredità

Sezione IV: La sesina ereditaria

Sezione V: La petizione ereditaria

Sezione VI: Il certificato di eredità

CAPITOLO II: L'eredità vacante

CAPITOLO III: I cimeli di famiglia

CAPITOLO IV: La divisione ereditaria e la riduzione

Sezione I: Disposizioni generali relative alla divisione ereditaria

Sezione II: La riduzione delle donazioni

Sezione III: Il pagamento dei debiti

Sezione IV: La divisione fatta dall'ascendente

## LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

CAPITOLO I: Il contratto

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: Le diverse categorie di contratti

Sezioni III: La conclusione del contratto

§1. Disposizioni preliminari

- §2. La capacità delle parti
- §3. Il consenso
  - I. La formazione del contratto
  - II. La validità del consenso
  - III. I vizi del consenso
- §4. L'oggetto del contratto
- §5. La causa
- §6. La forma del contratto
- Sezione IV: La nullità del contratto
  - §1. Disposizioni generali
  - §2. Le cause di nullità
  - §3. Gli effetti della nullità
  - §4. La convalida del contratto
- Sezione V: L'interpretazione del contratto
- Sezione VI: Gli effetti del contratto
  - §1. Gli effetti fra le parti
  - §2. Gli effetti nei confronti dei terzi
    - I. Disposizioni generali
    - II. La promessa del fatto del terzo
    - III. Il contratto a favore di terzo
    - IV. La simulazione
- Sezione VII: La rappresentanza
- Sezione VIII: La cessione del contratto
- Sezione IX: La cessazione degli effetti del contratto
- CAPITOLO II: L'atto giuridico unilaterale
  - Sezione I: Disposizioni generali
  - Sezione II: L'atto unilaterale come fonte di obbligazioni
- CAPITOLO III: Il fatto giuridico lecito
  - Sezione I: La gestione di affari
  - Sezione II: Il pagamento dell'indebito
  - Sezione III: L'arricchimento senza giusta causa
- CAPITOLO IV: La responsabilità civile
  - Sezione I: Disposizioni generali
  - Sezione II: Le cause di esonero dalla responsabilità
  - Sezione III: La responsabilità per fatto proprio
  - Sezione IV: La responsabilità per fatto altrui



Sezione V: La responsabilità per il danno causato da animali o da cose  
Sezione VI: Il risarcimento del danno in caso di responsabilità delittuale

### TITOLO III: GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DELLE OBBLIGAZIONI

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: La condizione

CAPITOLO III: Il termine

### TITOLO IV: LE OBBLIGAZIONI COMPLESSE

CAPITOLO I: Le obbligazioni divisibili e le obbligazioni indivisibili

CAPITOLO II: Le obbligazioni solidali

Sezione I: Le obbligazioni solidali fra creditori

Sezione II: Le obbligazioni solidali fra debitori

§1. Disposizioni generali

§2. Gli effetti della solidarietà fra condebitori verso il creditore

I. Gli effetti principali della solidarietà fra condebitori verso il creditore

II. Gli effetti secondari della solidarietà fra condebitori verso il creditore

§3. Gli effetti della solidarietà fra condebitori nei rapporti interni

CAPITOLO III: Le obbligazioni alternative e facoltative

Sezione I: Le obbligazioni alternative

Sezione II: Le obbligazioni facoltative

### TITOLO V: L'ADEMPIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

CAPITOLO I: L'adempimento

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: I soggetti legittimati

Sezione III: Modalità dell'adempimento

Sezione IV: La prova dell'adempimento

Sezione V: L'imputazione dell'adempimento

Sezione VI: La costituzione in mora del creditore

CAPITOLO II: L'esecuzione forzata delle obbligazioni

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: La costituzione in mora del debitore

Sezione III: L'esecuzione forzata in natura

Sezione IV: L'esecuzione per equivalente

§1. Disposizioni generali

§2. Il danno

I. La valutazione del danno

II. La clausola penale e la caparra

§3. La colpa del debitore

Sezione V: La risoluzione, il recesso e la riduzione delle prestazioni

Sezione VI: Cause di giustificazione dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale

CAPITOLO III: I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Sezione I: Le misure precauzionali

Sezione II: L'azione surrogatoria

Sezione III: L'azione revocatoria

TITOLO VI: CIRCOLAZIONE E MODIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

CAPITOLO I: La cessione del credito

Sezione I: La cessione del credito in generale

Sezione II: La cessione di un titolo nominativo, all'ordine o al portatore

CAPITOLO II: La surrogazione

CAPITOLO III: L'accollo del debito

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: L'accollo del debito tramite contratto

CAPITOLO IV: La novazione

TITOLO VII: L'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: La compensazione

CAPITOLO III: La confusione

CAPITOLO IV: La remissione del debito

CAPITOLO V: L'impossibilità sopravvenuta della prestazione

TITOLO VIII: OBBLIGHI RESTITUTORI

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: Le modalità della restituzione  
CAPITOLO III: Gli effetti della restituzione dei confronti di terzi  
TITOLO IX: DEI DIVERSI CONTRATTI SPECIALI

CAPITOLO I: Il contratto di compravendita

Sezione I: Disposizioni generali

§1. Ambito di applicazione

§2. Chi può acquistare o vendere

§3. L'oggetto della vendita

§4. Il patto di opzione relativo al contratto di vendita e la promessa di vendita

§5. Gli obblighi del venditore

I. Disposizioni generali

II. Il trasferimento della proprietà o di altro diritto

III. La consegna del bene

IV. La garanzia per evizione

V. La garanzia per i vizi del bene venduto

VI. Della garanzia di buon funzionamento

§6. Gli obblighi del compratore

§7. Il diritto di prelazione

Sezione II: La compravendita di beni immobili

§1. Regole speciali applicabili alla compravendita di immobili

§2. La compravendita di terreni boschivi

Sezione III: La compravendita dell'eredità

Sezione IV: Altri tipi di compravendita

§1. La compravendita a rate con riserva di proprietà

§2. La vendita con patto di riscatto

CAPITOLO II: Il contratto di permuta

CAPITOLO III: Il contratto di somministrazione

CAPITOLO IV: Il contratto di riporto di borsa

CAPITOLO V: Il contratto di locazione

Sezione I: Disposizioni generali

§1. Il contenuto del contratto

§2. Gli obblighi del locatore

§3. Gli obblighi del locatario

§4. La sublocazione e la cessione del contratto di locazione

§5. La scadenza del termine e il tacito rinnovo del contratto

§6. L'alienazione del bene locato

§7. La cessazione del contratto

Sezione II: Regole particolari in materia di locazioni abitative

Sezione III: Regole particolari in materia di affitto

CAPITOLO VI: Il contratto d'impresa

Sezione I: Regole comuni relative al contratto d'impresa

§1. Disposizioni generali

§2. Gli obblighi delle parti

§3. La cessazione del contratto

Sezione II: Il contratto di impresa per lavori edili

CAPITOLO VII: Il contratto di società

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: La società semplice

§1. La conclusione del contratto di società

§2. Gli effetti del contratto di società

I. I diritti e gli obblighi dei soci nei rapporti interni

II. L'amministrazione della società

III. Gli obblighi dei soci verso i terzi

§3. La perdita della qualità di socio

§4. La cessazione del contratto di società e la dissoluzione della società

§5. La liquidazione della società

Sezione III: L'associazione in partecipazione

CAPITOLO VIII: Il contratto di trasporto

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: Il contratto di trasporto di beni

Sezione III: Il contratto di trasporto di persone e dei loro bagagli

CAPITOLO IX: Il contratto di mandato

Sezione I: Disposizioni comuni

Sezione II: Il mandato con rappresentanza

§1. Forma e portata del mandato

§2. Gli obblighi del mandatario

§3. Gli obblighi del mandante

§4. La cessazione del mandato

Sezione III: Il mandato senza rappresentanza

§1. Disposizioni generali

§2. Il contratto di commissione

§3. Il contratto di commissione-consegna

§4. Il contratto di spedizione

CAPITOLO X: Il contratto di agenzia

CAPITOLO XI: Il contratto di mediazione

CAPITOLO XII: Il contratto di deposito

Sezione I: Regole comuni relative al contratto di deposito

§1. Disposizioni generali

§2. Gli obblighi del depositario

§3. Gli obblighi del deponente

Sezione II: Il deposito necessario

Sezione III: Il deposito alberghiero

Sezione IV: Il sequestro convenzionale

CAPITOLO XIII: Il contratto di prestito

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: Il comodato

Sezione III: Il credito al consumo

§1. Disposizioni comuni

§2. Il mutuo a interesse

CAPITOLO XIV: Il contratto di conto corrente

CAPITOLO XV: Il contratto di conto corrente bancario e altri contratti bancari

Sezione I: Il conto corrente bancario

Sezione II: Il deposito bancario

Sezione III: L'apertura di credito

Sezione IV: La locazione di cassette di sicurezza

CAPITOLO XVI: Il contratto di assicurazione

Sezione I: Disposizioni comuni

Sezione II: L'assicurazione di beni

Sezione III: Le assicurazioni del credito e le assicurazioni di perdite finanziarie

Sezione IV: L'assicurazione della responsabilità civile

Sezione V: L'assicurazione di persone

Sezione VI: La coassicurazione, la riassicurazione e la retrocessione

CAPITOLO XVII: Il contratto di rendita vitalizia

CAPITOLO XVIII: Il contratto di alimenti

CAPITOLO XIX: Il gioco e la scommessa

CAPITOLO XX: La transazione

TITOLO X: LE GARANZIE PERSONALI

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: La fideiussione

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: Gli effetti della fideiussione

§1. Gli effetti della fideiussione fra il creditore e il fideiussore

§2. Gli effetti della fideiussione fra il debitore e il fideiussore

Sezione III: La cessazione della fideiussione

CAPITOLO III: Le garanzie autonome

TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: I privilegi

Sezione I: Disposizioni comuni

Sezione II: I privilegi generali e i privilegi speciali

Sezione III: Il concorso di privilegi fra loro e il concorso fra privilegi e ipoteche

CAPITOLO III: L'ipoteca

Sezione I: Disposizioni generali

§1. Disposizioni comuni

§2. L'oggetto e la portata dell'ipoteca

§3. Gli effetti dell'ipoteca nei confronti di terzi

§4. Le ipoteche convenzionali

Sezione II: L'ipoteca immobiliare

§1. La costituzione dell'ipoteca immobiliare

§2. I diritti e gli obblighi delle parti

§3. L'ipoteca legale

Sezione III: L'ipoteca mobiliare

§1. Disposizioni generali

I. La costituzione dell'ipoteca

II. I diritti e gli obblighi delle parti

§2. Le ipoteche sui crediti

I. Disposizioni comuni

II. I diritti e gli obblighi delle parti

§3. Il perfezionamento delle ipoteche mobiliari

§4. L'iscrizione delle ipoteche mobiliari

Sezione IV: Il concorso fra creditori ipotecari

Sezione V: L'estinzione delle ipoteche

CAPITOLO IV: La realizzazione dell'ipoteca

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: La realizzazione dell'ipoteca mobiliare

§1. La realizzazione dell'ipoteca sui beni mobili corporali

I. Lo spossamento del debitore

II. La vendita del bene ipotecato

III. L'assegnazione del bene in pagamento

§2. La realizzazione dell'ipoteca sui titoli rappresentativi

§3. La realizzazione dell'ipoteca sui crediti

§4. La presa in possesso del bene a scopo di gestione

§5. Sanzioni

Sezione III: L'esecuzione delle ipoteche immobiliari

CAPITOLO V: Il pegno

Sezione I: La costituzione del pegno

Sezioni II: I diritti e gli obblighi del creditore pignoratizio

CAPITOLO VI: Il diritto di ritenzione

## LIBRO VI: DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA, DELLA DECADENZA E DEL CALCOLO DEI TERMINI

TITOLO I: LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

CAPITOLO I: Disposizioni generali

CAPITOLO II: Il termine della prescrizione estintiva

CAPITOLO III: Il corso della prescrizione estintiva

Sezione I: L'inizio della prescrizione estintiva

Sezione II: La sospensione della prescrizione estintiva

Sezione III: L'interruzione della prescrizione estintiva

CAPITOLO IV: Il compimento della prescrizione  
TITOLO II: IL REGIME GENERALE DEI TERMINI DI DECADENZA  
TITOLO III: IL CALCOLO DEI TERMINI

LIBRO VII: DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI  
TITOLO II: CONFLITTI DI LEGGI

CAPITOLO I: Le persone

Sezione I: La persona fisica

Sezione II: La persona giuridica

CAPITOLO II: La famiglia

Sezione I: Il matrimonio

§1. La conclusione del matrimonio

§2. Gli effetti del matrimonio

§3. Lo scioglimento del matrimonio

Sezione II: La filiazione

§1. La filiazione entro il matrimonio

§2. La filiazione al di fuori del matrimonio

§3. L'adozione

Sezione III: L'autorità genitoriale. La protezione dei minori.

Sezione IV: L'obbligo di alimenti

CAPITOLO III: I beni

Sezione I: Disposizioni generali

Sezione II: I beni mobili corporali

Sezione III: I mezzi di trasporto

Sezione IV: Azioni e obbligazioni

Sezione V: I beni incorporali

Sezione VI: Le forme di pubblicità

Sezione VII: Le ipoteche mobiliari

CAPITOLO IV: Le successioni

CAPITOLO V: Gli atti giuridici



CAPITOLO VI: Le obbligazioni  
CAPITOLO VII: La cambiale, il pagherò, l'assegno  
Sezione I: Disposizioni generali  
Sezione II: La cambiale e il pagherò  
Sezione III: L'assegno  
CAPITOLO VIII: La fiducia  
CAPITOLO IX: La prescrizione estintiva

## DISPOSIZIONI FINALI

### NOUL COD CIVIL

#### TITLUL PRELIMINAR: DESPRE LEGEA CIVILĂ

CAPITOLUL I : Dispozitii generale  
CAPITOLUL II: Aplicarea legii civile  
CAPITOLUL III: Interpretarea si efectele legii civile  
CAPITOLUL IV: Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor  
juridice

#### CARTEA I: DESPRE PERSONAE

##### TITLUL I: DISPOZITII GENERALE

##### TITLUL II: PERSOANA FIZICĂ

CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice  
Sectiunea I: Capacitatea de folosintă  
Sectiunea a 2-a: Capacitatea de exercitiu  
Sectiunea a 3-a: Declararea judecătorească a mortii  
CAPITOLUL II: Respectul datorat fiintei umane si drepturilor  
ei inerente  
Sectiunea 1: Dispozitii comune  
Sectiunea a 2-a: Drepturile la viață, la sănătate si la integritate  
ale persoanei fizice.

Sectiunea a 3-a: Respectul vietii private si al demnității persoanei umane

Sectiunea a 4-a: Respectul datorat persoanei si după decesul său

CAPITOLUL III: Identificarea persoanei fizice

Sectiunea 1: Numele

Sectiunea a 2-a: Domiciliul si resedinta

Sectiunea a 3-a: Actele de stare civilă

TITLUL III: OCROTIREA PERSOANEI FIZICE

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Tutela minorului

Sectiunea 1: Deschiderea tutelei

Sectiunea a 2-a: Tutorele

Sectiunea a 3-a: Consiliul de familie

Sectiunea a 4-a: Exercitarea tutelei

§1. Dispozitii generale

§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Sectiunea a 5-a: Controlul exercitării tutelei

Sectiunea a 6-a: Încetarea tutelei

CAPITOLUL III: Ocrotirea interzisului judecătoresc

CAPITOLUL IV: Curatela

TITLUL IV: PERSOANA JURIDICĂ

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II : Înfintarea persoanei juridice

Sectiunea 1 : Dispozitii comune

Sectiunea a 2-a: Nulitatea persoanei juridice

Sectiunea a 3-a: Înregistrarea persoanei juridice

CAPITOLUL III: Capacitatea civilă a persoanei juridice

Sectiunea 1: Capacitatea de folosintă a persoanei juridice

Sectiunea a 2-a: Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exercitiu

§2. Functionarea persoanei juridice

§3. Dispozitii speciale

CAPITOLUL IV: Identificarea persoanei juridice

CAPITOLUL V: Reorganizarea persoanei juridice

CAPITOLUL VI: Încetarea persoanei juridice

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Dizolvarea persoanei juridice

Sectiunea a 3-a: Dispozitii speciale

TITLUL V: APĂRAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE

## CARTEA A II-A) DESPRE FAMILIE

TITLUL I: DISPOZITII GENERALE

TITLUL II: CĂSĂTORIA

CAPITOLUL I: Logodna

CAPITOLUL II: Încheierea căsătoriei

Sectiunea 1: Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei

Sectiunea a 2-a : Formalitățile pentru încheierea căsătoriei

CAPITOLUL III: Formalități ulterioare încheierii căsătoriei

CAPITOLUL IV: Nulitatea căsătoriei

Sectiunea 1: Nulitatea absolută a căsătoriei

Sectiunea a 2-a: Nulitatea relativă a căsătoriei

Sectiunea a 3-a: Efectele nulității căsătoriei

CAPITOLUL V: Drepturile si îndatoririle personale ale sotilor

CAPITOLUL VI: Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Sectiunea 1: Dispozitii comune

§1. Despre regimul matrimonial în general

§2. Locuinta familiei

§3. Cheltuielile căsătoriei

§4. Alegerea regimului matrimonial

Sectiunea a 2-a: Regimul comunității legale

Sectiunea a 3-a: Regimul separatiei de bunuri

Sectiunea a 4-a: Regimul comunității conventionale

Sectiunea a 5-a: Modificarea regimului matrimonial

§1. Modificarea conventională

§2. Modificarea judiciară

CAPITOLUL VII: Desfacerea căsătoriei

Sectiunea 1: Cazurile de divort

- §1. Dispozitii generale
- §2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciară
- §3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială
- §4. Divortul din culpă
- §5. Divortul din cauza stării sănătății unui sot

Sectiunea a 2-a: Efectele divortului

- §1. Data desfacerii căsătoriei
- §2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti
- §3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti
  - I. Efecte cu privire la regimul matrimonial
  - II. Dreptul la despăgubiri
  - III. Obligatia de întreținere între fostii soti
  - IV. Prestatia compensatorie
- §4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre părinti si copiii lor minori

TITLUL III: RUDENIA

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Filiatia

Sectiunea 1: Stabilirea filiatiei

- §1. Dispozitii generale
- §2. Presumptia de paternitate
- §3. Recunoasterea copilului
- §4. Actiuni privind filiatia
  - I. Contestarea filiatiei
  - II. Actiunea în stabilirea filiatiei față de mamă
  - III. Actiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei
  - IV. Actiuni privind filiatia față de tatăl din căsătorie
  - V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie

Sectiunea a 2-a: Reproducerea umană asistată medical cu tert donator

Sectiunea a 3-a: Situatia legală a copilului

CAPITOLUL III: Adoptia

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Condițiile de fond ale adopției

§1. Persoanele care pot fi adoptate

§2. Persoanele care pot adopta

§3. Consimțământul la adopție

Sectiunea a 3-a : Efectele adopției

Sectiunea a 4-a: Încetarea adopției

#### TITLUL IV: AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Drepturile și îndatoririle părintești

CAPITOLUL III: Exercițarea autorității părintești

CAPITOLUL IV: Decăderea din exercitiul drepturilor părintești

#### TITLUL V: OBLIGATIA DE ÎNTRETINERE

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează

CAPITOLUL III: Condițiile obligației de întreținere

CAPITOLUL IV: Stabilirea și executarea obligației de întreținere

### CARTEA A III-A: DESPRE BUNURI

#### TITLUL I: BUNURILE ȘI DREPTURILE REALE ÎN GENERAL

CAPITOLUL I: Despre bunuri în general

Sectiunea 1: Despre distincția bunurilor

Sectiunea a 2-a: Produsele bunurilor

CAPITOLUL II: Drepturile reale în general

#### TITLUL II: PROPRIETATEA PRIVATĂ

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Sectiunea 1: Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată

Sectiunea a 2-a: Apărarea dreptului de proprietate privată

CAPITOLUL II: Accesiunea

Sectiunea 1: Dispoziții generale

Sectiunea a 2-a: Accesiunea imobiliară naturală

Sectiunea a 3-a: Accesiunea imobiliară artificială

- §1. Dispozitii comune
  - §2. Realizarea lucrării cu materialele altuia
  - §3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
  - §4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
  - §5. Înțelesul unor termeni
  - §6. Dispozitii speciale
- Sectiunea A a 4-a: Accesiunea mobiliară

### CAPITOLUL III: Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

#### Sectiunea 1: Limite legale

- §1. Dispozitii comune
- §2. Folosirea apelor
- §3. Picătura stresinii
- §4. Distanța și lucrările intermediare cerute pentru anumite construcții, lucrări și plantații
- §5. Vederea asupra proprietății vecinului
- §6. Dreptul de trecere
- §7. Alte limite legale

#### Sectiunea a 2-a: Limite conventionale

#### Sectiunea a 3-a: Limite judiciare

### CAPITOLUL IV: Proprietatea comună

#### Sectiunea 1: Dispozitii generale

#### Sectiunea a 2-a: Coproprietatea obisnuită

#### Sectiunea a 3-a: Coproprietatea forțată

- §1. Dispozitii comune
- §2. Coproprietatea asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
  - I. Părțile comune
  - II. Drepturile și obligațiile coproprietarilor
  - III. Asociația de proprietari
- §3. Coproprietatea asupra despărțiturilor comune

#### Sectiunea a 4-a: Proprietatea comună în devălmășie

#### Sectiunea a 5-a: Partajul

### CAPITOLUL V: Proprietatea periodică

## TITLUL III: DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ

### CAPITOLUL I: Superficia

### CAPITOLUL II: Uzufructul

#### Sectiunea 1: Dispozitii generale

#### Sectiunea a 2-a: Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar

##### §1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar

##### §2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar

##### §3. Dispozitii speciale

#### Sectiunea a 3-a: Stingerea uzufructului

### CAPITOLUL III: Uzul si abitatia

### CAPITOLUL IV: Servitutile

#### Sectiunea 1: Dispozitii generale

#### Sectiunea a 2-a: Drepturile si obligatiile proprietarilor

#### Sectiunea a 3-a: Stingerea servitutilor

## TITLUL IV: FIDUCIA

## TITLUL V: ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA

### CAPITOLUL I: Dispozitii generale

### CAPITOLUL II: Formele de administrare

#### Sectiunea 1: Administrarea simplă

#### Sectiunea a 2-a: Administrarea deplină

### CAPITOLUL III: Regimul juridic al administrării

#### Sectiunea 1: Obligatiile administratorului față de beneficiar

#### Sectiunea a 2-a: Obligatiile administratorului si ale beneficiarului în raporturile cu tertii

#### Sectiunea a 3-a: Inventar, garantii si asigurare

#### Sectiunea a 4-a: Administrarea colectivă si delegarea

#### Sectiunea a 5-a: Plasamentele considerate sigure

#### Sectiunea a 6-a: Repartitia profiturilor si a pierderilor

#### Sectiunea a 7-a: Darea de seamă anuală

### CAPITOLUL IV: Încetarea administrării

#### Sectiunea 1 Cauzele de încetare

#### Sectiunea a 2-a: Darea de seamă si predarea bunurilor

## TITLUL VI: Proprietatea publică

### CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Dreptul de administrare

Sectiunea a 3-a: Dreptul de concesiune

Sectiunea a 4-a: Dreptul de folosință cu titlu gratuit

TITLUL VII : CARTEA FUNCİARĂ

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Înscierea drepturilor tabulare

CAPITOLUL III: Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice

CAPITOLUL IV: Rectificarea înscrierilor de carte funciară

TITLUL VIII: POSESIA

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Viciile posesiei

CAPITOLUL III: Efectele posesiei

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Uzucapiunea imobiliară

Sectiunea a 3-a: Dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună-credință

Sectiunea a 4-a: Ocupatiunea

Sectiunea a 5-a: Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credință

CAPITOLUL IV: Actiunile posesorii

CARTEA A IV-A: DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITĂȚI

TITLUL I: DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE ÎN GENERAL

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Condițiile generale ale dreptului de a moșteni

TITLUL II: MOSTENIREA LEGALĂ

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Reprezentarea succesorală

CAPITOLUL III: Mostenitorii legali

Sectiunea 1: Sotul supraviețuitor



Sectiunea a 2-a: Descendentii defunctului

Sectiunea a 3-a: Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati

Sectiunea a 4-a: Ascendentii ordinari

Sectiunea a 5-a: Colateralii ordinari

### TITLUL III: LIBERALITĂȚILE

#### CAPITOLUL I: Dispozitii comune

Sectiunea 1: Dispozitii preliminare

Sectiunea a 2-a: Capacitatea în materie de liberalități

Sectiunea a 3-a: Substitutiile fideicomisare

Sectiunea a 4-a: Liberalitățile reziduale

Sectiunea a 5-a: Revizuirea conditiilor si sarcinilor

Sectiunea a 6-a: Dispozitii speciale

#### CAPITOLUL II: Donatia

Sectiunea 1: Încheierea contractului

Sectiunea a 2-a: Efectele donatiei

Sectiunea a 3-a: Revocarea donatiei

§1. Dispozitii comune

§2. Revocarea pentru ingratitude

§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Sectiunea a 4-a: Donatiile făcute viitorilor sotii în vederea căsătoriei si donatiile între sotii

#### CAPITOLUL III: Testamentul

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Formele testamentului

Sectiunea a 3-a: Revocarea voluntară a testamentului

Sectiunea a 4-a: Legatul

§1. Categorii de legate

§2. Efectele legatelor

§3. Ineficacitatea legatelor

Sectiunea a 5-a: Dezmostenirea

Sectiunea a 6-a: Executiunea testamentară

#### CAPITOLUL IV: Rezerva succesorală, coticitatea disponibilă si reductiunea liberalităților excesive

Sectiunea 1: Rezerva succesorală si coticitatea disponibilă

Sectiunea a 2-a: Reductiunea liberalităților excesive

TITLUL IV: TRANSMISIUNEA SI PARTAJUL MOSTENIRII

CAPITOLUL I: Transmisiunea mostenirii

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Acceptarea mostenirii

Sectiunea a 3-a: Renuntarea la mostenire

Sectiunea a 4-a: Sezina

Sectiunea a 5-a: Petitia de ereditate

Sectiunea a 6-a: Certificatul de mostenitor

CAPITOLUL II: Mostenirea vacantă

CAPITOLUL III: Amintirile de familie

CAPITOLUL IV: Partajul succesoral si raportul

Sectiunea 1: Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral

Sectiunea a 2-a: Raportul donatiilor

Sectiunea a 3-a: Plata datoriilor

Sectiunea a 4-a: Partajul de ascendent

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII

TITLUL I: DISPOZITII GENERALE

TITLUL II: IZVOARELE OBLIGATIILOR

CAPITOLUL I: Contractul

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Diferite categorii de contracte

Sectiunea a 3-a: Încheierea contractului

§1. Dispozitii preliminare

§2. Capacitatea părților

§3. Consimțământul

I. Formarea contractului

II. Valabilitatea consimțământului

III. Viciile consimțământului

§4. Obiectul contractului

§5. Cauza

§6. Forma contractului

Sectiunea a 4-a: Nulitatea contractului

§1. Dispozitii generale

§2. Cauzele de nulitate

§3. Efectele nulității

§4. Validarea contractului

Sectiunea a 5-a: Interpretarea contractului

Sectiunea a 6-a: Efectele contractului

§1. Efectele între părți

§2. Efectele față de terti

I. Dispozitii generale

II. Promisiunea faptei altuia

III. Stipulatia pentru altul

IV. Simulatia

Sectiunea a 7-a: Reprezentarea

Sectiunea a 8-a: Cesiunea contractului

Sectiunea a 9-a: Încetarea contractului

CAPITOLUL II: Actul juridic unilateral

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Actul unilateral ca izvor de obligatii

CAPITOLUL III: Faptul juridic licit

Sectiunea 1: Gestiunea de afaceri

Sectiunea a 2-a: Plata nedatorată

Sectiunea a 3-a: Îmbogățirea fără justă cauză

CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Cauze exoneratoare de răspundere

Sectiunea a 3-a: Răspunderea pentru fapta proprie

Sectiunea a 4-a: Răspunderea pentru fapta altuia

Sectiunea a 5-a: Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

Sectiunea a 6-a: Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale

TITLUL III: MODALITĂȚILE OBLIGAȚIILOR

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Conditia

CAPITOLUL III: Termenul

TITLUL IV: OBLIGATIILE COMPLEXE

CAPITOLUL I: Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile

CAPITOLUL II: Obligatiile solidare

Sectiunea 1: Obligatiile solidare între creditori

Sectiunea a 2-a: Obligatiile solidare între debitori

§1. Dispozitii generale

§2. Efectele solidarității în raporturile dintre creditor si debitorii solidari

I. Efectele principale în raporturile dintre creditor si debitorii solidari

II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor si debitorii solidari

§3. Efectele solidarității în raporturile dintre debitori

CAPITOLUL III: Obligatiile alternative si facultative

Sectiunea 1: Obligatiile alternative

Sectiunea a 2-a: Obligatiile facultative

TITLUL V: EXECUTAREA OBLIGATIILOR

CAPITOLUL I: Plata

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Subiectele plății

Sectiunea a 3-a: Condițiile plății

Sectiunea a 4-a: Dovada plății

Sectiunea a 5-a: Imputatia plății

Sectiunea a 6-a: Punerea în întârziere a creditorului

CAPITOLUL II: Executarea silită a obligatiilor

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Punerea în întârziere a debitorului

Sectiunea a 3-a: Executarea silită în natură

Sectiunea a 4-a: Executarea prin echivalent

§1. Dispozitii generale

§2. Prejudiciul

I. Evaluarea prejudiciului

II. Clauza penală si arvuna

§3. Vinovăția debitorului

Sectiunea a 5-a: Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiiilor

Sectiunea a 6-a: Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale

CAPITOLUL III: Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului

Sectiunea 1: Măsurile conservatorii

Sectiunea a 2-a: Actiunea oblică

Sectiunea a 3-a: Actiunea revocatorie

TITLUL VI: TRANSMISIUNEA SI TRANSFORMAREA OBLIGATIILOR

CAPITOLUL I: Cesiunea de creantă

Sectiunea 1: Cesiunea de creantă în general

Sectiunea a 2-a: Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător

CAPITOLUL II: Subrogatia

CAPITOLUL III: Preluarea datoriei

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul

CAPITOLUL IV: Novatia

TITLUL VII: STINGEREA OBLIGATIILOR

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Compensatia

CAPITOLUL III: Confuziunea

CAPITOLUL IV: Remiterea de datorie

CAPITOLUL V: Imposibilitatea fortuită de executare

TITLUL VIII: RESTITUIREA PRESTATIILOR

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

CAPITOLUL II: Modalitățile de restituire

CAPITOLUL III: Efectele restituirii față de terti

TITLUL IX: DIFERITE CONTRACTE SPECIALE

CAPITOLUL I: Contractul de vânzare

Sectiunea 1: Dispozitii generale

§1. Domeniul de aplicare

§2. Cine poate cumpăra sau vinde

§3. Obiectul vânzării

§4. Pactul de optiune privind contractul de vânzare si promisiunea de vânzare

§5. Obligatiile vânzătorului

I. Dispozitii generale

II. Transmiterea proprietății sau a dreptului vândut

III. Predarea bunului

IV. Garantia contra evictiunii

V. Garantia contra viciilor bunului vândut

VI. Despre garantia pentru buna functionare

§6. Obligatiile cumpărătorului

§7. Dreptul de preemțiune

Sectiunea a 2-a: Vânzarea bunurilor imobile

§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor

§2. Vânzarea terenurilor forestiere

Sectiunea a 3-a: Vânzarea mostenirii

Sectiunea a 4-a: Alte varietăți de vânzare

§1. Vânzarea cu plata pretului în rate si rezerva proprietății

§2. Vânzarea cu optiune de răscumpărare

CAPITOLUL II: Contractul de schimb

CAPITOLUL III: Contractul de furnizare

CAPITOLUL IV: Contractul de report

CAPITOLUL V: Contractul de locatiune

Sectiunea 1: Dispozitii generale

§1. Cuprinsul contractului

§2. Obligatiile locatorului

§3. Obligatiile locatarului

§4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune

§5. Expirarea termenului si tacita relocatiune

§6. Înstrăinarea bunului dat în locatiune

§7. Înțetarea contractului

Sectiunea a 2-a: Reguli particulare în materia închirierii locuintelor

Sectiunea a 3-a: Reguli particulare în materia arendării

CAPITOLUL VI: Contractul de antrepriză

Sectiunea 1: Reguli comune privind contractul de antrepriză

§1. Dispozitii generale

§2. Obligatiile părților

§3. Înțetarea contractului

Sectiunea a 2-a: Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcții

CAPITOLUL VII: Contractul de societate

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Societatea simplă

§1. Încheierea contractului de societate

§2. Efectele contractului de societate

I. Drepturile si obligatiile asociatilor între ei

II. Administrarea societății

III. Obligatiile asociatilor față de terti

§3. Pierderea calității de asociat

§4. Încetarea contractului de societate si dizolvarea societății

§5. Lichidarea societății

Sectiunea a 3-a: Asocierea în participatie

CAPITOLUL VIII : Contractul de transport

Sectiunea 1: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Contractul de transport de bunuri

Sectiunea a 3-a: Contractul de transport de persoane si bagaje

CAPITOLUL IX: Contractul de mandat

Sectiunea 1: Dispozitii comune

Sectiunea a 2-a: Mandatul cu reprezentare

§1. Forma si întinderea mandatului

§2. Obligatiile mandatarului

§3. Obligatiile mandantului

§4. Încetarea mandatului

Sectiunea a 3-a: Mandatul fără reprezentare

§1. Dispozitii generale

§2. Contractul de comision

§3. Contractul de consignatie

§4. Contractul de expeditie

CAPITOLUL X: Contractul de agentie

CAPITOLUL XI: Contractul de intermediere

CAPITOLUL XII: Contractul de depozit

Sectiunea 1: Reguli comune privind contractul de depozit

- §1. Dispozitii generale
- §2. Obligatiile depozitarului
- §3. Obligatiile deponentului
- Sectiunea a 2-a: Depozitul necesar
- Sectiunea a 3-a: Depozitul hotelier
- Sectiunea a 4-a: Sechestrul conventional
- CAPITOLUL XIII: Contractul de împrumut
- Sectiunea 1: Dispozitii general
- Sectiunea a 2-a: Împrumutul de folosință
- Sectiunea a 3-a: Împrumutul de consumatie
- §1. Dispozitii comune
- §2. Împrumutul cu dobândă
- CAPITOLUL XIV: Contractul de cont curent
- CAPITOLUL XV : Contul bancar curent si alte contracte bancare
- Sectiunea 1: Contul bancar curent
- Sectiunea a 2-a: Depozitul bancar
- Sectiunea a 3-a: Facilitatea de credit
- Sectiunea a 4-a: Închirierea casetelor de valori
- CAPITOLUL XVI: Contractul de asigurare
- Sectiunea 1: Dispozitii comune
- Sectiunea a 2-a: Asigurarea de bunuri
- Sectiunea a 3-a: Asigurările de credite si garantii si asigurările de pierderi financiare
- Sectiunea a 4-a: Asigurarea de răspundere civilă
- Sectiunea a 5-a: Asigurarea de persoane
- Sectiunea a 6-a: Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea
- CAPITOLUL XVII: Contractul de rentă viageră
- CAPITOLUL XVIII: Contractul de întreținere
- CAPITOLUL XIX: Jocul si pariul
- CAPITOLUL XX: Tranzactia
- TITLUL X: GARANTIILE PERSONALE
- CAPITOLUL I: Dispozitii generale
- CAPITOLUL II: Fideiusiunea
- Sectiunea 1: Dispozitii generale
- Sectiunea a 2-a: Efectele fideiusiunii



§1. Efectele fideiusiunii între creditor și fideiutor

§2. Efectele fideiusiunii între debitor și fideiutor

Sectiunea a 3-a: Încetarea fideiusiunii

CAPITOLUL III: Garantiile autonome

TITLUL XI: PRIVILEGIILE ȘI GARANȚIILE REALE

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Privilegiile

Sectiunea 1: Dispoziții comune

Sectiunea a 2-a: Privilegiile generale și privilegiile speciale

Sectiunea a 3-a: Concursul privilegiilor între ele și concursul dintre privilegii și ipotecă

CAPITOLUL III: Ipoteca

Sectiunea 1: Dispoziții generale

§1. Dispoziții comune

§2. Obiectul și întinderea ipotecii

§3. Efectele ipotecii față de terți

§4. Ipotecile conventionale

Sectiunea a 2-a: Ipoteca imobiliară

§1. Constituirea ipotecii imobiliare

§2. Drepturile și obligațiile părților

§3. Ipotecile legale

Sectiunea a 3-a: Ipoteca mobilă

§1. Dispoziții generale

I. Constituirea ipotecii

II. Drepturile și obligațiile părților

§2. Ipotecile asupra creanțelor

I. Dispoziții comune

II. Drepturile și obligațiile părților

§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare

§4. Înscrisura ipotecilor mobiliare

Sectiunea a 4-a: Concursul între creditorii ipotecari

Sectiunea a 5-a: Stingerea ipotecilor

CAPITOLUL IV: Executarea ipotecii

Sectiunea 1: Dispoziții generale

Sectiunea a 2-a: Executarea ipotecii mobiliare

§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale

I. Deposedarea debitorului

II. Vânzarea bunului ipotecat

III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanței

§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative

§3. Executarea ipotecii asupra creanțelor

§4. Preluarea bunului în vederea administrării

§5. Sanctiuni

Sectiunea a 3-a: Executarea ipotecilor imobiliare

CAPITOLUL V: Gajul

Sectiunea 1: Constituirea gajului

Sectiunea a 2-a: Drepturile și obligațiile creditorului gajist

CAPITOLUL VI: Dreptul de retenție

## CARTEA A VI-A: DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVĂ, DECĂDERE ȘI CALCULUL TERMENELOR

TITLUL I: PRESCRIPTIA EXTINCTIVĂ

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Termenul prescripției extinctive

CAPITOLUL III: Cursul prescripției extinctive

Sectiunea 1: Începutul prescripției extinctive

Sectiunea a 2-a: Suspendarea prescripției extinctive

Sectiunea a 3-a: Întreruperea prescripției extinctive

CAPITOLUL IV: Împlinirea prescripției

TITLUL II: REGIMUL GENERAL AL TERMENELOR DE  
DECĂDERE

TITLUL III: CALCULUL TERMENELOR

## CARTEA A VII-A: DISPOZIȚII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

TITLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

TITLUL II: CONFLICTE DE LEGI

CAPITOLUL I: Persoane

Sectiunea 1: Persoana fizică

Sectiunea a 2-a: Persoana juridica

CAPITOLUL II: Familia

Sectiunea 1: Căsătoria

§1. Încheierea căsătoriei

§2. Efectele căsătoriei

§3. Desfacerea căsătoriei

Sectiunea a 2-a: Filiația

§1. Filiația copilului din căsătorie

§2. Filiația copilului din afara căsătoriei

§3. Adopția

Sectiunea a 3-a: Autoritatea părintească. Protecția copiilor

Sectiunea a 4-a: Obligația de întreținere

CAPITOLUL III: Bunurile

Sectiunea 1: Dispoziții generale

Sectiunea a 2-a: Bunurile mobile corporale

Sectiunea a 3-a: Mijloacele de transport

Sectiunea a 4-a: Titlurile de valoare

Sectiunea a 5-a: Bunurile incorporale

Sectiunea a 6-a: Formele de publicitate

Sectiunea a 7-a: Ipotecile mobiliare

CAPITOLUL IV: Mostenirea

CAPITOLUL V: Actul juridic

CAPITOLUL VI: Obligațiile

CAPITOLUL VII: Cambia, biletul la ordin și cecul

Sectiunea 1: Dispoziții generale

Sectiunea a 2-a: Cambia și biletul la ordin

Sectiunea a 3-a: Cecul

CAPITOLUL VIII: Fiducia

CAPITOLUL IX: Prescripția extinctivă

DISPOZIȚII FINALE

## IL NUOVO CODICE CIVILE

## TITOLO PRELIMINARE. DELLA LEGGE CIVILE

## CAPITOLO I: Disposizioni generali

*Art. 2. Oggetto e contenuto del Codice civile*

(1) Le disposizioni del presente codice regolano i rapporti patrimoniali e non patrimoniali fra le persone, in quanto soggetti di diritto civile.

(2) L'insieme delle regole contenute nel presente codice costituisce il diritto comune in tutti gli ambiti coperti dalla lettera o dallo spirito delle sue disposizioni.

*Art. 3. Applicazione generale del Codice civile*

(1) Le disposizioni del presente codice si applicano sia ai rapporti tra professionisti che ai rapporti fra questi ultimi e altri soggetti di diritto civile.

(2) Sono considerati professionisti tutti coloro che esercitano un'attività d'impresa.

(3) Costituisce attività d'impresa l'esercizio sistematico, da parte di una o più persone, di un'attività organizzata di produzione, amministrazione o alienazione di beni o servizi, con o senza scopo di lucro.

*Art. 4. Primazia dei trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo*

(1) Nelle materie regolate dal presente codice, le disposizioni relative ai diritti e alle libertà delle persone saranno interpretate e applicate conformemente alla Costituzione, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ai patti e ai trattati di cui la Romania è parte.

(2) In caso di difformità fra i patti o i trattati in materia di diritti fondamentali dell'uomo di cui la Romania è parte e il presente Codice, prevalgono i testi internazionali, salvo il caso in cui il presente codice contenga disposizioni più favorevoli.

*Art. 5. Primazia del diritto dell'Unione Europea*

Nelle materie regolate dal presente codice, le norme del diritto dell'Unione Europea hanno applicazione prioritaria, a prescindere dalla qualità o dallo status delle parti.

CAPITOLO III: L'interpretazione e gli effetti della legge civile

*Art. 16. Colpevolezza*

(1) Salvo diversa disposizione di legge, la persona risponde unicamente dei fatti da essa commessi con dolo o colpa.

(2) Il fatto è commesso con dolo sia nel caso in cui l'agente abbia previsto e voluto l'evento come conseguenza della propria azione, sia nel caso in cui egli, pur non mirando a realizzare l'evento, abbia accettato la possibilità che esso si produca.

(3) Il fatto è commesso con colpa sia nel caso in cui l'agente abbia previsto l'evento come conseguenza della propria azione ma abbia agito nell'irragionevole convinzione che un siffatto evento non si sarebbe prodotto, sia nel caso in cui egli non abbia per nulla previsto l'evento quando invece avrebbe dovuto. La colpa è da considerarsi grave qualora l'agente abbia agito con una negligenza o un'imprudenza tale che persino una persona poco avveduta l'avrebbe evitata alla luce dei suoi propri interessi.

(4) Nei casi in cui la legge subordini il prodursi di determinati effetti giuridici al verificarsi di un fatto colposo, la condizione è da ritenersi ugualmente adempiuta qualora il fatto sia stato commesso con dolo.

LIBRO I: DELLE PERSONE

TITOLO II: LA PERSONA FISICA

CAPITOLO II: Il rispetto dovuto all'essere umano e ai suoi diritti fondamentali

Sezione III: Il rispetto alla vita privata e alla dignità della persona umana

*Art. 70. Il diritto alla libertà di espressione.*

(1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione.

(2) L'esercizio di tale diritto non può essere limitato se non nei casi e nei limiti previsti dall'art. 75.

*Art. 71. Il diritto alla vita privata*

- (1) Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata.
- (2) Nessuno può essere, senza il suo consenso o al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 75, sottoposto a ingerenze nella sua vita intima, personale o familiare, o nel suo domicilio, nella sua residenza o nella sua corrispondenza.
- (3) È altresì vietato l'utilizzo a qualsiasi titolo della corrispondenza, delle scritture private e di altri documenti personali, oltre che delle informazioni relative alla vita privata di una persona, senza il suo consenso o al di fuori dei limiti previsti dall'art. 75.

*Art. 72. Il diritto alla dignità*

- (1) Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria dignità.
- (2) È vietata qualsiasi lesione dell'onore e della reputazione di una persona, senza il suo consenso o al di fuori dei limiti previsti dall'art. 75.

*Art. 73. Il diritto alla propria immagine*

- (1) Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria immagine.
- (2) Nell'esercizio di tale diritto, la persona può vietare o impedire la riproduzione, a qualsiasi titolo, del suo aspetto fisico o della sua voce, oltre che l'utilizzo di tale riproduzione. Sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 75.

*Art. 75. I limiti*

- (1) Non costituiscono violazione dei diritti previsti nella presente sezione le ingerenze consentite dalla legge o dalle convenzioni e dai patti internazionali sui diritti dell'uomo di cui la Romania è parte.
- (2) L'esercizio in buona fede dei diritti e delle libertà costituzionali, nel rispetto dei patti e delle convenzioni internazionali di cui la Romania è parte, non costituisce violazione dei diritti di cui alla presente sezione.

LIBRO II: DELLA FAMIGLIA  
TITOLO II: IL MATRIMONIO  
CAPITOLO I: La promessa di matrimonio

*Art. 266. La conclusione della promessa di matrimonio*

- (1) La promessa di matrimonio è la promessa reciproca di contrarre matrimonio.
- (2) Le disposizioni sui requisiti per contrarre matrimonio si applicano per analogia, nei limiti di ragionevolezza, alla promessa di matrimonio, a eccezione del parere medico e dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare.
- (3) La conclusione della promessa di matrimonio non è soggetta ad alcuna formalità e può essere provata con ogni mezzo.
- (4) La promessa di matrimonio non è richiesta quale condizione per contrarre matrimonio.
- (5) La promessa di matrimonio può essere conclusa solo tra un uomo e una donna.

*Art. 267. La rottura della promessa di matrimonio*

- (1) Chi rompe una promessa di matrimonio non può essere costretto a contrarre matrimonio.
- (2) La clausola penale stipulata in caso di rottura della promessa si considera non apposta.
- (3) La rottura della promessa non è subordinata ad alcuna formalità e può essere provata con ogni mezzo.

*Art. 268. La restituzione dei doni*

- (1) In caso di rottura della promessa di matrimonio, sono sottoposti a restituzione i doni ricevuti dai promessi sposi in considerazione del fidanzamento o durante lo stesso in vista del matrimonio, a eccezione dei doni d'uso.
- (2) I doni sono restituiti in natura o, quando la restituzione non è più possibile, nella misura dell'arricchimento.
- (3) L'obbligazione di restituzione non sussiste qualora la promessa sia venuta meno per la morte di uno dei promessi sposi.

*Art. 269. La responsabilità in caso di rottura della promessa di matrimonio*

(1) La parte che abusivamente rompe la promessa di matrimonio può essere obbligata al risarcimento delle spese sostenute o contratte in vista del matrimonio, nella misura in cui queste appaiono ragionevoli alla luce delle circostanze del caso concreto, oltre che di qualsiasi altro danno così causato.

(2) La parte che per colpa ha portato l'altra a rompere la promessa di matrimonio può essere tenuta al risarcimento alle condizioni di cui al primo comma.

*Art. 270. Il termine di prescrizione*

Le azioni previste dalle disposizioni degli articoli 268 e 269 si prescrivono entro un anno dalla rottura della promessa di matrimonio.

### LIBRO III: DEI BENI

#### TITOLO II: LA PROPRIETÀ PRIVATA

##### CAPITOLO I: Disposizioni generali

##### Sezione I: Il contenuto, la portata e l'estinzione del diritto di proprietà privata

*Art. 555. Il contenuto del diritto di proprietà privata*

(1) La proprietà privata è il diritto del titolare di possedere, godere e disporre del bene in modo esclusivo, assoluto e perpetuo, entro i limiti previsti dalla legge.

(2) Alle condizioni stabilite dalla legge, il diritto di proprietà privata può essere compresso dalla concorrenza dei diritti reali altrui, pieni o limitati, sul bene.



LIBRO III: DEI BENI  
TITOLO II: LA PROPRIETÀ PRIVATA  
CAPITOLO I: Disposizioni generali  
Sezione II: La tutela del diritto di proprietà privata

*Art. 563. L'azione di rivendicazione*

- (1) Il proprietario del bene ha il diritto di rivendicarlo contro il possessore o contro altra persona che lo detiene senza diritto. In tali casi, egli ha altresì diritto al risarcimento dei danni.
- (2) Salvo i casi in cui la legge non disponga altrimenti, il diritto ad agire in rivendicazione è imprescrittibile.
- (3) Alle condizioni stabilite dalla legge, è fatto salvo il diritto di chi ha acquisito la proprietà in buona fede.
- (4) La sentenza che accoglie l'azione di rivendicazione è opponibile ai terzi acquirenti e può essere eseguita nei loro confronti alle condizioni stabilite dal codice di procedura civile.

*Art. 564. L'azione negatoria*

- (1) Il proprietario può esperire l'azione negatoria contro chiunque affermi di essere titolare di un diritto reale diverso dalla proprietà.
- (2) Il diritto all'azione negatoria è imprescrittibile.

LIBRO III: DEI BENI  
TITOLO IV: LA FIDUCIA

*Art. 773. Nozione*

La fiducia è l'operazione mediante la quale uno o più disponenti trasferiscono diritti reali, diritti di credito, garanzie o altri diritti patrimoniali ad uno o più fiduciari che li amministrano per uno scopo determinato, a favore di uno o più beneficiari. Questi diritti formano una massa patrimoniale autonoma, distinta dagli altri diritti e obbligazioni compresi nei patrimoni dei fiduciari.

*Art. 774. La costituzione della fiducia*

(1) La fiducia è costituita per legge o per contratto stipulato con scrittura privata autenticata. La costituzione della fiducia deve essere espressa.

(2) Le disposizioni del presente titolo devono considerarsi come integranti, in quanto compatibili, le norme di legge che prevedono la costituzione della fiducia.

*Art. 776. Le parti del contratto di fiducia*

(1) Qualsiasi persona, fisica o giuridica, può assumere la qualità di disponente in un contratto di fiducia.

(2) Possono rivestire la qualità di fiduciario nel medesimo contratto solo gli istituti di credito, le società di investimento e gestione degli investimenti, le società di servizi di investimenti finanziari, le società di assicurazioni e riassicurazioni legalmente costituite.

(3) Possono altresì rivestire la qualità di fiduciari i pubblici notai e gli avvocati, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro professione.

*Art. 779. Il contenuto del contratto di fiducia*

Il contratto di fiducia deve indicare, a pena di nullità assoluta:

- a) i diritti reali, i diritti di credito, le garanzie e tutti gli altri diritti patrimoniali oggetto del trasferimento;
- b) la durata del trasferimento, che non può oltrepassare i 33 anni dalla conclusione del contratto;
- c) l'identità del disponente o dei disponenti;
- d) l'identità del fiduciario o dei fiduciari;
- e) l'identità del beneficiario o dei beneficiari o almeno le regole per la loro determinazione;
- f) lo scopo della fiducia e la portata dei poteri di gestione e di disposizione del o dei fiduciari.

*Art. 780 – La registrazione a fini fiscali*

1) A pena di nullità assoluta, il contratto di fiducia e ogni sua modifica devono essere registrati, a richiesta del fiduciario, entro un mese dalla data della loro stipulazione presso l'autorità fiscale com-

petente ad amministrare le somme dovute dal fiduciario al bilancio generale consolidato dello Stato.

2) Se nella massa patrimoniale fiduciaria sono compresi diritti reali immobiliari, questi devono essere registrati, nel rispetto delle condizioni di legge e pena la medesima sanzione di cui al comma precedente, presso il dipartimento speciale dell'autorità dell'amministrazione pubblica locale competente ad amministrare le somme dovute ai bilanci locali delle collettività territoriali nella circoscrizione ove ha sede l'immobile; restano applicabili le disposizioni in materia di libro fondiario.

3) A pena della medesima sanzione, la designazione successiva del beneficiario, qualora questa non risulti specificata nel contratto di fiducia, dovrà essere fatta tramite un atto registrato secondo le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

4) Qualora il trasferimento di determinati diritti richieda l'adempimento di speciali formalità, un atto separato dovrà essere concluso, nel rispetto dei requisiti di legge. In tali casi, la mancata registrazione a fini fiscali comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

*Art. 781. L'opponibilità della fiducia*

(1) La fiducia è opponibile ai terzi a partire dalla data della sua annotazione nell'Archivio Elettronico delle Garanzie Reali Mobiliari.

(2) L'iscrizione dei diritti reali immobiliari, incluse le garanzie reali immobiliari che sono oggetto del contratto di fiducia, va altresì effettuata nel libro fondiario, singolarmente per ciascun diritto.

*Art. 784. I poteri e il compenso del fiduciario*

(1) Nei rapporti con i terzi, il fiduciario è considerato come avente pieni poteri sulla massa patrimoniale fiduciaria, e come esclusivo titolare dei diritti in essa compresi, salvo il caso in cui non si provi che i terzi erano a conoscenza dei limiti dei poteri a lui conferiti.

(2) Il fiduciario è retribuito secondo quanto stabilito dalle parti e, in mancanza di tale accordo, secondo le regole che disciplinano l'amministrazione di beni altrui.

*Art. 786. La limitazione della responsabilità in funzione della separazione delle masse patrimoniali*

(1) I beni della massa patrimoniale fiduciaria possono essere pignorati, alle condizioni di legge, dai titolari di crediti sorti in relazione a tali beni o dai creditori del disponente che fossero titolari di un diritto di garanzia reale sui beni di quest'ultimo, la cui opponibilità sia stata acquisita, in conformità alla legge, anteriormente alla costituzione della fiducia. Il pignoramento può essere altresì domandato dagli altri creditori del disponente, ma solamente in ragione di una sentenza definitiva che, a qualsiasi titolo, accolga con effetti retroattivi un'azione relativa allo scioglimento o all'inopponibilità del contratto di fiducia.

(2) I titolari dei crediti sorti sui beni della massa patrimoniale fiduciaria possono pignorare esclusivamente tali beni, salvo che il contratto di fiducia non preveda che il fiduciario e/o il disponente siano obbligati per tutte o parte delle passività fiduciarie. In tal caso, l'attivo della massa patrimoniale fiduciaria sarà pignorato per primo, seguito, se necessario, dai beni del fiduciario e/o del disponente, secondo i limiti e l'ordine stabilito dal contratto di fiducia.

### LIBRO III: DEI BENI

#### TITOLO V: L'AMMINISTRAZIONE DI BENI ALTRUI

##### CAPITOLO I: Disposizioni generali

*Art. 794. Ambito di applicazione*

In assenza di previsioni speciali di legge, le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i casi di amministrazione di beni altrui.

### LIBRO III: DEI BENI

#### TITOLO VII: IL LIBRO FONDIARIO

##### CAPITOLO II: L'iscrizione dei diritti tavolari

*Art. 885. L'acquisto e l'estinzione dei diritti reali sugli immobili*

(1) Salvo contrarie disposizioni di legge, i diritti reali sui beni immobili iscritti sul libro fondiario si acquistano, tra le parti e nei

confronti dei terzi, solamente tramite la loro iscrizione nel libro fondiario, effettuata sulla base dell'atto o del fatto che giustifica l'iscrizione.

(2) I diritti reali si perdono o si estinguono solamente attraverso la loro cancellazione dal libro fondiario, con il consenso del titolare prestatto attraverso scrittura privata autenticata da notaio. Tale consenso non è necessario qualora il diritto si estingua per la scadenza del termine stabilito nell'iscrizione, o per morte, o per l'estinzione della personalità giuridica del titolare, se si tratta di una persona giuridica.

(3) Qualora il diritto oggetto della cancellazione sia soggetto a un gravame a beneficio di un terzo, la cancellazione avviene senza pregiudizio del diritto del terzo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

(4) La sentenza definitiva o, nei casi previsti dalla legge, l'atto dell'autorità amministrativa sostituisce l'accordo delle parti o il consenso del titolare.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO I: Il contratto  
Sezione II: Le diverse categorie di contratti

*Art. 1177. I contratti con i consumatori*

I contratti conclusi con i consumatori sono regolati da leggi speciali e, in via sussidiaria, dalle disposizioni del presente codice.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
 TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  
 CAPITOLO I: Il contratto  
 Sezione III: La conclusione del contratto  
 §3 Il consenso  
 I La formazione del contratto

*Art. 1182. La conclusione del contratto*

(1) Il contratto si conclude all'esito delle trattative fra le parti o per effetto dell'accettazione senza riserve di un'offerta a contrarre.

(2) Ai fini della conclusione del contratto, è sufficiente che vi sia l'accordo delle parti circa gli elementi essenziali del contratto, anche qualora queste rimettano a un momento successivo la definizione degli elementi secondari dell'accordo o affidino la determinazione degli stessi a un'altra persona.

(3) Alle condizioni di cui al comma (2), qualora le parti non pervengano ad un accordo circa gli elementi secondari o qualora la persona cui è stata rimessa la determinazione di quegli elementi non arrivi a una decisione, il giudice, su istanza di qualsiasi parte, completa il contenuto del contratto tenendo conto, alla luce delle circostanze, della natura dell'affare e dell'intenzione delle parti.

*Art. 1186. Il momento e il luogo della conclusione del contratto*

(1) Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui l'accettazione perviene all'offerente, anche qualora questi non ne abbia conoscenza per motivi che non sono a lui imputabili.

(2) Il contratto si considera altresì concluso nel momento in cui il destinatario dell'offerta pone in essere un atto o un fatto concludente senza darne notizia all'offerente, purché, in base all'offerta, alle prassi in essere fra le parti, agli usi o alla natura dell'affare, l'accettazione possa essere fatta in tal modo.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO I: Il contratto  
Sezione VI: Gli effetti del contratto  
§1. Gli effetti fra le parti

*Art. 1270. Efficacia obbligatoria*

- (1) Il contratto validamente concluso ha forza di legge fra le parti contraenti.
- (2) Il contratto può essere modificato o risolto solo per accordo delle parti o per le cause previste dalla legge.

*Art. 1271. Il mutamento delle circostanze*

- (1) Le parti sono tenute ad adempiere alle loro obbligazioni, anche qualora il loro adempimento sia divenuto più oneroso, in ragione dell'aumento dei costi di esecuzione o della diminuzione di valore della controprestazione.
- (2) Tuttavia, qualora l'adempimento del contratto sia divenuto eccessivamente oneroso a causa di un mutamento eccezionale delle circostanze che renda l'obbligo del debitore di adempiere evidentemente iniquo, il giudice può:
  - a) adattare il contratto, al fine di ripartire equamente tra le parti perdite e benefici derivanti dal mutamento delle circostanze;
  - b) risolvere il contratto, con effetto dal momento e alle condizioni da lui stesso stabilite.
- (3) Le disposizioni del comma (2) si applicano solo se:
  - a) il mutamento delle circostanze è intervenuto in un momento successivo alla conclusione del contratto;
  - b) il mutamento delle circostanze e la loro portata non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste dal debitore al momento della conclusione del contratto;
  - c) il debitore non ha espressamente assunto il rischio del mutamento delle circostanze, né si può ragionevolmente presumere che l'abbia fatto tacitamente;
  - d) il debitore ha tentato, in un tempo ragionevole e in buona fede, di concordare col creditore l'adattamento ragionevole ed equo del contratto.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO IV: La responsabilità civile  
Sezione I: Disposizioni generali

*Art. 1349. La responsabilità delittuale*

(1) Ogni persona ha il dovere di rispettare le regole di condotta che la legge o gli usi del luogo impongono e di non arrecare pregiudizio, con le sue azioni o omissioni, ai diritti e agli interessi protetti di altre persone.

(2) Colui il quale, avendo la capacità di intendere e di volere, viola tale dovere risponde di tutti i pregiudizi causati ed è obbligato al loro integrale risarcimento.

(3) In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, una persona è obbligata a risarcire il pregiudizio causato dal fatto altrui, dalle cose o dagli animali che si trovano sotto la sua custodia, e dalla rovina di edifici.

(4) La responsabilità per i danni causati dai prodotti difettosi è regolata da una legge speciale.

*Art. 1350. La responsabilità contrattuale*

(1) Ogni persona deve adempiere alle obbligazioni che ha assunto per contratto.

(2) Chi, senza giustificato motivo, non adempie a tali obblighi, risponde del pregiudizio causato all'altra parte ed è tenuto al risarcimento dei danni alle condizioni stabilite dalla legge.

(3) Salvo che la legge non disponga altrimenti, nessuna delle parti può evitare l'applicazione delle regole di responsabilità contrattuale optando per l'applicazione di altre regole a sé più favorevoli.



LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO IV: La responsabilità civile  
Sezione III: La responsabilità per fatto proprio

*Art. 1357. Le condizioni della responsabilità*

- (1) Chiunque, tramite il proprio fatto illecito, colpevolmente commesso, cagioni ad altri un pregiudizio è obbligato a risarcirlo.
- (2) L'autore del pregiudizio risponde anche per colpa lievissima.

*Art. 1358. Criteri particolari di valutazione della colpevolezza*

Nel valutare la colpevolezza, si tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato il pregiudizio, comprese quelle indipendenti dalla persona del suo autore, nonché, all'occorrenza, del fatto che il pregiudizio sia stato causato da un professionista nell'esercizio di un'impresa.

*Art. 1359. Il risarcimento del pregiudizio nel caso di lesione di un interesse*

L'autore del fatto illecito è obbligato a risarcire il pregiudizio causato anche quando questo è conseguenza della violazione di un interesse altrui, se tale interesse rientra fra quelli giuridicamente protetti, è serio, e ha, per le modalità nelle quali si manifesta il suo esercizio, la parvenza di un diritto soggettivo.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO IV: La responsabilità civile  
Sezione IV: La responsabilità per fatto altrui

*Art. 1372. La responsabilità per il fatto commesso da minore o da persona soggetta ad interdizione*

- (1) Colui il quale per legge, per contratto o per sentenza è tenuto alla sorveglianza su un minore o una persona che sia stata sottoposta ad interdizione risponde del pregiudizio da questa causato ad altre persone.

(2) La responsabilità sussiste anche nei casi in cui l'autore del pregiudizio, non avendo la capacità di intendere e di volere, non risponde del fatto proprio.

(3) Colui che è obbligato alla sorveglianza è esonerato da responsabilità solo nel caso in cui provi che non ha potuto impedire il fatto. Nel caso dei genitori o dei tutori, tale prova consiste esclusivamente nella dimostrazione che il fatto del minore non è conseguenza del loro inadempimento ai doveri derivanti dall'esercizio dell'autorità genitoriale.

*Art. 1373. La responsabilità dei committenti per il fatto dei preposti*

(1) Il committente è obbligato a riparare il pregiudizio causato dai suoi preposti ogniqualvolta il fatto commesso da questi ultimi sia collegato alle attribuzioni o alle funzioni loro affidate.

(2) Il committente è colui il quale, in virtù di un contratto o della legge, esercita la direzione, la sorveglianza e il controllo su chi svolge determinate mansioni o incarichi nell'interesse suo o di un altro soggetto.

(3) Il committente non è responsabile se dimostra che la vittima era a conoscenza o, alla luce delle circostanze, poteva essere a conoscenza, al momento in cui è stato commesso il fatto, della circostanza che il preposto agiva al di fuori delle attribuzioni o delle funzioni affidategli.

*Art. 1374. La relazione fra le diverse forme di responsabilità per fatto altrui*

(1) I genitori non sono responsabili se dimostrano che vi era un'altra persona che aveva l'obbligo di sorvegliare il minore e che sussistono le condizioni per affermare la responsabilità in capo a costei.

(2) Solo il committente risponde del fatto commesso dal minore che abbia la qualità di preposto. Tuttavia, se il committente è anche genitore del minore che ha commesso il fatto illecito, la vittima ha diritto di scegliere il titolo di responsabilità da far valere.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO IV: La responsabilità civile

Sezione V: La responsabilità per il pregiudizio causato da animali  
o da cose

*Art. 1375. La responsabilità per i pregiudizi causati da animali*

Il proprietario di un animale o chi se ne serve risponde, indipendentemente da ogni colpa, del pregiudizio causato dall'animale, anche qualora questo sia sfuggito alla sua custodia.

*Art. 1376. La responsabilità per i pregiudizi causati da cose*

(1) Chiunque è obbligato a risarcire, indipendentemente dalla sua colpa, il pregiudizio causato da una cosa che si trova nella sua custodia.  
(2) Le disposizioni del primo comma (1) si applicano altresì ai casi di scontro fra veicoli o simili. Tuttavia, in tali ipotesi, l'obbligo di risarcire il pregiudizio è integralmente a carico della parte il cui fatto colpevole costituisca, rispetto alle altre parti, una causa di forza maggiore.

*Art. 1378. La responsabilità per rovina di edifici*

Il proprietario di un edificio o di una costruzione di qualsiasi tipo è obbligato a risarcire il pregiudizio causato dalla rovina o dal distacco di alcune parti dell'edificio o della costruzione, qualora questi siano la conseguenza di una mancata manutenzione o di un difetto di costruzione.

*Art. 1379. Altri casi di responsabilità*

(1) Chi occupa un immobile, anche senza un titolo, risponde del pregiudizio causato da un oggetto che cade o è lanciato dall'immobile.  
(2) Nel caso previsto dal primo comma, qualora siano altresì soddisfatti i presupposti per la responsabilità dei danni causati da cose, la vittima ha diritto di scegliere il titolo di responsabilità da far valere.

*Art. 1380. Cause di esonero dalla responsabilità*

Nei casi previsti dagli artt. 1375, 1376, 1378 e 1379 non vi è obbligo di risarcire il pregiudizio che sia stato esclusivamente causato dalla vittima, dal fatto di un terzo, o da un evento di forza maggiore.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO II: LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO IV: La responsabilità civile

Sezione VI: Il risarcimento del danno in caso di responsabilità  
delittuale

*Art. 1391. Riparazione del pregiudizio non patrimoniale*

(1) In caso di lesione all'integrità fisica o alla salute, può essere altresì accordata riparazione per la diminuzione delle possibilità di godere della vita familiare e sociale.

(2) Il giudice può ugualmente accordare riparazione agli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e coniuge della vittima, in ragione del dolore patito a seguito del decesso di quest'ultima, oltre che a qualsiasi altra persona che possa provare di aver sofferto un dolore analogo.

(3) Il diritto alla riparazione del pregiudizio spettante in caso di lesione a un diritto della personalità può essere ceduto a terzi solo qualora ciò sia consentito dalla transazione intervenuta fra le parti o da una sentenza definitiva.

(4) Il diritto alla riparazione, riconosciuto in conformità alle disposizioni del presente articolo, non si trasmette agli eredi. Questi ultimi possono tuttavia esercitare l'azione di riparazione se essa era già stata avviata dal defunto.

(5) Rimangono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 253-256.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO IV: LE OBBLIGAZIONI COMPLESSE  
CAPITOLO II: Le obbligazioni solidali  
Sezione II: Le obbligazioni solidali fra debitori  
§1. Disposizioni generali

*Art. 1446. Presunzione di solidarietà*

Salvo che la legge non disponga altrimenti, fra i debitori di un'obbligazione contratta nell'esercizio di un'attività d'impresa la solidarietà si presume.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO V: L'ADEMPIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE  
OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO I: L'adempimento  
Sezione III: Modalità dell'adempimento

*Art. 1480. Diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni*

- (1) Il debitore è tenuto ad adempiere le sue obbligazioni con la diligenza che il buon proprietario spiega nell'amministrazione dei suoi beni, salvo che la legge o il contratto dispongano altrimenti.
- (2) Nel caso di obbligazioni inerenti un'attività professionale, la diligenza si valuta avendo riguardo per la natura dell'attività professionale esercitata.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO V: L'ADEMPIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE  
OBBLIGAZIONI  
CAPITOLO II: L'esecuzione forzata delle obbligazioni,  
Sezione II: La costituzione in mora del debitore

*Art. 1523. L'automatica costituzione in mora ai fini dell'adempimento delle obbligazioni*

- (1) Il debitore è automaticamente costituito in mora quando le parti abbiano stabilito che la semplice scadenza del termine per l'adempimento producesse tale effetto.
- (2) Il debitore è altresì automaticamente costituito in mora nei casi espressamente previsti dalla legge, nonché quando:
  - a) l'obbligazione poteva essere utilmente adempiuta solo entro un determinato periodo di tempo, che il debitore ha lasciato decorrere, o qualora il debitore abbia mancato di adempiere tempestivamente a un'obbligazione che richiedeva un adempimento immediato;
  - b) con la sua azione il debitore ha reso impossibile l'adempimento in natura dell'obbligazione o ha violato un obbligo di non fare;
  - c) il debitore ha manifestato al creditore in modo inequivocabile la sua intenzione di non adempiere all'obbligazione o qualora il de-

bitore, nell'ipotesi di un'obbligazione ad adempimento dilazionato nel tempo, rifiuti o trascuri ripetutamente di adempiere;

d) l'inadempimento riguarda l'obbligazione di pagare una somma di denaro, contratta nell'ambito dell'esercizio di un'attività d'impresa;

e) l'obbligazione deriva dalla commissione di un fatto illecito extracontrattuale.

Nei casi previsti dal primo e secondo comma, qualora il termine per l'adempimento scada dopo il decesso del debitore, gli eredi di costui non sono costituiti in mora prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui il creditore ha notificato la scadenza del termine ai successori o al curatore, designato alle condizioni di cui all'art.1136.

(4) Spetta al creditore provare che il debitore si trova in un caso di mora automatica. Ogni dichiarazione o stipulazione contraria si considera come non apposta.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO V: L'ADEMPIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE  
OBBLIGAZIONI

CAPITOLO II: L'esecuzione forzata delle obbligazioni

Sezione IV: L'esecuzione per equivalente

§ Il danno

II. La clausola penale e la caparra

*Art. 1541. La riduzione della penale*

(1) Il giudice non può ridurre la penale pattuita fra le parti se non quando:

a) l'obbligazione principale è stata in parte adempiuta e da questo adempimento il creditore ha tratto profitto;

b) l'ammontare della clausola penale è manifestamente eccessivo rispetto al pregiudizio che poteva essere previsto dalle parti al momento della conclusione del contratto.

(2) Nel caso previsto dal comma (1) lettera b), la penale, anche se ridotta, deve comunque rimanere di ammontare superiore al valore dell'obbligazione inadempita.

(3) Qualsiasi stipulazione contraria si considera non apposta.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO X: LE GARANZIE PERSONALI  
CAPITOLO II: La fideiussione  
Sezione I: Disposizioni generali

*Art. 2280. Nozione*

La fideiussione è il contratto gratuito o oneroso con cui una parte, il fideiussore, si obbliga nei confronti di un'altra parte, che è creditore verso un terzo, ad adempiere l'obbligazione del debitore in caso di inadempimento da parte di costui.

*Art. 2281. La fideiussione obbligatoria*

Una fideiussione può essere imposta dalla legge o ordinata dal giudice.

*Art. 2282. La forma della fideiussione*

La fideiussione non si presume. Essa deve essere espressa e costituita per iscritto, tramite atto autentificato da notaio o scrittura privata, a pena di nullità assoluta.

*Art. 2285. Le condizioni per essere fideiussori*

(1) Il debitore che sia obbligato a garantire il credito con una fideiussione deve scegliere, quale fideiussore, una persona capace, domiciliata in Romania, e che abbia in Romania beni sufficienti, in quel momento e nel futuro, a soddisfare il credito. Se una di queste condizioni dovesse venire a mancare, il debitore dovrà trovare un altro fideiussore.

(2) Tali regole non si applicano qualora il creditore abbia richiesto quale fideiussore una persona determinata.

*Art. 2288. L'obbligazione principale*

(1) Si può prestare fideiussione solo per garantire un'obbligazione valida.

(2) Possono tuttavia essere garantite con fideiussione le obbligazioni naturali, oltre che le obbligazioni dalle quali il debitore principale

può liberarsi invocando la sua incapacità, qualora il fideiussore fosse a conoscenza di tale circostanza.

(3) La fideiussione può essere altresì costituita per garantire un debito futuro o sottoposto a condizione.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO X: LE GARANZIE PERSONALI

CAPITOLO II: La fideiussione

Sezione II: Gli effetti della fideiussione

§1. Gli effetti della fideiussione fra il creditore e il fideiussore

*Art. 2295. L'invocazione del beneficio di escussione*

(1) Il fideiussore che si avvale del beneficio di escussione deve invocarlo prima che intervenga una decisione giudiziale sul merito. Egli deve inoltre indicare al creditore i beni del debitore principale suscettibili di essere pignorati e anticipare le somme necessarie per il pignoramento di tali beni.

(2) Il creditore che ritarda nell'iniziare il pignoramento è responsabile, verso il fideiussore, dell'insolvenza del debitore principale, se questa è sopravvenuta all'indicazione da parte del fideiussore dei beni del debitore principale suscettibili di pignoramento, fino a concorrenza del valore di quei beni.

*Art. 2298. Il beneficio di divisione*

(1) In virtù del beneficio di divisione, ciascun fideiussore può esigere che il creditore agisca separatamente nei confronti dei singoli fideiussori e solo per la parte da ciascuno dovuta.

(2) Se, al momento in cui un fideiussore beneficia della divisione, altri fideiussori risultano essere insolventi, il fideiussore beneficiato risponde di quella insolvenza in proporzione alla propria quota. Egli tuttavia non ne risponde qualora l'insolvenza si sia verificata dopo la realizzazione della divisione.



*Art. 2302. Il diritto di informazione del fideiussore*

Il creditore è tenuto a fornire al fideiussore, a sua richiesta, ogni informazione utile relativa a contenuto, modalità e stato di adempimento dell'obbligazione principale.

*Art. 2303. La rinuncia anticipata*

Il fideiussore non può rinunciare in anticipo né al diritto di informazione né al diritto di regresso.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO X: LE GARANZIE PERSONALI  
CAPITOLO III: Le garanzie autonome

*Art. 2321. La garanzia autonoma*

(1) La garanzia autonoma è l'impegno scritto, irrevocabile ed incondizionato con cui una persona, chiamata emittente, si obbliga, su richiesta di un altro soggetto, chiamato ordinante, in considerazione di un rapporto obbligatorio preesistente, ma indipendentemente da questo, a pagare una somma di denaro ad una terza persona, chiamata beneficiario, in conformità ai termini stabiliti dall'impegno stesso.

(2) L'impegno si esegue a prima e semplice richiesta del beneficiario, qualora non sia altrimenti stabilito nella garanzia autonoma.

(3) Il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni fondate sul rapporto obbligatorio preesistente all'impegno assunto con la garanzia autonoma e non può essere obbligato al pagamento in caso di abuso o frode manifesta.

(4) Il garante che abbia effettuato il pagamento ha diritto di regresso contro l'ordinante della garanzia autonoma.

(5) Salvo non sia diversamente stabilito, la garanzia autonoma non si trasmette assieme ai diritti e/o agli obblighi del rapporto obbligatorio preesistente.

(6) Il beneficiario può trasmettere il diritto a richiedere il pagamento in conformità alla garanzia autonoma solo se questa lo prevede espressamente.

(7) Salvo che la garanzia autonoma non preveda altrimenti, essa produce i suoi effetti a partire dalla data della sua emissione e cessa

automaticamente di essere valida alla scadenza pattuita, indipendentemente dalla riconsegna della scrittura privata originale contenente la garanzia autonoma.

*Art. 2322. La lettera di patronage*

(1) La lettera di patronage è l'impegno autonomo e irrevocabile con cui l'emittente assume un'obbligazione di fare o non fare allo scopo di garantire un'altra persona, chiamata debitore, nell'adempimento degli obblighi da questa assunti verso un terzo, il creditore. L'emittente non potrà opporre al creditore alcuna difesa o eccezione derivante dal rapporto obbligatorio fra creditore e debitore.

(2) Nel caso in cui il debitore non adempia l'obbligazione, l'emittente della lettera di patronage può essere obbligato a risarcire solo gli eventuali danni sofferti dal creditore, ed esclusivamente a condizione che questi provi che l'emittente non ha già adempiuto agli obblighi assunti con la lettera di patronage.

(3) L'emittente della lettera di patronage che ha pagato il creditore ha diritto di regresso nei confronti del debitore.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI  
CAPITOLO III: L'ipoteca  
Sezione I: Disposizioni generali  
§1. Disposizioni comuni

*Art. 2343. Nozione*

L'ipoteca è un diritto reale su beni mobili o immobili che garantisce l'adempimento di un'obbligazione.

*Art. 2344. Le caratteristiche giuridiche dell'ipoteca*

L'ipoteca è, per sua natura, accessoria e indivisibile. Essa permane fino a quando l'obbligazione alla quale si riferisce non si estingue, e grava integralmente su tutti i beni che ne sono oggetto, su ciascuno di essi e su ogni loro parte, anche qualora la proprietà o l'obbligazione siano divisibili.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI  
CAPITOLO III: L'ipoteca  
Sezione II: L'ipoteca immobiliare  
§1. La costituzione dell'ipoteca immobiliare

*Art. 2377. L'iscrizione nel libro fondiario*

- (1) L'ipoteca su un bene immobile si costituisce per iscrizione nel libro fondiario.
- (2) L'ipoteca su un'universalità di beni non grava i beni immobili in questa compresi fino al momento in cui l'ipoteca su ciascuno degli immobili è iscritta nel libro fondiario.

*Art. 2378. La forma del contratto*

- (1) Il contratto di ipoteca è concluso con scrittura privata autenticata da notaio, a pena di nullità assoluta.
- (2) Il potere di costituire un'ipoteca gravante sui beni di una persona giuridica può essere attribuito tramite una deliberazione collettiva o il rilascio di una procura scritta, conformemente alle regole di rappresentanza contenute nell'atto costitutivo.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI  
CAPITOLO III: L'ipoteca  
Sezione III: L'ipoteca mobiliare  
§1. Disposizioni generali  
I. La costituzione dell'ipoteca

*Art. 2387. La costituzione e l'efficacia dell'ipoteca*

L'ipoteca mobiliare si costituisce tramite la conclusione del contratto di ipoteca, ma diviene efficace solo a partire dalla data in cui sorge l'obbligazione garantita e il costituente acquisisce i suoi diritti sui beni mobili ipotecati.

*Art. 2388. Forma del contratto di ipoteca*

Il contratto con cui si costituisce l'ipoteca mobiliare si conclude in forma scritta, a pena di nullità assoluta.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI  
CAPITOLO IV: La realizzazione dell'ipoteca  
Sezione I: Disposizioni generali

*Art. 2433. Il divieto di patto commissorio*

Qualsiasi clausola volta a garantire l'adempimento dell'obbligazione del debitore, in virtù della quale il creditore si riserva il diritto di diventare irrevocabilmente proprietario del bene ipotecato o di disporre di esso senza l'osservanza delle formalità imposte dalla legge, si considera non apposta.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI  
CAPITOLO IV: La realizzazione dell'ipoteca  
Sezione II: L'esecuzione ipotecaria mobiliare  
§1. La realizzazione dell'ipoteca sui beni mobili corporali  
III. L'assegnazione del bene in pagamento

*Art. 2460. L'assegnazione del bene in pagamento*

(1) Il creditore può ricevere il bene ipotecato in pagamento, salvo che la legge non disponga altrimenti e se il costituente acconsente e le persone citate all'art. 2450 non si oppongono.

(2) Il consenso del costituente all'assegnazione del bene ipotecato in pagamento deve essere prestato per iscritto e deve essere successivo all'inadempimento.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI  
CAPITOLO V: Il pegno  
Sezione I: La costituzione del pegno

*Art. 2480. L'oggetto del pegno*

Il pegno può avere ad oggetto beni mobili corporali e titoli di credito negoziabili emessi in una forma materializzata.

*Art. 2481. La costituzione del pegno*

(1) Il pegno si costituisce tramite la consegna al creditore del bene o del titolo, o, a seconda delle circostanze, tramite il mantenimento del bene o del titolo nella disponibilità del creditore a garanzia del credito, con il consenso del debitore.

(2) Il pegno sui titoli di credito negoziabili nominativi o al portatore si costituisce con la consegna dei titoli, e, in caso di titoli all'ordine, tramite la loro girata a scopo di garanzia.

*Art. 2482. La pubblicità del pegno*

(1) La pubblicità del pegno su beni mobili corporali si realizza con lo spossamento del debitore o attraverso l'iscrizione del pegno negli archivi rilevanti.

(2) La pubblicità del pegno su una somma di denaro si realizza solamente attraverso lo spossamento di tale somma.

(3) Il pegno sui titoli di credito negoziabili è perfetto con la consegna o la girata dei titoli.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI  
CAPITOLO V: Il pegno  
Sezioni II: I diritti e gli obblighi del creditore pignoratizio

*Art. 2494. Applicazione delle disposizioni relative all'ipoteca mobiliare*

Le disposizioni relative alla pubblicità, all'ordine di priorità, alla realizzazione e all'estinzione delle ipoteche mobiliari si applicano al pegno in quanto compatibili.

LIBRO V: DELLE OBBLIGAZIONI  
TITOLO XI: I PRIVILEGI E LE GARANZIE REALI  
CAPITOLO VI: Il diritto di ritenzione

*Art. 2495. Nozione*

- (1) Colui che è tenuto a consegnare o restituire un bene può ritenere fino a che il creditore non abbia adempiuto alle obbligazioni a lui derivanti dal medesimo rapporto giuridico, o, a seconda delle circostanze, fino a che il creditore non proceda al rimborso delle spese utili e necessarie effettuate in relazione al bene o non si offra di risarcire i pregiudizi causati dal bene.
- (2) La legge può stabilire casi ulteriori in cui riconoscere a una persona il diritto di ritenzione.

NOUL COD CIVIL

TITLUL PRELIMINAR: DESPRE LEGEA CIVILĂ  
CAPITOLUL I : Dispoziții generale

*Art. 2. Obiectul si continutul Codului civil*

- (1) Dispozițiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
- (2) Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispozițiilor sale.

*Art. 3. Aplicarea generală a Codului civil*

- (1) Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil.
- (2) Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere.
- (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce

constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

*Art. 4. Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepturile omului*

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind drepturile si libertățile persoanelor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Constitutia, Declaratia Universală a Drepturilor Omului, pactele si celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si prezentul cod, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile.

*Art. 5. Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene*

În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părților.

### CAPITOLUL III: Interpretarea și efectele legii civile

*Art. 16. Vinovăția*

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, persoana răspunde numai pentru faptele sale săvârșite cu intenție sau din culpă.

(2) Fapta este săvârșită cu intenție când autorul prevede rezultatul faptei sale și fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

(3) Fapta este săvârșită din culpă când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, deși trebuia să îl prevadă. Culpă este gravă atunci când autorul a acționat cu o neglijență sau imprudență pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o față de propriile interese.

(4) Atunci când legea condiționează efectele juridice ale unei fapte de săvârșirea sa din culpă, condiția este îndeplinită și dacă fapta a fost săvârșită cu intenție.

CARTEA I: DESPRE PERSONAE  
TITLUL II: PERSOANA FIZICĂ  
CAPITOLUL II: Respectul datorat ființei umane  
și drepturilor ei inerente  
Secțiunea a 3-a: Respectul vieții private și al demnității  
persoanei umane

*Art. 70. Dreptul la libera exprimare*

- (1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare.
- (2) Exercițierea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile și limitele prevăzute la art. 75.

*Art. 71. Dreptul la viața privată*

- (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private.
- (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixțiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
- (3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

*Art. 72. Dreptul la demnitate*

- (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale.
- (2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, fără consimțământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

*Art. 73. Dreptul la propria imagine*

- (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- (2) În exercițierea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfățișării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozițiile art. 75 rămân aplicabile.



*Art. 75. Limitele*

(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secțiune atingerile care sunt permise de lege sau de convențiile și pactele internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

(2) Exercițarea drepturilor și libertăților constituționale cu bunăcredință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secțiune.

CARTEA A II-A) DESPRE FAMILIE

TITLUL II: CĂSĂTORIA

CAPITOLUL I: Logodna

*Art. 266. Încheierea logodnei*

(1) Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria.

(2) Dispozițiile privind condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător, cu excepția avizului medical și a autorizării instanței de tutelă.

(3) Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.

(4) Încheierea căsătoriei nu este condiționată de încheierea logodnei.

(5) Logodna se poate încheia doar între bărbat și femeie.

*Art. 267. Ruperea logodnei*

(1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria.

(2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă.

(3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.

*Art. 268. Restituirea darurilor*

(1) În cazul rupei logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepția darurilor obișnuite.

- (2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putință, în măsura îmbogățirii.
- (3) Obligatia de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.

*Art. 269. Răspunderea pentru ruperea logodnei*

- (1) Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate.
- (2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri în condițiile alin. (1).

*Art. 270. Termenul de prescripție*

Dreptul la acțiune întemeiat pe dispozițiile art. 268 și 269 se prescrie într-un an de la ruperea logodnei.

CARTEA A III-A: DESPRE BUNURI  
TITLUL II: PROPRIETATEA PRIVATĂ

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Sectiunea 1: Continutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată

*Art. 555. Continutul dreptului de proprietate privată*

- (1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a posedea, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.
- (2) În condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.

CARTEA A III-A: DESPRE BUNURI  
TITLUL II: PROPRIETATEA PRIVATĂ  
CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Sectiunea a 2-a: Apărarea dreptului de proprietate privată

*Art. 563. Actiunea în revendicare*

- (1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl detine fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul.
- (2) Dreptul la actiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepția cazurilor în care prin lege se dispune altfel.
- (3) Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credință, în condițiile legii, este pe deplin recunoscut.
- (4) Hotărârea judecătorească prin care s-a admis actiunea în revendicare este opozabilă și poate fi executată și împotriva tertului dobânditor, în condițiile Codului de procedură civilă.

*Art. 564. Actiunea negatorie*

- (1) Proprietarul poate intenta actiunea negatorie contra oricărei persoane care pretinde că este titularul vreunui drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunului său.
- (2) Dreptul la actiunea negatorie este imprescriptibil.

CARTEA A III-A: DESPRE BUNURI  
TITLUL IV: FIDUCIA

*Art. 773. Notiunea*

Fiducia este operatiunea juridică prin care unul sau mai multi constitutori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai multi fiduciar care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor.

*Art. 774. Izvoarele fiduciei*

- (1) Fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă.
- (2) Legea în temeiul căreia este stabilită fiducia se completează cu dispozițiile prezentului titlu, în măsura în care nu cuprinde dispoziții contrare.

*Art. 776. Părțile contractului de fiducie*

- (1) Orice persoană fizică sau juridică poate fi constituitor în contractul de fiducie.
- (2) Pot avea calitatea de fiduciar în acest contract numai instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare a investițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și de reasigurare legal înființate.
- (3) De asemenea, pot avea calitatea de fiduciar notarii publici și avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

*Art. 779. Conținutul contractului de fiducie*

Contractul de fiducie trebuie să menționeze, sub sancțiunea nulității absolute:

- a) drepturile reale, drepturile de creanță, garanțiile și orice alte drepturi patrimoniale transferate;
- b) durata transferului, care nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii sale;
- c) identitatea constitutorului sau a constitutorilor;
- d) identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;
- e) identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puțin regulile care permit determinarea acestora;
- f) scopul fiduciei și întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului ori ale fiduciarilor.

*Art. 780 - Înregistrarea fiscală*

- (1) Sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal

competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

(2) Când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt înregistrate, în condițiile prevăzute de lege, sub aceeași sancțiune, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale în raza cărora se află imobilul, dispozițiile de carte funciară rămânând aplicabile.

(3) Desemnarea ulterioară a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este precizat chiar în contractul de fiducie, trebuie să fie făcută, sub aceeași sancțiune, printr-un act scris înregistrat în aceleași condiții.

(4) Dacă pentru transmiterea unor drepturi este necesară îndeplinirea unor cerințe speciale de formă, se va încheia un act separat cu respectarea cerințelor legale. În aceste cazuri, lipsa înregistrării fiscale atrage aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de lege.

#### *Art. 781. Opozabilitatea fiduciei*

(1) Fiducia este opozabilă tertilor de la data menționării sale în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

(2) Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanțiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face și în cartea funciară, pentru fiecare drept în parte.

#### *Art. 784. Puterile și remunerarea fiduciarului*

(1) În raporturile cu tertii, se consideră că fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acționând ca un veritabil și unic titular al drepturilor în cauză, cu excepția cazului în care se dovedește că tertii aveau cunostință de limitarea acestor puteri.

(2) Fiduciarul va fi remunerat potrivit înțelegerii părților, iar în lipsa acesteia, potrivit regulilor care cârmuiesc administrarea bunurilor altuia.

#### *Art. 786. Limitarea răspunderii în funcție de separata maselor patrimoniale*

(1) Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite, în con-

ditiile legii, de titularii de creante născute în legătură cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garanție reală asupra bunurilor acestuia și a cărei opozabilitate este dobândită, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei. Dreptul de urmărire poate fi exercitat și de ceilalți creditori ai constituitorului, însă numai în temeiul hotărârii judecătorești definitive de admitere a acțiunii prin care a fost desființat sau a devenit inopozabil, în orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie.

(2) Titularii creanțelor născute în legătură cu bunurile din masa patrimonială fiduciară nu pot urmări decât aceste bunuri, cu excepția cazului în care, prin contractul de fiducie, s-a prevăzut obligația fiduciarului sau/si a constituitorului de a răspunde pentru o parte sau pentru tot pasivul fiduciei. În acest caz, va fi urmărit mai întâi activul masei patrimoniale fiduciare, iar apoi, dacă este necesar, bunurile fiduciarului sau/si ale constituitorului, în limita și în ordinea prevăzute în contractul de fiducie.

CARTEA A III-A: DESPRE BUNURI  
TITLUL V: ADMINISTRAREA BUNURILOR ALTUIA  
CAPITOLUL I: Dispoziții generale

*Art. 794. Domeniul de aplicare*

În absența unor dispoziții legale speciale, prevederile prezentului titlu se aplică în toate cazurile de administrare a bunurilor altuia.

CARTEA A III-A: DESPRE BUNURI  
TITLUL VII : CARTEA FUNCİARĂ  
CAPITOLUL II: Înscierea drepturilor tabulare

*Art. 885. Dobândirea și stingerea drepturilor reale asupra imobilelor*

(1) Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, cât și față de terti, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea.

(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciară, cu consimțământul titularului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimțământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenței juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică.

(3) Dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei terte persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege.

(4) Hotărârea judecătorească definitivă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorității administrative va înlocui acordul de voință sau, după caz, consimțământul titularului.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL II: IZVOARELE OBLIGATIILOR  
CAPITOLUL I: Contractul  
Sectiunea a 2-a: Diferite categorii de contracte

*Art. 1177. Contractul încheiat cu consumatorii*

Contractul încheiat cu consumatorii este supus legilor speciale și, în completare, dispozițiilor prezentului cod.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL II: IZVOARELE OBLIGATIILOR  
CAPITOLUL I: Contractul  
Sectiunea a 3-a: Încheierea contractului  
§3. Consimțământul  
I. Formarea contractului

*Art. 1182. Încheierea contractului*

(1) Contractul se încheie prin negocierea lui de către părți sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta.

(2) Este suficient ca părțile să se pună de acord asupra elementelor esențiale ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare

spre a fi convenite ulterior ori încredințează determinarea acestora unei alte persoane.

(3) În condițiile prevăzute la alin. (2), dacă părțile nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori persoana căreia i-a fost încredințată determinarea lor nu ia o decizie, instanța va dispune, la cererea oricăreia dintre părți, completarea contractului, ținând seama, după împrejurări, de natura acestuia și de intenția părților.

*Art. 1186. Momentul și locul încheierii contractului*

(1) Contractul se încheie în momentul și în locul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive care nu îi sunt imputabile.

(2) De asemenea, contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârșeste un act sau un fapt concludent, fără a-l înștiința pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părți, al uzanțelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
TITLUL II: IZVOARELE OBLIGAȚIILOR  
CAPITOLUL I: Contractul  
Secțiunea a 6-a: Efectele contractului  
§1. Efectele între părți

*Art. 1270. Forta obligatorie*

(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

(2) Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.

*Art. 1271. Imprevizibilitatea*

(1) Părțile sunt ținute să își execute obligațiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creșterii costurilor executării proprii obligații, fie datorită scăderii valorii contraprestatiei.



(2) Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației, instanța poate să dispună:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor;

b) încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește.

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile numai dacă:

a) schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului;

b) schimbarea împrejurărilor, precum și întinderea acesteia nu au fost și nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;

c) debitorul nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerat că și-ar fi asumat acest risc;

d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil și cu bună-credință, negocierea adaptării rezonabile și echitabile a contractului.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
TITLUL II: IZVOARELE OBLIGAȚIILOR  
CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă  
Secțiunea 1: Dispoziții generale

*Art. 1349. Răspunderea delictuală*

(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum și de ruina edificiului.

(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabilește prin lege specială.

*Art. 1350. Răspunderea contractuală*

(1) Orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat.

(2) Atunci când, fără justificare, nu își îndeplinește această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și este obligată să repare acest prejudiciu, în condițiile legii.

(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părți nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabil.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
TITLUL II: IZVOARELE OBLIGAȚIILOR  
CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă  
Secțiunea a 3-a: Răspunderea pentru fapta proprie

*Art. 1357. Condițiile răspunderii*

(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.

(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă.

*Art. 1358. Criterii particulare de apreciere a vinovăției*

Pentru aprecierea vinovăției se va ține seama de împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei, precum și, dacă este cazul, de faptul că prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în exploatarea unei întreprinderi.

*Art. 1359. Repararea prejudiciului constând în vătămarea unui interes*

Autorul faptei ilicite este obligat să repare prejudiciul cauzat și când acesta este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, dacă interesul este legitim, serios și, prin felul în care se manifestă, creează aparența unui drept subiectiv.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL II: IZVOARELE OBLIGATIILOR  
CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă  
Sectiunea a 4-a: Răspunderea pentru fapta altuia

*Art. 1372. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție*

(1) Cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătorești este obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicție răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urme persoane.

(2) Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie.

(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă dovedeste că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul părinților sau, după caz, al tutorilor, dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează că fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care și-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exercitiul autorității părintești.

*Art. 1373. Răspunderea comitentilor pentru prepusi*

(1) Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepusii săi ori de câte ori fapta săvârșită de acestia are legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredintate.

(2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, exercită direcția, supravegherea și controlul asupra celui care îndeplinește anumite funcții sau însărcinări în interesul său ori al altuia.

(3) Comitentul nu răspunde dacă dovedeste că victima cunostea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârșirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acționat fără nicio legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredintate.

*Art. 1374. Corelația formelor de răspundere pentru fapta altei persoane*

(1) Părintii nu răspund dacă fac dovada că sunt îndeplinite cerințele răspunderii persoanei care avea obligația de supraveghere a minorului.

(2) Nicio altă persoană, în afara comitentului, nu răspunde pentru fapta prejudiciabilă săvârșită de minorul care avea calitatea de prepus. Cu toate acestea, în cazul în care comitentul este părintele minorului care a săvârșit fapta ilicită, victima are dreptul de a opta asupra temeiului răspunderii.

## CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII TITLUL II: IZVOARELE OBLIGATIILOR

### CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă

#### Sectiunea a 5: Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

##### *Art. 1375. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale*

Proprietarul unui animal sau cel care se serveste de el răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa.

##### *Art. 1376. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri*

(1) Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si în cazul coliziunii unor vehicule sau în alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, sarcina reparării tuturor prejudiciilor va reveni numai celui a cărui faptă culpabilă întruneste, față de ceilalti, conditiile fortei majore.

##### *Art. 1378. Răspunderea pentru ruina edificiiului*

Proprietarul unui edificiu sau al unei constructii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor părți din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreținere sau a unui viciu de constructie.

##### *Art. 1379. Alte cazuri de răspundere*

(1) Cel care ocupă un imobil, chiar fără niciun titlu, răspunde pentru prejudiciul cauzat prin căderea sau aruncarea din imobil a unui lucru.

(2) Dacă, în cazul prevăzut la alin. (1), sunt îndeplinite si conditiile

răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, victima are un drept de opțiune în vederea reparării prejudiciului.

*Art. 1380. Cauze de exonerare*

În cazurile prevăzute la art. 1375, 1376, 1378 și 1379 nu există obligație de reparare a prejudiciului, atunci când acesta este cauzat exclusiv de fapta victimei înseși ori a unui tert sau este urmarea unui caz de forță majoră

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
TITLUL II: IZVOARELE OBLIGAȚIILOR  
CAPITOLUL IV: Răspunderea civilă  
Secțiunea a 6-a: Repararea prejudiciului în cazul  
răspunderii delictuale

*Art. 1391. Repararea prejudiciului nepatrimonial*

(1) În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății, poate fi acordată și o despăgubire pentru restrângerea posibilităților de viață familială și socială.

(2) Instanța judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenților, descendenților, fraților, surorilor și soțului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum și oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existența unui asemenea prejudiciu.

(3) Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalității oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o tranzacție sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

(4) Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispozițiilor prezentului articol, nu trece la moștenitori. Aceștia îl pot însă exercita, dacă acțiunea a fost pornită de defunct.

(5) Dispozițiile art. 253-256 rămân aplicabile.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL IV: OBLIGATIILE COMPLEXE  
CAPITOLUL II: Obligatiile solidare  
Sectiunea a 2-a: Obligatiile solidare între debitori  
§1. Dispozitii generale

*Art. 1446. Presumtie de solidaritate*

Solidaritatea se prezumă între debitorii unei obligatii contractate în exercitiul activității unei întreprinderi, dacă prin lege nu se prevede altfel.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL V: EXECUTAREA OBLIGATIILOR  
CAPITOLUL I: Plata  
Sectiunea a 3-a: Conditiiile plății

*Art. 1480. Diligenta cerută în executarea obligatiilor*

(1) Debitorul este ținut să își execute obligatiile cu diligenta pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale, afară de cazul în care prin lege sau prin contract s-ar dispune altfel.

(2) În cazul unor obligatii inerente unei activități profesionale, diligenta se apreciază ținând seama de natura activității exercitate.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL V: EXECUTAREA OBLIGATIILOR  
CAPITOLUL II: Executarea silită a obligatiilor  
Sectiunea a 2-a: Punerea în întârziere a debitorului

*Art. 1523. Întârzierea de drept în executarea obligatiei*

(1) Debitorul se află de drept în întârziere atunci când s-a stipulat că simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect.

(2) De asemenea, debitorul se află de drept în întârziere în cazurile anume prevăzute de lege, precum și atunci când:

- a) obligatia nu putea fi executată în mod util decât într-un anumit timp, pe care debitorul l-a lăsat să treacă, sau când nu a executat-o imediat, desi exista urgență;
  - b) prin fapta sa, debitorul a făcut imposibilă executarea în natură a obligatiei sau când a încălcat o obligatie de a nu face;
  - c) debitorul si-a manifestat în mod neîndoielnic față de creditor intentia de a nu executa obligatia sau când, fiind vorba de o obligatie cu executare succesivă, refuză ori neglijează să își execute obligatia în mod repetat;
  - d) nu a fost executată obligatia de a plăti o sumă de bani, asumată în exercitiul activității unei întreprinderi;
  - e) obligatia se naste din săvârșirea unei fapte ilicite extracontractuale.
- (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), dacă obligatia devine scadentă după decesul debitorului, mostenitorii acestuia nu sunt în întârziere decât după trecerea a 15 zile de la data la care creditorul i-a notificat sau, după caz, de la data notificării curatorului desemnat în conditiile art. 1136.
- (4) Cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere trebuie dovedite de creditor. Orice declaratie sau stipulatie contrară se consideră nescrisă.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL V: EXECUTAREA OBLIGATIILOR  
CAPITOLUL II: Executarea silită a obligatiilor  
Sectiunea a 4-a: Executarea prin echivalent  
§2. Prejudiciul  
II. Clauza penală si arvuna

*Art. 1541. Reducerea cuantumului penalității*

- (1) Instanta nu poate reduce penalitatea decât atunci când:
- a) obligatia principală a fost executată în parte si această executare a profitat creditorului;
  - b) penalitatea este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părți la încheierea contractului.

- (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), penalitatea astfel redusă trebuie însă să rămână superioară obligației principale.
- (3) Orice stipulație contrară se consideră nescrisă.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
 TITLUL X: GARANȚIILE PERSONALE  
 CAPITOLUL II: FIDEIUSIUNEA  
 Secțiunea 1: Dispoziții generale

*Art. 2280. Noțiunea*

Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul, se obligă față de cealaltă parte, care are într-un alt raport obligational calitatea de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remunerații, obligația debitorului dacă acesta din urmă nu o execută.

*Art. 2281. Fideiusiunea obligatorie*

Fideiusiunea poate fi impusă de lege sau dispusă de instanța judecătorească.

*Art. 2282. Forma fideiusiunii*

Fideiusiunea nu se prezumă, ea trebuie asumată în mod expres printr-un înscris, autentic sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute.

*Art. 2285. Condițiile pentru a deveni fideiusor*

(1) Debitorul care este obligat să constituie o fideiusiune trebuie să prezinte o persoană capabilă de a se obliga, care are și menține în România bunuri suficiente pentru a satisface creanța și care domiciliază în România. Dacă vreuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită, debitorul trebuie să prezinte un alt fideiusor.

(2) Aceste reguli nu se aplică atunci când creditorul a cerut ca fideiusor o anumită persoană.



*Art. 2288. Obligatia principală*

- (1) Fideiusiunea nu poate exista decât pentru o obligatie valabilă.
- (2) Se pot însă garanta prin fideiusiune obligatii naturale, precum si cele de care debitorul principal se poate libera invocând incapacitatea sa, dacă fideiisorul cunostea aceste împrejurări.
- (3) De asemenea, fideiusiunea poate fi constituită pentru o datorie viitoare sau conditională.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TTTLUL X: GARANTIILE PERSONALE  
CAPITOLUL II: Fideiusiunea

Sectiunea a 2-a: Efectele fideiusiunii

§1. Efectele fideiusiunii între creditor si fideiisor

*Art. 2295. Invocarea beneficiului de discutiune*

- (1) Fideiisorul care se prevalează de beneficiul de discutiune trebuie să îl invoce înainte de judecarea fondului procesului, să indice creditorului bunurile urmăribile ale debitorului principal si să avanseze acestuia sumele necesare urmăririi bunurilor.
- (2) Creditorul care întârzie urmărirea răspunde față de fideiisor, până la concurenta valorii bunurilor indicate, pentru insolvabilitatea debitorului principal survenită după indicarea de către fideiisor a bunurilor urmăribile ale debitorului principal.

*Art. 2298. Beneficiul de diviziune*

- (1) Prin efectul beneficiului de diviziune, fiecare fideiisor poate cere creditorului să își dividă mai întâi actiunea si să o reducă la partea fiecăruia.
- (2) Dacă vreunul dintre fideiisori era insolvabil atunci când unul dintre ei a obtinut diviziunea, acesta din urmă rămâne obligat proportional pentru această insolvabilitate. El nu răspunde însă pentru insolvabilitatea survenită după diviziune.

*Art. 2302. Informarea fideiursorului*

Creditorul este ținut să ofere fideiursorului, la cererea acestuia, orice informație utilă asupra conținutului și modalităților obligației principale și asupra stadiului executării acesteia.

*Art. 2303. Renunțarea anticipată*

Fideiursorul nu poate renunța anticipat la dreptul de informare și la beneficiul excepției subrogatiei.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
TITLUL X: GARANȚIILE PERSONALE  
CAPITOLUL III: Garanțiile autonome

*Art. 2321. Scrisoarea de garanție*

(1) Scrisoarea de garanție este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligational preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terțe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

(2) Angajamentul astfel asumat se execută la prima și simplă cerere a beneficiarului, dacă prin textul scrisorii de garanție nu se prevede altfel.

(3) Emitentul nu poate opune beneficiarului excepțiile întemeiate pe raportul obligational preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea de garanție și nu poate fi ținut să plătească în caz de abuz sau de fraudă vădită.

(4) Emitentul care a efectuat plata are drept de regres împotriva ordonatorului scrisorii de garanție.

(5) În lipsa unei convenții contrare, scrisoarea de garanție nu este transmisibilă odată cu transmiterea drepturilor și/sau obligațiilor din raportul obligational preexistent.

(6) Beneficiarul poate transmite dreptul de a solicita plata în cadrul scrisorii de garanție, dacă în textul acesteia s-a prevăzut în mod expres.

(7) Dacă în textul scrisorii de garanție nu se prevede altfel, aceasta produce efecte de la data emiterii ei și își încetează de drept valabilitatea la expirarea termenului stipulat, independent de remiterea originalului scrisorii de garanție.

*Art. 2322. Scrisoarea de confort*

(1) Scrisoarea de confort este acel angajament irevocabil și autonom prin care emitentul își asumă o obligație de a face sau de a nu face, în scopul susținerii unei alte persoane, denumită debitor, în vederea executării obligațiilor acesteia față de un creditor al său. Emitentul nu va putea opune creditorului nicio apărare sau excepție derivând din raportul obligational dintre creditor și debitor.

(2) În cazul în care debitorul nu își execută obligația, emitentul scrisorii de confort poate fi obligat numai la plata de daune-interese față de creditor, și numai dacă acesta din urmă face dovada că emitentul scrisorii de confort nu și-a îndeplinit obligația asumată prin scrisoarea de confort.

(3) Emitentul scrisorii de confort care a căzut în pretentii față de creditor are drept de regres împotriva debitorului

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
 TITLUL XI: PRIVILEGIILE ȘI GARANȚIILE REALE  
 CAPITOLUL III: Ipoteca  
 Secțiunea 1: Dispoziții generale  
 §1. Dispoziții comune

*Art. 2343. Noțiunea*

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații.

*Art. 2344. Caracterele juridice*

Ipoteca este, prin natura ei, accesorie și indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligația pe care o garantează și poartă în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele și asu-

pra fiecărei părți din acestea, chiar și în cazurile în care proprietatea este divizibilă sau obligațiile sunt divizibile.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
TITLUL XI: PRIVILEGIILE ȘI GARANȚIILE REALE  
CAPITOLUL III: Ipoteca  
Secțiunea a 2-a: Ipoteca imobiliară  
§1. Constituirea ipotecii imobiliare

*Art. 2377. Înscrisura în cartea funciară*

(1) Ipoteca asupra unui bun imobil se constituie prin înscriere în cartea funciară.

(2) Ipoteca asupra unei universalități de bunuri nu grevează bunurile imobile cuprinse în aceasta decât din momentul înscrierii ipotecii în cartea funciară cu privire la fiecare dintre imobile.

*Art. 2378. Forma contractului*

(1) Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică de către notarul public, sub sancțiunea nulității absolute.

(2) Ipoteca asupra bunurilor unei persoane juridice poate fi consimțită în virtutea puterilor conferite în urma deliberărilor sau a împuternicirilor întocmite sub semnătură privată, în conformitate cu regulile din actul constitutiv privitoare la reprezentare.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGAȚII  
TITLUL XI: PRIVILEGIILE ȘI GARANȚIILE REALE  
CAPITOLUL III: Ipoteca  
Secțiunea a 3-a: Ipoteca mobilă  
§1. Dispoziții generale  
I. Constituirea ipotecii

*Art. 2387. Constituirea și eficacitatea ipotecii*

Ipoteca mobilă se constituie prin încheierea contractului de

ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligatia garantată ia nastere, iar constituitorul dobândește drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate.

*Art. 2388. Forma contractului de ipotecă*

Contractul prin care se constituie o ipotecă mobilă se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL XI: PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE  
CAPITOLUL IV: Executarea ipotecii  
Sectiunea 1: Dispozitii generale

*Art. 2433. Interdictia pactului comisorii*

Orice clauză potrivit căreia, pentru a garanta executarea obligatiei debitorului său, creditorul își rezervă dreptul să devină proprietarul irevocabil al bunului sau să dispună de acesta fără formalitățile impuse de lege se consideră nescisă.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL XI: PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE  
CAPITOLUL IV: Executarea ipotecii  
Sectiunea a 2-a: Executarea ipotecii mobiliare  
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale  
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creantei

*Art. 2460. Preluarea bunului ipotecat în contul creantei*

- (1) Creditorul își poate însuși bunul ipotecat pentru stingerea creanței, dacă prin lege nu se prevede altfel, constituitorul consimte la aceasta, iar persoanele prevăzute la art. 2450 nu se opun.
- (2) Consimțământul constituitorului la preluarea bunului de către creditor în contul creanței trebuie să fie exprimat în scris și să fie ulterior neexecutării.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TTTLUL XI: PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE  
CAPITOLUL V: Gajul  
Sectiunea 1: Constituirea gajului

*Art. 2480. Obiectul gajului*

Gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise în formă materializată.

*Art. 2481. Constituirea gajului*

(1) Gajul se constituie prin remiterea bunului sau titlului către creditor sau, după caz, prin păstrarea acestuia de către creditor, cu consimțământul debitorului, în scopul garantării creanței.

(2) Gajul asupra titlurilor negociabile se constituie, în cazul titlurilor nominative sau la purtător, prin remiterea acestora, iar în cazul titlurilor la ordin, prin andosarea acestora, în scop de garanție.

*Art. 2482. Publicitatea gajului*

(1) Publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se realizează fie prin deposedarea debitorului, fie prin înscrierea gajului la arhivă.

(2) Publicitatea gajului asupra sumelor de bani se realizează numai prin detinerea acestora.

(3) Gajul asupra titlurilor negociabile este perfectat prin remiterea sau, după caz, prin andosarea titlurilor.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TTTLUL XI: PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE  
CAPITOLUL V: Gajul  
Sectiunea a 2-a: Drepturile si obligatiile creditorului gajist

*Art. 2494. Aplicarea regulilor privitoare la ipotecă*

Dispozițiile privitoare la publicitatea, prioritatea, executarea și stingerea ipotecilor mobiliare se aplică în mod corespunzător.

CARTEA A V-A: DESPRE OBLIGATII  
TITLUL XI: PRIVILEGIILE SI GARANTIILE REALE  
CAPITOLUL VI: Dreptul de retentie

*Art. 2495. Notiunea*

- (1) Cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să îl rețină cât timp creditorul nu își execută obligația sa izvorâtă din același raport de drept sau, după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubește pentru cheltuielile necesare și utile pe care le-a făcut pentru acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.
- (2) Prin lege se pot stabili și alte situații în care o persoană poate exercita un drept de retenție.





Finito di stampare nel mese di giugno 2020  
presso EUT Edizioni Università di Trieste